Anno XLIII REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO

Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 43 del 10 Agosto 2012

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. **0862/364211- 364221**- Fax. **0862/364219**
Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie **"ORDINARIO"** si articola in due parti:

PARTE PRIMA

a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie **"SPECIALE".**
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie **"SUPPLEMENTO".**
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:
Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, n. 37:
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari). ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, n. 38:
Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, n. 39:
Disciplina della professione di maestro di sci..... Pag. 43

ATTI

DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 25.06.2012, n. 388:
Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007/2013-Asse 4 (approccio Leader). Annullamento D.G.R. n. 206 del 02/04/2012. ..... Pag. 59

DELIBERAZIONE 02.07.2012, n. 408:
L.R. 3 aprile 1995 n. 27 – Modifica alle direttive per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria – Aggiornamento elenco attrezzature..... Pag. 60

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 429:
Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 3/02. Nuove assegnazioni, variazione n. 7. ..... Pag. 63

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 430:
Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 122, articolo 10 – Revoca del riconoscimento al Centro di Educazione Ambientale "Il Salviano – Centro Natura Marsica". ..... Pag. 66

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 431:
Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 122, articolo 10 – Revoca del riconoscimento ai Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale privi dei necessari requisiti. ..... Pag. 66

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 432:

Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 122, art. 10 – Riconoscimento Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale. ..... Pag. 66

DELIBERAZIONE 16.07.2012, n. 448:

Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno – Implementazione dell'Internal Market Information System (I-MI) in Abruzzo. Indirizzi per la registrazione in IMI della Regione Abruzzo in qualità di Co-ordinatore delegato DIMIC..... Pag. 71

DECRETI

- COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

DECRETO 25.05.2012, n. 118:

Proroga del contratto di co.co.co. dell'Arch. Lisa Di Carlantonio, di cui all'art. 10 co. 2 OPCM 3755 del 15.04.2009. ..... Pag. 91

DECRETO 28.05.2012, n. 120:

Realizzazione interventi sulla viabilità di accesso alla cava ex Teges in località Pontignone nel Comune di L'Aquila. ..... Pag. 93

- COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 13.07.2012, n. 28/2012:

PERCORSO DELLA FASE POST ACUTA DEL PAZIENTE MIELOLESO NELLA REGIONE ABRUZZO..... Pag. 95

DECRETO 13.07.2012, n. 29/2012:

Istanza di autorizzazione al trasferimento dell'attività sanitaria afferente allaCasa di Cura "Santa Maria" presso la Casa di Cura "L'Immacolata" (art 3, L.R. 32/2007) – Nulla osta di compatibilità programmatoria. ..... Pag. 111

- PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 17.07.2012, n. 65:

Costituzione Commissione Tecnica per l'esame dei lavori effettuati per la messa in sicurezza dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) del Gran Sasso ….. Pag. 126

DETERMINAZIONI

Direttoriali

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 20.06.2012, n. DC/29:

Bando di Gara con procedura aperta per affidamento di un servizio specialistico nell'ambito del Progetto Territorio 2, finalizzato allo sviluppo di attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre all'assistenza tecnica per la rendicontazione dei fondi POR – FESR - Codice C.I.G.: 32661185D5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO. ..... Pag. 126

Dirigenziali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
  SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 18.07.2012, n. DA22/07:

Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 27 e successive modifiche, recante "Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica". Riparto fondi destinati all'avvio del servizio. ..... Pag. 129

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
  SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E COMPETITIVITÀ EX ARSSA

DETERMINAZIONE 09.07.2012, n. 05:

P.S.R. 2007/2013 – Asse 4 (Approccio Leader) – Rettifica concessione di aiuto in favore del GAL"Gran Sasso Velino Società Cooperativa.", disposta con Determinazione AFG/002 del 27.01.2012 e domanda aiuto n. 94750970629. ..... Pag. 131

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
  SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 16.07.2012, n. DH28/79:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" – Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Decadenza dal beneficio per raggiunti limiti di età - Ditta Irma D'ERCOLE – C.F. DRCRMI51D68I520M – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750318069. ..... Pag. 132

DETERMINAZIONE 16.07.2012, n. DH28/80:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" – 2° scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo ai fini dell'eventuale concessione del finanziamento. ..... Pag. 134

DETERMINAZIONE 19.07.2012, n. DH28/88:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale

2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" – Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Amerino DI CARLO - C.F. DCRMRN54A27A402X – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750276416. ..... Pag. 137

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
  SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 16.07.2012, n. DH26/24:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.6 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Attuazione delle azioni 1) e 2) - D.G.R. n. 861 del 15/11/2010. Approvazione "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo e ammesse a finanziamento", "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica positivo o parzialmente positivo ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi", "Elenco regionale delle istanze non ammissibili". ..... Pag. 139

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
  SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 06.07.2012, n. DH33/90:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94751284616 DITTA: Chiavaroli Mario residente in Via Santa Maria a Lungo, 39 Comune di Pianella Prov. (PE) Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/37 del 28/07/2010..... Pag. 146

DETERMINAZIONE 06.07.2012, n. DH33/91:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n 84750298782 del 07/07/2009 DITTA: PATRICELLI ALESSIO nato il 26/11/1983 in Comune di Pescara Prov. PE residente in Via C/da Castelluccio Comune di Loreto Aprutino Prov. PE Approvazione rimodulazione del Piano Aziendale di Sviluppo, conferma del premio attribuito e concesso con D.D. n. DH10/75 del 18/05/2010..... Pag. 146

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
  SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 12.07.2012, n. DH27/145:

Regolamenti CE n. 479/08 e 555/08 – Cancellazione Albo Regionale dei Distillatori, Assimilati al Distillatore e Assimilati al Produttore - ditta "Società Vinicola Adriatica S.p.a." Frazione San Leonardo-Ortona (CH). ..... Pag. 147

DETERMINAZIONE 19.07.2012, n. DH27/149:

DGR n. 921 del 23.12.2011 – "DGR n. 1157 del 27.11.2008 - Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazio-

ne del regolamento (CE) n. 479/2008 Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013. Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2011/2012 al 2012/2013". Modifiche e integrazioni alla DH27/102 del 05/06/2012. Scorrimento della Graduatoria delle domande finanziabili per la Campagna vitivinicola 2011/2012. . ..... Pag. 152

- DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 13.07.2012, n. DG21/67:
Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo. Aggiornamento ed integrazione. ..... Pag. 165

- DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI – BILANCIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 13.07.2012, n. DB8/112:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale. ..... Pag. 178

- DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 19.07.2012, n. DE9/83:
Art. 30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio per l'impianto seggioviario biposto denominato "Orsa Maggiore – Monte Vitelle" in Comune di Pescasseroli (AQ). ..... Pag. 180

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

- ESTRATTO ATTO DI DETERMINAZIONE N. 1403 DEL 28.05.2012. ..... Pag. 181

- ESTRATTO ATTO DI DETERMINAZIONE N. 1404 DEL 28.05.2012. ..... Pag. 183

- CITTA' DI PINETO (TE)
AVVISO DI APPROVAZIONE "VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE: TRASFORMAZIONI COMPATIBILI DEL TERRITORIO EXTRA-URBANO". ..... Pag. 184

- COMUNE DI BARISCIANO (AQ)
Avviso relativo al Giudizio del CRR-VIA n. 1993 del 7.06.2012 ..... Pag. 184

- COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

- DECRETO DI ESPROPRIO n. 7762/2012 (ex art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) -

LAVORI di: "Il Parco del Tempo in Città, Completamento degli interventi di scavo, restauro, valorizzazione e musealizzazione dei beni archeologici ed architettonici di Castel di Sangro nel Territorio Aufidenate. MUSEO CIVICO AUFIDENATE – RESTAURO VANO CHIESA". ..... Pag. 184

- Graduatoria definitiva – Bando di concorso Integrativo per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e pubblica – Anno 2009 (prot.n. 16261 del 23/12/2009)..... Pag. 187

- DITTA S.C. S.R.L.

Procedura di verifica di assoggettabilità riguardante: REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI. ..... Pag. 189

- VALAGRO SPA

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ Istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di produzione di fertilizzanti ubicato nell'Agglomerato Industriale di Atessa (CH). ..... Pag. 189

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

LEGGI

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, n. 37:

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 22/2009)

1. All'art. 2 della L.R. 22/2009 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari) sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   "2. In conformità al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 *(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*, nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.".

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   "3. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.".

Art. 2
(Modifiche all'articolo 3 della L.R. 22/2009)

1. All'art. 3 della L.R. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei)";

   b) al comma 2 la parola "proprie" è soppressa e, dopo la parola "osservazioni", sono inserite le parole "della Regione";

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   "3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".

   d) il comma 4 è abrogato.

Art. 3
(Integrazione alla L.R. 22/2009)

1. Dopo l'articolo 3 della L.R. 22/2009, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.

2. Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

3. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 22/2009)

1. L'articolo 4 della L.R. 22/2009, è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Indirizzi in materia europea)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.
2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del Programma di cui al comma 1.
3. L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale.
4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.
5. La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11/2005.".

Art. 5
(Integrazione alla L.R. 22/2009)

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 22/2009, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis
(Riserva di esame)

1. La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 5, comma 5, della L. 11/2005.
2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L. 11/2005 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.
3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".

Art. 6
(Modifiche all'articolo 5 della L.R. 22/2009)

1. All'art. 5 della L.R. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      "2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.".

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      "2. bis Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".

   c) al comma 3 le parole "nella sessione comunitaria" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 4".

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 16 della L. 11/2005.".

e) al comma 6, dopo la parola "competente", sono aggiunte le parole "per le politiche europee".

Art. 7
(Modifiche all'articolo 6 della L.R. 22/2009)

1. All'art. 6 della L.R. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera c) del comma 2 le parole "di cui all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni" sono soppresse.

   b) al comma 3, le parole "in sede redigente" sono sostituite con le parole "secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale,".

Art. 8
(Integrazioni alla L.R. 22/2009)

1. Dopo l'articolo 6 della L.R. 22/2009 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6 bis
(Misure urgenti e adeguamenti tecnici)

1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di Giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.

2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Art. 6 ter
(Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.

2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

3. I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.

4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.

6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.".

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. 22/2009)

1. L'articolo 7 della L.R. 22/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Aiuti di Stato)

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.
2. I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.
3. I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.
4. I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.
5. I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.
6. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
7. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.
8. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.
10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.
11. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea di riferimento.".

Art. 10
(Integrazioni alla L.R. 22/2009)

1. Dopo l'articolo 7 della L.R. 22/2009 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis
(Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.
2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.".

2. Dopo l'articolo 8 della L.R. 22/2009 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis
(Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale adegua il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge."

Art. 11
(Modifiche testuali alla L.R. 22/2009)

1. Alla L.R. 22/2009, ovunque ricorrano, le espressioni "comunitari", "comunitaria", "comunitario" sono sostituite, rispettivamente, con "europei" , "europea", "europeo".

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2012

IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CHIODI

****

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, N. 22
"Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 31 LUGLIO 2012, N. 37
" Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

****

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****

L.R. 30 ottobre 2009, n. 22
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi **europei**.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in conformità all'art. 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti **europei** e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 2
(Rapporti Consiglio-Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia **europea**, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.
2. **In conformità al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.**
3. **Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.**

Art. 3
(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo **europei**, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
2. Il Consiglio regionale ricevuti i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L. 11/2005, adotta e trasmette le [proprie] osservazioni **della Regione**, utili alla formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del comma 3, dell'art. 5 della L. 11/2005.
3. **Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.**
4. [La Commissione per l'istruttoria degli atti relativi alle osservazioni di cui al comma 3 si avvale della collaborazione dell'Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles, di cui all'art. 6 della L. R. 26.04.2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2005).]

Art. 3 bis
(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.
2. Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
3. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4
(Indirizzi in materia europea)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.
2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'avvio dell'esame del Programma di cui al comma 1.
3. L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale.
4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l'atto d'indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo.
5. La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11/2005.

Art. 4 bis
(Riserva di esame)

1. La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 5, comma 5, della L. 11/2005.
2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L. 11/2005 e comunicato alla Commissione consiliare competente per le politiche europee.
3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 5
(Attuazione degli obblighi **europei** – Legge **europea** regionale)

1. La Regione per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi **europei** o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge **europea** regionale.
2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.
2 bis. Il Consiglio regionale, per l'approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
3. La legge **europea** regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento **europeo** sulla base della verifica di conformità di cui al comma 2 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio **ai sensi dell'articolo 4**.
4. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell'articolo 16 della L. 11/2005.
5. La legge **europea** regionale:
   a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive comunitarie e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti **europei**;
   b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
   c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti **europei** di cui alle lettere a) e b);
   d) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi **europei** e detta criteri e principi necessari;
   e) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge **europea** regionale il Presidente della Giunta, ovvero il Componente la

giunta competente per le politiche comunitarie, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione consiliare competente **per le politiche europee** una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

Art. 6
(Attuazione in via regolamentare)

1. La legge **europea** regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
   a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
   b) prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
   c) stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione [di cui all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni].
3. Le disposizioni della legge **europea** regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia **secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale,** previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche comunitarie, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 6 bis
(Misure urgenti e adeguamenti tecnici)

1. **Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di Giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.**
2. **Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.**

Art. 6 ter
(Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1. **La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, come attuata dalla legislazione statale.**
2. **I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.**
3. **I progetti di legge e di regolamento, d'iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l'approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.**
4. **Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.**
5. **Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.**
6. **Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.**

Art. 7
(Aiuti di Stato)

1. **La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.**
2. **I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.**
3. **I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal**

Presidente della Giunta regionale.

4. **I progetti di legge d'iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all'obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell'esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.**
5. **I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell'istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall'Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.**
6. **Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.**
7. **Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.**
8. **Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.**
9. **I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.**
10. **Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.**
11. **Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea di riferimento.**

Art. 7 bis
(Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)

1. **Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L. 131/2003, l'impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo.**
2. **Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.**
3. **Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.**

Art. 8
(Norme organizzative)

1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Abruzzo, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per il Consiglio.

Art. 8 bis
(Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. **Il Consiglio regionale adegua il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge.**

Art. 9
(Abrogazioni)

1. L'art. 173 della L.R. 26.4.2004, n. 15, è abrogato.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

****

Riferimenti normativi

*Il testo dell'**articolo 117 della Costituzione**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro

Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

*Il testo dell'**articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 20

1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
   a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
   d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
   e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
   f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
   g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
      1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
      2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
      3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
      4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
      5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
   h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
   i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
   l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane,

regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo

giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:
   a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
   b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
   c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
   d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
   e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
   f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
   g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

*Il testo dell'**articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 5

(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'àmbito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

*Il testo degli **articoli 3, 5, 8 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 3

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Art. 5

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 8
(Legge comunitaria)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:
   a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
   b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
   c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
   d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
   e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-

mento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 16
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

*Il testo dell'**articolo 44 dello Statuto della Regione Abruzzo**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 44
Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, n. 38:

Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sostiene l'agricoltura promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:
   a) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalità in agricoltura;
   b) salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed ambientale del mondo rurale;
   c) favorire le iniziative da parte degli imprenditori agricoli a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio rurale;
   d) valorizzare e tutelare le colture, le produzioni tipiche tradizionali e le attività enogastronomiche;
   e) contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;
   f) tutelare la biodiversità delle colture e degli allevamenti;
   g) contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale del mondo rurale ed alla valorizzazione dell'educazione alimentare;
   h) svolgere attività didattiche e divulgative e di servizio per le comunità locali;
   i) diversificare i redditi nell'ottica della multifunzionalità;
   j) realizzare punti d'informazione turistico – territoriali rurali.

Art. 2
(Definizione attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 e degli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 228/2001.
2. Rientrano fra le attività agrituristiche:
   a) dare ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
   b) dare accoglienza in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravan;
   c) somministrare pasti e bevande di produzione agricola aziendale ed extra-aziendale che devono essere ricavati da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e/o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Una quota di prodotto può essere acquistata nel settore dell'artigianato tipico alimentare abruzzese e comunque riferirsi a materie prime agricole regionali. Una quota del 10 per cento può essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le necessarie caratteristiche di qualità e tipicità. Le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizza-

ti nella composizione dei piatti devono essere esposte in maniera adeguata per i fruitori;

d) organizzare, nel rispetto della normativa vigente, degustazioni di prodotti agricoli, ivi inclusa la mescita di vini, sia all'interno che all'esterno dei beni fondiari, nonché attività ricreative, culturali, didattiche, ippoturistiche, sportive, di escursionismo, naturalistiche e strutture museali dedicate al mondo rurale, le quali possono essere supportate da apposite convenzioni con gli enti locali, funzionali e con soggetti privati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

e) trasformare e confezionare i prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;

f) vendere i prodotti agricoli anche trasformati, nonché i prodotti tipici locali, nel rispetto della normativa vigente;

g) svolgere il ruolo di operatore ambientale e culturale.

Art. 3
(Esercizio dell'agriturismo, connessione e prevalenza)

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato all'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'art. 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione dell'attività agrituristica, può avvalersi dei suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale riconducibile all'attività agricola. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, in particolare per ciò che concerne l'applicazione dei tributi e tariffe comunali. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
3. Le attività agrituristiche devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attività agricole e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole.
4. Il principio della connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo di lavoro.
5. L'attività agricola deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella agrituristica.
6. Il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle attività agrituristiche.
7. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande vengono svolte da aziende di tipo familiare e interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
8. Con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 sono definite:
   a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agrituristiche ed alle attività connesse diverse dall'agriturismo;
   b) i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di con-

nessione.

Art. 4
(Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

1. E' istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di seguito definiti "Imprenditori agrituristici".
2. E' istituito presso la Direzione agricoltura l'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di seguito definiti "Operatori agrituristici".
3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge 96/2006.
4. Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli "Imprenditori agrituristici" se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli "Operatori agrituristici".
5. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici è assegnato alla Direzione regionale competente.

Art. 5
(Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica)

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciato al soggetto richiedente dal competente Servizio presso la Direzione della Giunta regionale, di seguito denominato "Struttura regionale competente" previa presentazione di apposita domanda contenente:
   a) i dati soggettivi del richiedente e quelli oggettivi aziendali, desumibili dal Fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
   b) le informazioni per la verifica della sussistenza del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'impresa agricola;
   c) le informazioni per la verifica della prevalenza, rispetto all'attività agrituristica, delle attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti aziendali;
   d) l'esplicitazione delle potenziali attività che le aziende intendono svolgere.
2. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica decade nei casi di:
   a) rinuncia da parte dell'interessato;
   b) perdita dei requisiti di legge;
   c) mancato avvio dell'attività nel triennio successivo alla data dell'iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'articolo 4.
3. Il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non viene rilasciato ovvero, se già rilasciato, deve essere revocato, a:
   a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti

da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. La Struttura regionale competente verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Art. 6
(Disciplina amministrativa)

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 5, e intendono esercitare l'attività di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/1990.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006, l'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

   a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

   b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

5. Il Comune fornisce alla competente Struttura regionale, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Qualora l'azienda agrituristica subisca modificazioni oggettive o soggettive, o qualora intervengano modifiche nei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 7
(Immobili destinati all'agriturismo)

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo, nonché i locali o gli edifici esistenti nei borghi rurali ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.
2. L'utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.
3. La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione, restauro conservativo, ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento igienico ed edilizio.
4. Gli interventi di cui al comma 3 non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, né la loro tipologia architettonica, e sono realizzati nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche. Possono essere utilizzati esclusivamente materiali idonei a mantenere i requisiti della ruralità.
5. I locali utilizzati per le attività agrituristiche

previste dalla presente legge sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali.

6. La Regione Abruzzo promuove il recupero dei fabbricati rurali con l'utilizzazione delle tecniche di risparmio energetico e delle energie alternative.
7. E' vietata la costruzione di nuovi edifici.
8. Gli ampliamenti sono ammessi solo per l'adeguamento igienico-sanitario e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17, e sono realizzati evitando di stravolgere l'assetto architettonico dell'edificio.
9. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisionali.
10. Qualora l'attività agricola sia esercitata su un fondo privo di edifici, l'esercizio delle attività di agriturismo è consentito anche in edifici esistenti su altri fondi che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola.
11. Il Regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le condizioni per l'esercizio di attività agrituristica in locali non ubicati sui fondi disponibili dell'azienda.

Art. 8
(Norme igienico – sanitarie)

1. Nella definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e multifunzionali si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
2. Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande, sono soggette alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Nella valutazione dei criteri applicativi, si fa riferimento al Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione, della limitata quantità delle produzioni e dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione.
4. Per le aziende che svolgono solo attività di alloggio, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
5. Nel caso di somministrazione di un numero limitato di pasti, per la loro somministrazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

Art. 9
(Tutela del paesaggio agrario e manutenzione del territorio)

1. I Comuni con una particolare vocazione alle attività agricole di pregio possono prevedere delle denominazioni comunali di pregio paesaggistico, al fine di salvaguardare le colture tradizionali ed il loro valore economico.
2. La richiesta di istituzione di una denominazione di pregio paesaggistico può essere avanzata da associazioni agricole, agrituristiche, culturali o dagli stessi imprenditori agricoli e agrituristici.
3. Gli imprenditori agricoli agrituristici possono svolgere il ruolo di manutenzione del territorio e delle risorse naturali ed agricole, attraverso azioni di:
   a) tutela e manutenzione delle piante secolari;
   b) tutela e manutenzione degli uliveti secolari;
   c) manutenzione delle siepi campestri, dei muretti in pietra e delle aree boschive;
   d) creazione di impianti di forestazione produttiva;
   e) creazione di impianti di forestazione o colturali finalizzati alla produzione di biomasse;
   f) gestione e manutenzione di aree naturali e di parchi rurali;

g) gestione e manutenzione di aree verdi.

Art. 10
(Vendita diretta e promozione dei prodotti)

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le aziende agrituristiche possono effettuare la vendita diretta dei prodotti propri e di aziende agricole regionali, anche trasformati, in punti vendita autorizzati, sia propri che dell'azienda agricola di cui l'attività agrituristica è complementare.
2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell'artigianato regionale.
3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità, certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 11
(Programma per lo sviluppo dell'agriturismo)

1. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo predispone un programma di durata quinquennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo. Il programma può contenere anche specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale, secondo i criteri contenuti nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.
2. Le associazioni agrituristiche regionali con rappresentanza nazionale e comunque riconosciute dalla Regione Abruzzo possono presentare dei piani quinquennali con programmi annuali, per la promozione e lo sviluppo dell'agriturismo entro il 31 ottobre di ciascun anno. I piani devono corrispondere alle strategie di sviluppo individuate nel programma regionale di cui al comma 1. La Regione, compatibilmente con l'eventuale stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta può definire i criteri e le modalità per lo svolgimento dei programmi di cui sopra.

Art. 12
(Classificazione)

1. L'uso della denominazione "agriturismo" e di termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, la Regione Abruzzo introduce l'obbligo della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche, sulla base dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche, così come definite a livello nazionale.
3. La Struttura regionale competente della Regione Abruzzo, sentita la Commissione consiliare competente, effettua, con atto amministrativo, la classificazione di cui al presente articolo in base alle disposizioni emanate dal competente Ministero per l'intero territorio nazionale, determinando i criteri e le tipologie di classificazione per il territorio regionale, definendo altresì le modalità per l'utilizzo da parte degli operatori di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.
4. L'atto amministrativo di cui al comma 3 viene effettuato indipendentemente dall'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 17.

Art. 13
(Osservatorio regionale dell'agriturismo)

1. È istituito presso la Struttura regionale competente, l'Osservatorio regionale dell'agriturismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e vengono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio di cui al presente articolo. Fanno parte di diritto dell'Osservatorio un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di operatori agritu-

ristici rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio regionale dell'agriturismo esercita una funzione di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale e provvede all'invio delle informazioni raccolte ed elaborate all'Osservatorio Nazionale dell'agriturismo istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 96/2006.
4. I Comuni e le Province mettono a disposizione dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, al fine di realizzare un flusso informativo continuo.
5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'agriturismo non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

Art. 14
(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli operatori agrituristici di cui all'articolo 4, comma 2, sono esercitate dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi da parte degli imprenditori agrituristici di cui all'articolo 4, comma 1, viene esercitata dalla Struttura regionale competente la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede ad effettuare controlli e verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del Certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e l'iscrizione all'elenco regionale degli imprenditori agrituristici.
3. La perdita dei requisiti comporta la revoca del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, la cancellazione dall'elenco regionale degli imprenditori agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute con le modalità previste dalle norme vigenti.
4. Qualora l'imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Struttura regionale competente ne dà comunicazione immediata al Comune competente, il quale provvede ai successivi adempimenti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 241/1990.

Art. 15
(Sospensione e revoca dell'attività)

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.
3. L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:
   a) qualora vengano meno uno o più requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;
   b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro un anno dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.1975, n. 382) e successive modifiche.
5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati dai Comuni, nei trenta giorni successivi alla loro adozione, alla Struttura regionale competente, la quale provvede ad attivare la procedura per il recupero delle provvidenze eventualmente concesse secondo la normativa vigente.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Chiunque utilizzi le denominazioni agriturismo o agrituristico o denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini

agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, senza avere i requisiti di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 per la prima violazione e fino a euro 10.000,00 per le successive violazioni, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza del titolo di operatore agrituristico, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del Comune competente. Il titolo di operatore agrituristico non può essere concesso all'imprenditore, responsabile dell'infrazione di cui al presente comma, nei dodici mesi successivi all'irrogazione della sanzione di chiusura dell'esercizio.
3. Il titolare di impresa agricola che eserciti l'attività agrituristica ed utilizzi i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello consentito, o che superi il numero di posti a sedere nel punto ristoro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinque volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.
4. Nel caso in cui il titolare di attività agrituristica non esponga le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati per la composizione dei piatti, è prevista una sanzione pecuniaria di 500,00 euro. Nel caso in cui venga accertata la mancata corrispondenza in merito alle percentuali degli acquisti di prodotti agricoli per la composizione dei pasti, viene commisurata una sanzione di 2.000,00 euro.
5. L'operatore agrituristico è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 500,00 euro nei casi in cui attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati, pubblicazioni o con qualsiasi altro mezzo o attrezzatura, denominazione diversa da quella consentita.
6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'attività.
7. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo le procedure stabilite dalla legge. Sono fatte salve le sanzioni previste dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.
8. Gli importi delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del presente articolo sono introitate dalle amministrazioni che provvedono a comminare la relativa sanzione.

Art. 17
(Regolamento di attuazione)

1. Con il Regolamento di attuazione, adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul *Bollettino Ufficiale della Regione*, sono definiti:
   a) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche, i criteri di conteggio ed i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarità, ai sensi dell'articolo 3;
   b) le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
   c) l'individuazione delle fattispecie per le quali sono ammessi gli ampliamenti di immobili destinati all'agriturismo ai sensi dell'articolo 7;
   d) le norme di carattere igienico-sanitario di cui all'articolo 8;
   e) i criteri per specifici piani di programmazione dell'attività ed interventi per lo sviluppo del territorio rurale contenuti nel Programma per lo sviluppo dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 11;
   f) i criteri, le modalità per la classificazione

delle aziende agrituristiche, le attribuzioni di base e generali, nonché i disciplinari delle singole tipologie agrituristiche ai sensi dell'articolo 12;

g) i soggetti deputati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le modalità di verifica e di revoca e le procedure da seguire di cui agli articoli 14 e 15;

h) ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge.

Art. 18
(Norma transitoria)

1. Gli imprenditori agrituristici, che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo) e successive modifiche, si considerano automaticamente iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Gli imprenditori agrituristici, che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo e che già esercitano l'attività agrituristica ai sensi degli articoli 6 e 8 della L.R. 32/1994 e s.m.i, si considerano automaticamente iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della presente legge.
3. Gli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
4. Agli imprenditori ed operatori agrituristici di cui ai commi 1 e 2 che non si adeguano alle condizioni previste dalla presente legge, entro il termine di centottanta giorni dalla sua pubblicazione, viene revocato il Certificato di abilitazione all'attività agrituristica e sono cancellati dall'Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici di cui all'articolo 4.
5. La Regione Abruzzo, con apposito provvedimento straordinario, può autorizzare i titolari delle aziende agrituristiche che sono cancellate, per le motivazioni di cui al comma 4, all'esercizio di una delle altre forme di turismo rurale previste dalle disposizioni normative vigenti, stabilendo le modalità e l'arco temporale di adeguamento.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 2.

Art. 20
(Finanziamenti a favore dell'agriturismo)

1. La Regione può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 4, che intendono realizzare iniziative a favore dell'agriturismo per le attività previste nell'articolo 2.
2. Il Regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento e tenendo conto dei programmi e dei piani di cui all'articolo 11, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.

Art. 21
(Abrogazione)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
   a) la L.R. 31 maggio 1994, n. 32 (Nuove norme in materia di agriturismo);
   b) la L.R. 4 marzo 1998, n. 12 (Integrazioni, sostituzioni e abrogazioni alla L.R. 31 maggio 1994, n. 32 "Nuove norme in materia di agriturismo" e alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere");
   c) la L.R. 24 febbraio 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 maggio 1994, n. 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo);

d) la sezione I del capo VI della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore).

Art. 22
(Notifica alla Commissione Europea)

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2012

IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CHIODI

****

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1999, N. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173", DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57", DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38", DEGLI ARTICOLI 2, 6 E 13, DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96 "Disciplina dell'agriturismo", DEGLI ARTICOLI 6 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1994, N. 32 "Nuove norme in materia di agriturismo", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quel-

lo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

Art. 19
(Polizia amministrativa)

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) [la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76];
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. (1) (2)
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. (1) (2)

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 - 27 marzo 1987, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 01/04/1987, n. 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza; ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(2) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 164, comma 1) che è abrogato l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati. Ha inoltre disposto l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal

testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Art. 5

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° DICEMBRE 1999, N. 503

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173

Art. 9
(Fascicolo aziendale)

1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'àmbito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'articolo 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in

cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.

DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Art. 1
(Imprenditore agricolo)

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 3
(Attività agrituristiche)

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38

Art. 13
(Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore)

1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal D.M. 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.

3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis. L'AGEA, nell'àmbito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'àmbito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifi-

cazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96
Disciplina dell'agriturismo.

Art. 2.
(Definizione di attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
   a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
   b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
   c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
   d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 6

(Disciplina amministrativa)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
   a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
   b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso (1).
3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 13
(Osservatorio nazionale dell'agriturismo)

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonchè allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale (1).
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1994, N. 32
Nuove norme in materia di agriturismo.

Art. 6
(Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

1. E' istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (Imprenditori agrituristici).
2. E' istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato dichiarazione di inizio attività (Operatori agrituristici).
3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalità il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
4. Coloro che sono già iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività agrituristica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

Art. 8
(Disciplina amministrativa)

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla presente legge, e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regio-

nale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. La dichiarazione di inizio attività consente l'avvio dell'esercizio dell'attività agrituristica, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune stesso.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, trova applicazione l'art 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
4. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
   1) a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
   2) a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
5. Il Comune, dopo aver svolto gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, fornisce alla Giunta regionale, Direzione competente, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, i dati necessari per l' iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.
6. Nel caso di modifiche o integrazioni soggettive ed oggettive delle strutture dell'azienda agrituristica e/o dei servizi offerti dalla stessa, è necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

_____

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, n. 39:

Disciplina della professione di maestro di sci.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità.)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione dei maestri di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Art. 2
(Figura professionale del maestro di sci)

1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'Albo; le diverse tecniche sciistiche sono esercitate con i rispettivi attrezzi su piste di sci, itinerari sciistici, skiweg, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche che non comportano difficoltà e che richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
2. La Giunta Regionale, sentiti il Collegio Regionale dei maestri di sci e l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) regionale, individua le aree sciistiche attrezzate da destinare a campi scuola e snowpark, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, skiweg, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche sui quali i maestri di sci svolgono la propria attività.

Art. 3
(Albo regionale dei maestri di sci.)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di maestro di sci sul territorio regionale è iscritto nell'Albo regionale dei maestri di sci.
2. L'Albo regionale è tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo ed è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci.

Art. 4
(Iscrizione all'Albo regionale dei maestri di sci.)

1. Per l'iscrizione all'Albo regionale è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
   b) maggiore età;
   c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;
   d) diploma di scuola dell'obbligo;
   e) non aver riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, se non è intervenuta la riabilitazione;
   f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.
2. Per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota d'iscrizione.
3. La SCIA è presentata su modulistica approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione

di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale ed il superamento dei relativi esami.

2) L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

   a) la disciplina alpina;

   b) la disciplina del fondo;

   c) la disciplina dello snowboard.

3. La Giunta regionale istituisce i corsi di formazione di cui al comma 1, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, sulla base delle richieste di abilitazione all'esercizio della professione, nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), anche in compartecipazione con altre Regioni.

4. I corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione e propedeutici sono organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci.

5. I corsi di formazione hanno la durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, nozioni di medicina, di pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica alla pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionale del maestro, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione di maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica; altri insegnamenti possono essere programmati dalla Giunta Regionale anche su proposta del Collegio Regionale.

6. Il maestro di sci svolge la propria attività professionale nelle discipline per le quali ha conseguito l'abilitazione.

7. Durante la frequenza dei corsi di formazione e compatibilmente con gli stessi, l'aspirante maestro di sci può svolgere tirocini o stage presso scuole di sci autorizzate.

Art. 6
(Prove d'esame.)

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale dei maestri di sci comprendono tre sezioni:

   a) tecnica, consistente nella esecuzione pratica di prove previste dalla progressione tecnica elaborata dalla FISI;

   b) culturale, consistente in un colloquio su nozioni di medicina, pronto soccorso ed antinfortunistica, psicologia e pedagogia, preparazione psicofisica nella pratica dello sci, tracciatura percorsi di gara, preparazione attrezzo ed equipaggiamento, pericoli della montagna, orientamento topografico, meteorologia neve e valanghe, ambiente e territorio montani della Regione Abruzzo, elementi di fisica e di biomeccanica dello sci, diritti, doveri e responsabilità professionali del maestro di sci, leggi e regolamenti professionali, normativa previdenziale e fiscale della professione del maestro di sci, storia dello sci, organizzazione e sviluppo turistico, marketing, lingue straniere, informatica;

   c) didattica, consistente nella descrizione dell'impostazione di lezioni pratiche, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici.

2. I programmi sono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale dello sci.

3. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni; la valutazione è espressa in sessantesimi.

4. È ammesso alla prova culturale chi ha superato quella tecnica; è ammesso alla prova didattica chi ha superato quella culturale.

5. Il mancato superamento di una delle tre prove comporta la ripetizione della prova pratica di cui all'art. 7 e del corso.

6. Sono esonerati dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, aventi analogo contenuto, gli allievi che ne fanno richiesta e che hanno frequentato e superato i relativi esami dei corsi per maestro di sci alpino, di sci di fondo e di snowboard.
7. Le assenze ai corsi di formazione, debitamente giustificate, non possono superare il 20% della durata del corso.
8. Agli allievi che superano gli esami dei corsi è rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di formazione)

1. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova pratica, valutata dalla sottocommissione di cui all'articolo 13.
2. Nell'istanza di ammissione alla prova pratica il richiedente dichiara:
   a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) di essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
   c) di avere la maggiore età alla data di scadenza del termine di presentazione;
   d) di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione alla prova di ammissione, documentato dalla ricevuta del versamento;
   e) di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile limitata allo svolgimento della prova pratica.
3. La quota di partecipazione alla prova di ammissione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento della stessa.
4. Il superamento della prova di ammissione da diritto di partecipare al corso di formazione; in caso di motivato impedimento a quello immediatamente successivo.

Art. 8
(Ammissione ai corsi di formazione)

1. I candidati che superano la prova pratica presentano istanza per l'ammissione ai corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. Nell'istanza il richiedente dichiara:
   a) di avere l'idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, certificata dalla ASL;
   b) di non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, se non è intervenuta la riabilitazione;
   c) di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento;
   d) di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per l'intera durata del corso di formazione.
3. La quota di partecipazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Art. 9
(Validità dell'iscrizione all'Albo regionale ed aggiornamento professionale)

1. L'iscrizione nell'Albo regionale ha validità triennale.
2. I maestri di sci iscritti all'Albo annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di sci ai sensi dell'articolo 16 e presentano certificato di idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL.
3. In caso di mancato versamento della quota, di mancata presentazione del certificato, ovvero di mancata presentazione dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida, la cancellazione dall'Albo regionale.
4. La mancata partecipazione al corso di aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l'obbligo di frequentare quello immediatamente successivo alla ces-

sazione dell'impedimento, ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale.

5. Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di frequenza del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono altresì equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI.
6. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in compartecipazione con altre Regioni.
7. La quota di partecipazione ai corsi di aggiornamento è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi.

Art. 10
(Corsi di specializzazione.)

1. La Giunta Regionale, su proposta motivata del Collegio Regionale ed in conformità ai criteri tecnici definiti dalla FISI, istituisce per i maestri di sci abilitati, anche in compartecipazione con altre Regioni, corsi di specializzazione per:
   a) insegnamento ai bambini;
   b) insegnamento alle persone con disabilità;
   c) direzione di scuola di sci;
   d) tracciatura di piste, percorsi e organizzazione gare;
   e) sicurezza sui luoghi di lavoro quali piste da sci, segreterie, campi scuola, asili neve ed altro.
2. La specializzazione, conseguita previo superamento di esame finale, è annotata nell'Albo regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale:
   a) definisce i programmi dei corsi di specializzazione che possono prevedere l'approfondimento di una o più lingue europee;
   b) definisce la composizione delle commissioni di esame;
   c) stabilisce le condizioni per l'ammissione ai corsi;
   d) fissa la quota di partecipazione ai corsi di specializzazione.
4. La specializzazione non costituisce titolo obbligatorio e vincolante ai fini dell'esercizio delle attività nelle quali è stata conseguita.
5. La quota di partecipazione ai corsi di specializzazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di specializzazione.

Art. 11
(Istruttori nazionali di sci.)

1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, della L. 81/1991, la Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale, di concerto con la FISI, organizza per i maestri di sci corsi propedeutici al conseguimento della qualifica di istruttore nazionale di sci rilasciata dalla FISI.
2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dal Collegio regionale.
3. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è subordinata al superamento di una prova selettiva; il giudizio di idoneità è espresso da istruttori del corso designati dalla FISI.
4. La quota di partecipazione ai corsi propedeutici al conseguimento della qualifica di istruttore nazionale di sci è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.

Art. 12
(Comitato tecnico.)

1. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale, nomina il Comitato tecnico che valuta le prove dimostrative attitudinali e quelle finali dei corsi ed elabora i progetti formativi per gli aspiranti maestri di sci e per i maestri di sci.
2. I progetti formativi di cui al comma 1 contengono:

a) piano di studi;

b) programmi per attività formative articolate in moduli differenziati per livelli formativi;

c) programmi per attività di aggiornamento e di specializzazione;

d) criteri di valutazione delle prove.

3. I programmi per le attività formative, di aggiornamento e specializzazione ed i criteri di valutazione delle prove sono definiti tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dalla FISI.

4. Il Comitato tecnico è presieduto da un componente designato dal Presidente della Regione ed è composto da:

a) un rappresentante del Collegio, designato dal Consiglio direttivo del Collegio;

b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo, riconosciuta a livello nazionale, designato dal Consiglio direttivo della stessa;

c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, almeno di categoria D;

d) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di sport, almeno di categoria D;

e) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di turismo, almeno di categoria D;

f) dieci maestri della disciplina dello sci alpino, di cui almeno tre istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

g) otto maestri della disciplina dello sci di fondo, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

h) otto maestri della disciplina dello snowboard, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;

i) un rappresentante della FISI, designato dal Comitato regionale abruzzese FISI;

l) un rappresentante per le discipline relative alle persone con disabilità, designato dal Consiglio direttivo del Collegio regionale.

5. Fanno altresì parte del Comitato, figure professionali per le materie di cui agli articoli 5 e 6.

6. Per ciascuno dei componenti effettivi, con esclusione dei maestri di sci, è nominato un componente supplente.

7. La segreteria del Comitato è assicurata da un dipendente regionale della Direzione competente per le professioni del turismo montano, almeno di categoria C.

8. Il Comitato dura in carica quattro anni; i titolari delle designazioni possono formulare nuove designazioni in sostituzione di quelle precedenti.

9. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può essere articolato in gruppi di lavoro per esigenze connesse a tematiche specifiche.

10. La partecipazione al Comitato costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali parteciperanno senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Commissioni e sottocommissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una per lo snowboard.

2. Ogni Commissione è composta dai componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 12, ad eccezione dei maestri di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono specializzati.

3. Per l'espletamento delle prove tecniche e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard.

4. La sottocommissione per lo sci alpino è

composta da:

a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale, senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto;

d) otto maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori nazionali, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci alpino, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale;

5. La sottocommissione per lo sci di fondo è composta da:

a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto;

d) sei maestri di sci di fondo, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci di fondo, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

6. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:

a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;

b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;

c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di professioni del turismo montano, già componente del Comitato Tecnico, senza diritto voto;

d) sei maestri di snowboard, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati, per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di snowboard, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.

7. Le sottocommissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

8. La segreteria delle sottocommissioni è assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico.

9. Ai componenti della Commissione tecnica e delle sottocommissioni d'esame è corrisposta una indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio regionale dei maestri di sci.

10. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 14
(Organizzazione e gestione delle attività formative.)

1. I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono inseriti nel piano annuale regionale della formazione professionale e sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci che si avvale della collaborazione della Scuola regionale per le professioni della montagna di cui alla L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni della montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona).
2. Alle nomine dei docenti provvede il Consiglio direttivo del Collegio regionale, sentita la Direzione regionale competente.

Art. 15
(Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati.)

1. I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere preventivamente l'iscrizione nell' Albo regionale.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata dal Collegio regionale ai sensi dell'articolo 4 e ne è data comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale cancella dall'Albo i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.
4. I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale ed indicano: le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale; rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio regionale relativamente alla tutela professionale.
5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l'attività in Abruzzo.
6. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 16
(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale.
2. Sono organi del Collegio:
   a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti all'Albo;
   b) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal regolamento di cui alla lettera d) del comma 3; nel Consiglio direttivo è assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard;
   c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.
3. L'assemblea:
   a) elegge il consiglio direttivo;

b) approva annualmente il bilancio;

c) elegge il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 15 della L. n. 81/1991;

d) adotta i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

e) si pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il Consiglio direttivo del Collegio:

a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale;

b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;

c) applica le sanzioni disciplinari;

d) collabora con le competenti autorità regionali e designa i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, e le diverse componenti rappresentative;

e) provvede agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;

f) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;

g) indica le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;

h) cura le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;

i) esprime pareri su richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;

j) contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;

k) nomina i componenti delle commissioni tecniche; propone i programmi dei corsi di formazione ed i criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione;

l) promuove le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci.

6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. I distintivi di cui al comma 5, lettera g) sono forniti ai maestri di sci dalla Regione con spese a carico di ciascun maestro.

8. Possono far parte del Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione.

9. Il Collegio regionale dei maestri di sci dura in carica quattro anni

Art. 17
(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. I maestri di sci iscritti all'Albo professionale che violano le norme di deontologia professionale, ovvero le norme di comportamento previste dalla L. 81/1991 e dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dell'iscrizione all'Albo per un periodo da un mese ad un anno;

d) radiazione dall'Albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; avverso i medesimi provvedimenti è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.
3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, con eccezione di quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa.

Art. 18
(Scuole di sci.)

1. La scuola di sci è un'organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato l'attività professionale.
2. La Direzione regionale competente in materia di turismo autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate; ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni.
3. L'istanza per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
   a) denominazione della scuola;
   b) avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;
   c) idoneità ad operare per l'intera stagione invernale;
   d) disponibilità di una sede adeguata all'accoglienza degli utenti, con indicazione della sua ubicazione;
   e) idoneità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;
   f) disponibilità a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;
   g) l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.
4. L'istanza è corredata della seguente documentazione:
   a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
   b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
   c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;
   d) copia della polizza di assicurazione.
5. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture.
6. Per migliorare l'offerta e l'accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci può attivare servizi ed attività, strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo neve ed altro.
7. I maestri possono far parte di una sola scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.
8. All'esterno della sede della scuola è affissa l'insegna recante la dicitura "Scuola di sci",

unitamente al logo della Regione Abruzzo.

9. Nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la Direzione regionale competente in materia di turismo assume, se ne ricorrono i presupposti, le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.
10. L'autorizzazione è, altresì, revocata se, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato l'attività oppure in caso di interruzione dell'attività che si protrae oltre una stagione invernale.
11. Per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le concessioni degli impianti scioviari, prevedono la messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico, dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonché di un piccolo impianto di produzione di neve programmata.
12. Le scuole di sci autorizzate entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano alla Direzione regionale competente in materia di turismo, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.
13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di cooperazione per garantire uniformità nei servizi e nell'offerta all'utenza.
14. La Regione Abruzzo per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci, si avvale del Collegio regionale.

Art. 19
(Esercizio della libera professione)

1. I maestri di sci, iscritti nell'Albo professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, alla Direzione regionale competente in materia di turismo e al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa.

Art. 20
(Compenso per le prestazioni professionali)

1. Il compenso per le prestazioni professionali dei maestri di sci è pattuito al momento dell'incarico professionale secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. I compensi sono diversificati per le lezioni individuali e per quelle collettive, per le quali è stabilito anche il numero massimo degli allievi.
3. Possono essere altresì praticati compensi agevolati per organizzazioni sportive, gruppi scolastici, nonché per manifestazioni, gare di sci e per iniziative volte alla diffusione delle diverse discipline sciistiche.

Art. 21
(Sanzioni amministrative.)

1. L'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di maestro di sci anche in forma di accompagnamento, senza essere iscritto all'Albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00.
3. Per la violazione degli obblighi previsti dal comma 4 dell' articolo 15, è comminata la

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.

4. L'esercizio abusivo dell'attività della scuola di sci comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.100,00.
5. Al Direttore della scuola di sci che svolge abusivamente l'attività è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 12.000,00.
6. Costituisce, altresì, esercizio abusivo dell'attività di scuola di sci lo svolgimento dell'attività di organizzazione, gestione, coordinamento ed insegnamento dello sci da parte di strutture associative o societarie non costituite come scuole di sci ai sensi dell'articolo 18.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i proventi, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale, previa convezione con la Regione.

Art. 22
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di sci è assicurata dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 7, e dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale del Collegio regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per lo svolgimento della vigilanza sull'esercizio della professione di maestri di sci il Collegio regionale individua maestri preposti alla sorveglianza tra quelli iscritti all'Albo regionale da almeno dieci anni.
3. I maestri di sci preposti alla sorveglianza, in caso di accertamento di violazioni alle disposizioni sull'esercizio della professione di maestro di sci, ne danno immediata comunicazione alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21.

Art. 23
(Consorzi di scuole sci)

1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi delle scuole di sci per la promozione degli sport invernali, dell'immagine turistica regionale e per la valorizzazione del patrimonio montano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
   a) riconosce ai consorzi il patrocinio gratuito delle manifestazioni dagli stessi organizzate;
   b) può concedere, attraverso la Direzione competente per il turismo, contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti d'importanza minore (de minimis) per iniziative di promozione della pratica dello sci e di miglioramento infrastrutturale delle scuole consorziate, nonché per la promozione del territorio sciistico di appartenenza.

Art. 24
(Divisa regionale)

1. I maestri di sci iscritti all'Albo regionale utilizzano la divisa adottata dal Consiglio direttivo del Collegio regionale che reca il distintivo con il logo ed i colori della Regione Abruzzo; i maestri possono, inoltre utilizzare la divisa dell'Associazione Italiana dei Maestri di Sci (AMSI) con il logo ed i colori della Regione Abruzzo.

Art. 25
(Disposizioni transitorie)

1. Sono iscritti di diritto all'Albo regionale di cui all'articolo 3 i maestri di sci già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci).
2. I maestri di sci di cui al comma 1 sono iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 in base alla disciplina sciistica in cui sono abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente

legge sono iscritti nella sezione relativa alla disciplina dello snowboard i maestri abilitati che hanno sostenuto, con il superamento dell'esame finale, un corso di specializzazione nella suddetta disciplina organizzato dalle Regioni

4. Il comma 11 dell'articolo 18 non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 24 si applicano decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26
(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme relative alle quote di partecipazione per la prova di cui all'articolo 7, comma 3, e quelle relative ai corsi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono introitate dal Collegio regionale dei maestri di sci.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci utilizza le somme di cui al comma 1 esclusivamente per l'organizzazione della prova selettiva e dei corsi e ne rendiconta l'utilizzo alla Direzione competente in materia di formazione entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27
(Abrogazione)

1. La legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogata.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 Luglio 2012

IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI CHIODI

****

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 19, 20, 21-QUINQUIES E 21-NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", DEGLI ARTICOLI 8 E 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 1991, N. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 39 "Disciplina della professione di maestro di sci" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regola-

te dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 20
(Silenzio assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. [Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo].

Art. 21-quinquies
(Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. [Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico].

Art. 21-nonies
(Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

LEGGE 8 MARZO 1991, N. 81

Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Art. 8
(Competenze della Federazione italiana sport invernali)

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.
2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

Art. 15
(Collegio nazionale dei maestri di sci)

1. È istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
(Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27)

Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di

cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;
   b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
   c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

_____

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.06.2012, n. 388:

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007/2013-Asse 4 (approccio Leader). Annullamento D.G.R. n. 206 del 02/04/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio e s.m. e i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 61 a 64;

Visto il Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione e s.m. e i., recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1689/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la propria deliberazione n. 253 del 26/03/2008 con la quale si è approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)701 del 15 novembre 2008;

Vista la propria deliberazione n. 787 del 21 dicembre 2009, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione Europea C(2009) 1034 del 17/12/2009 che approva la revisione del PSR di cui al punto precedente;

Visto il PSR 2007/2013 Abruzzo che, all'Asse 4, prevede la procedura per l'attivazione dell'approccio Leader;

Viste

- le D.G.R. n. 36 del 01/02/2010, relativa all'approvazione del bando pubblico per la selezione dei GAL e dei PSL pubblicato sul *BURA* n. 8 Ordinario del 10/02/2010, e n. 261 del 06/04/2010, con la quale sono state approvate alcune specificazioni al bando di cui sopra ed è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande, tra l'altro in attuazione dell'ASSE 4;
- la D.G.R. n. 2 del 10/01/2011, avente per oggetto "Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007/2013-Asse 4 (approccio Leader). Esiti Commissione di Valutazione - Approvazione GAL e PSL area Leader "Provincia di Pescara", pubblicata sul *BURA* Ordinario n. 9 del 04.02.2011,con cui è stato approvato provvisoriamente, per l'area Leader "Provincia di Pescara", il PSL presentato dal GAL "Terre Pescaresi" con sede in Via Costa, 4 - 65024 Manoppello, agli atti della Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Servizio Sviluppo Rurale Integrato, Approccio Leader, Valutazione e Controllo, come da Relazione Istruttoria della Commissione di Valutazione;
- la D.G.R. n. 206 del 02/04/2012 che ha disposto, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Abruzzo – sezione staccata di Pescara n. 36/12 del 23/02/2012 di sospensione a tutti gli effetti della D.G.R. n. 2 del 10/01/2011 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, la sospensione della D.G.R. n. 2 del 10/01/2011 con decorrenza immediata e fino alla pronuncia di merito del TAR;

Considerato che con nota prot. 416/Segr. del 02/05/2012 il Componente la Giunta Regionale ha precisato che la somma a disposizione dei GAL Abruzzesi è da considerarsi quella riportata attualmente nel Piano finanziario del PSR, ossia € 21.467.159 anziché la somma di € 43.191.554,49, come richiesto dai PSL abruzzesi;

Richiamata la nota n. RA 105361 del 08/05/2012 con la quale l'Autorità di Gestione ha inoltrato formalmente ai GAL il documento di budget calcolato secondo i criteri di assegnazione dei fondi di cui alla DGR 36 del 01/02/2010;

Preso atto

- della Sentenza del TAR Abruzzo- Sezione

Staccata di Pescara n. 216/2012 del 23/05/2012 composta da 13 facciate che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in allegato ALL. 1) che dichiara inammissibile il ricorso proposto dal GAL "Le Antiche Terre" nei confronti del GAL "Terre Pescaresi";

Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Abruzzo mediante provvedimento di annullamento a tutti gli effetti e con decorrenza immediata della D.G.R. n. 206 del 02/04/2012 sopra richiamata;

Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio "Credito di Sviluppo Locale, Diversificazione e Ricerca" hanno attestato la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di prendere atto della sentenza del TAR Abruzzo - sezione staccata di Pescara n. 216/2012 del 23/05/2012, composta da 13 facciate che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato ALL1), che dichiara inammissibile il ricorso proposto dal GAL "Le Antiche Terre" nei confronti del GAL "Terre Pescaresi";
- di annullare la D.G.R. n. 206 del 02/04/2012;
- di approvare per L'Area Leader "Provincia di Pescara", il PSL presentato dal GAL "Terre Pescaresi" con sede via Costa, 4 - 65025 Manoppello, agli atti della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Servizio Credito di Sviluppo Locale, Diversificazione e Ricerca, disponendo che il PSL del GAL "Terre Pescaresi" dovrà obbligatoriamente essere allineato alla dotazione finanziaria espressa nel PSR 2007/2013 Asse IV Leader come da nota dell'Autorità di Gestione n. RA/105361 del 08/05/2012;
- di incaricare il Servizio "Credito di Sviluppo Locale, Diversificazione e Ricerca" della "Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione" di comunicare il presente provvedimento al GAL "Terre Pescaresi" e al Gal "Le Antiche Terre";
- di pubblicare il presente provvedimento sul *BURA*.

Allegati al presente atto: All. 1)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 02.07.2012, n. 408:

L.R. 3 aprile 1995 n. 27 – Modifica alle direttive per lo svolgimento del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria – Aggiornamento elenco attrezzature.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A VOTI UNANIMI
ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per le premesse che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. di aggiornare le direttive previste nell'allegato A della L.R. n. 27/1995 e, in particolare, l'elenco delle attrezzature in esso dettagliato **(Allegato 1)** sulla scorta delle indicazioni pervenute da parte degli enti chiamati a gestire il servizio di vigilanza volontaria e delle risultanze dell'incontro del 20 dicembre 2011 **(Allegato 2)**;
2. di modificare, pertanto, l'elenco delle attrezzature minime di cui ciascuna Guardia Ecologica Volontaria dovrà essere dotata così come indicato in quello allegato al presente atto **(Allegato 3)**;
3. di stabilire che, sulla base delle caratteristiche proprie del territorio sottoposto a vigilanza, la dotazione individuale delle GEV,

previa approvazione del Servizio regionale competente, potrà essere adeguata per consentire alle GEV di svolgere il proprio compito nel migliore dei modi ed in piena sicurezza;

4. di dare mandato al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Protezione Civile e Ambiente di porre in essere tutte le attività conseguenti e connesse all'adozione del presente atto;

5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul *B.U.R.A.* unitamente all'**Allegato 3**.

Segue Allegato

ALLEGATO 3

REGIONE ABRUZZO

L.R. 3 aprile 1995 n. 27 "Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica"

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

Dotazione di attrezzature

Le Guardie Ecologiche Volontarie presteranno servizio disarmate.

Per ogni GEV sarà dato in dotazione:

1. divisa o pettorina con logo;
2. dispositivi di protezione individuale;
3. distintivo da esporre in evidenza;
4. tessera di riconoscimento;
5. prontuario leggi e norme;
6. tariffario sanzioni amministrative e pecuniarie;
7. manuale istruzioni comportamento;
8. blocco verbali;
9. abbigliamento/attrezzature/accessori particolari relativi al territorio da controllare.

Per ogni coppia di GEV in servizio:

1. gps cartografico (con relativo software per la sede dell'ente);
2. cartografia del territorio con delimitazione aree protette (1:10.000 e/o 1:25.000);
3. telefono cellulare;
4. borsa di primo soccorso;
5. macchina fotografica digitale;
6. manuale di riconoscimento della flora e della fauna protette;
7. materiale da rilievo (vernice spray e nastro);
8. rotella metrica;
9. zainetto;
10. torcia;
11. binocolo.

Per la sede dell'Ente organizzatore:

1. un'attrezzatura di riserva per coppia GEV;
2. materiali di consumo;
3. piccola biblioteca;
4. piccolo archivio fotografico;
5. archivio pratiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 429:

Variazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 3/02. Nuove assegnazioni, variazione n. 7.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione, entro 20 giorni dall'adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio *B.U.R.A* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul *B.U.R.A.T.*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di inviare la presente deliberazione al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Risorse Finanziarie della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive;
6. di trasmettere, a cura del Servizio Bilancio, la presente deliberazione alle Strutture interessate;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1), lettera h) della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Direttore regionale nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica "attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione";
8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 bis), dell'art. 33 della L.R. 3/2002, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", i Dirigenti possono procedere all'assunzione degli impegni di spesa, per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata, solo previo accertamento della relativa entrata;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Dirigente preposto al Servizio, nell'ambio dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, in particolare "cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate";
10. di stabilire che la gestione delle risorse finanziarie da parte delle competenti Strutture amministrative regionali è disposta tenendo conto delle previsioni contenute nella deliberazione n. 113 del 27/02/2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2012.

Segue Allegato

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità previsionale di base	Capitolo entrata	descrizione	in aumento	capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.02.012	**23150/01**	ASSEGNAZ. DELLO STATO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI ART. 12, C. 2, L. N. 353/2000 -.	181.146,87	**11653/01**	
04.02.003	**42304/01**	RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE	24.733,61	**12357/01**	
02.02.014	**22080/01**	ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ECCELLENZA - ART. 4, C. 1,PROTOCOLLO DI INTESA 24/06/2010 FRA DIPARTIMENTO TURISMO E REGIONI E P.A.	323.229,74	**241553/01**	**DF.00.00**
02.02.003	**22081/1**	TRASFERIMENTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSSERVATORIO REGIONALE PER LA BIODIVERSITA'"	20.000,00	**291423/01**	**DA.00.00**
02.02.004	**22023/02**	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI - D.LGS 9.11.07 N.RI 207 E 208, D. LGS. 20.12.07 N. 261 L. 21.10.05 N. 219 ART. 6. CO. 1, LETT. C)	51.136,91	**81440/02**	
04.02.003	**42313/01**	RECUPERO SOMME EROGATI SU CAPITOLI DI SPESE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E POLITICHE LEGISLATIVE -	147.445,45	**12601/01**	
				12602/01	
02.02.014	**22022/01**	RISORSE STATALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131	319.016,69	**11044/01**	
02.01.001	**21040/01**	ASSEGNAZIONE QUOTA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI - PROGRAMMA INTERREG IV C -	11.250,00	**11065/01**	
02.02.009	**22036/01**	ASSEGNAZIONE QUOTA STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI - PROGRAMMA INTERREG IV C -	3.750,00	**11065/02**	
04.02.003	**42304/01**	RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE	1.069,06	**262408/01**	
			10.329,12	**262315/01**	
02.04.001	**24007/02**	RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA CORRENTE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONI VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE -	4.762,27	**261615/01**	
04.02.003	**42305/01**	RECUPERO SOMME EROGATI SU CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE	78,66	**152187/01**	
04.02.003	**42302/01**	RECUPERO SOMME EROGATI SU CAPITOLI DI SPESE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIREZIONE TURISMO ENERGIA AMBIENTE	2.877,50	**12357/01**	
02.02.005	**23125/01**	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI IN MATERIA DIANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE 14.8.1991, N. 281- L.R. 11.2.1992,N. 15 -.	8.691,60	**71582/01**	
02.01.003	**23177/01**	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER L'ISTITU-ZIONE DELLA BANCA DATI ED ANAGRAFE DEL BESTIAMEL. N. 81/97 E 3/01	5.965,04	**81544/01**	
02.02.002	**23106/01**	ASSEGNAZIONI DELLO STATO DI FONDI TRASFERITI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO	186.300,00	**151430/01**	
		Totale variazione in aumento dell'entrata	**1.301.782,52**		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	Capitolo spesa	descrizione	in aumento	capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
05.01.007	**11653/01**	INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 12, C. 2,L. N 353/2000 -.	181.146,87	**23150/01**	
02.02.009	**12357/01**	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	24.733,61	**42304/01**	
09.01.001	**241553/01**	REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ECCELLENZA - ART. 4, C.1, PROTOCOLLO DI INTESA 24/06/2010 FRA DIPARTIMENTO TURISMO E REGIONI E P.A.- TRASFERIMENTI STATALI	323.229,74	**22080/01**	**DF.00.00**
05.01.016	**291423/01**	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSSERVATORIO REGIONALE PER LA BIODIVERSITA'" - TRASFERIMENTI STATALI	20.000,00	**22081/1**	**DA.00.00**
12.01.001	**81440/02**	INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI - D.LGS 9.11.07 N.RI 207 E 208, D. LGS. 20.12.07 N. 261 L. 21.10.05 N. 219 ART. 6. CO. 1, LETT. C) - MEZZI STATALI -	51.136,91	**22023/02**	
02.02.006	**12601/01**	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO POR FERS 2007-2013 - QUOTA UE	59.666,26	**42313/01**	
02.02.006	**12602/01**	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO POR FERS 2007-2013 - QUOTA STATO	87.779,19		
14.01.002	**11044/01**	SOSTEGNO PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 - MEZZI STATALI	319.016,69	**22022/01**	
02.01.015	**11065/01**	REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI - PROGRAMMA INTERREG IV C - MEZZI U.E. -	11.250,00	**21040/01**	
02.01.015	**11065/02**	REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI - PROGRAMMA INTERREG IV C - MEZZI STATALI -	3.750,00	**22036/01**	
03.02.004	**262408/01**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1978, N. 457 E L. 25.3.1982, N. 94 -.	11.398,18	**42304/01**	
03.02.005	**262315/01**	FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONI AREE E URBANIZZAZIONI - ART. 5, L. 17.2.1992, N. 17 -.			
03.01.002	**261615/01**	CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ART. 11 COMMI 1 E 9, L. 9.12.1998, N. 431.	4.762,27	**24007/02**	
05.02.010	**152187/01**	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.138, COMMA 16, L.388/2000	78,66	**42305/01**	
02.02.009	**12357/01**	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	2.877,50	**42302/01**	
12.01.012	**71582/01**	ISTITUZIONE ANAGRAFE CANINA E PROVVEDIMENTI A TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE - L.R.11 FEBBRAIO 1992, N.15.	8.691,60	**23125/01**	
12.02.001	**81544/01**	FINANZIAMENTO STATALEPER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI ED ANAGRAFE DEL BESTIAME - L.N.81/97E N.3/2001	5.965,04	**23177/01**	
05.01.002	**151430/01**	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMI DATI CLIMATICI PER FUNZIONI TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98	186.300,00	**23106/01**	
		Totale variazione in aumento della spesa	**1.301.782,52**		

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 430:

Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 122, articolo 10 – Revoca del riconoscimento al Centro di Educazione Ambientale "Il Salviano – Centro Natura Marsica".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sintetizzabili nel venir meno del possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 122/1999 necessari per ottenere e mantenere il riconoscimento di C.E.A. di interesse regionale, così come previsto dal 6° comma dell'articolo 10 della stessa L.R.:

1. di **revocare, così come revoca**, il riconoscimento di "Centro di educazione ambientale di interesse regionale" al C.E.A. "Il Salviano" gestito dall'Associazione "Il Salviano - Centro Natura Marsica" con sede legale in via Luigi Pasteur, 15 ad Avezzano (AQ);
2. di **dare mandato** al competente Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla revoca del riconoscimento di cui sopra, ivi compresa la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.T.*

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione sul *BURAT* o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 431:

Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 122, articolo 10 – Revoca del riconoscimento ai Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale privi dei necessari requisiti.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sintetizzabili nel venir meno del possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 122/1999 necessari per ottenere e mantenere il riconoscimento di C.E.A. di interesse regionale, così come previsto dal 6° comma dell'articolo 10 della stessa L.R.:

- di **revocare** il riconoscimento di "Centro di educazione ambientale di interesse regionale" ai C.E.A.:
  1. C.E.A. "CENTRO RISORSE DELLA PROVINCIA DI CHIETI" sede legale in P.zza Monsignor Venturi, 4 - riconosciuto con D.G.R. n. 906 del 9 agosto 2006;
  2. il C.E.A. "MUSEO DEL FIORE"con sede a Barisciano (AQ), riconosciuto con D.G.R. n. 436 del 27 giugno 2011;
  3. il C.E.A. "PAOLO BARRASSO" del Comune di Sulmona (AQ) riconosciuto con D.G.R. n. 306 del 22 maggio 2002;
- di **dare mandato** al competente Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla revoca del riconoscimento di cui sopra, ivi compresa la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *B.U.R.A.T.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.07.2012, n. 432:

Legge Regionale 29 novembre 1999, n. 122, art. 10 – Riconoscimento Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per le premesse che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) di **riconoscere**, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 29.11.1999, n. 122, le seguenti 2 (due) strutture quali Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale:
   - CEA TERRACOSTE DELLA SOC. COOP. TERRACOSTE, CON SEDE IN PIAZZA DONATO IEZZI N. 11, TORINO DI SANGRO (CH);
   - CEA FATTORIE RICCITELLI, CON SEDE IN C.DA DE CONTRA N. 3, VICOLI (PE);
2) di **non riconoscere** le seguenti 3 (tre) strutture, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti:
   - CENTRO VISITE DELLA RISERVA DEL BOSCO DI DON VENANZIO, con sede in C.da Crivella Pollutri (CH);
   - CEA VALDISANGRO del COMUNE DI PAGLIETA (CH), con sede in Via Pertini Paglieta (CH);
   - CEA PARCO LAVINO del Comune di SCAFA (PE), con sede in via Decontra n. 84, Scafa;
3) di **disporre** la pubblicazione per estratto sul *BURA* e sul sito www.regione.abruzzo.it del presente atto e dell'**Allegato 1**;
4) di **demandare** al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile il compito di porre in essere i successivi connessi adempimenti.

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO

Allegato 1

Direzione Protezione Civile e Ambiente
Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
COMITATO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Oggetto: Verbale incontro C.R.E.A (Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale) - 08.05.2012

Il giorno 8 (otto) del mese di maggio dell'anno 2012 (duemiladodici), alle ore 10,00 (dieci) presso gli uffici della Regione Abruzzo in Via Passolanciano n. 75 a Pescara si è riunito, in seconda convocazione, posto che la prima fissata per le ore 9,00 è andata deserta, il Comitato Regionale per l'Educazione Ambientale (C.R.E.A.), convocato con nota n. RA/85857 del 13 aprile 2012 dal Direttore Regionale della Direzione Protezione Civile Ambiente, ing. Carlo Visca, con il seguente ordine del giorno:

1. valutazione delle istanze presentate dei Centri di Educazione Ambientale, nell'anno 2011, per il riconoscimento di interesse regionale;
2. analisi delle relazioni annuali presentate dai CEA già di interesse regionale, ai sensi dell'art. 10 comma 5 L.R. n. 122/1999;
3. primi indirizzi per una proposta di modifica della L.R. n. 122/1999 "Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale";
4. varie ed eventuali.

Sono presenti i sig.ri:

- Dario Ciamponi – componente rappresentante regionale al tavolo tecnico permanente Stato-Regioni in materia di INFEA (Informazione Formazione Educazione Ambientale);
- Franco Moroni – componente rappresentante U.P.A. (Unione Province d'Abruzzo);
- Patrizio Schiazza – componente esperto.

Presiede il Comitato il dott. Dario Ciamponi, con delega del Presidente del C.R.E.A. ing. Carlo Visca, impossibilitato a partecipare alla riunione, come comunicato con nota n. RA/103380 del 07.05.2012.

Verificata la regolare costituzione del Comitato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 122/1999, si dichiarano aperti i lavori.

... OMISSIS

Valutazione delle istanze presentate dai Centri di Educazione Ambientale per il riconoscimento di interesse regionale

Conclusa anche la discussione intorno al terzo punto all'ordine del giorno, il dott. Ciamponi riprende l'ordinaria scaletta di lavoro prefissata e, prima di procedere alla valutazione delle istanze presentate dai CEA, richiama in memoria le modalità e i requisiti per il riconoscimento di interesse regionale, come previsto dalla L.R. n. 122/1999 e dal Programma Regionale di Educazione Ambientale 2008-2010 – elementi di dettaglio.

REGIONE ABRUZZO

Direzione Protezione Civile e Ambiente
Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
COMITATO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comitato, sulla base della documentazione trasmessa dai Centri di Educazione Ambientale richiedenti il riconoscimento di interesse regionale nell'anno 2011 e dagli esiti dell'istruttoria condotta dal competente Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, nonché dai sopralluoghi effettuati, laddove necessari, presso le relative strutture, comincia ad esaminare i singoli casi, attenendosi alla normativa vigente.

Nello specifico:

1) CENTRO VISITE DELLA RISERVA DEL BOSCO DI DON VENANZIO, con sede in C.da Crivella Pollutri (CH) - La richiesta è stata avanzata dalla Coop. SAGRUS, già soggetto gestore di altro CEA di interesse regionale, il "C.E.A. del Fiume", che già utilizza regolarmente la struttura per cui si chiede il riconoscimento; il Comitato, preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio competente, dalla quale emerge che la maggior parte delle attività rendicontate corrisponde a quelle promosse e realizzate dal CEA già riconosciuto e che tale struttura può essere solo considerata come ulteriore sede a disposizione del suddetto CEA, esprime PARERE NEGATIVO al riconoscimento del CEA di interesse regionale.

2) CEA VALDISANGRO del COMUNE DI PAGLIETA (CH), con sede in Via Pertini Paglieta (CH) – Nella richiesta si dichiara l'inizio delle attività del CEA nell'anno 2011; non viene rispettato così uno dei requisiti fondamentali per il riconoscimento di interesse regionale per cui le attività del soggetto che avanza domanda di riconoscimento devono essere continuative nel corso dell'anno, dimostrate e risalenti ad almeno due anni precedenti alla data di richiesta del riconoscimento stesso (requisito previsto negli elementi di dettaglio individuati nell'ambito del Programma Triennale di Educazione Ambientale 2008-2010 approvato con D.G.R. n. 1386/2007). Inoltre il personale dedicato è costituito da un'unica figura tecnica, dipendente del Comune. Il Comitato unanime esprime in merito PARERE NEGATIVO al riconoscimento del CEA di interesse regionale.

3) CEA TERRACOSTE della Soc. Coop. Terracoste, con sede in Piazza Donato Iezzi 11, Torino di Sangro (CH) – La richiesta è stata avanzata dalla Soc. Coop. Terracoste, che documenta dettagliatamente le attività continuative di educazione ambientale realizzate, descrive il personale dedicato e l'organigramma della cooperativa stessa, che può contare su un numero congruo di operatori per le proprie attività; dall'esito del sopralluogo, effettuato in data 10 aprile 2012, è emerso che il CEA ha a disposizione due strutture finalizzate allo svolgimento delle diverse attività che il Centro propone, rispondenti nell'insieme ai requisiti previsti dalla L.R. n. 122/1999. Visti gli esiti dell'istruttoria e del sopralluogo effettuato, il Comitato unanime esprime PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento del CEA di interesse regionale.

4) CEA FATTORIE RICCITELLI, con sede in C.da De Contra 3, Vicoli (PE). La richiesta è stata avanzata dall'Azienda agricola – agrituristica – fattoria didattica "Fattorie Riccitelli" di Gianfelice Clorinda. Alla luce dell'istruttoria e del sopralluogo effettuato in data 17 aprile 2012, il Comitato si sofferma a confrontarsi sulla tipologia stessa delle attività che il Centro promuove, legate soprattutto all'ambito della fattoria; esse, però,

REGIONE ABRUZZO

Direzione Protezione Civile e Ambiente
Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
COMITATO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

non hanno un valore esclusivamente dimostrativo, bensì una chiara valenza di educazione ambientale e alla sostenibilità poiché tutti i percorsi didattici che vengono realizzati sono un'occasione per attivare processi cognitivi più ampi che portano il soggetto a riflettere sullo studio, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio che lo circonda e questo fa sì che il Centro potrebbe essere solo un arricchimento per l'intera rete dei CEA di interesse regionale; inoltre la struttura risponde ai requisiti previsti dalla L.R. n. 122/1999 e il Centro ha a disposizione anche molti altri spazi all'aperto per le attività ludico-ricreative. Pertanto il Comitato unanime esprime PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento del CEA di interesse regionale.

Alle ore 11,15 la dott.ssa Filomena Ricci, componente esperto, raggiunge la sede del Comitato e si unisce alla riunione. Il Comitato prosegue con la valutazione delle istanze avanzate.

5) CEA PARCO LAVINO del Comune di SCAFA (PE), con sede in via Decontra 84, Scafa. La richiesta è stata avanzata dal Comune di Scafa per il Parco attrezzato Sorgenti Sulfuree del Lavino. Il Centro è gestito dall'Ente in collaborazione con l'ass.ne Legambiente. Dall'esame dell'istruttoria e del sopralluogo, effettuato in data 17 aprile 2012, il Comitato è concorde nel considerare le attività dichiarate dal Centro coincidenti, per la maggior parte, con iniziative e campagne promosse a livello nazionale dall'ass.ne Legambiente, eccezion fatta per specifiche iniziative che comunque non risultano sufficienti ai fini dell'ottenimento del riconoscimento; il dott. Ciamponi precisa che, a riguardo, in data 1 dicembre 2011, è stata richiesta dal Servizio all'Ente gestore del Centro un'integrazione per verificare la documentazione delle attività dichiarate e valutare la valenza e la personalizzazione delle stesse; è stata richiesta, inoltre, un'indicazione dettagliata del personale dedicato e il materiale in dotazione nell'archivio; ad oggi non c'è stata alcuna risposta in merito. Inoltre il Comitato prende atto del fatto che, al momento del sopralluogo, la struttura dimostrava carenze strutturali derivanti dall'assenza dell'archivio, seppur dichiarato, e dalla mancanza di mezzi multimediali, non essendo così pienamente conforme al disposto normativo. Sempre in quella data è stato verbalmente sollecitato un riscontro alla citata richiesta di integrazioni sottolineando l'importanza dei chiarimenti ai fini del riconoscimento. Stante la situazione ad oggi, il Comitato unanime esprime PARERE NEGATIVO al riconoscimento del CEA di interesse regionale.

... OMISSIS

Alle ore 12.30 il dott. Ciamponi dichiara conclusa la seduta.

Pescara, lì 08.05.2012

Il Presidente delegato
Dott. Dario Ciamponi

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 16.07.2012, n. 448:

Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno – Implementazione dell'Internal Market Information System (IMI) in Abruzzo. Indirizzi per la registrazione in IMI della Regione Abruzzo in qualità di Coordinatore delegato DIMIC.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visto, in particolare, l'art. 117, comma 5, Cost.;

Vista la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante *(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)* e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni – COM (2011) 75 del 21/02/2011 – "Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa – Una strategia per estendere e sviluppare il sistema d'informazione del mercato interno (IMI)";

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato", COM(2010) 608 definitivo;

Vista la Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI);

Vista la Decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto l'art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo;

Vista la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante *(Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo)* e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 recante *(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore)*;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59 *(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE – (Legge comunitaria regionale 2010)*;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)*;

Premesso che:

- l'articolo 36 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 12 dicembre 2006, n.

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (di seguito "direttiva servizi"), prescrive che *"Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea, istituito dalla Commissione europea, denominato IMI - Internal Market Information"*;

- il sistema di informazione del mercato interno, *Internal Market Information System* (di seguito "IMI") è un'applicazione software accessibile tramite Internet, messa a punto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, il cui scopo è quello di rendere possibile lo scambio di informazioni e dati tra le autorità competenti degli Stati stessi, riguardanti i prestatori transfrontalieri di servizi;
- l'IMI:
  a) costituisce un meccanismo di comunicazione centralizzato che facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni nonché la mutua assistenza tra gli Stati membri;
  b) permette a ciascuna autorità amministrativa di chiedere informazioni su un prestatore transfrontaliero, formulando le domande nella propria lingua e ricevendo, sempre nella propria lingua, le risposte da parte dell'omologa autorità competente dell'altro Stato membro;
  c) è lo strumento con cui fornire, se possibile, le informazioni richieste dalle omologhe autorità competenti degli altri Stati membri;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per autorità competenti s'intendono anche le amministrazioni regionali e locali;
- l'utilizzo del sistema IMI costituisce un obbligo in base alla direttiva servizi e al D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- la Regione Abruzzo ha dato avvio al processo di recepimento della direttiva servizi con la L.R. n. 5/2010;
- l'azione di adeguamento della normativa regionale è proseguita con la L.R. n. 59/2010 (legge comunitaria regionale 2010) e, da ultimo, con la L.R. n. 44/2011 (legge comunitaria regionale 2011);
- che ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 5/2010 la Regione Abruzzo recepisce nel proprio ordinamento la direttiva 2006/123/CE mediante misure legislative, regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali, e precisamente anche attraverso le *"attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri"*;

Tenuto conto che:

- il Direttore della Direzione *"Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia"* - in riscontro alla nota Prot. n. 2448 del 21 maggio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome - ha provveduto a designare, con nota Prot. n. RA/115254 del 19/10/2009, il referente IMI Abruzzo individuandolo nel Dirigente del Servizio "*Politiche regionali di Cooperazione interistituzionale"* (attualmente denominato Servizio *Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale*);
- il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale* della Direzione "*Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia"* è stato affidatario con il Documento di Budget 2011, approvato dalla Giunta regionale con la DGR n. 249 dell'11 aprile 2011, anche del progetto *"Monitoraggio attuazione direttiva*

servizi e utilizzo sistema elettronico IMI" nell'ambito dell'obiettivo gestionale n. 0005 *"Implementazione del processo di attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE (direttiva servizi) e del sistema elettronico IMI (Internal Market Information)"*;

Rilevato che:

- il progetto di cui sopra prevedeva attività finalizzate a strutturare l'organizzazione dell'IMI in Abruzzo, articolate nelle seguenti fasi:
  a) informazione e coinvolgimento delle strutture regionali;
  b) istituzione di una *Cabina di Regia*;
  c) avvio del percorso di informazione e formazione dei referenti regionali;
  d) analisi e ricognizione delle autorità territoriali;
  e) avvio del processo di registrazione nel Sistema IMI;
  f) avvio percorso di formazione dei referenti territoriali;
  g) istituzione del Sistema Regionale IMI;
  h) monitoraggio dello scambio delle informazioni;

Considerato che la Giunta regionale con Deliberazione n. 799 del 21 novembre 2011, in attuazione del progetto di Budget 2011, ha istituito la *Cabina di regia* regionale con l'obiettivo di dare corso alle attività prodromiche alla formale istituzione del *Sistema Regionale IMI*;

Dato atto che:

- le attività, come da progetto di budget 2011, preliminari alla registrazione di alcune Autorità competenti, quali le Province abruzzesi ed i Comuni capoluogo, sono in fase di ultimazione;
- le suddette attività preliminari consistono, in particolare, nella rilevazione dei procedimenti amministrativi soggetti alla disciplina della direttiva servizi e nell'individuazione dei referenti delle Autorità competenti locali, da registrare nel sistema IMI, secondo i profili di utenza previsti dal medesimo sistema;

Considerato che nel quadro della *Cooperazione amministrativa* prevista al Capo VI della direttiva servizi (articoli 28 – 36), sono posti a carico degli Stati membri una serie di obblighi in relazione alle attività di assistenza reciproca anche mediante l'instaurazione di forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo sui prestatori e i loro servizi, che da ultimo ricadono anche sul sistema delle Regioni e degli Enti Locali italiani, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 36-43 del D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*, nelle more dell'approvazione del Piano delle prestazioni 2012 da parte della Giunta regionale, ha comunque dato avvio alle attività volte alla realizzazione dell'obiettivo operativo *"Implementazione del sistema IMI (Internal Market Information System) e aggiornamento report attuazione direttiva servizi"* posto nell'ambito dell'obiettivo annuale collegato *"Predisposizione Legge comunitaria regionale, partecipazione ai processi legislativi comunitari ed attuazione della "Direttiva Servizi"*, che si pone in linea di continuità con il progetto di budget 2011;

Ritenuto che si può dare avvio, nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, alle attività volte alla registrazione nel sistema IMI degli enti locali che ne facciano richiesta;

Precisato che la registrazione nel sistema IMI degli enti locali permette agli stessi di accedere al sistema in qualità di Autorità competenti per i propri procedimenti, al fine di permettere loro di comunicare con le Autorità competenti degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo;

Tenuto conto delle modalità di gestione dei dati per le diverse tipologie di Autorità previste dal sistema IMI e dei ruoli che le stesse possono assumere, riportate sinteticamente nel *Documento tecnico per la registrazione nel Sistema IMI delle Autorità competenti in Abruzzo* allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto necessario:

- ai fini dell'istituzione del *Sistema regionale IMI,* far assumere alla Regione Abruzzo il ruolo, previsto nel sistema informatico IMI, di Coordinatore delegato DIMIC, responsabile per il settore legislativo "direttiva servizi" ed avente la funzione amministrativa generale di coordinatore competente per la convalida e la registrazione delle Autorità competenti del territorio abruzzese che chiedono di essere registrate nel sistema IMI;
- stabilire che le attività connesse allo svolgimento del ruolo di Coordinatore delegato DIMIC siano svolte dalla Direzione *Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia*, attraverso il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*, già incaricato del Coordinamento della *Cabina di regia* regionale con DGR n. 799/2011;

Dato atto che il Direttore della Direzione *"Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia"* ed il Dirigente del Servizio *"Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale"* della medesima Direzione hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di far assumere alla Regione Abruzzo il ruolo, previsto nel sistema informatico IMI, di Coordinatore delegato DIMIC, responsabile per il settore legislativo "direttiva servizi" ed avente la funzione amministrativa generale di coordinatore competente per la convalida e la registrazione delle Autorità competenti del territorio abruzzese che chiedono di essere registrate nel sistema IMI, tenuto conto dei diversi profili di utenza IMI, esposti sinteticamente nel *Documento tecnico per la registrazione nel Sistema IMI delle Autorità competenti in Abruzzo*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di precisare che la registrazione nel sistema IMI degli enti locali, che ne fanno richiesta, comporta che gli stessi accedano al sistema stesso in qualità di Autorità competenti per i procedimenti amministrativi di cui sono responsabili e titolari, nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta;
- di stabilire che le attività connesse allo svolgimento del ruolo di Coordinatore delegato DIMIC siano assicurate dalla Direzione *Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia*, attraverso il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*, già incaricato del Coordinamento della *Cabina di regia* regionale con DGR n. 799/2011;
- di inviare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee - per le conseguenti attività da svolgere sul piano tecnico-informatico;
- di pubblicare la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue Allegato

Allegato "A"

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO TECNICO PER LA REGISTRAZIONE NEL SISTEMA IMI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI, IN ABRUZZO.

Direzione "*Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia*"
Servizio "*Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*"

Allegato "A"

Regione Abruzzo – Giunta Regionale
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 – L'Aquila

A cura di:
Elena SICO
Dirigente Servizio "*Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale*"

Emilio SINIBALDI
Funzionario Responsabile dell'Ufficio "*Attività Interistituzionali*"
e la Sig. ra Giuliana CAVICCHIA Collaboratore amministrativo

Allegato "A"

INDICE

1. - *L'IMI e la Direttiva sui Servizi*

1.1 *- Il campo d'applicazione della Direttiva Servizi* 4

1.2 - *In che modo la Direttiva Servizi facilita la prestazione trasfrontaliera di servizi* 5

2. - *La cooperazione amministrativa ai sensi della Direttiva Servizi*

2.1 *- Principi generali* 6

2.2 *- L'obbligo generale di cooperazione* 6

3. - Il sistema d'informazione del mercato interno: uno strumento per facilitare la cooperazione amministrativa

3.1 *- Cos'è l'IMI* 7

3.2 *- Come funzione l'IMI* 7

3.3 *- Soggetti che operano nel sistema IMI* 8

3.4 *- Come accedere all'IMI* 9

4. - *Gestione dei dati delle Autorità nell'IMI*

4.1 *- I ruoli amministrativi nell'IMI: tipi di autorità e loro ruoli nei settori legislativi* 10

4.2 *- Altre finzioni amministrative dei coordinatori* 11

4.3 *- I ruoli operativi nell'IMI: i ruoli nell'iter* Richieste di informazioni 11

4.4 *- I ruoli operativi nell'IMI: ruoli nell'Iter* Allerte 12

4.5 *- Combinazioni di tipi di autorità e ruoli* 12

5. - *Ruoli degli utenti - prospetto aggiornato*

5.1 *- Novità dei ruoli amministrativi* 13

5.2 *- Nuovi ruoli degli utenti nell'iter* Richieste 14

5.3 *- Nuovi ruoli degli utenti nell'iter* Allerte 15

5.4 *- Modifiche relative alla gestione degli utenti* 15

6. - *Struttura regionale competente per la registrazione nel Sistema IMI -* (Internal Market Information System)

1. L'IMI e la Direttiva sui Servizi

1.1. Il campo d'applicazione della Direttiva Servizi

La direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, (di seguito denominata "direttiva servizi"), si applica a tutta una serie di attività classificabili come prestazioni di servizi. Non vi rientrano, invece, le attività economiche che, come quelle manifatturiere, non sono servizi.

Il settore dei servizi comprende molteplici attività, di svariata natura. La nozione di "servizio", accolta dalla direttiva, corrisponde a quella che si rinviene nel Trattato CE e nella costante giurisprudenza della Corte di Giustizia. Più precisamente per "*servizio*" si intende *qualsiasi attività economica non salariata e fornita normalmente dietro retribuzione*. Deve trattarsi, comunque, di una attività autonoma, di natura economica, fornita al di fuori del vincolo di un contratto di lavoro. La direttiva si applica dunque a tutte queste attività, salvo esclusione esplicita prevista all'articolo 2. Nel concreto ciò significa che un'Autorità competente, a seconda dei suoi compiti specifici, può essere responsabile di uno solo dei settori coperti dalla direttiva (se è, ad esempio, l'autorità competente per la sicurezza nelle costruzioni) oppure di più settori (se è invece l'autorità che tiene il registro generale delle imprese).

Senza pretendere di essere esaurienti, possiamo dare alcuni esempi di servizi compresi nel campo d'applicazione della direttiva:

- Commercio (compresa la vendita all'ingrosso e al dettaglio di beni e servizi, dalla grande distribuzione — ad es. supermercati — ai negozi più piccoli);
- la maggior parte delle professioni regolamentate (ad es. consulenti legali e fiscali, architetti, ingegneri, contabili, geometri);
- servizi e mestieri delle costruzioni (lavori di costruzione o di demolizione, ma anche servizi di professionisti quali idraulici, pittori, elettricisti, piastrellisti, falegnami);
- servizi alle imprese (manutenzione di uffici, consulenze di management, organizzazione di eventi, recupero crediti, servizi di pubblicità e di ricerca di personale);
- servizi nel settore del turismo (come quelli delle agenzie di viaggio e delle guide turistiche);
- servizi ricreativi (come quelli offerti dai centri sportivi e dai parchi di divertimenti);
- servizi di installazione e manutenzione di attrezzature;
- servizi di comunicazione (come portali web, agenzie giornalistiche, editoria, programmazione di computer);
- servizi alberghieri e di ristorazione (alberghi, ristoranti, bar, catering);
- servizi nel campo dell'istruzione e della formazione (ad es. scuole di lingua o di guida);
- servizi immobiliari;
- servizi alle famiglie (imprese di pulizia, asili nido privati o giardinieri).

La direttiva non si applica ai servizi che ne sono esplicitamente esclusi. Tra questi figurano settori importanti e di notevoli dimensioni, e cioè: tutti i servizi finanziari (quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, la gestione di portafogli di titoli e di fondi d'investimento); i servizi di telecomunicazioni (comunicazioni telefoniche e accesso ad Internet); i servizi di trasporto; i servizi sanitari (attività mediche e farmaceutiche a tutela della salute umana il cui esercizio è riservato a professioni regolamentate; l'esclusione non riguarda quindi i veterinari e le attività non riservate a una professione regolamentata); il gioco d'azzardo (lotterie, casinò, agenzie di scommesse sportive).

Sono esclusi anche alcuni servizi più specifici: quelli delle agenzie di lavoro interinale, delle agenzie di vigilanza private (servizi di guardia di beni immobili o protezione di persone), di trasmissione radio e televisiva.

Chi si occupa di servizi sociali (dalle case popolari ai diversi servizi di assistenza alle persone), deve tener presente che gli obblighi previsti dalla direttiva (compreso quello di cooperazione amministrativa) non si applicano quando i servizi in questione sono prestati direttamente dallo Stato (a livello nazionale, regionale o locale) o da un operatore privato specificamente designato a tal fine dallo Stato. La direttiva non si applica anche quando i servizi in questione sono prestati da associazioni caritative. Diversamente, se i prestatori sono operatori privati (ad es. asili nido privati e case di riposo private), i servizi rientrano nel campo d'applicazione della direttiva.

Infine non rientrano nella direttiva sui servizi le attività dei notai e degli ufficiali giudiziari.

1.2. In che modo la Direttiva Servizi facilita la prestazione transfrontaliera di servizi

La direttiva servizi facilita l'attività dei prestatori che intendono prestare i loro servizi al di là delle frontiere, ossia in altri Stati membri, senza stabilirvisi (nel quadro di un contratto o di un progetto specifico e a clienti specifici). Si può trattare, ad esempio, di un architetto francese che progetta una casa in Germania o di un organizzatore di spettacoli finlandese che organizza un festival all'aperto in Estonia.

La direttiva servizi stabilisce che, in questi casi, vale il principio della *«libera prestazione di servizi»*: in altri termini, gli Stati membri, in generale, sono tenuti a non imporre i loro requisiti nazionali a prestatori di servizi esteri che sono già regolarmente stabiliti in un altro Stato membro e che sono quindi già tenuti a rispettare le norme ivi vigenti.

Un'amministrazione può legittimamente richiedere il rispetto delle proprie norme nazionali solo in circostanze chiaramente definite dalla direttiva e se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- i requisiti non sono discriminatori (ossia non comportano, direttamente o indirettamente, un diverso trattamento dei prestatori nazionali e di quelli di altri Stati membri);
- i requisiti sono giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente;
- i requisiti sono necessari e proporzionati (ossia l'obiettivo perseguito non può essere conseguito con misure meno restrittive).

La direttiva sui servizi prevede anche alcune altre deroghe al principio della libera prestazione dei servizi.

In pratica, di fronte a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, un'autorità deve sempre chiedersi se questi deve sottostare ai requisiti nazionali o no. In alcuni paesi la legislazione specifica applicata in un settore può aver chiarito inequivocabilmente la situazione. In altri paesi la problematica potrà essere stata affrontata in termini più generali da una legge orizzontale. In tal caso spetta ad ogni autorità competente valutare in ogni caso specifico se un determinato requisito nazionale debba e possa essere imposto o no. In entrambi i casi potrà essere necessario ricorrere all'assistenza dell'autorità competente al quale il prestatore di servizi è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito, autorità che potrà confermare se il prestatore sia effettivamente stabilito in quel paese e sia regolarmente autorizzato a prestarvi i suoi servizi.

2. La cooperazione amministrativa ai sensi della Direttiva Servizi

2.1. Principi generali

La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. Essa è prevista al Capo VI della direttiva 2006/123/CE, (articoli 28 – 36), ove sono posti a carico degli Stati membri una serie di obblighi in relazione alle attività di assistenza reciproca anche mediante l'instaurazione di forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo sui prestatori e i loro servizi. Nello stesso senso l'articolo 36 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva dispone che "*Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea, istituito dalla Commissione europea, denominato IMI - Internal Market Information.*

L'attuale mancanza di regolari scambi di informazioni tra le diverse amministrazioni nazionali ha avuto per effetto una proliferazione delle norme cui sono soggetti i prestatori di servizi e una duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere. La carenza delle comunicazioni può essere anche sfruttata da operatori disonesti per evitare i controlli o aggirare le norme vigenti. È questa una delle principali ragioni per cui la libera circolazione dei servizi non ha finora funzionato in maniera soddisfacente.

Senza una cooperazione amministrativa, per le autorità competenti è praticamente impossibile procurarsi informazioni di prima mano che possono risultare necessarie per esercitare un'adeguata vigilanza sui servizi, ad esempio per accertare:

- se un prestatore di servizi sia regolarmente stabilito in un altro Stato membro (ad es. se vi abbia costituito una società regolarmente registrata);
- se un prestatore di servizi abbia il diritto di esercitare una determinata attività o sia stato debitamente autorizzato ad esercitarla (ad es. se nel suo Stato di origine gli sia stata rilasciata un'autorizzazione o sia iscritto al registro o all'albo prescritto);
- se un documento (ad es. il certificato di revisione di una apparecchiatura) sia stato effettivamente rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro;
- se un documento giustificativo sia ancora valido.

Grazie alla cooperazione amministrativa, le autorità competenti possono ottenere informazioni precise mettendosi direttamente in rapporto con le omologhe Autorità degli altri Stati membri. Allo stesso tempo, la cooperazione contribuisce a far sì che i controlli non vengano effettuati due volte e ad evitare che i prestatori di servizi debbano affrontare ostacoli ingiustificati. A lungo termine, la cooperazione quotidiana contribuirà a consolidare la fiducia nei sistemi giuridici e amministrativi degli altri Stati membri e dovrebbe diventare prassi corrente.

2.2. L'obbligo generale di cooperazione

Per garantire l'efficacia della cooperazione amministrativa, la direttiva servizi instaura un vero e proprio obbligo giuridico di mutua assistenza tra gli Stati membri, che sono tenuti a collaborare tempestivamente ed efficientemente. Ciò significa che un'autorità competente può chiedere informazioni alle autorità competenti di altri Stati membri nella (auspicabile) certezza di ricevere al più presto una risposta. A sua volta ogni autorità competente è tenuta a comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni da queste richieste in merito ai prestatori di servizi che operano nel settore di sua competenza. L'IMI è stato creato come strumento per gestire questi scambi di informazioni.

3. Il sistema d'informazione del mercato interno: uno strumento per facilitare la cooperazione amministrativa

3.1. Cos'è l'IMI

Il Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento elettronico concepito per servire da ausilio alla cooperazione amministrativa corrente nel mercato interno. L'IMI è un sistema informatico unico che si presta ad essere utilizzato per la cooperazione amministrativa prevista in più strumenti legislativi del mercato interno. Al momento l'IMI viene utilizzato nei seguenti settori:

- come sistema pienamente operativo, per la cooperazione in materia di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali per 11 professioni, ai sensi della direttiva sulle qualifiche professionali;
- per la cooperazione prevista dalla direttiva servizi.

Il vantaggio di un sistema unico è che ogni autorità deve utilizzare un solo sistema ed esservi registrata una volta sola. A seconda delle sue competenze, potrà poi accedere a uno o più dei settori legislativi supportati dall'IMI.

3.2. Come funziona l'IMI

L'IMI rende possibile lo scambio di informazioni tra autorità competenti per via elettronica, permettendo loro di trovare facilmente l'interlocutore giusto negli altri Stati membri e di comunicare in modo rapido ed efficiente.
Consente ai suoi utenti nelle amministrazioni di superare i notevoli ostacoli pratici alla comunicazione, e in primo luogo le differenze di cultura amministrativa e operativa, la diversità delle lingue e la difficoltà di individuare la controparte a cui rivolgersi negli altri Stati membri.
L'IMI rende disponibili diverse funzioni che riducono considerevolmente il lavoro dei suoi utenti e agevolano la comunicazione tra loro, come:

- un repertorio delle autorità competenti di tutta l'UE, con i loro recapiti e altri dati utilizzabili come criteri di ricerca (compresi gli indirizzi e l'ambito di competenza):
- un motore di ricerca multilingue per le autorità competenti;
- elenchi di domande e risposte predefinite (in riferimento al pertinente strumento legislativo), disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, per facilitare la comunicazione reciproca;
- un supporto linguistico complementare, con accesso al sistema di traduzione automatica online della Commissione europea;
- procedure trasparenti, concordate tra tutti gli Stati membri, per il trattamento delle richieste di informazioni;
- la possibilità di trasmettere per via elettronica documenti e certificati;
- uno strumento di gestione delle richieste per seguire l'iter di ogni singola richiesta di informazioni e individuare gli eventuali problemi (con l'invio automatico di un'e-mail ogni volta che un'autorità deve intervenire in relazione ad una richiesta);
- meccanismi per risolvere i problemi in caso di disaccordo tra le autorità competenti.

Superare le barriere linguistiche: l'arte del possibile

Per facilitare la comunicazione tra le autorità di tutta Europa, l'IMI si serve di domande e risposte predefinite e pretradotte. Queste sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE. L'utente di un'autorità italiana può selezionare una serie di domande in italiano e inviare la sua richiesta in Ungheria. L'utente ungherese leggerà le domande in lingua ungherese e sceglierà una risposta pretradotta. Questa sarà rispedita all'autorità italiana, dove l'utente leggerà la risposta in italiano.

Nei casi più complessi l'autorità richiedente potrebbe essere costretta a fornire ulteriori particolari nella forma di testo libero. Per minimizzare le barriere linguistiche anche in questa eventualità, l'IMI offre due livelli di supporto:

- ✓ indica quali lingue sono comprese dagli utenti dell'autorità competente alla quale la richiesta è inviata;
- ✓ offre una traduzione automatica online (solo per alcune coppie di lingue) che permette di farsi un'idea del significato delle osservazioni aggiunte.

Ogni utente dell'IMI dovrebbe cercare, se possibile, di scrivere in una lingua compresa dall'autorità con la quale si mette in contatto. È consigliabile scrivere il più chiaramente possibile e usare frasi brevi. Questo contribuirà anche a migliorare la qualità della traduzione automatica. Si ricorda che la traduzione automatica è spesso molto approssimativa; se il testo è destinato ad avere valore legale, potrà essere necessario affidarlo a un traduttore debitamente qualificato, a seconda del contesto.

3.3. Soggetti che operano nel sistema IMI

Autorità competenti

I principali soggetti che intervengono nel sistema IMI sono le autorità competenti degli Stati membri, che si scambiano richieste di informazioni tramite il sistema. Possono far parte della pubblica amministrazione (come ministeri, enti pubblici o enti locali), ma possono anche essere organismi professionali o enti di altro tipo. Possono operare a livello nazionale, regionale o locale.

Ogni Stato membro decide quali autorità competenti registrare nel sistema IMI. Alcuni potrebbero decidere di registrare tutte le autorità competenti per le materie trattate, altri di farne entrare nel sistema, inizialmente, solo un numero limitato. In qualsiasi momento è possibile registrare una nuova autorità nel sistema.

Un'autorità competente registrata nel sistema IMI può:

- usare la banca dati delle autorità competenti dell'IMI per cercare un'altra autorità competente in qualsiasi Stato membro;
- inviare una richiesta di informazioni a un'autorità competente di qualsiasi Stato membro, utilizzando una serie di domande predefinite e pretradotte relative al settore legislativo per il quale è registrata;
- rispondere alle richieste di informazioni ricevute da autorità competenti degli altri Stati membri. Un'autorità competente potrà usare l'IMI tutte le volte che nutre un dubbio giustificato e ha bisogno di informazioni su un prestatore di servizi di un altro Stato membro. A sua volta, dovrà rispondere alle domande rivoltele tramite il sistema dalle autorità di altri Stati membri.

Coordinatori IMI

Un ruolo importante nella gestione e nel funzionamento del sistema è svolto dai coordinatori IMI. Le loro responsabilità comportano funzioni amministrative, funzioni di supporto e funzioni di coordinamento in relazione al contenuto.

I coordinatori IMI sono essi stessi autorità competenti e in quanto tali possono inviare e ricevere richieste di informazioni.
Oltre ai compiti delle normali autorità competenti, un coordinatore IMI può svolgere le seguenti funzioni:

- registrare e convalidare nuove autorità competenti nel sistema IMI;
- autorizzare un'autorità competente ad accedere a un determinato settore legislativo dell'IMI;
- in caso di disaccordo, intervenire nello scambio di informazioni tra due autorità competenti per assicurare che venga data una risposta soddisfacente;
- seguire l'iter delle richieste e assicurarsi che ricevano tempestivamente risposta;
- aiutare gli utenti di altri Stati membri a individuare l'autorità competente da contattare in un caso specifico (eventualmente provvedendo a ritrasmettere una richiesta).

Per ogni Stato membro vi è un coordinatore nazionale IMI (NIMIC). Uno Stato membro può decidere di registrare anche uno o più coordinatori IMI delegati (DIMIC), cui affidare compiti di coordinamento per uno o più settori legislativi specifici o per una parte del loro territorio.
La direttiva sui servizi fa obbligo agli Stati membri di designare dei «*punti di contatto*» ai fini della cooperazione amministrativa. Questi *punti di contatto* dovrebbero intervenire in caso di problemi relativi alla cooperazione amministrativa e alla direttiva sui servizi. In pratica, nel sistema IMI questa funzione verrà svolta dai coordinatori IMI.

Commissione europea

La Commissione europea ospita e gestisce il sistema IMI nel suo centro dati di Lussemburgo. È responsabile per le traduzioni nel sistema e prepara le serie di domande facenti riferimento alle disposizioni della legislazione del mercato interno. Funge inoltre da help desk centrale per i coordinatori IMI.

3.4. Come accedere all'IMI

L'IMI è un'applicazione Internet sicura, accessibile tramite un sito web dedicato:
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/).

Si tratta di una rete chiusa: possono connettersi solo gli utenti registrati delle autorità competenti registrate e convalidate da un coordinatore IMI. Le autorità competenti che ritengono di dover essere autorizzate ad accedere al sistema IMI sono invitate a contattare il loro coordinatore IMI nazionale (NIMIC). I recapiti dei NIMIC sono disponibili nel sito IMI.

4. Gestione dei dati delle Autorità nell'IMI

Le modalità di gestione dei dati delle autorità nell'IMI sono state rivedute per venire incontro al mutare delle esigenze. Sono stati introdotti nuovi tipi di autorità e di ruoli per tener conto delle diverse strutture amministrative degli Stati membri e dell'espansione del sistema con l'aggiunta di nuovi iter.

La versione 2.0 dell'IMI consente di distinguere meglio tra le funzioni amministrative delle autorità e i loro compiti operativi. Le funzioni amministrative comprendono attività quali la registrazione di autorità o la gestione del loro accesso ai settori legislativi e agli iter. Per compiti operativi si intendono l'uso del sistema per scambi di informazioni con altre autorità e l'intervento dei coordinatori IMI negli iter quando se ne presenta la necessità.

Il presente testo è tratto dal documento della Commissione europea *Sistema d'Informazione del mercato interno (IMI) Versione 2.0* - pubblicato sul sito *http://www.politicheeuropee.it/attivita/17795/documentazione* della Presidenza del Conisglio dei ministri - Dipartimento politiche europee e sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.html del portale dell'Unione Europea - a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio sulle informazioni di seguito riportate.

4.1. I ruoli amministrativi nell'IMI: tipi di autorità e loro ruoli nei settori legislativi

Due tipi di autorità hanno competenze orizzontali ed hanno quindi automaticamente accesso a tutti i settori legislativi e gli iter dell'IMI. Si tratta delle autorità designate come:

- ✓ **Coordinatore nazionale IMI** (**NIMIC**): è l'autorità che vigila in generale sull'uso e sul corretto funzionamento dell'IMI a livello nazionale. Un NIMIC può registrare e convalidare tutti gli altri tipi di autorità e gestire l'accesso a tutti i settori legislativi e gli iter esistenti nel sistema.
- ✓ **Super coordinatore IMI delegato** (**SDIMIC**): gli Stati membri a struttura federale possono affidare a un'autorità la responsabilità generale per l'IMI in un determinato territorio. Uno SDIMIC può svolgere tutte le funzioni di un NIMIC, ma non può registrare altri SDIMIC.

Tutte le altre autorità registrate nell'IMI hanno accesso almeno a un settore legislativo e a un iter di tale settore. I ruoli delle autorità sono definiti separatamente per ogni settore legislativo e per ogni iter esistente all'interno di ciascun settore legislativo. **I ruoli esistenti all'interno di ciascun settore legislativo** sono i seguenti:

- ✓ **Coordinatore IMI per un settore legislativo** (**LIMIC**): si tratta di un coordinatore dotato di una competenza generale per un determinato settore legislativo. In ogni Stato membro può esserci un unico LIMIC per ciascun settore legislativo. Un LIMIC può registrare altre autorità con il ruolo di coordinatore IMI delegato (DIMIC) o autorità competente nel settore legislativo per il quale è responsabile e può gestire il loro accesso a tale settore e ai relativi iter.
- ✓ **Un coordinatore IMI delegato (DIMIC)** è solitamente responsabile per uno o più settori legislativi in una determinata area geografica o per determinate questioni all'interno di un settore legislativo. Un DIMIC può registrare e convalidare altre autorità con il ruolo di autorità competente nel settore legislativo di cui è responsabile.
- ✓ Un'**autorità competente** può accedere a qualsiasi degli iter esistenti nel settore legislativo cui ha accesso. Sul piano amministrativo, un'autorità competente non può registrare altre autorità né gestire l'accesso a un settore legislativo.

Si noti che la stessa autorità può avere ruoli diversi a seconda del settore legislativo. Ad esempio, il ministero dell'Economia può essere un DIMIC nel settore legislativo Servizi e una semplice autorità competente nel modulo Qualifiche professionali.

4.2. Altre funzioni amministrative dei coordinatori

Le funzioni amministrative nell'IMI riguardano soprattutto la registrazione di altre autorità e la gestione degli accessi ai settori legislativi e ai relativi iter. A seconda dei ruoli che ricoprono nel settore legislativo di loro competenza, i coordinatori IMI possono avere una delle funzioni amministrative seguenti, o tutte e due:

- ✓ **Coordinatore competente per la convalida**: si tratta del coordinatore che registra e/o convalida un'autorità nell'IMI ed è responsabile della gestione dei dati di tale autorità. Il compito di gestione dei dati di altre autorità implica anche il potere di reimpostare la password dei gestori locali di dati di dette autorità .

- ✓ **Coordinatore dell'accesso**: si tratta del coordinatore che ha il potere di concedere e gestire l'accesso delle altre autorità a un determinato settore legislativo e iter. I coordinatori dell'accesso possono modificare i dati generali dell'autorità (parole chiave, professioni, autorità collegate) per il settore legislativo di loro competenza e definire le impostazioni per gli iter. Possono anche definire e eventualmente modificare il ruolo di un'autorità in un iter. Possono inoltre collegare all'autorità altri coordinatori, che hanno allora il potere di intervenire sul piano operativo in ciascuno degli iter cui l'autorità ha accesso.

4.3. I ruoli operativi nell'IMI: i ruoli nell'iter *Richieste di informazioni.*

L'IMI è un sistema d'informazione unico articolato in diversi moduli, uno per ciascun settore legislativo che supporta. All'interno di ciascun modulo, **l'IMI può distinguere diversi iter** per i quali può essere utilizzato. Nel modulo *Qualifiche professionali* esiste un solo iter, quello per il normale scambio di informazioni. Nel modulo *Servizi*, **esistono un iter per il normale scambio di informazioni** e un **iter distinto per il meccanismo di allerta**.

A prescindere dalle sue funzioni amministrative nell'IMI, ciascuna autorità può svolgere uno dei ruoli seguenti in un iter al quale le sia stato dato accesso.

Vi sono **due ruoli** che sono specifici dell'iter *Richieste di informazioni*. Si tratta dell'iter nel quale si svolgono i normali scambi di informazioni tra due autorità competenti in un determinato settore legislativo. Istruzioni dettagliate sulla gestione delle richieste di informazioni nell'IMI si trovano nelle sezioni da 9 a 14 del *Manuale per gli utenti*. (disponibile sul sito: http://www.politicheeuropee.it/attivita/17795/documentazione).

- ✓ **Autorità competente per le richieste**: Le autorità che hanno accesso all'iter Richieste **possono**, se viene assegnato loro questo ruolo, **inviare e ricevere richieste di informazioni** attinenti alle proprie competenze nel settore legislativo interessato. Le impostazioni per le autorità che partecipano agli scambi di informazioni sono illustrate nella sezione 22 del *Manuale per gli utenti*.
- ✓ **Coordinatore delle richieste:** Un coordinatore delle richieste può essere collegato a una o più autorità e può quindi essere scelto come responsabile **per una determinata richiesta**. A seconda delle impostazioni prescelte per l'iter interessato, un coordinatore delle richieste **può intervenire nel procedimento di rinvio o di approvazione** (maggiori informazioni su questi procedimenti si trovano nella sezione 24 del *Manuale per gli utenti*). Un coordinatore delle richieste **può** inoltre **inviare e ricevere richieste di informazioni** come qualsiasi altra autorità competente per l'iter interessato.

4.4. I ruoli operativi nell'IMI: ruoli nell'iter *Allerte*

Il meccanismo di allerta è stato aggiunto al modulo Servizi al momento della distribuzione della versione 2.0 dell'IMI. Linee guida dettagliate su questo iter e sui soggetti che vi intervengono sono state pubblicate in un documento separato. Per quanto riguarda la gestione dei dati, un'autorità che ha accesso a questo iter può avere uno dei ruoli che seguono:

- ✓ **Autorità competente per le allerte:** Un'autorità competente per le allerte può avviare un'allerta e proporla a un coordinatore delle allerte del proprio paese, collegato all'autorità stessa. Può anche ricevere le allerte diffuse dal Centro di ricevimento delle allerte o da un coordinatore delle allerte e reagirvi (ad es., dare informazioni aggiuntive o proporre obiezioni alla chiusura).
- ✓ **Coordinatore delle allerte:** Compito del coordinatore delle allerte è vigilare sul corretto trattamento delle allerte di sua competenza. Può trasmettere allerte ad altri Stati membri e aggiungere destinatari alle allerte che ha ricevuto. Può anche trasmettere proposte di chiusura di un'allerta e, se la chiusura è stata proposta da un altro paese, trasmettere obiezioni alla chiusura. Un coordinatore può inoltre esercitare tutte le funzioni di una normale autorità competente per le allerte (può ad es. avviare un'allerta per poi trasmetterla direttamente).
- ✓ **Centro di ricevimento delle allerte:** Il coordinatore delle allerte designato come Centro di ricevimento delle allerte è il punto di arrivo centrale di tutte le allerte trasmesse al suo paese. Conferma la ricezione delle allerte in arrivo ed è responsabile della loro prima diffusione ai coordinatori delle allerte e alle autorità competenti per le allerte del suo paese. Il Centro di ricevimento delle allerte riceve inoltre automaticamente tutte le allerte inviate a partire dal suo paese. Può anche decidere di diffondere un'allerta a delle autorità del suo paese che non erano state indicate come sue destinatarie.

  Il Centro di ricevimento delle allerte può per il resto compiere tutte le azioni che sono permesse a qualsiasi autorità competente e coordinatore delle allerte. Ciò significa che può, ad es., avviare e trasmettere direttamente un'allerta.

Si noti che solo un NIMIC, uno SDIMIC o un LIMIC per i servizi possono attribuire il ruolo di coordinatore delle allerte o di Centro di ricevimento delle allerte a un'altra autorità registrata nell'IMI.

4.5. Combinazioni di tipi di autorità e ruoli

Va sottolineato che il ruolo operativo di un'autorità è indipendente dal suo ruolo amministrativo. In altri termini, **ciascuna autorità può ricoprire qualsiasi dei ruoli esistenti in un iter**, indipendentemente dal suo ruolo nel suo Stato membro (tipo di autorità) e settore legislativo.
Ad esempio, il ministero della Pubblica amministrazione può essere il NIMIC, avere il ruolo di semplice autorità competente nell'iter Richieste del modulo Qualifiche professionali e fungere da Centro di ricevimento delle allerte nell'iter Allerte del modulo Servizi. Una Camera di commercio e dell'industria nazionale può a sua volta essere il DIMIC per la direttiva Servizi, fungere da coordinatore delle richieste nell'iter Richieste (di informazioni) e svolgere il ruolo di semplice autorità competente nell'iter Allerte.

Allegato "A"

Nel prospetto che segue sono esposti tutti i tipi di autorità esistenti nell'IMI e i diversi ruoli che possono ricoprire nel sistema.

Ruolo amministrativo	*Ruolo operativo*	
Tipo di autorità Ruolo in un settore legislativo	Ruolo nell'iter	
	Richieste	Allerte
NIMIC	Autorità competente per le richieste Coordinatore delle richieste	Autorità competente per le allerte Coordinatore delle allerte Centro di ricevimento delle allerte
SDIMIC		
LIMIC DIMIC Autorità competente		

5. Ruoli degli utenti – prospetto aggiornato

A seguito dell'introduzione di nuove funzioni nella versione 2.0, sono stati creati nuovi ruoli sia all'interno delle Autorità, sia nell'ambito degli iter. Il prospetto che segue riprende **tutti i ruoli disponibili per gli utenti** nella versione 2.0; quelli nuovi sono evidenziati. (I ruoli degli utenti nell'IMI sono spiegati nella sezione 3 del Manuale per gli utenti , accessibile cliccando su:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/user_handbook_en.pdf).

Ruoli amministrativi	Richieste di informazioni	Allerte
Utente di base Gestore locale di dati Gestore di dati *(solo per i coordinatori, per un settore legislativo)*	Consultatore delle richieste Gestore delle richieste Attributore Supervisore del rinvio *(solo per i coordinatori)*	Consultatore delle allerte Gestore delle allerte Diffusore delle allerte *(solo per i coordinatori)*

5.1. Novità nei ruoli amministrativi

La distinzione tra ruoli amministrativi e operativi delle autorità si riflette anche nei profili degli utenti. Alcuni ruoli degli utenti hanno validità generale e non dipendono dall'accesso della loro autorità a un settore legislativo o iter specifico.

Gestore di dati

Questo ruolo può essere assegnato solamente ad utenti di autorità che fungono da coordinatore in uno o più settori legislativi. Chi lo ricopre ha il diritto di registrare, invitare e gestire altre autorità nel o nei settori legislativi di competenza della sua autorità. Tra l'altro, i gestori di dati di un coordinatore competente per la convalida possono reimpostare le password dei gestori locali di dati delle autorità che fanno capo al coordinatore stesso.

Un coordinatore competente per più di un settore legislativo può designare un gestore di dati diverso per ciascun settore (ad es., un utente può gestire le autorità soggette al coordinatore nel settore legislativo Servizi, mentre un altro può occuparsi delle autorità che operano nel modulo Qualifiche professionali).

Gestore locale di dati

Un gestore locale di dati può gestire i dati e gli utenti della propria autorità. Nella versione precedente dell'IMI, i gestori locali di dati appartenenti a un coordinatore potevano anche registrare e gestire altre autorità. Dopo l'introduzione del ruolo di gestore di dati, il gestore locale di dati di un'autorità che svolge le funzioni di coordinatore ha il diritto di gestire solamente i dati della propria autorità e di registrare e gestire solamente nuovi utenti della medesima.

All'atto della registrazione o della convalida nel sistema di una nuova autorità avente il ruolo di coordinatore, il suo primo utente riceverà automaticamente, oltre al profilo di gestore locale di dati, anche quello più vasto di gestore di dati. Si è voluto tuttavia introdurre il ruolo più ampio di gestore di dati per dare alle autorità con numerosi utenti, o che sono responsabili per più settori e iter, la possibilità di attribuire ruoli amministrativi distinti a utenti distinti.

5.2. Nuovi ruoli degli utenti nell'iter *Richieste*

Consultatore delle richieste

Un consultatore delle richieste ha il diritto di consultare, salvare o stampare il testo integrale delle richieste accessibili alla sua autorità (compresi i dati personali ivi contenuti), ma non può compiere alcuna azione.

Gli altri ruoli previsti per gli utenti nell'iter specifico delle richieste sono rimasti immutati
(si veda la sezione 3 del *Manuale per gli utenti*). Fra essi restano quelli del *Gestore delle richieste* e dell'*Attributore.*

Gestore delle richieste. É l'utente di base autorizzato ad inviare o accettare le richieste a nome della propria Autorità competente, all'interno di un settore legislativo. In sintesi può:

a) rispondere alle richieste di informazioni e inviarne a nome della propria Autorità competente;
b) può generare, salvare e stampare estratti delle richieste nelle quali interviene la propria Autorità competente.

Attributore. Quando le Autorità competenti hanno un determinato numero di utenti, in base al numero delle richieste, possono attribuire le richieste ricevute a determinati gruppi (procedura di allocazione). L'attributore può:

a) attribuire una richiesta, ad uno o più Gestori delle richieste all'interno della propria Autorità competente;
b) riattribuire una richiesta, assegnarla ad altri utenti o toglierla all'utente al quale era stata precedentemente attribuita;
c) generare, salvare e stampare, estratti senza i dati personali.

5.3. Nuovi ruoli degli utenti nell'iter *Allerte*

Consultatore delle allerte

I consultatori delle allerte possono prendere visione di tutti i dati di tutte le allerte a cui la loro autorità ha accesso (compresi i dati personali). Possono salvare o stampare tutti questi dati, ma non possono compiere alcuna azione, come avviare un'allerta, aggiornarla o proporne la chiusura.

Gestore delle allerte

Un gestore delle allerte ha il diritto di gestire le allerte per conto della sua autorità, tra l'altro avviando nuove allerte, ricevendo allerte da altre autorità, aggiungendovi informazioni e partecipando al processo di chiusura.

Diffusore delle allerte

In un'autorità che funge da coordinatore delle allerte o centro di ricevimento delle allerte, un diffusore delle allerte può trasmettere nuove allerte, informazioni aggiuntive sulle allerte in corso e proposte di chiusura agli altri Stati membri. Il diffusore può anche decidere quali autorità del suo paese debbano essere informate delle allerte che ha ricevuto e aggiungerle ai destinatari.

5.4. Modifiche relative alla gestione degli utenti

Gestione degli utenti della propria autorità

I gestori locali di dati possono gestire gli utenti della propria autorità scegliendo nel menu Amministrazione l'opzione Gestione degli utenti della mia autorità. Per introdurre o modificare i dati degli utenti, i gestori locali di dati lavoreranno su una schermata ridisegnata nella quale i ruoli degli utenti sono chiaramente definiti per settore legislativo e iter. Il sistema propone anche una breve descrizione di ciascun ruolo degli utenti.

I dati degli utenti sono anche presentati in modalità "lettura" nel prospetto accessibile tramite la scheda Gestione dei dati della mia autorità, come illustrato qui di seguito:

- ✓ i gestori locali di dati sono elencati (con nome, numero di telefono, indirizzo e-mail e nome utente) nella schermata contenente le informazioni generali sull'autorità
- ✓ per le autorità che svolgono le funzioni di coordinatore in un settore legislativo, i gestori di dati sono elencati nella schermata che dà informazioni generali sulle impostazioni dell'autorità nello specifico settore legislativo
- ✓ gli utenti che hanno accesso a un determinato iter sono elencati nella schermata dedicata all'iter in questione, che precisa anche il loro ruolo nell'iter**.**

Gestione degli utenti delle autorità soggette a un coordinatore

I gestori di dati dispongono nel menu di un'apposita opzione per la gestione di altre autorità. Rispetto alle versioni precedenti, sono state introdotte in questa parte dell'interfaccia utente le seguenti modifiche:

- ✓ i gestori locali di dati dell'autorità coordinata sono elencati nella schermata con le informazioni generali sull'autorità.
- ✓ nella scheda Utenti, i gestori di dati di un coordinatore competente per la convalida possono reimpostare le password dei gestori locali di dati delle autorità coordinate. Essi possono anche modificare i dati degli utenti, come nome o indirizzo e-mail, ma non possono più modificare i loro profili. Nella stessa scheda il sistema indica anche lo status dell'utente, in modo che il coordinatore possa vedere se l'utente abbia attivato o no la sua registrazione.

Allegato "A"

6. Struttura regionale competente per la registrazione nel Sistema IMI (*Internal Market Information System)*

REGIONE ABRUZZO – Giunta Regionale

Direzione DA
Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia"

Servizio DA/9
Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale

Dirigente: Dott.ssa Elena Sico - Telefono: 0862/363281 - e-mail: elena.sico@regione.abruzzo.it

Responsabile Ufficio "*Attività interistituzionali"*
Dott. Emilio Sinibaldi – Telefono: 0862/363731 – e-mail: emilio.sinibaldi@regione.abruzzo.it

Responsabile Ufficio *"Coordinamento attività di promozione della Regione e cooperazione interistituzionale"*
Dott.ssa Valentina Verini – Telefono: 0862/363557 – e-mail: valentina.verini@regione.abruzzo.it

Collaboratori:
Sig.ra Giulia Berardi – Telefono: 0862/363476 – e-mail: giulia.berardi@regione.abruzzo.it
Sig.ra Giuliana Cavicchia – Telefono: 0862/363286 – e-mail: giuliana.cavicchia@regione.abruzzo.it

e-mail del Servizio: serv.coopinteristituz@regione.abruzzo.it

DECRETI

Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

DECRETO 25.05.2012, n. 118:

Proroga del contratto di co.co.co. dell'Arch. Lisa Di Carlantonio, di cui all'art. 10 co. 2 OPCM 3755 del 15.04.2009.

IL COMMISSARIO
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009", prorogato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto il decreto – legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile";

Visto l'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che *"Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli artt. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell'art. 7, comma 1, decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"*;

Visto l'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, il quale dispone che *"Al fine di accelerare le iniziative necessarie allo svolgimento delle procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalità e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, e alla assegnazione dei predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione il Commissario delegato può avvalersi di società di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonché stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri"*;

Visto l'art. 1, comma 1, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 4, della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 il quale dispone che *"Il contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presi-*

dente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° febbraio 2010. Per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP, il vice-Commissario di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzato ad avvalersi di tale contingente, fino ad un massimo di 21 unità di personale";

Visto l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 il quale prevede che *"Al fine di contenere i costi relativi al completamento del Progetto C.A.S.E. di cui all'art. 2 del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e tenuto conto del trasferimento delle attività dell'Ufficio del responsabile unico del procedimento presso la sede del Dipartimento della protezione civile nazionale, lo stesso Dipartimento continua ad avvalersi della collaborazione di quattro unità di personale nell'ambito del contingente già assegnato al Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2010"*;

Visto l'articolo 4, comma 1 e 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 il quale dispone che:

- *"Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione, il Capo del dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e, comunque, non oltre la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, una apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila";*
- *"Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, nonché di 30 unità di personale da individuarsi tra quelle assunte a contratto di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, e con oneri a carico delle risorse poste a disposizione del commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, ovvero tra il personale già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ovvero tra il personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Al predetto personale, comunque da utilizzarsi limitatamente alla durata dello stato d'emergenza, ove non residente nella provincia dell'Aquila, è corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza";*

Visto l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 che dispone che *"per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali di competenza della Struttura di Missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17*

settembre 2010, il Commissario delegato è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle 15 unità di personale attualmente impiegato presso la citata Struttura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010";

Visto l'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 che per assicurare il funzionamento della citata Struttura autorizza la spesa complessiva di euro 834.000,00 per l'anno 2012;

Visto il decreto commissariale n. 117 del 18 maggio 2012 attualmente al vaglio della Corte dei Conti, con cui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, sono stati prorogati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009;

Considerato che per un mero errore materiale non è stato prorogato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Arch. Lisa Di Carlantonio, che ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal mese di maggio 2012;

Ritenuto, comunque, necessario procedere alla proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Arch. Lisa Di Carlantonio a decorrere dal 1° aprile 2012, rispettando i limiti indicati dall'articolo 9 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2012;

DECRETA

Articolo 1

Nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 è prorogato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Arch. Lisa Di Carlantonio.

Articolo 2

1. Il presente decreto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo per il tramite della Ragioneria provinciale dello Stato di L'Aquila.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 septies, del decreto – legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il presente decreto è provvisoriamente efficace, nelle more della sua registrazione.

L'Aquila, 25 maggio 2012

IL COMMISSARIO
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 28.05.2012, n. 120:

Realizzazione interventi sulla viabilità di accesso alla cava ex Teges in località Pontignone nel Comune di L'Aquila.

IL COMMISSARIO
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la *"dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24

giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario Delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante *"disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile " e, in particolare, l''art.1 che dispone che " il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'art.4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1 febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, il termine fissato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009";

Visto il Protocollo d'intesa contenente "Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della Cava ex Teges in Località Pontignone Paganica - Circoscrizione X - Comune di L'Aquila", sottoscritto in data 2 dicembre 2010 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila e Comune di L'Aquila;

Visto il comma 6 dell'art. 4 - Vincoli di utilizzo dei siti della Cava ex Teges in località Pontignone del suddetto Protocollo che prevede che ai fini del conferimento del materiale "è, comunque, garantita l'accessibilità al sito mediante la realizzazione di una strada di collegamento con la statale 17 bis";

Visto il "Progetto preliminare degli interventi nella cava ex Teges per la realizzazione di un sito di selezione, trattamento e stoccaggio dei materiali inerti derivanti dalla selezione delle macerie provenienti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009", trasmesso dalla Sogesid SpA al Commissario Delegato per la ricostruzione con nota prot. n. 979 del 7 marzo 2011;

Vista la Conferenza dei Servizi del 13 giugno 2011 convocata dal Coordinatore del Tavolo di Coordinamento Trasporti e Viabilità della S.G.E., che, con riferimento alle ipotesi di intervento individuate nel suddetto Progetto, ha approvato l'ipotesi progettuale denominata 1, che prevede l'allargamento della sezione esistente della strada interpoderale in sinistra del Canale Vera al fine di consentire un collegamento con la SS 17 bis – Via Fioretta adeguato al transito nei due sensi di marcia dei mezzi impiegati nel trasporto delle macerie;

Considerato che il Tavolo Coordinamento Viabilità riunitosi in data 1° luglio 2011 ha confermato l'ipotesi progettuale della doppia corsia con l'inserimento di una rotatoria in corrispondenza dell'innesto della strada interpoderale in sinistra del Canale Vera con la SS 17 bis – Via Fioretta;

Visto il *"Progetto definitivo degli interventi sulla viabilità di accesso alla cava ex Teges"* trasmesso dalla Sogesid SpA al Commissario Delegato per la ricostruzione con nota prot. n. 4118 dell'11 ottobre 2011;

Vista la Conferenza dei servizi convocata dal Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie in data 8 novembre 2011 che ha approvato il suddetto Progetto definitivo;

Visto il Decreto n. 58 del 19 gennaio 2010 con il quale, per ragioni di somma urgenza, era stata disposta l'occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio della viabilità in località Pontignone;

Visto l'articolo 2 comma 4 della opcm 4014/2012 che proroga fino al termine dello

stato di emergenza l'occupazione temporanea dell'area della cava ex Teges in località Pontignone nel Comune di L'Aquila;

Ravvisata l'urgenza di realizzare gli interventi di adeguamento della viabilità di accesso al sito della cava ex Teges;

Ritenuto di incaricare, in relazione alla sopracitata urgenza, i soggetti competenti dell'affidamento degli interventi previsti;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la realizzazione degli interventi sulla viabilità di accesso alla cava ex Teges individuati nel progetto definitivo presentato dalla Sogesid.
2. Alla spesa per l'esecuzione di cui agli interventi di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro € 1.194.190,15 oltre IVA si fa fronte con le risorse disponibili imputate al l'art. 14 comma 1 del Decreto Legge del 28.4.2009 n. 39 convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 24.6.2009.

Articolo 2

1. La Provincia di L'Aquila è individuata quale stazione appaltante degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1, sulla base del Progetto esecutivo che sarà fornito dalla Sogesid.
2. Le occupazioni di urgenza e le conseguenti procedure espropriative sono poste a carico della Struttura di Missione " Espropri " del Dipartimento della Protezione Civile.
3. La Direzione Lavori dell'intervento è a cura della stazione appaltante.

Articolo 3

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della regione Abruzzo procede alla erogazione in favore della Provincia di L'Aquila della somma di cui all'art. 1 comma 3., soggetta ad analitica rendicontazione.
2. La Provincia di L'Aquila garantisce la tracciabilità finanziaria in applicazione dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010.

Articolo 4

1. Gli elaborati progettuali sono trasmessi agli Uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

Il presente decreto, espletate le procedure di cui al periodo precedente, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it. ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'Aquila, lì 28 maggio 2012

IL COMMISSARIO
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
Dott. Giovanni Chiodi

Commissario ad Acta

DECRETO 13.07.2012, n. 28/2012:
PERCORSO DELLA FASE POST ACUTA DEL PAZIENTE MIELOLESO NELLA REGIONE ABRUZZO.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato subcommissario per

l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le competenze ivi declinate;

Atteso che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di rientro;

Visto il decreto commissariale n.20 del 11.06.2012 avente ad oggetto "insediamento del subcommissario dott. Giuseppe Zuccatelli per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese – deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012";

Premesso che:

- con specifico accordo, allegato al contratto stipulato tra la Regione Abruzzo e la Casa di Cura San Raffaele di Sulmona per l'acquisto di prestazioni ospedaliere anno 2010, sottoscritto in data 11/05/2010 quale parte integrante e clausola aggiuntiva è stata prevista la nomina di una commissione di due esperti da parte del Commissario ad Acta e del Sub-Commissario Dr.ssa Giovanna Baraldi per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, al fine di valutare *"l'appropriatezza della casistica generale dei pazienti ricoverati in Unità Spinale, ed il giusto costo - in ordine alla fase post acuzie oggetto della tariffa da individuare - delle prestazioni in relazione ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi di cui alla DGR 591/P del 1.7.2008, posseduti dalla stessa Casa di cura"*;
- con nota raccomandata AR prot. n. RA/253301/COMM. del 29/12/2010 il Commissario ad Acta ha trasmesso alla nominata Casa di Cura l'esito della verifica effettuata ai sensi e per gli effetti del predetto accordo contrattuale;
- con ordinanza n. 152/2011 il TAR Abruzzo (sezione prima) ha accolto in sede cautelare, "ai fini della motivata riedizione del procedimento" il ricorso presentato dalla Casa di Cura San Raffaele teso all'annullamento della succitata nota commissariale del 29/12/2010;
- con Decreto n. 28/2011 del 19/07/2011 il Commissario ad Acta ha nominato la Commissione di due esperti ai fini della riedizione del procedimento in parola;

Vista la relazione redatta dagli esperti nominati con il citato Decreto Commissariale n. 28/2011 nella quale viene individuata, a seguito della verifica effettuata presso l'Unità Spinale della Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, la corrispondente tariffa di cui alla TUC cod. 28 scontata del 25% anche in considerazione della mancanza di una organizzazione in rete regionale del percorso del paziente mieloleso;

Vista la nota prot. 743/2011/CT/VM del 20/10/2011 con la quale la Casa di Cura San Raffaele controdeduce alle suddette conclusioni rappresentando la mancata attivazione di una rete a livello regionale che comporta nel caso specifico maggiori oneri per la gestione di pazienti, di cui la Struttura si fa carico anche in assenza di percorsi di cura identificati e concordati;

Atteso che:

- le suddette conclusioni di cui alla relazione redatta dagli esperti nominati con Decreto Commissariale n. 28/2011 sono state impugnate dalla Casa di Cura con atto di motivi aggiunti al primo ricorso per le motivazioni di cui alla prefata nota prot. 743/2011/CT/VM del 20/10/2011;
- a seguito della suddetta corrispondenza e di successivi contatti intercorsi tra la struttura Commissariale ed il legale rappresentante della Casa di Cura interessata si è convenuto sulla necessità della definizione di una rete regionale per il percorso del paziente mieloleso;
- la struttura Commissariale ha dato mandato all'Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo di delineare il percorso del paziente mieloleso nella fase post-acuta;

Visto che:

- l'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo si è avvalsa della collaborazione di

professionisti esperti delle ASL Regionali nell'assistenza a pazienti con mielolesioni che sono stati convocati in data 29.11.2011 presso la suddetta Agenzia con nota prot. 2360 del 22.11.2011 e che hanno anche effettuato un sopralluogo nella Casa di Cura San Raffaele in data 20.01.2012 (nota prot. 57 del 12.01.2012), al fine di verificarne la rispondenza ai bisogni assistenziali del paziente mieloleso nella fase post acuta ed attivare rapporti di comunicazione con la struttura;

- a seguito degli incontri con i suddetti professionisti l'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo ha delineato un percorso della fase post acuta del paziente mieloleso, approvato e condiviso dagli esperti ASL regionali nonché dagli esperti della struttura;

Ritenuto di condividere le linee operative e organizzative di cui al suddetto percorso che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di approvare il "Percorso della fase post acuta del paziente mieloleso nella Regione Abruzzo", di cui al documento elaborato ed approvato dalla Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, dagli esperti ASL regionali e dagli esperti della struttura (ALL. 1), allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente Decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute;
3. di trasmettere ai fini dell'attuazione del suddetto percorso il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e alla struttura interessata;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul *BURA* e sul portale ASR della Regione Abruzzo.

VISTO
IL SUBCOMMISSARIO
Dott. Giuseppe Zuccatelli

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

PERCORSO DELLA FASE POST ACUTA DEL PAZIENTE MIELOLESO NELLA REGIONE ABRUZZO

Indice

Premessa 2

1) Oggetto e Obiettivi 2

2) Campo di applicazione 3

3) Processo 3

5) Allegato A 9

Bibliografia 11

Premessa

L'Agenzia Sanitaria Regionale ha costituito un Gruppo Tecnico di Lavoro con le professionalità maggiormente coinvolte nel trattamento del paziente mieloleso al fine di delinearne il percorso clinico riabilitativo nella fase di stabilizzazione.

1) Oggetto e Obiettivi

Le lesioni midollari rappresentano una delle più complesse e invalidanti patologie. Il moderno approccio prevede che le strutture coinvolte nel trattamento del mieloleso debbano garantire la più qualificata e appropriata assistenza, compresi anche lo studio di nuove metodologie di trattamento e la prevenzione di ogni complicanza immediata, che può instaurarsi all'atto dell'evento lesivo o successivamente, quando la lesione può considerarsi definitivamente stabilizzata. L'epidemiologia delle lesioni midollari pone numericamente al primo posto le lesioni traumatiche da incidente stradale, lavorativo o da sport, seguite da quelle non traumatiche.
L'Unità Spinale è definita come Struttura destinata ad assistere pazienti con:

- lesione midollare, sia di tipo traumatico che non traumatico (infettiva, vascolare, neoplastica), stabilizzati clinicamente, senza gravi problematiche respiratorie;
- esiti di lesione midollare che, per la gravità e la complessità della gestione clinica e diagnostica, non possono essere gestiti adeguatamente e con sicurezza in regime di degenza intensiva;
- necessità di valutazioni clinico-diagnostiche di *follow-up*, ai fini della prevenzione di complicanze che, non possono essere seguite in altri *setting* assistenziali.

Il contenimento dei livelli di disabilità nell'ambito delle lesioni midollari è legato alla formalizzazione di collegamenti operativi tra i presidi ospedalieri della Regione e l'Unità Spinale di riferimento.

Nella fase di post-acuzie, l'Unità Spinale si configura come una Struttura complessa di alta specialità riabilitativa specificatamente dedicata alla presa in carico omnicomprensiva delle persone con grave mielolesione al fine di:

- prendere in carico precocemente i pazienti in accordo con le strutture deputate all'accoglimento degli stessi nella fase dell'emergenza;

- elaborare e condividere Progetti Riabilitativi Individuali (PRI) anche provvisori nella fase di acuzie al fine di anticipare quanto più possibile l'inizio del percorso riabilitativo evitando altresì l'insorgenza di complicanze incompatibili con lo stesso PRI;
- mettere a disposizione dati relativi alle attività svolte dalle strutture della rete;
- promuovere le attività di ricerca nel campo delle mielolesioni.

Vengono di seguito descritte le modalità organizzative mediante le quali viene garantito il massimo dell'integrazione del percorso di cura del paziente con mielolesione tra le Unità Operative (UU.OO.) per acuti appartenenti a strutture pubbliche o private e l'Unità Spinale nei limiti di quanto stabilito dal Piano di indirizzo della riabilitazione approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 febbraio 2011.

2) Campo di applicazione

La procedura si applica ai pazienti con mielolesione traumatica e non traumatica.

Luoghi di applicazione sono:

- Tutti i presidi ospedalieri e Case di Cura private dove insistono UU.OO. per acuti operanti all'interno del territorio regionale;
- Unità Spinale c/o Casa di Cura San Raffaele Sulmona

3) Processo

Le modalità di seguito descritte si applicano in caso di pazienti mielolesi di origine traumatica e non traumatica ricoverati in fase acuta presso le UU.OO. delle ASL regionali e Case di Cura private che presentano le seguenti caratteristiche:

Eziologia traumatica

1. Lesioni midollari complete (ASIA[1] A);
2. Lesioni incomplete (ASIA B e C);
3. Lesioni incomplete (ASIA D) qualora presentino associata una o più delle seguenti condizioni: vescica non bilanciata con o senza segni di

[1] American Spinal Injury Association (ASIA)

interessamento delle alte vie urinarie, traumi associati del bacino gravi, lesioni cutanee da pressione.

Eziologia non traumatica (cause vascolari, infiammatorie degenerative, infettive e da esiti di intervento per ernia discale);

1. Grado ASIA A e B sempre;
2. Grado ASIA C e D se complicati (vescica non bilanciata con o senza segni di interessamento delle alte vie urinarie, piaghe da decubito, spasticità severa).

E' raccomandata l'applicazione di questa procedura anche per i pazienti che presentino mielopatia cervicale con tetraparesi grave (ASIA C o superiore) associata a severe complicanze vescicali, cutanee.

Per quanto riguarda le patologie non traumatiche l'applicazione di questa procedura è subordinata alla valutazione congiunta tra i professionisti interessati del caso clinico (ad esempio pazienti con malattia oncologica durante trattamento radioterapico, necessità di accertamenti non eseguibili altrove, ecc).

Fase 1) Trauma – Segnalazione

Dalla risoluzione delle criticità prioritarie rispetto alla stabilizzazione vertebrale, il medico che ha in carico il paziente attiva il contatto mediante segnalazione sul modulo (allegato A) da trasmettere all'Unità Spinale (US) via e-mail o via fax ai recapiti:

⇨ accettazione.sulmona@sanraffaele.it

⇨ fax 0864-2507415/411

La segnalazione ha lo scopo di attivare l'Unità Spinale in merito alla possibilità di trasferimento di un paziente in fase post – acuta, consentendo anche di definire le priorità, in caso di più richieste rispetto alla disponibilità di posti letto.

Le notizie fondamentali sono:

- causa della lesione;
- livello lesionale;
- esito e tecniche di stabilizzazione adottate;
- trattamento farmacologico in atto;
- eventuali problematiche ortopediche;
- comorbilità aggravanti il caso clinico.

La segnalazione ha altresì lo scopo di agevolare la compilazione della scheda raccolta dati sul paziente con mielolesione da riportare nel registro delle mielolesioni ad opera del personale medico dell'US.

Fase 2) Prima Valutazione

La risposta avverrà entro 48h dal ricevimento della segnalazione da parte di un medico dell'Unità Spinale che effettua una valutazione direttamente presso il reparto per acuti dove il paziente è ricoverato, al fine di elaborare un PRI provvisorio finalizzato alla riabilitazione precoce.
In questa sede verrà altresì effettuata:

- una valutazione di eventuali lesioni da pressione, concordati i presidi idonei unitamente alla terapia farmacologica locale ed eventuale programmazione di videat chirurgici;
- il controllo delle infezioni in atto al fine di evitare la diffusione delle infezioni ospedaliere e per proteggere il paziente da fenomeni di antibiotico – resistenza;
- la valutazione della disabilità per prevedere la sistemazione del posto letto più idonea e l'assistenza clinica più adatta alle esigenze del caso.

Qualsiasi variazione delle condizioni cliniche, terapia farmacologica o altri elementi ritenuti rilevanti per la valutazione inerente il trasferimento presso l'US dovranno essere prontamente comunicati per consentire l'aggiornamento costante della documentazione di pre – ricovero.

Durante questa fase sono inoltre previsti incontri preliminari con i familiari e/o con la rete sociale, per illustrare il previsto percorso clinico – assistenziale. Tali riunioni verranno tenute presso l'Unita Spinale.

Fase 3) Criteri di trasferimento

Un paziente in fase di post-acuzie può essere trasferito in US da: Rianimazione/Terapia Intensiva, Neurochirurgia, Ortopedia-Chirurgia Vertebrale, Neurologia o da Unità Operative per acuti a causa di concomitanti necessità clinico terapeutiche (es. Urologia, Ortopedia, etc), quando le sue condizioni critiche si siano stabilizzate e sia venuta meno la necessità di monitoraggio e trattamento intensivo e non siano programmati interventi chirurgici urgenti.

Considerato lo stato clinico del paziente unitamente ad eventuali patologie concomitanti, il trasferimento è sempre condizionato ad una valutazione congiunta tra i medici delle UU.OO. invianti e quelli dell'US.

Elementi oggetto di valutazione collegiale:

1. Non necessità di monitoraggio continuo cardio-respiratorio per avvenuto superamento di instabilità cardio-circolatoria in assenza di farmaci in infusione continua, non crisi iper-ipotensive, non aritmie "minacciose" o che inducano instabilità emodinamica.
2. Respiro assistito con ventilazione meccanica invasiva o non invasiva con apparecchi di tipo domiciliare, in fase di svezzamento e comunque in modo non continuativo (in tali pazienti è indispensabile la valutazione del medico dell' US entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione).
3. Non insufficienza acuta d'organo (es. insufficienza respiratoria acuta, embolia polmonare in atto, diabete mellito mal controllato con la terapia insulinica, cardiopatie in fase acuta, ecc) o multi organo.
4. Assenza di stato settico, e valutazione clinica congiunta dei singoli casi.
5. Superamento del bisogno di alimentazione parenterale previsto nell'arco di 7-10 giorni o mantenimento di adeguati parametri idroelettrolitici e metabolici con nutrizione enterale (per OS, SNG, PEG).
6. Assenza di indicazioni prioritarie ad interventi di chirurgia generale e/o ortopedica.
7. Assenza di TVP recenti a carico degli arti inferiori o arti superiori, con rischio tromboembolico in atto per il paziente.

Non controindicano il trasferimento la presenza di:

- cannula tracheostomica
- catetere sovrapubico
- catetere venoso centrale (CVC)
- nutrizione artificiale, parenterale ed enterale (SNG, PEG)
- politraumi associati, senza segni di instabilità clinica
- fratture della colonna vertebrale già trattate chirurgicamente, senza la presenza di gravi condizioni cliniche, che richiedono il ricovero in Rianimazione e/o Terapia Intensiva
- POAN (Para Osteo Artropatia Neurogena)
- Ulcere da pressione II e III stadio

Scale di Valutazione

- SCIM[2] Tetraplegici da 0 a 20 / Paraplegici da 0 a 40
- ASIA

Latenza dall'evento acuto

- < 1 mese, a meno che non sia stato necessario prolungare il periodo di permanenza nei reparti per acuti per l'instabilità delle condizioni cliniche;
- > 1 mese, se intervenuti interventi chirurgici/persistenza di instabilità.

Patologie oggetto di particolare valutazione

- Quadri associati di grave cerebrolesione, in cui il problema cerebrale e cognitivo-comportamentale è prevalente rispetto alla lesione midollare, lo stato di responsività è molto limitato, la collaborazione del paziente è così limitata da non consentire di definire un progetto riabilitativo.
- Gravi patologie nelle quali il quadro clinico non consente l'attuazione di un progetto riabilitativo.

Fase 4) Modalità di trasferimento

Una volta verificata la trasferibilità secondo i criteri indicati, il medico che ha in carico il paziente compila e trasmette (aggiornandolo se precedentemente inviato) il modulo di richiesta di ricovero (Allegato A) ai recapiti:

⇨ accettazione.sulmona@sanraffaele.it

⇨ fax 0864-2507415/411

L'US provvederà a valutare la richiesta entro 24 h dalla ricezione comunicando altresì l'eventuale data di ingresso del paziente.

Nell'ambito della logica di continuità terapeutico-assistenziale, i medici delle UU.OO. invianti potranno concordare con i colleghi dell'US accessi presso la stessa al fine di monitorare l'andamento clinico dei pazienti in fase post-acuta ed eventualmente rimodulare il PRI.

[2] Spinal Cord Independence Measure (SCIM)

4) Indicatori

	Indicatore	**Standard**	**Periodicità di raccolta e valutazione**
1	numero assoluto e percentuale di trasferimenti non programmati in un reparto per acuti (appropriatezza);	da definire dopo 12 mesi di monitoraggio	Annuale Entro i tre mesi dell'anno successivo
2	numero assoluto e percentuale di pazienti che raggiungono gli obiettivi previsti alla dimissione nel PRI (efficacia);	da definire dopo 12 mesi di monitoraggio	Annuale Entro i tre mesi dell'anno successivo
3	n° traumi intervallo temporale segnalazione-valutazione US $\leq$ 48 ore / n° totale traumi trattati	80%	Annuale Entro i tre mesi dell'anno successivo
4	n° traumi intervallo temporale segnalazione – ingresso in US da definire / n° totale traumi trattati	dopo 12 mesi di monitoraggio	Annuale Entro i tre mesi dell'anno successivo
5	n° progetti riabilitativi in 72 ore/ n° totale casi/anno	100%	Annuale Entro i tre mesi dell'anno successivo
6	Variazione dello score delle scale di valutazione tra ingresso e dimissione, rilevato sui pazienti trattati	da definire dopo 12 mesi di monitoraggio	Annuale Entro i tre mesi dell'anno successivo
7	percentuale dei pazienti che riprendono l'attività lavorativa o scolastica a 12 mesi dalla dimissione, rispetto ai pazienti che all'ingresso già svolgevano attività lavorativa (o scolastica)	da definire dopo 12 mesi di monitoraggio	Annuale Entro i tre mesi dell'anno successivo

5) Allegato A

Modulo

□ proposta □ ricovero c/o U.S. Data ……/……../…….

Data anagrafici:
Cognome ..... Nome .....
Luogo di nascita ..... Data di nascita ..... CF .....
Domicilio ..... Via ..... n° .....Tel. .....
Provenienza: Ospedale .....
Reparto ..... Fax ..... Tel. ..... Data ricovero .....
Medico Referente ..... Tel. ..... Tel familiari .....
Extra Comunitario: numero STP ……..

Ricovero richiesto da U.O. P.O.
in: □ Unità Spinale

Disabilità oggetto di riabilitazione:
.....
Data evento acuto/intervento chirurgico ...../...../.....
Tipologia.....
Eventuali complicanze intercorse - stato ferita chirurgica.....
.....
Condizioni generali prima dell'evento acuto ☐ buone ☐ parzialmente disabilitanti ☐ scadute

Apparato cardio circolatorio
.....
……

Apparato respiratorio (specificare se in O2 terapia/ventilazione meccanica invasiva e relative modalità) .....
Tracheotomia □ Tipo ……Cannula …… ……
Respiro autonomo da □ < 72 ore □ > 72 ore
Ventilazione meccanica → No □ Si □ …… ……
……..

Arteriopatie periferiche.....

Stato settico □ Assente □ Presente □ CIO Alert
……..
Stato di coscienza ……
Decadimento cognitivo (specificare grado) .....
Disturbi comportamentali (specificare tipologia) .....
Tossicomania/tossicofilia (compreso alcolismo).....

Complicanze insorte durante il ricovero
Alterazioni metaboliche.....
Alterazioni del bilancio idroelettrolitico ……
Insufficienza d'organo ……..
Alterazioni del sistema emopoietico ……..
interventi chirurgici.....

Altri traumi .....
Patologie neoplastiche.....
Metastasi.....

Causa
Traumatica
Stradale Auto □ Moto □
Ciclo□ Pedone □
Arma□ TS □ Lavoro Domestico □
Altro ……
Non Traumatica
Vascolare □ Degenerativa □ Infiammatoria □
Neoplastica □ Autoimmune □
Altro ……..
Tipologia Les. Vertebrale
Frattura □ Lussazione □
Frattura / Lussaz. □ Nessuna □
Trattamento Chirurgico Si □ No □ Data ……
Stabilizzazione Si □ No □
Decompressione Si □ No □
Nascis Si □ No □ ……
Livello Lesione
C2-C6 □ C7-D7 □ D8-D12 □ LI-L5 □ Sacrale □
ASIA Imp.Scale A B C D E

Gestione Vescicale:
Minzione Volontaria □
Catet. A Permanenza □
Ultimo cambio …/……/….
Catet. Interm. □ bsp □
Gestione Intestinale
Autonomo □ Clistere □ Farmaci □ Altro

Tipologia Catetere interm.
Marca ……..
Modello ……..

Condizioni generali attuali: Buone □ Discrete □ Scadenti □
Paziente postcomatoso: No □ Si □ → con □ senza □ esiti acuti per il presente ricovero
Collaborazione: Totale □ Parziale □ Alternante □ Assente □
Emotività: Depressione No □ Si □ Eccitazione No□ Si □ Aggressività No □ Si □

Capacità di alimentarsi: Autonomo □ Disfagia No □ Si □
Non autonomo □ → Imboccato □ SNG □ PEG □ Parenterale □

Trasferimenti (letto-carrozzina): Mantiene la posizione eretta: No □ Si □
Autonomo □
Non autonomo □ → Assistenza minima □ Moderata □ Massima □

Uso carrozzina: Autonomo □ Con aiuto □ Dipendente □

Igiene personale: Autonomo □ Con aiuto □ Dipendente □
Fare il bagno: Autonomo □ Con aiuto □ Dipendente □
Presenza di: Stomie → No □ Si □
Sede .....
Catetere venoso centrale → No □ Si □

Catetere venoso periferico → No □ Si □ Sede ..... Ultima sostituzione …….
Cannula tracheale → No □ Si □ Data …… Tipo ……. Ultima sostituzione …….
Fissatore esterno → No □ Si □ Sede .....
Apparecchio gessato → No □ Si □ Sede .....
Ortesi → No □ Si □ Collare □ Busto □

GIUDIZIO CLINICO: paziente stabile dal punto di vista internistico SI □ NO □

Terapia farmacologica in atto: Specificare specialità, posologia e via di somministrazione. Allergie o altre note su rischi clinici da segnalare:.....
.....
.....
.....

Rete sociale
Presenza di rete familiare: No □ Si □Note:.....
……

Firma e timbro del Medico proponente ..... Tel. ..... ….

Bibliografia

1. Wolfl C.G., Gliwitzkj B., Wentzensen A. Standardised primary care of multiple trauma patients. Pre-hospital Trauma Life Support und Advanced Trauma Life Support. Unfallchirurg 2009; 112 (10): 846-53
2. Bettschart V., Corpataux J.M., Fischman D., Mosimann F. Advanced Trauma Life Support: Towards A Standardization of Care for the Trauma Patient. Rev Med Suisse Romande 2001; 121: 129-31
3. Rieger M, Sparr, et Al. Modern CT diagnosis of acute thoracic and abdominal trauma Radiologe 2002; 42: 556-563
4. Otto Chan, Alistair Wilson, Michael Walsh ABC of emergency radiology, Major trauma BMJ 2005; 330: 1386-8
5. Wintermark M, Poletti PA, Becker CD, et Al. Traumatic injuries: organization and ergonomics of imaging in the emergency environment. Eur Radiol 2002; 12: 959–968.
6. Hilbert P, Nieden K., Stuttmann et al. New aspects in the emergency room management of critically injured patients: A multi-slice. CT-oriented care algorithm. Injury 2007; 38: 552-558
7. Antevil J L, Brown C V.R. et al. Spiral Computed Tomography for the Initial Evaluation of Spine Trauma: A New Standard of Care? J Trauma. 2006; 61: 382–387.
8. CG. Fisher, Vanessa K. Noonan et al. Changing Face of Spine Trauma Care in North America.Spine 2006; 31: S2–S8
9. MB Harris, RK Sethi. The Initial Assessment and Management of the Multiple-Trauma Patient With an Associated Spine Injury. Spine 2006; 31: S9–S15
10. P Licina, AM Nowitzke. Approach and considerations regarding the patient with spinal injury. Injury (2005); 36, S-B2—S-B12
11. Spinal injuries centres (SICs) for acute traumatic spinal cord injury (Review). The Cochrane Library 2006, Issue 2
12. Guidelines for initial management and assessment of spinal injury. British Trauma Society 2002. Injury (2003); 34: 405–425

13. MG Fehlings, RG Perrin. The Timing of Surgical Intervention in the Treatment of Spinal Cord Injury: A Systematic Review of Recent. Clinical Evidence. Spine 2006; 31: S28–S35

14. MG Fehlings, RG Perrin. The role and timing of early decompression for cervical spinal cord injury: Update with a review of recent clinical evidence. Injury (2005); 36: S-B13—S-B26

15. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano: Piano di indirizzo per la riabilitazione. 10 Febbraio 2011

DECRETO 13.07.2012, n. 29/2012:

Istanza di autorizzazione al trasferimento dell'attività sanitaria afferente alla Casa di Cura "Santa Maria" presso la Casa di Cura "L'Immacolata" (art 3, L.R. 32/2007) – Nulla osta di compatibilità programmatoria.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Atteso che la riferita deliberazione conferisce al Commissario ad Acta la competenza ad attuare la normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 giugno 2012 con la quale, il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta anche ai fini della riferita competenza commissariale;

Visto il decreto commissariale n. 20/2012 di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11 giugno 2012;

Visto il decreto n. 9/2012 del 15 marzo 2012 con il quale, l'Organo Commissariale, prendendo atto del contratto di cessione di Azienda fra il fallimento Casa di Cura Santa Maria sas di Verde Due srl (di seguito C.d.C. St. Maria) e la società Associazione Opera Santa Maria della Pace (di seguito Ass. Opera St. Maria della Pace) stipulato il 14.12.2011 e dell'autorizzazione al cambio di titolarità e alla voltura in favore dell'Ass. Opera St Maria della Pace dell'autorizzazione sanitaria rilasciata in favore della C.d.C. Santa Maria per le attività di prestazioni di ricovero (34 PL autorizzati di cui 29 provvisoriamente accreditati) e di specialistica ambulatoriale contemplate nel riferito contratto di cessione, ha autorizzato, in favore dell'Ass. Opera St. Maria della Pace, la voltura dell'accreditamento provvisorio relativo all'attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla C.d.C. St. Maria;

Vista la LR. 31.07.2007 n. 32, recante: "*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*;

Richiamato, in particolare, l'art. 3 della riferita legge regionale a tenore del quale*"le Autorizzazioni alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento di strutture sanitarie o socio-sanitarie sono rilasciate dal Comune territorialmente competente previo acquisizione del "nulla-osta di compatibilità, rilasciato dalla Direzione Sanità previo parere obbligatorio e vincolante ... della Conferenza Permanente Regione-Aziende Sanitarie Locali, della tipologia di attività richieste in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti in ambito regionale" (art. 3, comma 5, lett. b)*;

Vista la domanda presentata, ai sensi del riferito art. 3 LR n. 32/2007, dall'Ass. Opera St. Maria della Pace al Comune di Celano per l'autorizzazione al trasferimento, presso la Casa di Cura l'Immacolata, dei posti letto e delle discipline specialistiche ambulatoriali della Casa di Cura Santa Maria e, nello specifico, dei 29 pp.ll. provvisoriamente accreditati in favore di detta Struttura e già volturati all'Ass. Opera St. Maria della Pace con il decreto commissariale n. 9/2012;

Considerato che nella riunione della Conferenza Permanente del 07.05.2012convocata con nota prot. n. 19/Conf del 24.04.2012 per l'istruttoria, tra l'altro, della suddetta domanda di autorizzazione al trasferimento, non è stato raggiunto il numero legale prescritto per la validità della seduta;

Atteso che, ad oggi, la Conferenza Perma-

nente non ha reso il parere di propria competenza sull'istanza presentata dall'Ass. Opera St. Maria della Pace in quanto alla riunione del 07 maggio 2012 non ha fatto seguito ulteriore convocazione;

Vista la L.R. 23.12.1993, n. 79, recante: *"Istituzione della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali"*;

Richiamato, nello specifico, l'art. 2, comma 4, della L.R. 79/1993, *"i pareri espressi dalla Conferenza Permanente devono essere resi entro 45 giorni dalla presentazione delle richieste, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere"*;

Rilevata, pertanto, l'inutile decorrenza del termine di cui al richiamato art. 2 comma 4 della LR 79/1993;

Ritenuto, sempre ai sensi della riferita disposizione regionale, doversi procedere prescindendo dal parere della Conferenza Permanente;

Visto il parere espresso su richiesta dell'ufficio Commissariale dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alla portata applicativa dell'art. 3 della LR n. 32/2007 che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1);

Vista la relazione sulla domanda di autorizzazione al trasferimento presentata dall'Ass. Opera St. Maria della Pace, trasmessa con nota prot. RA/ 131064/DG19 dal Servizio programmazione sanitaria che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.2);

Ritenuto, alla luce del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per quanto rappresentato nella relazione prot. n RA/ 131064/DG19, di poter rilasciare il nulla osta di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. 31.07.2007 ai fini dell'autorizzazione al trasferimento presso la Casa di Cura "L'Immacolata" dell'attività sanitaria afferente alla C.d.C. St. Maria relativa, nello specifico, i 29 pp.ll. provvisoriamente accreditati in favore di detta Struttura e già volturati all'Ass. Opera St. Maria della Pace con il decreto commissariale n. 9/2012;

Visto il decreto commissariale n. 25/2012 del 04 luglio 2012 con il quale l'Organo commissariale ha rimodulato i posti letto afferenti alle Case di Cura provvisoriamente accreditate insistenti sul territorio regionale;

Precisato che l'Ass. Opera ST Maria della Pace, nei termini e secondo le modalità definite dal ridetto provvedimento commissariale n. 25/2012, dovrà procedere alla rimodulazione dei pp.ll. afferenti alla Casa di Cura L'Immacolata ed alla rimodulazione dei pp.ll. afferenti alla C.d.C. St.. Maria della Pace già volturati con decreto del Commissario ad Acta n. 9/2012;

Ritenuto, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procederne all'inoltro ai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale approvazione;

Stabilito di notificare il presente provvedimento mediante Raccomandata A.R. al Comune di Celano (AQ) per gli adempimenti di competenza e all'Ass. Opera St. Maria della Pace e di procederne, per finalità notiziali, alla pubblicazione sul *BURA*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

- di rilasciare il nulla osta di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. b) della L.R. 31.07.2007 ai fini della autorizzazione richiesta dall'Associazione Opera Santa Maria della Pace al Comune di Celano in data 23.03.2012 al trasferimento, presso la Casa di Cura l'Immacolata, dei posti letto e delle discipline specialistiche ambulatoriali della Casa di Cura Santa Maria e, nello specifico, dei 29 pp.ll. provvisoriamente accreditati in favore di detta Struttura e già volturati all'Ass. Opera St. Maria della Pace con il decreto commissariale n. 9/2012
- di precisare che l'Associazione Opera Santa Maria della Pace, nei termini e secondo le modalità definite dal decreto commissariale

n. 25/2012 del 04 luglio 2012 dovrà procedere alla rimodulazione dei pp.ll. afferenti alla Casa di Cura L'Immacolata e alla rimodulazione dei pp.ll. afferenti alla Casa di Cura Santa Maria della Pace già volturati con decreto del Commissario ad Acta n. 9/2012 del 15 marzo 2012;

- di trasmettere il presente decreto ai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute per la relativa validazione, di disporne la notificazione mediante Racc. AR in favore del Comune di Celano (AQ), per gli adempimenti di competenza e all'Associazione Opera Santa Maria della Pace e di procederne alla pubblicazione sul *BURA* per finalità notiziali.

VISTO
IL SUBCOMMISSARIO
Dott. Giuseppe Zuccatelli

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Seguono Allegati

COMM|ABSOM|0419 Pec All. 1

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
L'AQUILA

L'AQUILA
Prot.

CS.2583/11
Avv. BUSCEMI

FAX + posta ordinaria

085/9692634

OGGETTO : Portata applicativa dell'art. 3, L.R. n. 32/2007-

24/11/2011-30955 P
L'Aquila
TELEFAX

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute
Prot. n. R.A. 242620
24 NOV. 2011

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO
DEL SISTEMA SANITARIO
- SUB COMMISSARIO -
C/O DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
PESCARA
(rif.to a nota del 22.11.2011, prot. N. 239295/COMM)

In esito all'emarginata nota, il contenuto della norma richiamata in oggetto non si mostra così vincolante, da escluderne interpretazioni applicative idonee a ricomprendere fattispecie comunque riconducibili alle medesime finalità ispiratrici. Del resto, non risponderebbe a logica consentire il trasferimento ovvero la trasformazione di una intera struttura, e negare la possibilità che tali eventi coinvolgano soltanto taluni dei servizi offerti da quella stessa struttura. Il tutto, ovviamente, a parità di condizioni legittimanti, e salva la previa verifica di compatibilità delle modifiche proposte con quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale.

Nella situazione posta all'esame della Scrivente, potrebbe apparire opportuno vagliare, altresì, la compatibilità dell'intervento proposto dall'Associazione Opera Santa Maria della Pace con i termini della compravendita della Casa di Cura Santa Maria, e con i vincoli eventualmente derivanti per l'acquirente dai provvedimenti adottati nella procedura fallimentare.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
(Maria Grazia LOPARDI)

Allegato al Verbale del Commissario ad ACTA
n. 29 del 13 LUG. 2012

ALL. 2

Allegato al DECRETO del Commissario ad ACTA

n 29 del 13.07.2012

REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche della Salute
Servizio Programmazione sanitaria
Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale

Pescara, 27 GIU. 2012

Prot. n° RA/131064 /DG19

Al Commissario ad acta
Dr. Giovanni Chiodi
SEDE

Oggetto: ***Associazione "Opera S. Maria della Pace". Richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'attività sanitaria afferente alla Casa di cura "S. Maria" presso la Casa di cura "L'Immacolata" (art. 3, L.R. 32/2007)***

~~Si formula la presente in relazione all'istanza in oggetto prodotta~~ dall'Associazione *"Opera S. Maria della Pace"* ai fini dell'autorizzazione al trasferimento dell'attività sanitaria in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriale, afferente alla Casa di cura "S. Maria" presso la Casa di cura "L'Immacolata", con sede a Celano (AQ).

Nello specifico, premesso che:

- in data 23.03.2012, l'Associazione "Opera S. Maria della Pace" ha presentato al Comune di Celano Domanda di autorizzazione al trasferimento ex art. 3 L.R. 32/2007 delle attività sanitarie afferenti alla Casa di cura Santa Maria (i cui titoli autorizzativi e di accreditamento risultano volturati in favore dell'Associazione richiedente) presso la Casa di cura L'Immacolata di Celano;

- con nota prot. n. 3983 del 26.03.2012, il Comune di Celano ha trasmesso l'istanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona-L'Aquila e alla Direzione regionale Politiche della Salute, ai fini dell'acquisizione dei pareri di rispettiva competenza;

- a seguito di specifica richiesta formulata dallo scrivente Ufficio con nota prot. RA/80427/DG19 del 06.04.2012, in data 10.04.2012 l'Associazione ha provveduto a trasmettere le integrazioni alla suddetta istanza, contestualmente alle opportune precisazioni;

- con nota prot. n. RA/87854/DG19 del 17.04.2012, acquisita al protocollo n. 16 Conf. del 19.04.2012, lo scrivente Ufficio ha provveduto a trasmettere l'istanza alla Conferenza Permanente per i rapporti fra la Regione e le Aziende

Via Conte di Ruvo n°74 – PESCARA
Tel. 085/7672675-673
Fax 085/7672637
www.regione.abruzzo.it

UU.SS.LL., ai fini dell'espressione del parere di competenza, alla cui previa acquisizione la L.R. 31.07.2007, n. 32 subordina il nulla-osta regionale di compatibilità programmatoria richiesto per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 3;

- con nota prot. n. 19/Conf. del 24.04.2012 si è provveduto alla convocazione della Conferenza per il 07.05.2012 ai fini dell'esame, tra le altre all'ordine del giorno, della pratica in oggetto;

- nella data del 07.05.2012 non si è raggiunto il numero legale per la validità della seduta e non è seguita un'ulteriore convocazione;

- ad oggi, la Conferenza Permanente per i rapporti fra la Regione e le Aziende UU.SS.LL. non ha reso il parere di propria competenza sull'istanza in oggetto;

Tutto ciò premesso,

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32, recante *"Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*;

VISTO in particolare l'art. 3 della L.R. 32/2007, a norma del quale le Autorizzazioni alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento di strutture sanitarie o socio-sanitarie sono rilasciate dal Comune territorialmente competente previa acquisizione del "nulla-osta di compatibilità, rilasciato dalla Direzione Sanità previo *parere obbligatorio e vincolante* [...] *della Conferenza Permanente Regione-Aziende Sanitarie Locali*, della tipologia di attività richieste in relazione al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti in ambito regionale" (art. 3, comma 5, lett. b);

VISTA la L.R. 23.12.1993, n. 79, recante *"Istituzione della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità sanitarie locali"*;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 4, della L.R. 79/1993, ai sensi del quale "i pareri espressi dalla conferenza devono essere resi *entro 45 giorni* dalla presentazione delle richieste, trascorso inutilmente tale termine *si prescinde dal parere*";

RILEVATO che, con riferimento all'istanza in oggetto, acquisita al protocollo della Conferenza Permanente n. 16 del 17.04.2012, il suddetto termine risulta decorso, senza che la Conferenza abbia espresso il parere di propria competenza;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, di nomina e incarico del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, che contempla specificatamente la materia dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie fra quelle oggetto del mandato commissariale;

RITENUTO pertanto che, in mancanza dell'espressione del parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità sanitarie locali, il rilascio del nulla-osta regionale di compatibilità di natura programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. b) rientri nella competenza del Commissario ad acta;

Ai fini dell'espressione del suddetto nulla-osta, si trasmette la relazione predisposta dal Servizio Programmazione sanitaria - Ufficio Autorizzazione ed accreditamento istituzionale in riferimento all'istanza di autorizzazione al trasferimento prodotta ai sensi dell'art. 3, L.R. 32/2007 dall'Associazione "Opera Santa Maria della Pace".

In attesa di indicazioni, manifestando la disponibilità a collaborare per la predisposizione del conseguente provvedimento commissariale, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
D.ssa Claudia Graziani

Il Dirigente del Servizio
Dr. Rossano Di Luzio

Via Conte di Ruvo n°74 – PESCARA
Tel. 085/7672675-673
Fax 085/7672637
www.regione.abruzzo.it

All. 2

Allegato al DECRETO del Commissario ad ACTA

n. 29 del 13 LUG. 2012

Direzione Politiche della Salute
Servizio Programmazione sanitaria
Ufficio Autorizzazione ed accreditamento Istituzionale

RELAZIONE

Domanda di autorizzazione al trasferimento - Associazione "Opera S. Maria della Pace" (art. 3, L.R. 31.07.2007, n. 32)

Premessa

La società "Casa di cura Santa Maria S.a.s. di Verde Due S.r.l.", titolare di casa di cura privata autorizzata e provvisoriamente accreditata con sede nel Comune di Avezzano (AQ), è stata dichiarata fallita, con contestuale ammissione dell'impresa all'esercizio provvisorio. In data 31.10.2011 si è svolta la procedura di vendita tramite asta del complesso aziendale afferente alla suddetta società, di cui è risultata aggiudicataria l'Associazione "Opera Santa Maria della Pace". Tale procedura si è conclusa il 14.12.2011, con la sottoscrizione del relativo contratto di cessione di azienda.

Il complesso aziendale oggetto di trasferimento comprende l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento provvisorio già in capo alla casa di cura S. Maria, per prestazioni di ricovero (34 pp.ll. autorizzati, di cui 29 provvisoriamente accreditati) e di specialistica ambulatoriale.

Nelle more di tali procedure, con istanza originariamente formulata in data 24.10.2011, e poi reiterata con note del 02.11.2011 e del 16.11.2011, l'Associazione acquirente ha chiesto all'Ufficio commissariale di pronunciarsi in merito alla possibilità di trasferire i posti letto autorizzati e accreditati afferenti alla struttura oggetto di alienazione presso la Casa di cura L'Immacolata di Celano. Nello specifico, si chiedeva di poter integrare i posti letto e le discipline specialistiche ambulatoriali delle suddette case di cura, trasferendo i 29 pp.ll. provvisoriamente accreditati della casa di cura Santa Maria presso L'Immacolata di Celano (che attualmente dispone di 31 pp.ll. autorizzati e non accreditati).

Al fine di fornire riscontro a tali istanze - considerata la particolarità della fattispecie in esame, non espressamente contemplata dalla L.R. 32/2007 - il Sub Commissario, con nota prot. RA/239295/COMM del 22.11.2011 (*Allegato 1*), ha formulato specifica richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con particolare riferimento alla riconducibilità dell'ipotesi alla disciplina recata dall'art. 3 della cit. legge regionale.

Il richiesto parere è stato reso con nota prot. 30955 P del 24.11.2011 (*Allegato 2*), con cui l'Avvocatura ha dichiarato che il contenuto dell'art. 3 della L.R. 32/2007

"non si mostra così vincolante, da escluderne interpretazioni applicative idonee a ricomprendere fattispecie comunque riconducibili alle medesime finalità ispiratrici. Del resto, non risponderebbe a logica consentire il trasferimento ovvero la trasformazione di un'intera struttura, e negare la possibilità che tali eventi coinvolgano soltanto taluni dei servizi offerti da quella stessa struttura. Il tutto, ovviamente, a parità di condizioni legittimanti, e salva la previa verifica di compatibilità delle modifiche proposte con quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale". A margine di tali affermazioni, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si evidenziava altresì l'opportunità di vagliare preliminarmente la compatibilità dell'intervento proposto dall'Associazione "Opera S. Maria della Pace" con i termini della compravendita e con eventuali vincoli derivanti per l'acquirente dai provvedimenti adottati nella procedura fallimentare.

Con **nota prot. n. RA/5290/COMM del 10.01.2012** (*Allegato 3*) l'Ufficio commissariale ha dunque dato riscontro alle precipue richieste formulate dall'Associazione "Opera Santa Maria della Pace", comunicando la **possibilità di accogliere l'istanza di trasferimento** prodotta (fatte salve le preventive verifiche contemplate nel succitato parere).

~~Trattandosi comunque di un~~ intervento ~~non specificatamente disciplinato dalla~~ normativa regionale, nell'ambito di tale nota l'organo commissariale ha altresì provveduto a **dettagliare il procedimento funzionale al trasferimento** richiesto, che si articola nei seguenti passaggi:

1. presentazione da parte dell'Associazione "Opera Santa Maria della Pace" - rispettivamente al Comune di Celano e alla Direzione regionale Politiche della Salute - delle istanze di voltura dell'autorizzazione predefinitiva e dell'accreditamento provvisorio facenti capo alla Casa di cura Santa Maria;
2. a seguito del rilascio dei provvedimenti di voltura, presentazione al Comune di Celano della Domanda di autorizzazione al trasferimento (dei posti letto e delle prestazioni ambulatoriali della struttura Santa Maria), ai sensi dell'art. 3, L.R. 32/2007;
3. rilascio da parte del Comune - previa acquisizione del parere del Dipartimento di prevenzione e del nulla-osta regionale di compatibilità programmatoria - dell'autorizzazione definitiva alla casa di cura "L'Immacolata";
4. richiesta alla Regione, da parte dell'Associazione, dell'accreditamento provvisorio per la casa di cura "L'Immacolata", comprensivo dei pp.ll. e delle prestazioni ambulatoriali trasferite;
5. Rinuncia da parte dell'Associazione "Opera S. Maria della Pace" all'autorizzazione per la struttura Santa Maria.

Coerentemente con quanto stabilito nella suddetta nota, l'Associazione ha rivolto al Comune di Avezzano e alla Regione Abruzzo specifica istanza di voltura - rispettivamente - dell'autorizzazione e dell'accreditamento della Casa di cura già in capo alla "Santa Maria sas" in favore dell'Associazione "Opera Santa Maria della Pace".

Il Comune di Avezzano, con nota **prot. n. 5878/12 del 17.02.2012** (*Allegato 4*),

ha preso atto e autorizzato il suddetto trasferimento di titolarità, volturando l'autorizzazione sanitaria della "Casa di cura Santa Maria S.a.s. di Verde Due S.r.l." a favore dell'Associazione acquirente.

Con **Decreto del Commissario ad acta n. 9/2012 del 15.03.2012** (*Allegato 5*) si è conseguentemente provveduto:

- a prendere atto del contratto di cessione di azienda;
- a prendere atto della voltura dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Avezzano;
- ad autorizzare la voltura dell'accreditamento provvisorio già in capo alla società "Casa di cura Santa Maria S.a.s. di Verde Due S.r.l." in favore dell'Associazione "Opera Santa Maria della Pace".

Acquisiti i suddetti provvedimenti di voltura, conformemente a quanto disposto al **punto 2)** della procedura formalizzata con la surrichiamata nota commissariale, l'Associazione ha quindi prodotto la domanda di autorizzazione al trasferimento dell'attività sanitaria oggetto della presente relazione.

Analisi istanza di trasferimento ex art. 3 L.R. 32/2007

In data 23.03.2012, l'Associazione "Opera S. Maria della Pace" ha presentato al Comune di Celano **Domanda di autorizzazione al trasferimento ex art. 3 L.R. 32/2007** delle attività sanitarie afferenti alla Casa di cura Santa Maria (i cui titoli autorizzativi e di accreditamento sono stati volturati in favore dell'Associazione richiedente) presso la Casa di cura L'Immacolata di Celano (*Allegato 6*). Tale istanza è stata trasmessa dal Comune, con nota prot. n. 3983 del 26.03.2012, al Dipartimento di Prevenzione e alla Direzione regionale Politiche della Salute, ai fini dell'acquisizione dei pareri di rispettiva competenza.

A seguito di specifica richiesta formulata dallo scrivente Ufficio con nota prot. RA/80427/DG19 del 06.04.2012, in data 10.04.2012 l'Associazione ha provveduto a trasmettere le integrazioni alla suddetta istanza, contestualmente alle opportune precisazioni.

La domanda di trasferimento concerne le prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti e in regime ambulatoriale già autorizzate alla Casa di cura Santa Maria. Più precisamente, nella documentazione integrativa all'istanza trasmessa con nota del 10.04.2012 viene specificato che *"il trasferimento richiesto ha per oggetto i 29 posti letto provvisoriamente accreditati, che verranno trasferiti/integrati negli 85 posti letto della Casa di cura privata L'Immacolata, già definitivamente autorizzati da parte del Comune di Celano in data 26.11.2011"*.

In relazione all'istanza in oggetto, va rilevato che il **Dipartimento di prevenzione ha già reso il parere di propria competenza**, di cui all'art. 3, comma 5, lett. a), L.R. 32/2007. Nello specifico, con nota prot. 33688/12 del 03.04.2012, successivamente integrata con prot. 36241/12 dell'11.04.2012 (*Allegati 7 e 8*), il

Dipartimento di Prevenzione ha espresso **parere favorevole al trasferimento** richiesto, con le precisazioni di seguito riportate:

- "il trasferimento richiesto avviene in una struttura già in possesso di precedente autorizzazione definitiva e riguarda al momento l'attivazione di n. 29 posti letto e specialistiche ambulatoriali già accreditati nella precedente Casa di cura S. Maria in Avezzano presso l'accogliente Casa di cura Immacolata in Celano";
- "tale trasferimento avviene su una struttura in possesso dei requisiti di autorizzazione per i pp.ll. e le specialistiche ambulatoriali così trasferiti, salvo i necessari adeguamenti definiti nel piano di adeguamento generale già approvato".

Come risulta anche dalla documentazione prodotta in allegato all'istanza, la Casa di cura "L'Immacolata" - struttura presso la quale si chiede di trasferire i pp.ll. e le prestazioni ambulatoriale di cui in oggetto - ha già ottenuto dal Comune di Celano, con **provvedimento n. 17443 del 26.11.2011, l'Autorizzazione definitiva all'esercizio ai sensi dell'art. 11, L.R. 32/2007** (*Allegato 9*) per le seguenti prestazioni:

- prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e post-acuti, con una dotazione di 85 pp.ll. (di cui 54 risultano anche provvisoriamente accreditati);
- prestazioni in regime ambulatoriale.

Note generali

Come dettagliatamente rappresentato in premessa, la particolarità della fattispecie in esame, non essendo specificatamente prevista dalla vigente normativa regionale, ha richiesto un'analisi approfondita, che ha comportato il coinvolgimento:

- dell'**Avvocatura Distrettuale dello Stato**, che ha espresso un parere ad hoc;
- dell'**Organo commissariale**, che, data la sua specifica competenza in materia di autorizzazione e accreditamento, si è preventivamente espresso in merito all'accoglibilità della richiesta di trasferimento formulata dall'Associazione "Opera S. Maria della Pace", formalizzando altresì la procedura da seguire per la definizione dell'intervento prospettato.

L'istanza in argomento costituisce dunque un adempimento procedimentale specificatamente previsto nell'ambito della suddetta procedura, conseguente all'ottenimento, da parte dell'Associazione richiedente, dei provvedimenti di voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento provvisorio già in capo alla "Casa di cura Santa Maria S.a.s.".

Ai fini dell'espressione del nulla-osta regionale di compatibilità programmatoria di cui all'art. 3, comma 5, lett. b) sono opportune ulteriori considerazioni.

Con Deliberazione P.C.M. dell'11.12.2009, il Commissario ad acta è stato

espressamente incaricato dal Governo di sospendere *"eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private fino all'avvenuta adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale"*.

In attuazione di tale specifico mandato, il Commissario ha adottato una Deliberazione in materia di rilascio delle nuove autorizzazioni **(Deliberazione commissariale n. 70 del 22.11.2010)**, fissando inizialmente al 30 giugno 2011 il termine entro il quale sarebbero stati adottati i necessari e funzionali atti programmatori e cui correlare, di conseguenza, la cessazione del regime di sospensione.

Non essendo stati completati gli atti di programmazione relativi alla rete laboratoristica, di specialistica ambulatoriale, residenziale e riabilitativa - presupposti indefettibili per il rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori - con successivo **Decreto n. 38 del 07.10.2011**, il Commissario ad acta ha disposto un differimento del termine della sospensione al 31.12.2012, vincolandolo appunto all'adozione dei suddetti atti di fabbisogno.

Il Decreto commissariale n. 38/2011 è stato dunque adottato al fine di procrastinare il regime di sospensione per i procedimenti autorizzativi afferenti le strutture per le quali risultavano ancora in corso di definizione i relativi atti di programmazione regionale, ovvero le *"strutture laboristiche, di specialistica ambulatoriale, residenziale e riabilitativa"*. Da tale disposizione sono espressamente **escluse le strutture di ricovero ospedaliero** a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti, in quanto - come si legge nelle Premesse del provvedimento - *"con Deliberazione Commissariale n. 45 del 5 agosto 2010, di razionalizzazione della rete ospedaliera regionale, è stato definito il Fabbisogno regionale di strutture ospedaliere pubbliche e private"*.

Il non assoggettamento alla sospensione dei procedimenti autorizzativi relativi alle strutture di ricovero - motivato appunto dall'avvenuta adozione di un atto di programmazione regionale - **consente allo stato di esprimere il nulla-osta regionale di compatibilità programmatoria** di cui all'art. 3, comma 5, lett. b), alla cui previa acquisizione sono subordinate anche le istanze di autorizzazione al trasferimento di strutture sanitarie da un Comune all'altro.

Con specifico riferimento all'istanza di autorizzazione in oggetto, va rilevato che l'intervento proposto si sostanzia, come dettagliato nella relazione allegata all'istanza, nel trasferimento dei posti letto (e delle connesse prestazioni ambulatoriali) che risultavano autorizzati e provvisoriamente accreditati alla Casa di cura Santa Maria (29 pp.ll.). Tali posti letto andranno a integrarsi in quelli già autorizzati alla Casa di cura "L'Immacolata" di Celano, la quale risulta attualmente autorizzata in via definitiva per un totale di 85 pp.ll., di cui 54 provvisoriamente accreditati.

I 29 pp.ll. di cui sopra ricadranno dunque nell'ambito dei 31 pp.ll. già autorizzati (e non accreditati), per cui, all'esito del trasferimento richiesto, il numero complessivo dei pp.ll. autorizzati alla Casa di cura "L'Immacolata" non subirà variazioni, ma ci sarà successivamente - e all'esito di un procedimento da formalizzare

con apposito provvedimento commissariale - un aumento dei pp.ll. provvisoriamente accreditati (che passeranno dagli attuali 54 a 83).

Dal punto di vista delle ripercussioni sul **fabbisogno** definito per le strutture di ricovero va dunque rilevato quanto segue:

1) L'istanza in oggetto implica un trasferimento di prestazioni (posti letto in regime di ricovero e prestazioni ambulatoriali) dal Comune di Avezzano al Comune di Celano, ovvero nell'ambito del territorio di competenza della medesima Azienda Sanitaria Locale (ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila);

2) Rispetto all'attuale numero complessivo dei posti letto autorizzati afferenti alle strutture di ricovero, tale trasferimento implicherà una riduzione, in quanto i 34 posti letto che allo stato risultano predefinitivamente autorizzati in capo alla casa di cura "Santa Maria" non si andranno ad aggiungere a quelli autorizzati della casa di cura "L'Immacolata", ma saranno integrati nell'ambito degli stessi. Ci sarà dunque, nell'ambito di quelli complessivamente autorizzati a livello provinciale e regionale, una diminuzione di 34 pp.ll. Per schematizzare:

	POSTI LETTO AUTORIZZATI		
	Santa Maria	L'Immacolata	TOTALE
ATTUALMENTE	34	85	119
ALL'ESITO DEL TRASFERIMENTO	0	85	85

3) Unica variazione si avrà in termini di accreditamento provvisorio, in quanto i posti letto provvisoriamente accreditati già in capo alla casa di cura "Santa Maria" si andranno a sommare a quelli della casa di cura "L'Immacolata": tale operazione non inciderà comunque sul numero complessivo di posti letto provvisoriamente accreditati, che rimarrà invariato. Per schematizzare:

	POSTI LETTO PROVV. ACCREDITATI		
	Santa Maria	L'Immacolata	TOTALE
ATTUALMENTE	29	54	83
ALL'ESITO DEL TRASFERIMENTO	0	83	83

A margine delle suddette argomentazioni, con riferimento al trasferimento di posti letto accreditati di cui all'istanza in oggetto, va richiamato l'*art. 13 della L.R. 32/2007* (*"Abrogazioni"*), che, nel disporre l'abrogazione di quanto disposto in materia

dall'*art. 3, comma 1, della L.R. 20/2006* ("*Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione*"), fa salvo "quanto disposto dal punto b delle possibili deroghe del menzionato comma".

Il cit. art. 3, comma 1 dispone quanto segue (NB: le parti sottolineate sono quelle non oggetto di abrogazione):

> 1. Fino alla emanazione della nuova legge regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento, in attuazione del *D.Lgs. n. 229/1999* e degli atti ad essa collegati, quali: atto del fabbisogno per l'autorizzazione alla realizzazione; manuale di autorizzazione per l'autorizzazione all'esercizio; manuale di accreditamento per l'accreditamento istituzionale, linee-guida sugli accordi contrattuali, è vietato realizzare, trasformare, ampliare, trasferire:
>
> a) Presidi e unità operative che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo, ricoveri ordinari per acuti;
>
> b) Presidi che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale.
>
> Sono possibili in deroga alla presente norma:
>
> a) le realizzazioni, trasformazioni, ampliamento e trasferimento di presidi legati all'attuazione dei progetti ex *art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
>
> b) i trasferimenti di posti letto ordinari, di DH e DS accreditati alla data in vigore della presente legge nell'ambito della stessa Azienda Sanitaria Locale o della stessa struttura sanitaria privata con il vincolo inderogabile dell'attribuzione alla stessa disciplina nello stesso numero di posti letto accreditati.

Dalla deroga disposta con la citata disposizione, espressamente non oggetto di abrogazione all'entrata in vigore della L.R. 32/2007, emerge l'intenzione del legislatore regionale di consentire, nell'ambito della stessa provincia e nel rispetto dei vincoli ivi previsti, trasferimenti di posti letto accreditati (come nella fattispecie in esame).

Conclusione

Si ritiene opportuno, a conclusione della presente relazione, riportare sinteticamente gli elementi, emersi dalle argomentazioni riportate, che si ritengono rilevanti ai fini dell'espressione del nulla-osta di compatibilità programmatoria al trasferimento richiesto dall'Associazione "Opera Santa Maria della Pace":

- L'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha espresso uno specifico parere in merito all'assoggettamento della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 3, L.R. 32/2007;
- L'Ufficio Commissariale, nel comunicare all'Associazione richiedente la possibilità di accogliere l'istanza di trasferimento prodotta, ha provveduto anche a formalizzare il procedimento funzionale a tale trasferimento, in ottemperanza al quale è stata prodotta la presente istanza;
- I procedimenti autorizzativi relativi alle strutture di ricovero non rientrano nella

sospensione disposta dal Commissario ad acta con proprio Decreto n. 38/2011;

- L'intervento proposto avrebbe come risultato una riduzione del numero complessivo dei posti letto attualmente autorizzati afferenti alle case di cura;
- La Casa di cura "L'Immacolata" ha già ottenuto dal Comune di Celano, previa verifica del Dipartimento di Prevenzione sul possesso dei requisiti autorizzativi, l'Autorizzazione definitiva all'esercizio ex art 11, L.R. 32/2007 per un totale di 85 pp.ll. (di cui, si precisa, 54 provvisoriamente accreditati);
- Il Dipartimento di prevenzione ha già espresso il parere di propria competenza in relazione alla presente istanza di trasferimento, favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- L'ipotesi di trasferimento di posti letto accreditati nell'ambito del territorio della stessa ASL è contemplata anche dall'art. 3, comma 1, L.R. 20/2006, nella parte non abrogata dalla L.R. 32/2007.

Il Responsabile dell'Ufficio
D.ssa Claudia Graziani

Il Dirigente del Servizio
Dr. Rossano Di Luzio

***

ALLEGATI

1) nota prot. RA/239295/COMM del 22.11.2011;
2) nota prot. 30955 P del 24.11.2011 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
3) nota prot. n. RA/5290/COMM del 10.01.2012;
4) nota prot. n. 5878/12 del 17.02.2012 del Comune di Avezzano (voltura autorizzazione);
5) Decreto del Commissario ad acta n. 9/2012 del 15.03.2012;
6) Domanda di autorizzazione al trasferimento ex art. 3 L.R. 32/2007 prodotta dall'Associazione "Opera S. Maria della Pace";
7) nota prot. 33688/12 del 03.04.2012 del Dipartimento di Prevenzione ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
8) nota prot. 36241/12 dell'11.04.2012 del Dipartimento di Prevenzione ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
9) Provvedimento n. 17443 del 26.11.2011 del Comune di Celano, recante Autorizzazione definitiva all'esercizio ex art. 11, L.R. 32/2007 della Casa di cura L'Immacolata.

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 17.07.2012, n. 65:

Costituzione Commissione Tecnica per l'esame dei lavori effettuati per la messa in sicurezza dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) del Gran Sasso .

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di nominare i componenti della Commissione Tecnica per l'esame dei lavori effettuati per la messa in sicurezza dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) del Gran Sasso di seguito specificati:
   - il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in rappresentanza della Prefettura di Teramo;
   - il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila in rappresentanza della Prefettura di L'Aquila,;
   - l'Ing. Placido Migliorino in rappresentanza dell'ANAS;
   - la Dr.ssa Lucia Votano, l'Ing. Dino Franciotti, l'Ing. Roberto Tartaglia e l'Ing. Paolo Martella in rappresentanza dell'I.N.F.N.;
   - l'Ing. Pasquale Calvarese in rappresentanza dell'ATO n. 5 Teramano;
   - il Dott. Angelo Bonanni in rappresentanza dell'ATO n. 1 Aquilano;
   - l'Ing. Domenico Giambuzzi in rappresentanza della Ruzzo Reti S.p.A.;
   - l'Ing. Aurelio Melaragni in rappresentanza della Gran Sasso Acqua S.p.A.;
   - l'Ing. Francesco Mongiardini in rappresentanza della Strada dei Parchi S.p.A.;
   - Ing. Silvio Liberatore in rappresentanza della Struttura Protezione Civile Regionale;
   - l'Arch. Virgilio Basile in rappresentanza della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo;
   - la dr.ssa Maria Maddalena Marconi in rappresentanza della SIAN di Teramo;
   - la dr.ssa Maria Di Luzio in rappresentanza della SIAN di L'Aquila;
   - l'Ing. Vittorio Di Biase ed in sua sostituzione l'Ing. Quintino Catitti in rappresentanza del Servizio Genio Civile dell'Aquila – Ufficio di Teramo - della Regione Abruzzo;
   - il Geol. Alessandro Urbani in rappresentanza del servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo;
   - l'Ing. Gianluca Marchetti in rappresentanza del Servizio Qualità delle Acque della Regione Abruzzo;
   - l'Avv. Sebastiana Parlavecchio in rappresentanza del Servizio Gestione delle Acque della Regione Abruzzo.
2. di stabilire che le funzioni di segreteria tecnica siano svolte dal Segretariato Generale della Presidenza nella persona della Sig.ra Giovanna D'Angelo;
3. di dare mandato al Segretariato Generale della Presidenza di porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'emanazione del presente Decreto ivi comprese le notifiche ai soggetti interessati e la pubblicazione, per estratto, dell'atto sul *BURAT*.

L'Aquila, 17.07.2012

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE 20.06.2012, n. DC/29:

Bando di Gara con procedura aperta per affidamento di un servizio specialistico nell'ambito del Progetto Territorio 2, finalizzato allo sviluppo di attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre all'assistenza tecnica per la rendicontazione dei fondi POR – FESR - Codice C.I.G.: 32661185D5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che:

- con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0013294/RU del 18 novembre 2009, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 dicembre 2009 al n. 2945 – Uff. VI, nonché presso la Corte dei Conti al Reg.1, Fg.61 in data 1 febbraio 2010, si è provveduto a ripartire tra le Amministrazioni beneficiarie l'importo di euro 4.825.000,00 per le finalità individuate nel medesimo Decreto;
- con Decreto del Direttore Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali n.14810 RU del 18 dicembre 2009, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 13 gennaio 2010, è stato disposto in favore della Regione Abruzzo l'impegno, in conto esercizio 2008, delle somme per l'ulteriore finalizzazione attuativa dei Progetti di territorio due;

Vista la convenzione Prot. N.6544 sottoscritta il 15.06.2010 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale sono state definite le modalità di finanziamento delle attività per l'elaborazione del documento di programmazione territoriale;

Vista la precedente determina Direttoriale DC/62 del 20.07.2011 con la quale sono stati approvati, tra l'altro, le bozze degli schemi del Bando di gara e del Capitolato d'Oneri e nel contempo è stato dato mandato al Servizio Edilizia Residenziale per l'attuazione del bando e la definizione delle attività connesse alla pubblicazione e adeguata pubblicità dello stesso;

Rilevato che,

- ai sensi dell'art. 66 del D.lgs 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii, si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara con le seguenti modalità:
  - G.U.R.I. Serie Speciale "Contratti Pubblici" numero 116 del 3.10.2011;
  - Sito Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;
  - Sito Servizio Contratti Pubblici;
  - Sito Servizio Contratti Pubblici Regione Abruzzo;
  - Portale internet Regione Abruzzo;
- sono pervenute le offerte da parte delle sotto elencate società, tutte comunque entro i termini previsti dal bando di gara:
  1. Soc. IZI S.p.A.;
  2. R.T.I. NOMISMA Società di Studi Economici S.p.A. (mandataria) - JACK BLUTHARSKY GROUP S.r.l. (mandante);
  3. R.T.I. SPAZIO EVENTI S.r.l. (mandataria) - DIGIS S.r.l. (mandante);
  4. R.T.I. GAL TERRE AQUILANE S.r.l. (mandataria) - SHERPA Soc. Cooperativa - CONSORZIO PATTO TERRITORIALE DELLA MARSICA (mandanti);
  5. POMILIO BLUMM S.r.l.;
  6. R.T.I. FIRA (Finanziaria Regionale abruzzese) (mandataria) - MIRUS & CO. S.r.l. Unipersonale (mandante);
  7. ANCITEL S.p.A.;

Vista la determina Dirigenziale DC7/51 del 9.05.2012, con la quale si è preso atto delle determinazioni riportate nei verbali redatti dalla Commissione all'uopo nominata e della seguente graduatoria provvisoria

		TOT PUNT. "A"	PUNT. OFF. ECON.	PUNTI TOTALI
1	Soc. IZI S.p.A.	72	20	92
2	GAL TERRE AQUILANE S.r.l. (mandataria) - SHERPA Soc. Coop. - CONSORZIO PATTO TERRITORIALE DELLA MARSICA (mandanti)	63	17,96	80,96
3	Soc. POMILIO BLUMM S.r.l.	60	19,29	79,29
4	R.T.I. FIRA (Finanziaria Regionale abruzzese) (mandataria) – MIRUS & CO. S.r.l. Unipersonale (mandante)	58	18,95	76,95
5	R.T.I. NOMISMA Società di Studi Economici S.p.A. (mandataria) – JACK BLUTHARSKY GROUP S.r.l. (mandante)	53	19,87	72,87
6	Soc. SPAZIO EVENTI S.r.l. (mandataria) - DIGIS S.r.l. (mandante)	43	18,74	61,74

La Soc. ANCITEL S.p.A. è stata esclusa per contrasti con il 1° comma dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i."

Vista la documentazione trasmessa dalle Società IZI S.p.A. con nota del 21.05.2012 acquisita al protocollo di questa direzione in data 24.05. 2012 con il nr. RA/119663, dalla quale risulta il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alle capacità tecniche ed economiche.

Ritenuto, visto quanto sopra, di dover conferire in via definitiva alla predetta Soc. IZI S.p.A. l'incarico per l'espletamento di un servizio specialistico nell'ambito del "Progetto di Territorio 2" finalizzato allo *sviluppo di attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre all'assistenza tecnica per la rendicontazione dei fondi POR – FESR,* per un compenso netto pari ad € 79.000,00 *(euro settantanovemila/00)* oltre I.V.A.., nella misura del 21% e pari ad €.16.590,00 *(euro sedicimilacinquecentonovanta/00),* per un importo totale di €.95.590,00 *(euro novantacinquemilacinquecentonovanta/00)*.

Dato atto che la spesa necessaria all'espletamento dell'incarico in parola trova la relativa copertura nel capitolo 260001 del bilancio regionale, garantita con i fondi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D. n. 14810 del 18.12.2009, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 13 gennaio 2010.

Dato atto che in attuazione dell'art. 23 della L.R. 77/99, il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza del Direttore Regionale.

DISPONE

1) Di aggiudicare definitivamente ed affidare alla **Soc. IZI S.pA.**, con sede legale in Roma, Via Cornelio Celso n.11, per le motivazioni riportate in premessa, l'incarico per l'espletamento del servizio specialistico nell'ambito del "Progetto di Territorio 2", finalizzato allo *sviluppo di attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre all'assistenza tecnica per la rendicontazione dei fondi POR – FESR*, per un compenso netto pari ad €. 79.000,00 *(euro settantanovemila/00)* oltre I.V.A..
2) Di **imputare** la somma di €.79.000,00 *(euro settantanovemila/00)*, oltre I.V.A nella misura del 21% e pari ad €.16.590,00 *(euro sedicimilacinquecentonovanta/00)*, per un importo totale di **€.95.590,00** *(euro novantacinquemilacinquecentonovanta/00)* sul cap. **260001**, che trova la relativa copertura nel capitolo 260001 del bilancio regionale, garantita con i fondi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.D. n.14810 del 18.12.2009, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio in data 13 gennaio 2010.
3) Di **stabilire** che le prestazioni richieste saranno eseguite nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato d'Oneri approvato, e secondo le indicazioni riportate nel D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Pierluigi Caputi

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 18.07.2012, n. DA22/07:
Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 27 e successive modifiche, recante "Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica". Riparto fondi destinati all'avvio del servizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 27/1995 e delle somme all'uopo destinate con D.G.R. n. 510/2007, il teorico riparto dei fondi per l'avvio del servizio di vigilanza ecologica come riportato nell'allegato al presente atto (Allegato 1);
2. di specificare che l'effettiva quantificazione delle somme spettanti a ciascun ente per l'avvio del servizio di vigilanza ecologica sarà determinata dal numero delle guardie ecologiche realmente assegnate a ciascuno;
3. di legare la liquidazione del contributo all'approvazione del preventivo di spesa, presentato da ciascun ente organizzatore, relativo all'acquisto delle attrezzature previste per lo svolgimento del servizio di vigilanza ecologica e dettagliate con D.G.R. n. 408/2012;
4. di pubblicare il presente atto, per estratto, ed il relativo allegato sul *BURAT*;
5. di trasmettere il presente atto:
   a) al Direttore Regionale dell'Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Franca Chiola

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO

Allegato 1

Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia
Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

Schema teorico di riparto fondi per avvio servizio GEV della Regione Abruzzo

ENTE	N. guardie	Territorio (HA)	Zona parco (da escludere)	Territorio Utile	Parte uguale (20%)	Rip. Territoriale (40%)	Rip. per Guardie (40%)	Totale
Parco Gran Sasso	30	125.151		125.151	€ 3.333,33	€ 6.153,81	€ 6.666,67	€ 16.153,81
Parco Majella	30	74.095		74.095	€ 3.333,33	€ 3.643,33	€ 6.666,67	€ 13.643,33
Parco Sirente Velino	30	59.140		59.140	€ 3.333,33	€ 2.907,98	€ 6.666,67	€ 12.907,98
Provincia di Teramo	30	194.764	53.626	141.138	€ 3.333,33	€ 6.939,91	€ 6.666,67	€ 16.939,91
Provincia di Pescara	30	122.467	37.826	84.641	€ 3.333,33	€ 4.161,89	€ 6.666,67	€ 14.161,89
Provincia di L'Aquila	30	503.446	174.125	329.321	€ 3.333,33	€ 16.193,08	€ 6.666,67	€ 26.193,08
					€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 100.000,00

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E COMPETITIVITÀ EX ARSSA

DETERMINAZIONE 09.07.2012, n. 05:

P.S.R. 2007/2013 – Asse 4 (Approccio Leader) – Rettifica concessione di aiuto in favore del GAL"Gran Sasso Velino Società Cooperativa.", disposta con Determinazione AFG/002 del 27.01.2012 e domanda aiuto n. 94750970629.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione AFG/002 del 27.01.2012 è stata approvata la domanda di aiuto del GAL"Gran Sasso Velino Società Cooperativa.", relativamente alla Misura 4.3.1 Asse 4 approccio Leader, di cui euro 1.549.800.00 per l'azione 0001 ed euro 596.000,00 per l'azione 0002, in coerenza con gli importi previsti dal PSL approvato provvisoriamente con DGR 4 del 10 gennaio 2011 e determinazione direttoriale DH/108 del 24/06/2011;

Vista la nota 416/segr del 02/05/2012 del Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Politiche Agricole con la quale, al fine di scongiurare un disimpegno dei fondi assegnati, i GAL sono stati invitati a considerare come somma disponibile solo quella riportata nel piano finanziario del PSR, complessivamente ammontante ad € 21.467.159,00 e non più € 43.191.554,49;

Vista la nota RA 105361 del 08/05/2012 dell'Autorità di Gestione ;

Preso atto che con determina Direttoriale n. DH/104 del 26.06.2012 è stato:

1. Approvato il nuovo piano finanziario a disposizione dei Gal, in coerenza con il PSR vigente, per un importo complessivo pari a €. 21.467.159,00 di spesa pubblica, di cui in totale per il PSL del GAL "Gran Sasso Velino Società Cooperativa di cui Euro1.168.870,22 per la misura 4.3.1;
2. Chiesto a ciascun Gal di presentare un nuovo PSL coerente con la Determina Direttoriale n DH/104/2012 nella ripartizione finanziaria di dettaglio delle singole misure

Vista la Determinazione Direttoriale DH/108/2012 del 05.07.2012 con la quale è stato approvato il PSL presentato dal GAL "Gran Sasso Velino Società Cooperativa per la parte relativa alla misura 4.3.1. con una spesa di € . 1.168.870,22,

Vista la domanda di aiuto n. 94750970629 presentata dal GAL di cui si tratta per la Misura 4.3.1 azioni 1 e 2 , complessivamente di euro 2.145.800,00 di cui:

- per l'Azione 0001 (Funzionamento GAL) € 1.549.800,00
- per l'Azione 0002 (Animazione) € 596.000,00

Considerato che occorre rettificare in € 1.168.870,22 l'importo della concessione della misura 4.3.1. autorizzata con la determinazione AFG/002 del 27.01.2012, al fine di renderla coerente con quanto stabilito con la surrichiamata DH/108/2012 di approvazione del PSL ;

Preso atto che le risorse richieste sulla base del nuovo PSL approvato con determinazione DH/108/2012 per la misura 4.3.1. risultano così distribuite

- per l' Azione 0001 (Funzionamento GAL) € 844.158,07
- per l' Azione 0002 (Animazione) € 324.712,15

Considerato che occorre rettificare in € 1.168.870,22 l'importo della domanda di aiuto n. 94750970629 presentata dal GAL di cui si tratta per la misura 4.3.1. rendendola conforme ai nuovi importi della concessione;

Vista la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1 DI RETTIFICARE in € 1.168.870,22 l'importo della concessione della misura 4.3.1. già autorizzata con la determinazione AFG/002 del 27.01.2012 GAL Gran Sasso Velino Società Cooperativa, al fine di renderla coerente con quanto stabilito con la Determinazione DH/108/2012 di approvazione della stessa misura del PSL;

2 DI AUTORIZZARE la rettifica in € 1.168.870,22 della domanda di aiuto n. 94750970629 presentata dal GAL di cui si tratta per la Misura 4.3.1 di cui:

- per l' Azione 0001 (Funzionamento GAL) € 844.158,07

- per l' Azione 0002 (Animazione) € 324.712,15

3 DI NOTIFICARE al beneficiario il presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto per accettazione;

4 DI DARE ATTO che il beneficiario è tenuto a conoscere ed osservare tutte le disposizioni contenute nel Manuale delle procedure di cui alla determinazione DH/144 del 13/09/2011, nonché le disposizioni del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo, dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale e di AGEA;

5 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul *B.U.R.A.* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Antonella Gabini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 16.07.2012, n. DH28/79:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" – Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Decadenza dal beneficio per raggiunti limiti di età - Ditta Irma D'ERCOLE – C.F. DRCRMI51D68I520M – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750318069.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo svi-

luppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica della sig.ra Irma D'ERCOLE – C.F. DRCRMI51D68I520M – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750318069 e dal quale risulta che alla beneficiaria medesima spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 3.267,12 di cui € 1.494,38 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che la sig.ra Irma D'ERCOLE – C.F. DRCRMI51D68I520M – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750318069, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuta all'inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale **saldo** sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto che in applicazione del disposto del bando relativo alla misura di cui trattasi la sig.ra Irma D'ERCOLE, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è decaduta dal beneficio medesimo alla data del 28 aprile 2011 per aver raggiunto i limiti di età fissati dal bando stesso, avendo compiuto 60 anni alla data medesima;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni

ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 3.267,12 di cui € 1.494,38 di quota FEASR a favore della sig.ra Irma D'ERCOLE – C.F. DRCRMI51D68I520M – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750318069 beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. *"Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli -*;
- di stabilire che la signora Irma D'ERCOLE – C.F. DRCRMI51D68I520M – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750318069, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuta all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale **saldo** sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
- di stabilire che in applicazione del disposto del bando relativo alla misura di cui trattasi la sig.ra Irma D'ERCOLE, beneficiaria ammessa a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è decaduta dal beneficio medesimo alla data del 28 aprile 2011 per aver raggiunto i limiti di età fissati dal bando stesso, avendo compiuto 60 anni alla data medesima;
- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 16.07.2012, n. DH28/80:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" – 2° scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo ai fini dell'eventuale concessione del finanziamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 re-

lativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, successivamente modificato con DGRA n.435/2010;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/163/2010 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, altresì, la Determinazione Direttoriale n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, infine, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 dell'8/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito all'attuazione dei provvedimenti di cui sopra si riscontrano all'attualità economie rispetto allo stanziamento globale riferibile alla misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013, legate a rinunce, decadenze, revoche e pensionamenti di anzianità relativi ai beneficiari già ammessi a finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, come definito dalle disposizioni applicative della misura 1.1.3 del PSR Abruzzo 2007/2013, ad un ulteriore scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento, approvata definitivamente con Determinazione dirigenziale n. DH 17/40 dell'8/10/2010, dalla posizione numero 62 alla posizione n. 66, corrispondenti ai seguenti beneficiari:

Dolfino DI BERNARDO – CF DBRDFN53P03C040B

Ennio RAGLIONE – RGLNEI50E22H772J

Antonio ASCI – SCANTN50H13H772Z

Romano DE SANCTIS – DSNRMN52C31G141W

Vilmo CASTAGNA - CSTVLM50A26B651W;

Reputato di richiedere ai beneficiari di cui sopra la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dell'eventuale conseguente concessione del contributo che è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità riferibili a: 1) effettiva cessazione di qualunque attività agricola a fini commerciali da parte del cedente; 2) cessione dell'azienda agricola nella sua interezza al rilevatario; 3) subentro del rilevatario, in conformità a quanto dichiarato in domanda di aiuto, in qualità di imprenditore che si insedi come previsto all'art. 22 del Reg. CE 1698/2005 o quale imprenditore agricolo di età inferiore ai 50 anni o entità di diritto privato che ha rilevato l'azienda al fine di ingrandire la propria azienda agricola;

Considerato che in caso di successivo accertamento di economie si procederà ad ulteriore scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo;

Dato atto, infine, che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni attuative conseguenti;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di dare atto che in esito all'attuazione dei provvedimenti attuativi della Misura 1.1.3. *"Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli* - del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 e s.m.i., si riscontrano all'attualità economie rispetto allo stanziamento globale riferibile alla misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013, legate a rinunce, decadenze, revoche e pensionamenti di anzianità relativi ai beneficiari già ammessi a finanziamento;
- di procedere, come definito dalle disposizioni applicative della misura 1.1.3 del PSR Abruzzo 2007/2013, ad un ulteriore scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento, approvata definitivamente con Determinazione dirigenziale n. DH 17/40 dell'8/10/2010, dalla posizione numero 62 alla posizione n. 66, corrispondenti ai seguenti beneficiari:
  - Dolfino DI BERNARDO – CF DBRDFN53P03C040B
  - Ennio RAGLIONE – RGLNEI50E22H772J
  - Antonio ASCI – SCANTN50H13H772Z
  - Romano DE SANCTIS – DSNRMN52C31G141W
  - Vilmo CASTAGNA - CSTVLM50A26B651W;
- di richiedere ai beneficiari di cui sopra la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dell'eventuale conseguente concessione del contributo che è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità riferibili a: 1) effettiva cessazione di qualunque attività agricola a fini commerciali da parte del cedente; 2) cessione dell'azienda agricola nella sua interezza al rilevatario; 3) subentro del rilevatario, in conformità a quanto dichiarato in domanda di aiuto, in qualità di imprenditore che si insedi come previsto all'art. 22 del Reg. CE 1698/2005 o quale imprenditore agricolo di età inferiore ai 50 anni o entità di diritto privato che ha rilevato l'azienda al fine di ingrandire la propria azienda agricola;
- di rendere noto che in caso di successivo accertamento di economie si procederà ad

ulteriore scorrimento della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo;

- che i beneficiari di cui al presente provvedimento sono tenuti al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni attuative conseguenti;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Abruzzo*.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURAT*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 19.07.2012, n. DH28/88:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" – Definizione dell'importo di contributo concesso per l'anno 2011 - Ditta Amerino DI CARLO - C.F. DCRMRN54A27A402X – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750276416.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m. i.;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

Vista la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3, del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. DH/126/2011 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha definito le Procedure di Controllo per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Vista, inoltre, la Determinazione Direttoriale

n. DH/8/2012 con cui il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la misura 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

Viste, altresì, le Determinazioni dirigenziali n. DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari, n. DH17/21 del 25 febbraio 2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle prime 40 ditte presenti nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento ed ha disposto lo scorrimento della medesima graduatoria e n. DH28/25 dell'11/07/2011 con cui il Dirigente del Servizio Credito ha concesso il finanziamento alle ditte comprese nella graduatoria dei beneficiari ammissibili a finanziamento fino alla ditta presente al numero 61 di posizione;

Dato atto che in esito alla determinazione di cui sopra si è provveduto a richiedere la documentazione necessaria ai beneficiari ai fini della determinazione degli importi di contributo spettanti per l'anno 2011 nonché per la conduzione di controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione di cessazione dell'attività agricola;

Preso atto che l'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari allo scopo di effettuare controlli di carattere amministrativo riguardo alla sussistenza della condizione della cessazione dell'attività agricola ed ha provveduto al calcolo degli importi spettanti fino alla data del 31 dicembre 2011;

Acquisito agli atti del Servizio Credito Diversificazione e Ricerca il Rapporto Informativo elaborato dall'Ufficio Diversificazione attività Ricerca e Sperimentazione in relazione alle verifiche effettuate in merito alla situazione specifica del sig. Amerino DI CARLO - C.F. DCRMRN54A27A402X – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750276416 e dal quale risulta che al beneficiario medesimo spetta per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 10.000,00 di cui € 4.574,00 di quota FEASR;

Reputato di stabilire che il signor Amerino DI CARLO - C.F. DCRMRN54A27A402X – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750276416, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento riferita al contributo spettante per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente capoverso, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

Dato atto, infine, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato, che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al "dato atto" precedente comporta in ogni caso la decadenza totale del beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH 163/2010 datata 13/9/2010;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare per l'anno 2011 un contributo totale pari ad € 10.000,00 di cui € 4.574,00 di quota FEASR a favore del sig. Amerino DI CARLO - C.F. DCRMRN54A27A402X – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750276416 beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011 ai sensi del Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo - Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 07/08/2008 - Misura 1.1.3. *"Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli* -;
- di stabilire che il signor Amerino DI CAR-

LO - C.F. DCRMRN54A27A402X – Titolare di Domanda di aiuto n. 84750276416, beneficiario ammesso a contributo con determinazione dirigenziale n. DH28/25 dell'11/07/2011, è tenuto all'inoltro della relativa domanda di pagamento per l'anno 2011 per l'importo totale indicato al precedente punto, quale acconto sull'aiuto totale, per il mezzo del portale SIAN, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

- di dare atto, inoltre, che il beneficiario di cui al presente provvedimento è tenuto al rispetto di impegni ed obblighi previsti dal bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- di rendere noto che il mancato rispetto di impegni ed obblighi di cui al punto precedente comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso con restituzione degli eventuali contributi già percepiti come disposto con Determina Direttoriale DH/163/2010 datata 13/9/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 16.07.2012, n. DH26/24:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.6 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Attuazione delle azioni 1) e 2) - D.G.R. n. 861 del 15/11/2010. Approvazione "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo e ammesse a finanziamento", "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica positivo o parzialmente positivo ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi", "Elenco regionale delle istanze non ammissibili".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

Vista la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

Visto il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, ha approvato il Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001) successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Vista la successiva D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le variazioni apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Considerato che con Procedura scritta n. 2 in data 18 marzo 2009 il Comitato di Sorveglianza ha provveduto all'approvazione dei criteri di selezione degli interventi di cui alla Misura 1.2.6.;

Vista la D.G.R. n. 861 del 15/11/2010 con la quale è stato approvato il bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.6 - "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione"- Attuazione delle Azioni 1) e 2)- nel quale, tra l'altro, sono stati recepiti i criteri di selezione come sopra approvati;

Richiamata la D.G.R. 8 marzo 2010 n. 150 recante "Misure organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: snellimento delle procedure organizzative", con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, autorizza il Direttore regionale della Direzione Agricoltura ad affidare all'ARSSA eventuali compiti di gestione-istruttoria di bandi regionali attuativi delle misure del P.S.R.;

Vista la D.D. n. DH15/35 del 23/12/2010 con la quale, tra l'altro, è stata determinata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della Misura 1.2.6;

Vista la D.D. n. DH 26/3 del 20/04/2011 con la quale è stata determinata la proroga al 31 maggio 2011 del termine di presentazione delle domande di aiuto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH26/03 del 27/02/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali ha approvato, secondo quanto indicato alla lettera a) del Paragrafo 13.4.3 del bando:

- l'Elenco A delle istanze con esito istruttorio di ammissibilità positivo o parzialmente positivo;
- l'Elenco B delle istanze con esito istruttorio di ammissibilità negativo e quindi non ammissibili a finanziamento;
- l'Elenco delle istanze non ricevibili;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. S.R./004 del 02/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale dell'ex A.R.S.S.A. ha tenuto conto dell'esito del riesame delle istanze pervenute ed ha approvato, secondo quanto indicato alla lettera i) del Paragrafo 13.4.4 del bando:

- l'Elenco A delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo;
- l'Elenco B delle istanze con esito di verifica tecnica negativo e quindi non ammissibili a finanziamento;

Tenuto conto, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n. S.R./004 del 02/07/2012 il Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale dell'ex A.R.S.S.A ha temporaneamente sospeso l'inserimento della ditta Pacifico Sonia dalla graduatoria ditte ammissibili in attesa dell'esito della verifica richiesta alla Procura della Repubblica di L'Aquila;

Considerato che la dotazione finanziaria disponibile di € 4.372.540,00 non permette di ammettere a finanziamento tutte le istanze ammissibili e con esito di istruttoria tecnica positivo ;

Ritenuto di dover approvare, secondo quanto indicato alla lettera m) del Paragrafo 13.4.4 del bando,:

- la "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo e ammesse a finanziamento" (Allegato 1);
- la "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica positivo o parzialmente positivo ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi" (Allegato 2);
- l'"Elenco regionale delle istanze non ammissibili" (Allegato 3).

Preso atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando permette di finanziare solo in parte la domanda di aiuto n. 94750777107,

presentata dalla ditta Simoni Fabio, in quanto inserita all'ultima posizione nella "Graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento" e che eventuali risorse rinvenienti da economie e revoche saranno utilizzare per concorrere al completo finanziamento dell'istanza;

Ritenuto di precisare, inoltre, che le istanze sono ammesse a finanziamento fino a concorrenza delle risorse disponibili e che eventuali risorse rinvenienti da economie e revoche potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria;

Preso atto che il paragrafo 13.4.4., lettera o) del bando dispone che il Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale (ex ARSSA) procede alla concessione definitiva del sostegno in favore le ditte inserite nella "Graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento";

Visto l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di approvare :
  - la "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo e ammesse a finanziamento" - (Allegato 1) - per un importo ammissibile totale di € 4.372.540,00 di cui € 11.045,00 per l'azione 1) e € 4.361.495,00 per l'azione 2);
  - la "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica positivo o parzialmente positivo ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi" (Allegato 2);
  - l'"Elenco regionale delle istanze non ammissibili" (Allegato 3).
- di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando permette di finanziare solo in parte la domanda di aiuto n. 94750777107, presentata dalla ditta Simoni Fabio, in quanto inserita all'ultima posizione nella "Graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento" e che eventuali risorse rinvenienti da economie e revoche saranno utilizzare per concorrere al completo finanziamento dell'istanza;
- di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. S.R./004 del 02/07/2012 il Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale dell'ex A.R.S.S.A ha temporaneamente sospeso l'inserimento della ditta Pacifico Sonia dalla graduatoria ditte ammissibili in attesa dell'esito della verifica richiesta alla Procura della Repubblica di L'Aquila;
- di dare atto che, in applicazione delle disposizioni previste dal paragrafo 13.4.4., lettera o) del bando, il Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale (ex ARSSA) procede ad emanare i provvedimenti di concessione del sostegno in favore le ditte inserite nella "Graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento";
- di disporre che la pubblicazione della presente determinazione sul *BURA* costituisce atto di notifica alle ditte interessate;
- di inviare al Servizio Sviluppo Rurale dell'ex A.R.S.S.A il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo e dell'ex-A.R.S.S.A.;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1: "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo e ammesse a finanziamento" formato da 1 facciata;
- Allegato 2: "Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica positivo o parzialmente positivo ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi" formato da n. 1 facciata;
- Allegato 3: "Elenco regionale delle istanze non ammissibili" formato da 2 facciate

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elvira Di Vitantonio

Seguono Allegati

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 Misura 1.2.6 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Attuazione delle azioni 1) e 2)

Allegato 1

Allegato DH26/24 del 16/07/2012

Bando approvato con D.G.R. n. 861 del 15/11/2010

"Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo e ammesse a finanziamento"

PROG.	N. DOMANDA	DITTA	CUAA	INDIRIZZO	CONTRIBUTO RICHIESTO €		CONTRIBUTO CONCEDIBILE €		PUNTEG.
					AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 1	AZIONE 2	
1	94750758081	Toscano Ferdinando	TSCFDN82L10A345J	V. Colle Sapone,13 L'Aquila		736.513,00		736.513,00	49
2	94750770151	Aliberti Anna Maria	LBRNMR71H66A345L	V. Arista,13 S. G.nni- San Demetrio ne V.		376.927,79		376.927,79	49
3	94750769500	Valle Reale s.r.l	00231460239	C.da Valturnine Vignera Capestrano (AQ)	3.045,00	190.808,00	3.045,00	190.808,00	45
4	94750779236	Masciovecchio Dino	MSCDNI59S29A345X	V. dello Sport Paganica (AQ)	8.000,00	20.159,43	8.000,00	20.159,43	45
5	94750872445	Gentile Notarantonio	GNTGNN70S30A345I	Via Osteria Fossa (AQ)		293.038,26		274.544,07	40
6	94750774070	Pesce Guido	PSCGDU66A10A345D	Via Crescenzi,6 fr. Arischia (AQ)		291.873,29		262.612,29	40
7	94750767033	Delfino Patrizio	DLFPRZ65E02G002V	V. XX Settembre Ofena (AQ)		472.663,94		391.569,52	40
8	94750777826	Panella Franco	PNLFNC65C09A445P	C.da Valle Iannina Arsita (TE)		45.736,21		45.736,21	40
9	94750779061	Ursini Corrado	RSNCRD56E18A345B	V. al Corso,41 Arischia (AQ)		150.144,53		132.513,85	40
10	94750778774	Testardi Dante	TSTDNT56C24C169W	C.da Befaro, Castelli (TE)		58.654,00		54.633,73	40
11	94750777883	Soc. Coop. Agr. Colle Rotondo	00130610660	P.zza T. Maggiore Castelvecchio C. (AQ)	25.000,00	800.395,93	0,00	775.395,93	40
12	94750765656	Di Lorenzo Gennaro	DLRGNR34H28A885C	V.Rotano Arsita (TE)		198.000,00		198.000,00	40
13	94750778428	Goderecci Mariella	GDRMLL79H44L103X	S. Lucia Montorio al Vomano (TE)		95.259,00		93.902,73	39
14	94750779293	De Prophetis Elsa	DPRLSE79B58G438O	C.da Befaro, Castelli (TE)		93.500,00		85.570,28	39
15	94750778998	Di Giacinto Mauro	DGCMRA76M04A445K	C.da S. Giovanni Arsita (TE)		132.017,15		132.017,15	39
16	94750777107	Simoni Fabio	SMNFBA81D04A345F	V. Sopra la Chiesa, Aragno (AQ)		653.001,19		590.591,03	34

Pescara, 16/07/2012

Il Dirigente del Servizio
Dott.sa Elvira Di Vitantonio

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 Misura 1.2.6 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Attuazione delle azioni 1) e 2)

Allegato 2

Allegato DH26/24 del 16/07/2012

Bando approvato con D.G.R. n. 861 del 15/11/2010

"Graduatoria regionale delle istanze con esito di verifica tecnica positivo o parzialmente positivo e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi"

PROG.	N. DOMANDA	DITTA	CUAA	INDIRIZZO	IMPORTO RICHIESTO		AZIONE AMMISSIBILE		PUNTEG.
					AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 1	AZIONE 2	
1	94750763362	Matergia Marco	MTRMRC75M22A345I	V. Provinciale,61 Barisciano(AQ)		43.325,11		43.325,11	34
2	94750778733	Di Gennaro Arnaldo	DGNRLD70S02G438Y	C.da Bafaro, Castelli (TE)		112.413,75		112.413,75	30
3	94750767744	Civisca Mario	CVSMRA68M06A345I	P.zza Concezione, 11 Paganica (AQ)		291.047,73		240.377,63	30
4	94750763784	De Simone Ranieri Savino	DSMSVN64L22E724Q	V. della Valle fraz. Casamaina, Lucoli (AQ)		80.227,73		64.599,36	30
5	94750778501	Di Berardino Antonietta	DBRNNT64H52L103C	Via Case Vernesi,19 Montorio al V (TE)		146.964,63		127.499,26	30
6	94750773833	Cagnoli Emmanuel Antoine	CGNMNL63E23Z110H	V. M. delle Grazie Pettino (AQ)	49.560,00	41.145,46		80.679,32	30
7	94750775358	Cons. Prod.ri Latte	00082660663	Nucleo Ind.le Bazzano (AQ)	1.428.051,93	386.383,47	1.234.054,08	297.547,56	30
8	94750761762	Marucci Enrico	MRCNRC56S17A345G	V. B. Timoteo Monticchio (AQ)	8.961,12	208.255,23	7.467,60	189.322,95	30
9	94750774997	Tomei Elena	TMOLNE34A44A345R	Via Borgorose, 28 L'Aquila		659.652,64		134.724,52	30
10	94750775382	Pacifico Sonia*	PCFSNO74E45A345L	V. Diana, 11 Barisciano (AQ)	35.112,00		35.112,00		29*
11	94750763865	Giammatteo Raffaele	GMMRFL65H06A345G	P.zza Antonini, 2 S. Demetrio (AQ)		111.838,38		98.605,42	25
12	94750764402	Di Mercurio Antonio	DMRNTN62B22A445N	C.da Villamare Arsita (TE)		113.946, 95		107.625	25
13	94750777958	Giorgini Carlo	GRGCRL61C20A656X	V. L'Aquila, 1 Barete (AQ)		64.245,88		56.674,21	25
14	94750763339	Angelone Tommaso	NGLTMS57M14A345B	V. dei Mori,5 Navelli (AQ)		48.346,66		48.346,66	25
15	94750774195	Damiani Ruggero	DMNRGR54C24A345P	V. A. Moro Barisciano (AQ)		46.959,60		46.959,60	25
16	94750777420	Scimia Marino	SCMMRN61P26A345V	S.S.17 est (san 19 int 21a) Aquila	20.766,90		20.766,90		20
17	94750778816	Anfuso Nunziata	NFSNZT55T59I283W	C.da Befaro, Castelli (TE)		96.833,77		96.833,67	15
18	94750768171	Ranalli Natalino	RNLNLN55T23C844A	V. Tratturo, 40 Collarmele (AQ)		99.781,00		99.772,00	10

* Temporaneamente sospesa in attesa di pronunciamento della Procura della repubblica

Pescara, 16/07/2012

Il Dirigente del Servizio
Dott.sa Elvira Di Vitantonio

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 Misura 1.2.6 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Attuazione delle azioni 1) e 2)

Allegato 3

Bando approvato con D.G.R. n. 861 del 15/11/2010
Elenco regionale delle istanze non ammissibili

Allegato DH26/24 del 16/07/2012

N.	N° DOMANDA	DITTA	CUAA	INDIRIZZO	MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'
1	94750769419	Pietrantonj Nicola	PTRNCL41E19H501Q	V. Sebastiano, 42 Vittorito (AQ)	Azienda Fuori Cratere - Rif. Par. 4 lett. b) punto 2
2	94750779210	Ottaviano Graziana	TTVGZN70L42E343H	Fraz. Capsano, 49 Isola del G. Sasso (TE)	Azienda Fuori Cratere - Rif. Par. 4 lett. b) punto 2
3	94750778360	Di Luca Sandro	DLCSDR70T12L103Q	C.da Tembrietta, 216 Isola Del G. Sasso	Azienda Fuori Cratere - Rif. Par. 4 lett. b) punto 2
4	94750774708	Az. Agr. F.lli Pezzopane	01520570662	Via Monticchio, Onna (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 punto 11 del bando. Assenza documento DURC (solo richiesta)
5	94750763487	Az: Agr. F.lli Marronaro	01196690661	V. S. Silvestro, 92 Pizzoli (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 punto 11 del bando.
6	94750775002	Giuliani Francesca	GLNFNC81D47A345P	V. Poggio S. Maria,2 (AQ)	Assenza del preventivo di spesa firmato per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori. - Rif. Par. 10.5 punto 12 del bando. Assenza documento DURC (solo richiesta)
7	94750779509	Buccella Felice	BCCFLC49R09F441F	C.da Colle delle Piane M. di Bertona (PE)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 punto 11 del bando. Assenza documento DURC (solo richiesta)
8	94750779659	Gregori Guido	GRGGDU43R20A345X	V. Vittoria, 25 Aragno (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 punto 11 del bando. Assenza del preventivo di spesa firmato per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori. - Rif. Par. 10.5 punto 12 del bando. Assenza documento DURC (solo richiesta)
9	94750778485	Cacio Giovanni	CCAGNN59D06A345L	Loc. Pontignone, Paganica (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 punto 11 del bando.
10	94750768924	Cococcia Vincenzo	CCCVCN50T21G726Q	V. Colletusino Pizzoli (AQ)	Assenza documento DURC (solo richiesta). Assenza del certificato della C.C.I.A.A. - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 3 del bando. Assenza autodichiarazioni - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 6 e 16 del bando
11	94750770706	Di Tanna Ileana	DTNLNI55L63C096R	Colle S. Vito Tominparte (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 punto 11 del bando.
12	94750763438	Dionisi Luciano	DNSLCN58T14G002O	V. delle Aie, 8 Ofena (AQ)	DURC attestante la non regolarità contributiva. - Rif. Per. 10.5 punto 13 del bando
13	94750779624	Fioravante Renata	FRVRNT71A52A445V	C.da Piane Arsita (TE)	Assenza del preventivo di spesa firmato per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori. - Rif. Par. 10.5 punto 12 del bando. Assenza documento DURC (solo richiesta). Assenza autodichiarazione - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 6 del bando.
14	94750771068	Galano Enzo	GLNNZE61M05Z103J	V. del Balzo, 2 Fossa (AQ)	DURC attestante la non regolarità contributiva. - Rif. Per. 10.5 punto 13 del bando

N.	N° DOMANDA	DITTA	CUAA	INDIRIZZO	MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'
15	94750778568	Giorgi Nino	GRGNNI55R07G726P	C.so Sallustio, 147 Pizzoli (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 punto 11 del bando.
16	94750768494	Grimaldi Florindo	GRMFRN71C08A345M	V. Cascina Cagnano Amiterno (AQ)	Assenza autodichiarazione - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 6 del bando. Assenza documenti previsti ai punti 2, 9, 10, 11 e 12 del Par. 10.5 lett. a) del bando.
17	94750764477	Gualtieri Cesidio	GLTCSD72L10A345C	V. Belvedere, 5 Ocre (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 11 del bando. Richiesta del DURC oltre la data di scadenza del bando
18	94750774674	La Latteria di Moro Olindo, Paolo & css	01704480662	V. F. Di Angeluccio Paganica (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 11 del bando. Assenza perizia tecnico-economica asseverata dal tecnico. - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 7 del bando
19	94750776067	Pacifico Giuseppe	PCFGPP79S08A345T	V. Provinciale,29/a Barisciano(AQ)	Richiesta del DURC oltre la data di scadenza del bando
20	94750764360	Pucci Marcella	PCCMCL69D44A345C	V. Aravilla S. Angelo Bagno (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 11 del bando.
21	94750779616	Sciannelli Erminia	SCNRMN56T71A445S	C.da Rufiano Bisenti (TE)	Assenza del preventivo di spesa firmato per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori. - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 12 del bando. Assenza documento DURC (solo richiesta). Assenza autodichiarazione - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 6 del bando.
22	94750763537	Sette Renato	STTRNT40P14G726H	V. Teramana, 8a Pizzoli (AQ)	Assenza documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma di investimenti. - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 11 del bando. Assenza autodichiarazione - Rif. Par. 10.5 lett. a) punto 6 del bando.
23	94750779129	Carducci Francesco	CRDFNC64B25L227V	V. Marconi,2 Torninparte (AQ)	Assenza documento DURC (solo richiesta).

Pescara, 16/07/2012

Il Dirigente del Servizio
(Dr.ssa Elvira Di Vitantonio)
E Di Vitantonio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 06.07.2012, n. DH33/90:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole" Fascia di Spesa "A" D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. - Domanda di pagamento a saldo n. 94751284616 DITTA: Chiavaroli Mario residente in Via Santa Maria a Lungo, 39 Comune di Pianella Prov. (PE) Liquidazione in acconto del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH23/37 del 28/07/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di liquidare, in favore della ditta: Chiavaroli Mario nato il 19/06/1966 in Comune di Pescara (PE) residente in Via Santa Maria a Lungo, 39 Comune di Pianella (PE) Codice fiscale CHVMRA66H19G482A part. IVA 01416040689 il contributo in conto capitale di € 18.767,00 quale acconto del contributo di € 93.853,04 spettante detratto dell'anticipazione di € 46.917,52;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 18.767,00 in favore della ditta Chiavaroli Mario con sede in Comune di Pianella (PE), e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale di controllo amministrativo sulla domanda di pagamento con gli allegati formato da n. 20 facciate;
- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 2 facciata;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 06.07.2012, n. DH33/91:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento giovani agricoltori" D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Domanda n 84750298782 del 07/07/2009 DITTA: PATRICELLI ALESSIO nato il 26/11/1983 in Comune di Pescara Prov. PE residente in Via C/da Castelluccio Comune di Loreto Aprutino Prov. PE Approvazione rimodulazione del Piano Aziendale di Sviluppo, conferma del premio attribuito e concesso con D.D. n. DH10/75 del 18/05/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di approvare la rimodulazione agli Investimenti proposti nell'ambito del P.A.S. per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti presentata dalla ditta Patricelli Alessio nato a Pescara il 26/11/1983 e residente in via/C.da Castelluccio del Comune di Loreto Aprutino (Prov. PE);
- di confermare il premio complessivo di €

50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto attribuito e concesso con D.D. n. DH10/75 del 18/05/2010;

- di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. di Pescara per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di confermare il termine di esecuzione dei lavori come stabilito dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 2 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 12.07.2012, n. DH27/145:
Regolamenti CE n. 479/08 e 555/08 – Cancellazione Albo Regionale dei Distillatori, Assimilati al Distillatore e Assimilati al Produttore - ditta "Società Vinicola Adriatica S.p.a." Frazione San Leonardo-Ortona (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti i Reg. CE 479/08 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo che abroga il Reg. CE 1493/99 e Reg CE n. 555/08 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE 479/08;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23.04.2001, avente per oggetto " Disciplina per il riconoscimento dei Distillatori, Assimilati al distillatore e al produttore" che demanda alle Regioni il compito di provvedere al rilascio del riconoscimento di cui trattasi ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti e i cui stabilimenti siano ubicati nel territorio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.170 del 29.03.2002, recante "Istituzione dell'Albo regionale e riconoscimento dei Distillatori, Assimilati al distillatore, e Assimilati al produttore ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000 e del D.M. 23.04.2001";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH4/140 del 11.07.2007 con la quale è stato concesso il riconoscimento di " Distillatore" alla Distilleria Società Vinicola Adriatica S.p.a." Frazione San Leonardo-Ortona (CH),nonché autorizzata l'iscrizione della medesima al n. 3 dell'Albo Regionale dei Distillatori, Assimilati ai distillatori e Assimilati ai produttori;

Vista la Determinazione Dirigenziale n DH4/140 del 11/07/07 che disponeva la proroga del suddetto riconoscimento di "Distillatore" e ne confermava l'iscrizione al Relativo Albo Regionale;

Vista la nota pervenuta alla Direzione Politiche Agricole - Servizio Produzioni Agricole e Mercato- in data 19/04/2011 protocollo n. RA87653, da parte del" Vice Presidente della S.V.A. Sergio Celotti", con quale si comunica la cessata l'attività di distillazione in quanto non più remunerativa;

Vista la nota pervenuta alla Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole -Servizio Produzioni Agricole e Mercato in data 31/01/2012, con la quale è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società SVA s.p.a. ha deliberato la cessazione definitiva dell'attività

dello stabilimento di Ortona F.ne S. Leonardo e la rescissione della convenzione in essere con il MiPaF/Regione Abruzzo;

Preso atto delle suddette note si ritiene, quindi, di dover procedere alla cancellazione della Distilleria "Società Vinicola Adriatica (SVA) S.p.a. frazione San Leonardo di ORTONA (CH) dall'Albo Regionale dei Distillatori, Assimilati al distillatore e Assimilati al produttore per cessata attività;

Vista la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

per tutto quanto citato nelle premesse:

- di procedere alla cancellazione, della "Distilleria Società Vinicola Adriatica S.p.a.. "- Frazione San Leonardo, Ortona (CH), dall'Albo Regionale dei Distillatori, Assimilati al distillatore e Assimilati al produttore per cessata attività;
- di trasmettere la presente Determinazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, ed all'AGEA- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per quanto di competenza;
- di trasmettere la presente Determinazione Alla Direzione Risorse Umane e Strumentali, Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare di L'Aquila;
- di pubblicare sul sito internet della Direzione Agricoltura e sul *BURA* il presente provvedimento.

Formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione le note:

- del 19/04/2011 prot. RA 87653 composta di n. 1 facciata;
- del 31/01/2012 prot. n. RA 22413 composta da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco La Civita

Seguono Allegati

P.A.M. F 18/4/11

SVA

Società Vinicola Adriatica S.r.l.

Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale - Caccia e Pesca - Emigrazione REGIONE ABRUZZO 1

22.04.11

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE PESCARA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
19 APR. 2011
Prot. RA 87653

Spett.le
Direzione Risorse Umane e Strumentali
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
Via Leonardo da Vinci
67100 L'Aquila

Spett.le
Direzione Politiche Agricole di sviluppo rurale, caccia e pesca e migrazione
Via Catullo, 17
65127 Pescara

Ortona, 11 aprile 2011

Oggetto: Impianto di distillazione di Ortona (CH) costruito ai sensi della L. 910/66
Convenzione tra SVA Srl e MiPAAF del 14/02/1994
Verbale di trasferimento alla Regione Abruzzo del 19/02/2007

In merito all'impianto di distillazione di Ortona (CH), la scrivente Società comunica di essere stata costretta alla cessazione dell'attività in quanto non più remunerativa.

L'impianto fu realizzato per il recupero dei sottoprodotti della vinificazione che ai sensi degli OCM Vino e Regolamenti Comunitari in materia, devono, obbligatoriamente, essere consegnati dalle cantine alle distillerie per l'estrazione dell'alcole in essi contenuto, con regime di aiuti e sostegno alle distillerie per tale attività.

Poiché il nuovo regolamento OCM Vino ha tolto gran parte degli aiuti e ridotto drasticamente quelli rimasti, tale attività non risulta più essere remunerativa.

La scrivente Società informa, pertanto, di non poter proseguire nell'attività per cui era stato realizzato l'impianto oggetto della convenzione in essere.

Pertanto, si chiede, a codeste Spett.li Direzioni, quali siano gli adempimenti necessari per il recesso dalla convezione stessa, con la conseguente restituzione dello stabilimento alla Regione Abruzzo.

In attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Si trasmette copia, composta di n. 1 facciate, e conforme all'originale. Pescara, li 12-07-2012
(P.A. Maurizio Sulpizio)

SVA S.R.L.
IL VICE PRESIDENTE
Sergio Celotti

SVA

Società Vinicola Adriatica S.r.l.

La presente copia, composta di n. 2 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 12-07-2012

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE FORESTALE CACCIA E PESCA MIGRAZIONE
SERVIZIO PROGETTI
31 GEN. 2012
Prot. RA 22413

Spett. le Direzione Risorse Umane e Strumentali (Ufficio Sulpizio)
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
Via Leonardo da Vinci
67100 L'Aquila

Direzione Politiche Agricole di sviluppo rurale, caccia e pesca e migrazione
Via Catullo, 17
65127 Pescara

31/01/12

Ortona, 17.01.2012

Oggetto: Impianto di distillazione di Ortona (CH)
costruito ai sensi dell'art. 21 della Legge 2 giugno 1961 n. 454
e dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966 n. 910.
Rescissione convenzione per l'affidamento di impianto di interesse pubblico fra MiPAAF e SVA Srl del 15.02.1994.

In merito all'impianto di distillazione in oggetto la scrivente Società Vinicola Adriatica (SVA) con sede legale in Ortona (CH) fraz. S. Leonardo, comunica di essere stata costretta alla chiusura dell'attività prevista nella convenzione per l'affidamento di detto impianto in quanto non risultante più remunerativa.

Come noto i sottoprodotti della vinificazione ai sensi del OCM Vino - Regolamento Mercato Comune, devono obbligatoriamente essere consegnati dalle cantine alle distillerie per l'estrazione dell'alcole in essi contenuto, ma con regimi di aiuti e sostegno alle distillerie decisamente ridotti rispetto al passato e tali da non rendere più remunerativa l'operazione, se non si valorizzano ulteriormente gli scarti ed i residui dei processi estrattivi.

Nel caso della lavorazione della vinaccia, che vede nello stabilimento in oggetto l'estrazione dell'alcole e della enocianina (colorante naturale estratto dalle vinacce di Montepulciano), il processo deve essere necessariamente completato con il recupero energetico delle vinacce esauste mediante combustione e produzione di energia elettrica.

Tale recupero energetico essendo legato a fonti rinnovabili, è anche sostenuto mediante il riconoscimento di un contributo nazionale (Certificati Verdi: CV) per ogni megawattora di energia elettrica prodotta, rendendo così vantaggioso questo ulteriore investimento e la lavorazione della vinaccia stessa. Si tratta di investimenti di carattere

Cod. Fisc. e Reg. Imp. CH n. 01598050696 • Partita IVA IT 01598050696 • Cap. soc. € 50.000,00 i.v
Fraz. S. Leonardo - 66026 Ortona (CH) • telefono e fax nr. 085/9062239 • R.E.A Chieti nr. 98473
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CAVIRO Soc. Coop. Agricola – Faenza (RA)

rilevante (dell'ordine dei 45-50 milioni di euro), che fra l'altro per la sua dimensione SVA non è in grado di affrontare singolarmente.

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 nr. 28 ha posto un deciso freno allo sviluppo delle fonti rinnovabili prevedendo una forte riduzione degli incentivi, che a questo punto non sono più sufficienti a rendere economica anche questa attività.

Alla luce di quanto esposto non si vedono alternative alla totale dismissione della lavorazione delle vinacce, per cui in data 21.12.2011 il Consiglio di Amministrazione della scrivente società ha deliberato la cessazione definitiva dell'attività dello stabilimento di Ortona fraz. S. Leonardo e la rescissione della convenzione in essere con MiPAF/Regione Abruzzo.

Siamo pertanto con la presente a comunicare **la formale disdetta della convenzione in oggetto e la restituzione dello stabilimento a decorrere dalla data del 01.04.2012**, e ci rendiamo disponibili all'osservanza delle modalità con cui codesta spett. le Regione prevede debbano essere perfezionati tali atti.

Distinti saluti.

SVA S.p.A.
IL VICE PRESIDENTE
Sergio Cefotti

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 19.07.2012, n. DH27/149:

DGR n. 921 del 23.12.2011 – "DGR n. 1157 del 27.11.2008 - Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013. Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2011/2012 al 2012/2013". Modifiche e integrazioni alla DH27/102 del 05/06/2012. Scorrimento della Graduatoria delle domande finanziabili per la Campagna vitivinicola 2011/2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la n. **D.G.R. n. 921 del 23.12.2011** avente ad oggetto **"DGR n. 1157 del 27.11.2008** - "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013". **Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2011/2012 al 2012/2013"**;

Vista la **Determinazione Dirigenziale n. DH27/194 del 27.12.2011 – D.G.R. n. 921 del 23.12.2011** - "DGR n. 1157 del 27.11.2008 - Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013". Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2009/2010 al 2012/2013". **Apertura dei termini presentazione delle domande di aiuto per la Campagna vitivinicola 2010/2011**;

Vista la **Determinazione Dirigenziale n. DH27/87 del 24/04/2012** "DGR n. 921 del 23.12.2011 – "DGR n. 1157 del 27.11.2008 - *Piano regionale* di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 *Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013*. Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2011/2012 al 2012/2013". **Pubblicazione dell'elenco delle domande di aiuto, a seguito di ricevibilità, per la Campagna vitivinicola 2011/2012**;

Vista la **Determinazione Dirigenziale n. DH27/102del 05/06/2012** - DGR n. 921 del 23.12.2011 – "DGR n. 1157 del 27.11.2008 - *Piano regionale* di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 *Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013*. Modifiche e integrazioni per le Campagne dal 2011/2012 al 2012/2013". **Pubblicazione della Graduatoria delle domande finanziabili e l'Elenco delle domande rinunciatarie o non ammissibili a finanziamento, per la Campagna vitivinicola 2011/2012**;

Richiamati i **Regolamenti Comunitari**:

- n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
- n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;
- n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Decreto **n. 6822 del 13.10.2011** con il quale, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dispone la "Modifica al Decreto Ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553 per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2011/2012, la Regione Abruzzo ha inizialmente

stabilito una assegnazione finanziaria alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti pari ad **€ 7.506.132, 00**;

Visto il **Decreto n. 3883 del 28.06.2012** con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha stabilito una rimodulazione della dotazione finanziaria al PSN per al Campagna 2011/2012, assegnando ulteriori risorse alla misura della RRV dell'OCM Vitivinicolo derivanti da economie Nazionali per fondi non completamente utilizzati per altre misure ripartendole tra le Regioni che ne avevano manifestato necessità;

Preso atto che, pertanto, il predetto Decreto Ministeriale ha messo a disposizione ulteriori risorse a favore della Regione Abruzzo per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 - Campagna vitivinicola dal 2011/2012 un importo pari ad **€ 192.550,68**;

Preso atto che, numerose ditte, già ammesse positivamente in graduatoria di ammissibilità, hanno presentato ufficialmente sul portale AGEA richiesta di rinuncia al contributo, è possibile recuperare fondi assegnati a misure OCM ai fini di un ulteriore scorrimento della graduatoria per soddisfare un maggior numero di richieste ammissibili;

Considerato che, pertanto, possono essere messi a disposizione ulteriori fondi per la misura della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti dovute a rinunce o archiviazioni delle misure OCM per un importo pari ad **€ 220.493,11**;

Ritenuto che, prioritariamente, con i nuovi fondi disponibili pari a complessivi **€ 413.043,79**, saranno liquidati, per la campagna in corso:

- tutte le rimanenti ditte che hanno richiesto il pagamento a collaudo;
- le ditte in graduatoria in posizione successiva a quelle già dichiarate ammissibili in base alla graduatoria approvata con DH27/102/2012 fino ad esaurimento dei fondi integrativi;

Vista la Graduatoria regionale "Allegato A", predisposta dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, delle domande ammissibili a finanziamento tenuto conto sia dei punteggi di priorità attribuiti a ciascun richiedente che delle superfici richieste;

Ritenuto di poter procedere allo scorrimento della predetta graduatoria, fino ad esaurimento degli ulteriori fondi disponibili, sulla base delle domande ammissibili a finanziamento:

- Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. **596** alla posizione n. **629** compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, finanziabili con le attuali risorse assegnate;

Ritenuto **di stabilire** di poter procedere ad ulteriori scorrimenti della predetta graduatoria, fino ad esaurimento di fondi che si rendessero successivamente disponibili dopo la predisposizione del presente atto, sulla base di una semplice comunicazione da parte del Servizio Produzioni Agricole e Mercato delle domande ammissibili a finanziamento contenute:

- nell'Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 630 alla posizione n. 674 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;
- nell'Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 674 compresa, per le richieste superiori a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;

Ritenuto, inoltre, che qualora le ditte che non rientrano tra le ammissibili dopo lo scorrimento della graduatoria volessero essere inserite tra le quelle finanziabili dovranno produrre per le superfici non ammissibili la polizza fideiussoria ed una liberatoria per l'amministrazione dove si dichiara di essere disponibili in caso di mancanza di fondi nell'attuale campagna ad essere disponibili al finanziamento con i fondi assegnati alla Regione Abruzzo per la campagna 2012/2013;

Considerato che i successivi adempimenti istruttori di finanziabilità sono riservati ai Servizi Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competenti per territorio;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che si in-

tendono integralmente richiamati:

1- di prendere atto che per la campagna vitivinicola 2011/2012, il MIPAAF ha rimodulato i fondi relativi al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2012" prevedendo, con il Decreto **n. 6822 del 13.10.2011** per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti, da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di importo pari ad **€ 7.698.682,68**;

2- di prendere atto che, in considerazione delle numerose ditte, già ammesse positivamente in graduatoria di ammissibilità, hanno presentato ufficialmente sul portale AGEA richiesta di rinuncia al contributo, è stato possibile recuperare fondi pari ad **€ 220.493,11** ai fini di un ulteriore scorrimento della graduatoria integrativi di quelli Ministeriali, per soddisfare ulteriori richieste ammissibili;

3- di prendere atto che, prioritariamente, con i nuovi fondi disponibili saranno liquidati, per la campagna in corso:
   - tutte le rimanenti ditte che hanno richiesto il pagamento a collaudo;
   - le ditte in graduatoria in posizione successiva a quelle già dichiarate ammissibili in base alla graduatoria approvata con DH27/102/2012 fino ad esaurimento dei fondi integrativi;

4- di prendere atto della Graduatoria regionale "Allegato A", predisposta dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, delle domande ammissibili a finanziamento tenuto conto sia dei punteggi di priorità attribuiti a ciascun richiedente che delle superfici richieste;

5- di procedere allo scorrimento della predetta graduatoria, fino ad esaurimento degli ulteriori fondi disponibili, sulla base delle domande ammissibili a finanziamento:
   - Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 596 alla posizione n. 629 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, finanziabili con le attuali risorse assegnate;

6- di stabilire di poter procedere ad ulteriori scorrimenti della predetta graduatoria, fino ad esaurimento di fondi che si rendessero successivamente disponibili dopo la predisposizione del presente atto, sulla base di una semplice comunicazione da parte del Servizio Produzioni Agricole e Mercato delle domande ammissibili a finanziamento contenute:
   - nell'Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 630 alla posizione n. 674 compresa, per le richieste fino a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;
   - nell'Elenco "Allegato A" – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 674 compresa, per le richieste superiori a 3 ettari di superficie, non finanziabili con le attuali risorse assegnate;

7- di stabilire, inoltre, che, qualora le ditte che rientrano tra le **ammissibili e non finanziabili** volessero essere inserite, dopo lo scorrimento della graduatoria, in un elenco a parte e considerate finanziabili, dovranno produrre, per le superfici non finanziabili con gli attuali fondi, la polizza fideiussoria ed una liberatoria per l'amministrazione dove dichiarano di essere disponibili ad attendere la liquidazione con i fondi assegnati alla Regione Abruzzo per la campagna 2012/2013;

8- di trasmettere **ai SIPA** competenti per territorio il presente provvedimento, corredato dalla Graduatoria (Allegato A) per i successivi adempimenti istruttori di loro competenza;

9- di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul *BURA* e sul *"Sito Web"* della Regione Abruzzo ed avrà valore di notifica dell'atto ai soggetti interessati;

10- di precisare che:
   - la **Graduatoria** (Allegato A) forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione formata da **n. 10** facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco La Civita

Segue Allegato

ALLEGATO A

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - CAMP. 2011/2012

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO																			RRV con estirpazione e reimpianto		RRV con reimpianto anticipato o con diritto		RRV con sovrainnesto		
Prog.	N. Domanda	Prot.	Data	ognome /Ragione Socia	Nome	uogo di nascit	ata di nascit	Residenza	Comune	Prov	CAP	Vigneti prov.	Pt. Dic	Forma di pagament o	importo totale progetto	superficie totale richiesto	Importo totale contributo	superficie totale fino a 3 ha	superficie oltre 3 ha	Importo ammissibile	Superficie	Importo ammissibile	Superficie	Importo ammissibile	N° ceppi	superficie
1	25380105087	5077	10/04/2012	D'EUSANIO	ILARIA	ORTONA A M	12/02/1990	VIA DON MOROSINI 28	TOLLO	CH	66010	PE	**33**	FID	71.617,50	26321	30.749,62	26059		30.749,62	26059	0,00		0,00		
2	25380021656	4622	03/04/2012	MERIDIONALE	ELISABETTA	LANCIANO	14/01/1990	VIA CIOMMI 47	CASTEL FRENTAN	CH	66032	CH	32	FID	32.543,25	14210	16.271,63	14210		16.767,80	14210	0,00		0,00		
3	25380098654	4057	28/03/2012	DE LUCA	CARLO VINCENZ	POPOLI	26/10/1977	C\DA MARANO 3	TOCCO DA CASAL	PE	65028	PE	32	FID	23.560,75	8191	9.017,38	8191		6.479,38	5491	2.538,00	2700	0,00		
4	25380098852	4540	02/04/2012	SOLDATO	RINALDO	VACRI	26/06/1946	C\DA PORCARECCIA 73	VACRI	CH	66010	CH	32	FID	25.864,10	11006	12.932,05	11006		12.987,08	11006	0,00		0,00		
5	25380045911	5034	05/04/2012	TILLI	PIER CARMINE	GUARDIAGR	19/02/1986	C\DA ASCIGNO 22	CASOLI	CH	66043	CH	31	FID	15.188,55	6994	6.711,64	6994		674,96	572	6.036,68	6422	0,00		
6	25380012432	4915	04/04/2012	PAOLUCCI	GIOVANNI	ORTONA A M	28/01/1978	VIA DEGLI ULIVI 39	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	31	FID	8.860,00	4960	4.430,00	4960		5.852,80	4960	0,00		0,00		
7	25380046414	4443	02/04/2012	DI FELICE	MARCO	GUARDIAGR	02/03/1977	VIA PAGLIARA 81	CASACANDITELLA	CH	66010	CH	31	FID	25.763,54	11940	11.223,60	11940		0,00		11.223,60	11940	0,00		
8	25380040854	5031	05/04/2012	CARAVAGGIO	NICOLA	LANCIANO	13/07/1987	C\DA STERPARI 34 INT.	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	30	FID	16.496,06	6500	7.670,00	6500		7.670,00	6500	0,00		0,00		
9	25380105897	4891	04/04/2012	FIADONE	MARIA LUISA	ATESSA	07/01/1980	VIA SAN LORENZO 240	VASTO	CH	66054	CH	30	COL	16.927,47	8310	7.811,40	8310		0,00		7.811,40	8310	0,00		
10	25380082955	4169	28/03/2012	RANIERI	ROSANNA	ATESSA	01/08/1978	C\DA PETRINO 1\A	PAGLIETA	CH	66020	CH	30	FID	16.159,60	7567	8.079,80	6891		8.131,38	6891	0,00		0,00		
11	25380082906	4157	28/03/2012	PAOLUCCI	DANIELE	ATESSA	30/08/1976	C\DA PETRINO 1/A	PAGLIETA	CH	66020	CH	30	FID	27.122,71	11575	13.561,36	11575		13.658,50	11575	0,00		0,00		
12	25380094398	4680	03/04/2012	TRAVAGLINI	UGO	PESCARA	31/07/1975	C\DA MARCIANO 23	MONTEFINO	TE	64030	TE	**30**	**FID**	39.114,17	14566	17.187,88	14566		17.187,88	14566	0,00		0,00		
13	25380000502	2272	28/02/2012	SBARAGLIA	LUIGI	GUARDIAGR	10/02/1974	VIA LANCIANO 29	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	30	COL	12.251,30	6555	6.125,65	6555		0,00		6.161,70	6555	0,00		
14	25380080280	4817	04/04/2012	D'ONOFRIO	CARLO	ARI	17/08/1971	C\DA FORO 10	ARI	CH	66010	PE	30	FID	53.862,69	25991	24.431,54	25991		0,00		24.431,54	25991	0,00		
15	25380088234	4631	03/04/2012	DI PIETRANTONIO	GIULIANO	CASTELLI	11/10/1956	C\DA SAN MARTINELLO	ATRI	TE	64032	TE	**30**	**FID**	27.407,28	10381	12.249,58	10381		12.249,58	10381	0,00		0,00		
16	25380101318	4704	04/04/2012	GALANTE	MIGUEL ENRIQUI	COLOMBIA	06/06/1987	C\DA CALAMONI 4	POLLUTRI	CH	66020	CH	29	FID	19.599,45	7410	8.743,80	7410		8.743,80	7410	0,00		0,00		
17	25380062585	4758	04/04/2012	TIBERIO	SILVANO	LANCIANO	28/10/1983	C\DA DIFESA VECCHIA	CASALBORDINO	CH	66021	CH	29	FID	9.584,01	3400	4.012,00	3400		4.012,00	3400	0,00		0,00		
18	25380089869	4519	02/04/2012	DI NISIO	FRANCESCA	CHIETI	21/01/1980	VIA L'AQUILA 18	CHIETI	CH	66100	CH	29	COL	14.664,00	7800	7.332,00	7800		0,00		7.332,00	7800	0,00		
19	25380062502	4717	04/04/2012	OTTAVIANO	LUISA	ATESSA	04/01/1979	VIA MORO 26/A	SCERNI	CH	66020	CH	29	FID	11.885,83	4098	4.835,64	4098		4.835,64	4098	0,00		0,00		
20	25380031762	5021	05/04/2012	COLAMEO	VALENTINA	ATESSA	15/12/1974	C\DA SANTA GIUSTA 16	LANCIANO	CH	66034	CH	29	FID	16.929,30	6048	7.136,64	6048		7.136,64	6048	0,00		0,00		
21	25380087111	4846	04/04/2012	PALMITESTA	SILVINO	ORTONA A M	19/06/1973	C\DA LAZZARETTO 34	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	29	FID	14.393,75	5333	6.292,94	5333		6.292,94	5333	0,00		0,00		
22	25380104692	4803	04/04/2012	DI RICO	NICOLA	GUARDIAGR	04/05/1967	C\DA SODERA 31	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	29	COL	38.407,01	14555	17.174,90	14555		17.174,90	14555	0,00		0,00		
23	25380004223	2289	28/02/2012	FABRIZIO	GABRIELE	ATRI	15/06/1985	C/DA ARENARO 9	FRANCAVILLA AL	CH	66023	PE	28	FID	14.718,95	5300	6.254,00	5300		6.254,00	5300	0,00		0,00		
24	25380053931	4919	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA D'ALESIO GIOVA		PESCARA	07/12/1981	C\DA GAGLIERANO **73**	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	**28**	FID	31.120,00	15100	14.194,00	15100		0,00		14.194,00	15100	0,00		
25	25380019510	3095	16/03/2012	CANNONE	GIOVANNI	LANCIANO	10/11/1975	C\DA CARRIERA 13	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	28	FID	12.503,61	6690	6.251,81	6690		0,00		6.288,60	6690	0,00		
26	25380034519	4909	04/04/2012	DE CLERICO	NICO	CHIETI	01/09/1975	C\DA CASALI 26	NOCCIANO	PE	65010	PE	**28**	FID	59.071,00	26600	26.828,00	26600		8.968,00	7600	17.860,00	19000	0,00		
27	25380010717	3933	27/03/2012	D'OTTAVIO	ALFONSO	CANOSA SAN	16/06/1964	**VIA MACERINO 13**	ALANNO	PE	65020	PE	28	FID	23.838,00	9100	10.738,00	9100		10.738,00	9100	0,00		0,00		
28	25380068939	4420	30/03/2012	DEL MARRO	PIERLUIGI	MONTEFINO	26/03/1960	C\DA CASABIANCA 18	CASTILENTI	TE	64035	TE	**28**	**FID**	29.277,00	12174	14.365,32	12174		14.365,32	12174	0,00		0,00		
29	25380082930	4147	28/03/2012	DI PAOLO	LORIS	LANCIANO	16/11/1991	C\DA SCALZINO 9	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	27	FID	5.754,46	5846	2.877,23	5846		2.611,34	2213	0,00		1.107,65	581	3633
30	25380049442	4863	04/04/2012	IL CASINO DI REMARTELLO DI CAROT		ATRI	07/01/1988	C\DA REMARTELLO 48	LORETO APRUTIN	PE	65014	PE	27	FID	28.114,75	12346	12.289,96	12346		3.366,54	2853	8.923,42	9493	0,00		
31	25380102530	4346	30/03/2012	SAVINI	BERNARDO	ROMA	17/03/1986	C\DA SELVA ALTA 50	MOSCIANO SANT'	TE	64023	TE	**27**	**FID**	43.155,00	20000	18.800,00	20000		0,00		18.800,00	20000	0,00		
32	25380074309	4067	28/03/2012	BONACCI	ROBERTO	ATESSA	26/09/1982	C\DA CAMPO DI PARDO	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	27	FID	49.689,21	21758	24.844,61	21758		25.674,44	21758	0,00		0,00		
33	25380016821	4920	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA ILAURI SAS DI AN		PENNE	13/09/1980	VIA PATERNO 54	LORETO APRUTIN	PE	65014	PE	**27**	FID	54.476,00	21000	24.780,00	21000		24.780,00	21000	0,00		0,00		
34	25380075959	4870	04/04/2012	DE CLERICO	PASQUALE	CHIETI	07/03/1980	VIA COLLE DELLE GROT	TOLLO	CH	66010	CH	27	FID	57.623,26	22965	27.098,70	22965		27.098,70	22965	0,00		0,00		
35	25380023728	4903	04/04/2012	D'ONOFRIO	FRANCESCO	CHIETI	03/06/1978	VIA PIANA 83	VILLAMAGNA	CH	66010	PE	27	FID	56.232,00	22300	26.314,00	22300		26.314,00	22300	0,00		0,00		
36	25380074952	4873	04/04/2012	FORGIONE	MANOLA LUIGINA	SULMONA	21/06/1974	VIA SAN ROCCO 2/A	PREZZA	AQ	67030	AQ	**27**	FID	10.672,34	3990	4.708,20	3990		4.708,20	3990	0,00		0,00		
37	25380098142	4531	02/04/2012	FELIZZI	TOMMASO	GUARDIAGR	25/01/1973	C\DA COLLE DELLA SIG	TOLLO	CH	66010	CH	27	COL	47.748,25	22793	23.874,13	22793		23.119,74	19593	3.008,00	3200	0,00		
38	25380049160	3580	23/03/2012	BASSI	NICOLA FABIO	CHIETI	27/10/1967	VIA TRATTURO 23	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	27	FID	65.951,08	22317	26.334,06	22317		26.334,06	22317	0,00		0,00		
39	25380032000	3667	23/03/2012	DI FABIO	CINZIA	CANOSA SAN	26/08/1967	VIA DIETRO LE VIGNE 8	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	27	FID	22.000,98	9375	10.244,10	9375		7.038,70	5965	3.205,40	3410	0,00		
40	25380035599	4905	04/04/2012	BUDANO	LUIGI	ORTONA A M	01/06/1959	C\DA CASALI 12/B	NOCCIANO	PE	65010	PE	**27**	FID	52.273,00	21025	24.809,50	21025		24.809,50	21025	0,00		0,00		
41	25380094372	4678	03/04/2012	FERRETTI	AGNESE	ATRI	15/01/1955	C\DA COLLE PETITTO S	ATRI	TE	64032	TE	**27**	**FID**	21.717,77	7669	8.641,14	7323		8.641,14	7323	0,00		0,00		
42	25380092905	3689	23/03/2012	CINALLI	IDA	SCERNI	31/01/1945	C\DA PASSO DELLA CAF	MONTEODORISIO	CH	66050	CH	27	COL	14.927,56	5500	6.490,00	5500		6.490,00	5500	0,00		0,00		
43	25380096369	4429	30/03/2012	FIRMANI	GIUSEPPE	GIULIANO TE	01/01/1942	VIA SAN ROCCO 20	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	27	FID	13.488,22	5602	6.610,36	5602		6.610,36	5602	0,00		0,00		
44	25380104668	4608	03/04/2012	ROMANO	FEDERICO	PIACENZA	21/07/1985	VIA FONTE ANTONI 13	FOSSACESIA	CH	66022	CH	26	FID	31.963,82	13958	15.981,91	13958		16.470,44	13958	0,00		0,00		
45	25380010014	3289	20/03/2012	GIANDOMENICO	CARMINE	CHIETI	27/11/1973	C\DA SEVOTTA 13	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	26	FID	13.121,36	5194	6.128,92	5194		6.128,92	5194	0,00		0,00		
46	25380098308	4412	30/03/2012	SEBASTIANI	ASSUNTA	GUARDIAGR	20/09/1973	VIA NEVI 29	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	26	FID	68.645,38	26980	29.878,72	26980		22.211,14	18823	7.667,58	8157	0,00		
47	25380018314	4911	04/04/2012	EVANGELISTA	MARIA	PICCIANO	16/01/1964	STRADA VERTONICA 94	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	26	FID	13.098,00	4637	4.990,22	4229		4.990,22	4229	0,00		0,00		
48	25380019338	3531	22/03/2012	DI PAOLO	GIOVANNA	FILETTO	12/01/1960	VIA CALVARIO 44	FILETTO	CH	66030	CH	26	FID	14.422,62	5999	7.077,64	5998		7.077,64	5998	0,00		0,00		
49	25380021573	3656	23/03/2012	FIRMANI	LUCIANO	CANOSA SAN	08/04/1957	C\DA MOGGIO 39	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	26	FID	35.753,20	14216	16.774,88	14216		16.774,88	14216	0,00		0,00		
50	25380028404	3665	23/03/2012	DI LABIO	ANNA MARIA	BUCCHIANIC	23/09/1953	VIA SAN ROCCO 270	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	26	FID	41.776,16	16623	19.615,14	16623		19.615,14	16623	0,00		0,00		
51	25380078359	3867	27/03/2012	SANTONE	MASSIMO	ATRI	28/07/1977	VIA POLACCHI 12\A	SILVI	TE	64028	TE	**25**	**FID**	202.724,58	81160	35.400,00	30000	51160	35.400,00	30000	0,00		0,00		
52	25380072626	4201	28/03/2012	ANGELOZZI	ALFONSO	ATRI	20/01/1974	C\DA TRE CIMINIERE SN	ATRI	TE	64032	TE	**25**	**FID**	13.467,76	7149	6.733,88	7149		5.261,62	4459	2.528,60	2690	0,00		
53	25380005071	4075	28/03/2012	BUCCIARELLI	ANDREA	CASALBORD	24/08/1972	VIA OSIMO 49	CASALBORDINO	CH	66021	CH	25	FID	24.001,70	9559	11.279,62	9559		11.279,62	9559	0,00		0,00		
54	25380040151	4624	03/04/2012	DI NUNZIO	BERARDINO	SVIZZERA	04/03/1969	VIA VILLA STANAZZO 51	LANCIANO	CH	66034	CH	25	FID	26.581,17	13254	13.290,59	13254		15.639,72	13254	0,00		0,00		
55	25380036985	4183	28/03/2012	VALENTINI	CARMINE	CRECCHIO	29/07/1967	VIA VILLA CONSALVI 34	CRECCHIO	CH	66014	CH	25	FID	27.591,75	10907	12.870,26	10907		12.870,26	10907	0,00		0,00		
56	25380106796	4856	04/04/2012	SALUTE	ELISEO	CHIETI	01/09/1966	VIA DELLA LIBERAZIONE	TORREVECCHIA T	CH	66010	CH	25	FID	14.313,37	5440	6.419,20	5440		6.419,20	5440	0,00		0,00		
57	25380092855	5085	10/04/2012	DELL'OSO	SANTA	SCERNI	28/01/1966	C\DA COLLE TERMINE 1	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	25	FID	40.047,49	18727	20.023,75	18727		12.791,20	10840	7.413,78	7887	0,00		

58	25380015484	4914	04/04/2012	D'ATRI	PARISIO	MONTESILV/	08/09/1961	VIA EMILIA 37	MONTESILVANO	PE	65015	PE	25	FID	93.863,00	37572	35.400,00	30000	7572	35.400,00	30000	0,00		0,00		
59	25380014180	3658	23/03/2012	DI SIPIO	ENRICO	FRANCAVILL	20/08/1955	C\DA SANTA CECILIA 24	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	25	FID	25.884,72	10283	12.133,94	10283		12.133,94	10283	0,00		0,00		
60	25380075132	3939	27/03/2012	ANDREACOLA	FELICIA BICE	GIULIANO TE	03/10/1949	VIA SAN CATALDO 96	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	25	FID	15.832,50	6000	7.080,00	6000		7.080,00	6000	0,00		0,00		
61	25380090016	4434	30/03/2012	TROIANO	PASQUALE GIUS	ORTONA A M	16/11/1946	CORSO VILLA SAN LEO	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	25	FID	19.846,04	7521	8.874,78	7521		8.874,78	7521	0,00		0,00		
62	25380000932	2296	28/02/2012	D'ALESSANDRO	ANTONIO	CRECCHIO	05/05/1941	VIA VILLA MASCITTI 77	CRECCHIO	CH	66014	CH	25	FID	15.858,89	6010	7.091,80	6010		7.091,80	6010	0,00		0,00		
63	25380069234	3526	22/03/2012	DI MENNO DI BUCCH	GINO	LANCIANO	10/09/1980	C\DA NASUTI 122	LANCIANO	CH	66034	CH	24	FID	13.430,97	5321	6.278,78	5321		6.278,78	5321	0,00		0,00		
64	25380078995	3875	27/03/2012	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SANTONE S		ATRI	28/07/1977	VIA POLACCHI 12\A	SILVI	TE	64028	TE	**24**	**FID**	132.568,86	61301	28.200,00	30000	31301	0,00		28.200,00	30000	0,00		
65	25380032216	4463	02/04/2012	TROLLI	ARGENTINO	LANCIANO	12/07/1976	C\DA VILLA MASCITTI 27	CRECCHIO	CH	66014	CH	24	FID	70.087,41	27444	31.221,12	27444		26.666,82	22599	4.554,30	4845	0,00		
66	25380083912	4198	28/03/2012	TIBERIO	ANTONIO	CHIETI	30/06/1976	VIA CASALE GERVASIO	TOLLO	CH	66010	PE	**24**	FID	129.725,13	60500	35.400,00	30000	26951	35.400,00	30000	0,00			8034	
67	25380115987	4954	05/04/2012	SILVESTRI	EMILIANO	SULMONA	28/03/1974	VIA DEI PICENI 39	PRATOLA PELIGN	AQ	67035	AQ	**24**	FID	9.606,93	4200	4.803,47	4200		4.956,00	4200	0,00		0,00		
68	25380051299	3008	15/03/2012	TRAINI	MAURIZIO	ATRI	17/09/1971	C/DA MONTAGNOLA 6	ATRI	TE	64032	TE	**24**	**FID**	23.880,60	9035	10.661,30	9035		10.661,30	9035	0,00		0,00		
69	25380008919	2583	06/03/2012	SALVATORE	WALTER	CHIETI	13/08/1970	C/DA ALENTO 177	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	24	FID	14.785,73	5818	6.865,24	5818		6.865,24	5818	0,00		0,00		
70	25380021631	3624	23/03/2012	PERRUCCI	DANIELA	MIGLIANICO	08/04/1969	C\DA SAN POLO 90	CRECCHIO	CH	66014	CH	24	FID	12.429,35	5850	5.499,00	5850		0,00		5.499,00	5850	0,00		
71	25380060985	3067	16/03/2012	D'ERCOLE	ELISABETTA	ATESSA	13/02/1968	VIA DANTE ALIGHIERI 2	SCERNI	CH	66020	CH	24	FID	27.249,95	9618	11.349,24	9618		11.349,24	9618	0,00		0,00		
72	25380091972	4902	04/04/2012	GALASSO	ADRIANA	FRANCAVILL	19/07/1964	VIA NAZIONALE ADRIAT	FRANCAVILLA AL	CH	66023	PE	24	FID	81.502,00	34408	28.200,00	30000	4408	0,00		28.200,00	30000	0,00		
73	25380047818	3169	19/03/2012	CANTOLI	ROCCO	CRECCHIO	09/08/1962	VIA VILLA MASCITTI 111	CRECCHIO	CH	66014	CH	24	FID	18.882,38	6625	7.817,50	6625		7.817,50	6625	0,00		0,00		
74	25380049764	3582	23/03/2012	SABATELLI	GIUSEPPE	FILETTO	27/03/1962	C\DA VIANO 48	FILETTO	CH	66030	CH	24	FID	8.635,04	3635	4.289,30	3635		4.289,30	3635	0,00		0,00		
75	25380025756	3530	22/03/2012	DI FELICE	LUIGI	FILETTO	18/03/1962	VIA AIARELLA 40	FILETTO	CH	66030	CH	24	FID	15.612,78	6717	7.806,39	6717		7.926,06	6717	0,00		0,00		
76	25380079043	4910	04/04/2012	STERPOSO	MARIO	ARIELLI	01/01/1962	C\DA FONTE DELLE CHI	ARIELLI	CH	66030	CH	24	FID	50.821,76	20252	23.897,36	20252		23.897,36	20252	0,00		0,00		
77	25380011194	2708	09/03/2012	IEZZI	SILVIO	ATRI	24/12/1961	C/DA CAVALIERI 9	ATRI	TE	64032	TE	**24**	**FID**	52.715,21	24258	22.802,52	24258		0,00		22.802,52	24258	0,00		
78	25380097847	4494	02/04/2012	CACCIAVILLANI	RENZO	GUARDIAGR	23/10/1961	VIA DI CHIETI 8	FILETTO	CH	66030	CH	24	FID	22.355,55	9513	11.177,78	9513		11.225,34	9513	0,00		0,00		
79	25380100567	4693	04/04/2012	DE SIMONE	ROSALIA	FOSSACESI/	22/12/1959	VIA DELLE CROCI 52	FOSSACESIA	CH	66022	CH	24	FID	20.563,93	7811	9.216,98	7811		9.216,98	7811	0,00		0,00		
80	25380098043	4518	02/04/2012	DI CIERO	ROCCO	ORSOGNA	29/10/1954	C\DA STERPARO 19	ORSOGNA	CH	66036	CH	24	FID	27.006,50	11492	13.503,25	11492		13.560,56	11492	0,00		0,00		
81	25380093085	3690	23/03/2012	DI VINCENZO	CONCETTA	FRESAGRAN	18/06/1954	C\DA PIANA DELLA GUA	FRESAGRANDINA	CH	66050	CH	24	FID	18.654,10	9070	8.525,80	9070		0,00		8.525,80	9070	0,00		
82	25380014941	3661	23/03/2012	DI RICO	ROCCO	ORSOGNA	02/01/1950	C\DA SAN BASILE 22	ORSOGNA	CH	66036	CH	24	FID	23.554,91	9352	11.035,36	9352		11.035,36	9352	0,00		0,00		
83	25380103603	4802	04/04/2012	DI PECO	VINCENZO	FRANCAVILL	29/01/1948	C\DA ARENARO 1	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	24	FID	15.186,01	5755	6.790,90	5755		6.790,90	5755	0,00		0,00		
84	25380106606	5440	17/04/2012	IARLORI	MAURO	ORTONA A M	11/06/1939	VIA ADRIATICA 31	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	24	FID	25.535,53	9321	10.998,78	9321		10.998,78	9321	0,00		0,00		
85	25380078201	3790	26/03/2012	AZIENDA AGRICOLA TERRA DISTESA		POPOLI	26/01/1984	VIA ALDO MORO 3	OFENA	AQ	67025	AQ	**23**	FID	16.116,77	5125	4.817,50	5125		0,00		4.817,50	5125	0,00		
86	25380098068	4509	02/04/2012	D'ANGELO	CORRADO	ORTONA A M	30/07/1979	VIA PASSO MORELLO 1	ARIELLI	CH	66030	CH	23	FID	28.980,20	12332	14.490,10	12332		14.551,76	12332	0,00		0,00		
87	25380007507	2638	07/03/2012	ULISSE	ANTONIO	PESCARA	04/07/1977	C/DA SAN POLO 40	CRECCHIO	CH	66014	CH	23	FID	57.514,90	30619	25.149,00	30000	619	9.794,00	8300	4.549,60	4840	10.805,40	6473	16860
88	25380108305	4868	04/04/2012	CARULLO	MICHELE	GUARDIAGR	29/11/1976	VIA ORNI 25	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	23	FID	42.805,80	16222	19.141,96	16222		19.141,96	16222	0,00		0,00		
89	25380088150	4566	03/04/2012	MASCIANTONIO	TOMMASO	GUARDIAGR	28/06/1976	VIA CAPRAFICO 35	CASOLI	CH	66043	CH	23	FID	33.375,00	15000	16.687,50	15000		17.700,00	15000	0,00		0,00		
90	25380102092	5067	10/04/2012	MATTEONI	LOREDANA	ROMA	13/06/1974	C\DA SAN BENEDETTO	CIVITELLA CASAN	PE	65010	PE	23	FID	43.544,28	15200	17.936,00	15200		17.936,00	15200	0,00		0,00		
91	25380042207	4616	03/04/2012	DI LORETO	LORENZO	LANCIANO	24/07/1972	VIA TORRE SANSONE 1	LANCIANO	CH	66034	CH	23	FID	11.367,56	4964	5.683,78	4964		5.857,52	4964	0,00		0,00		
92	25380094380	4679	03/04/2012	CAMPLESE	CARLA	ATRI	03/05/1966	VIA COLLE DELLA GIUS	ATRI	TE	64032	TE	**23**	**FID**	39.215,21	14226	16.786,68	14226		16.786,68	14226	0,00		0,00		
93	25380104890	4866	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA CHIARIERI		PESCARA	16/12/1988	C\DA GRANARO 18	PIANELLA	PE	65019	PE	**22**	FID	33.354,33	17593	16.677,17	17593		20.759,74	17593	0,00		0,00		
94	25380100344	4865	04/04/2012	AGRICOLA VERDE SS		PESCARA	12/05/1988	VIA TIZIANO 7	PESCARA	PE	65100	CH	22	FID	18.942,25	9250	8.695,00	9250		0,00		8.695,00	9250	0,00		
95	25380092525	3785	26/03/2012	DI UBALDO	LUIGI	SANT'OMER	21/01/1987	VIA DEI SABINI 35	SANT'EGIDIO ALL/	TE	64016	TE	**22**	**FID**	36.049,96	17229	16.195,26	17229		0,00		16.195,26	17229	0,00		
96	25380026853	3584	23/03/2012	I COLLI DI PINETO SOCIETA AGRICOL/		ROMA	11/10/1980	VIA G. D'ANNUNZIO SN	PINETO	TE	64025	TE	**22**	**FID**	31.873,59	14525	13.653,50	14525		0,00		13.653,50	14525	0,00		
97	25380071917	3831	27/03/2012	MARROLLO	PANFILO	ATESSA	03/06/1980	C\DA COLLE MARROLL	SCERNI	CH	66020	CH	22	FID	16.681,47	7100	8.340,74	7100		8.378,00	7100	0,00		0,00		
98	25380018892	4100	28/03/2012	DE FILIPPIS	ANNA	VASTO	12/04/1978	C\DA PIANO CROCE 28	POLLUTRI	CH	66020	CH	22	FID	17.792,89	7000	8.260,00	7000		8.260,00	7000	0,00		0,00		
99	25380001765	2873	13/03/2012	ROSA	MARIA GABRIELL	GUARDIAGR	22/04/1975	C/DA COLLE MARINO 60	MIGLIANICO	CH	66010	CH	22	COL	7.111,38	6800	2.971,00	6800		0,00		0,00		2.971,00	1686	6800
100	25380046075	3022	15/03/2012	RUCCI	LINA	ATESSA	07/05/1974	C/DA VERDUGIA 1/B	CASALBORDINO	CH	66021	CH	22	FID	17.971,79	8500	7.990,00	8500		0,00		7.990,00	8500	0,00		
101	25380041472	4603	03/04/2012	CASALANGUIDA	DONATELLO	LANCIANO	24/06/1973	VIA VILLA ANDREOLI 14	LANCIANO	CH	66034	CH	22	FID	35.579,11	18252	17.789,56	18252		21.537,36	18252	0,00		0,00		
102	25380078748	4633	03/04/2012	IEZZI	ROSALIA	TORINO DI S	25/09/1972	PIAZZA DONATO IEZZI 4	TORINO DI SANGF	CH	66020	CH	22	FID	75.862,01	33048	35.400,00	30000	3048	35.400,00	30000	0,00		0,00		
103	25380050549	4209	28/03/2012	BENEDETTI	ANTONIO	VASTO	14/04/1972	C\DA PIANO CROCE 25	POLLUTRI	CH	66020	CH	22	FID	30.472,43	12616	14.886,88	12616		14.886,88	12616	0,00		0,00		
104	25380044641	3910	27/03/2012	PAOLUCCI	LORENA	ATESSA	04/02/1970	C\DA PIANA LA FARA 92	ATESSA	CH	66041	CH	22	FID	47.389,12	20528	23.694,56	20528		24.223,04	20528	0,00		0,00		
105	25380025624	2704	09/03/2012	KACMOLI	EDMONDA	ALBANIA	21/05/1969	C/DA PORCARECCIA 36	VACRI	CH	66010	CH	22	FID	21.572,46	8565	10.106,70	8565		10.106,70	8565	0,00		0,00		
106	25380001633	2298	28/02/2012	D'ALESSANDRO	BERARDINO	USA	31/12/1968	VIA ORTONESE 46	ORSOGNA	CH	66046	CH	22	COL	9.321,48	4320	4.060,80	4320		0,00		4.060,80	4320	0,00		
107	25380044468	3076	16/03/2012	STENTA	GIUSEPPE	GUARDIAGR	27/10/1966	C\DA SANT'ANGELO 46	CASACANDITELLA	CH	66010	CH	22	FID	30.675,51	12419	14.654,42	12419		14.654,42	12419	0,00		0,00		
108	25380014982	3628	23/03/2012	PAOLINI	FRANCA	CHIETI	22/10/1965	C\DA PIANE 58	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	22	FID	17.845,35	7071	8.343,78	7071		8.343,78	7071	0,00		0,00		
109	25380025228	4830	04/04/2012	PATRICELLI	MARIO	TOLLO	05/01/1965	C\DA CASAL GERVASIO	TOLLO	CH	66010	CH	22	FID	23.693,88	8975	10.590,50	8975		10.590,50	8975	0,00		0,00		
110	25380052826	4898	04/04/2012	RECCHINI	CONCETTA	CHIETI	06/12/1964	CORSO SAVOIA 36	ARIELLI	CH	66036	CH	22	FID	12.208,95	4850	5.723,00	4850		5.723,00	4850	0,00		0,00		
111	25380089794	4514	02/04/2012	DEL GRECO	ANNA RITA	VACRI	06/10/1964	C\DA SELVE 25	VACRI	CH	66010	CH	22	FID	17.672,00	7520	8.836,00	7520		8.873,60	7520	0,00		0,00		
112	25380070950	5002	05/04/2012	ROSA	GIUSEPPE	MIGLIANICO	01/12/1963	C\DA MONTUPOLI AVEN	MIGLIANICO	CH	66010	CH	22	FID	38.535,77	13342	15.743,56	13342		15.743,56	13342	0,00		0,00		
113	25380103413	5005	05/04/2012	LAMALETTO	LAURA	VENEZUELA	10/07/1961	VIA LONDRA 22	SPOLTORE	PE	65010	CH	22	FID	53.954,83	18444	21.763,92	18444		21.763,92	18444	0,00		0,00		
114	25380105384	5058	10/04/2012	F.LLI LUIGI E ROBERTO BUDANO		ORTONA A M	07/03/1961	VIA PIANO DELL'OLMO 4	ARIELLI	CH	66030	PE	**22**	FID	109.798,53	39378	35.400,00	30000	9578	35.400,00	30000	0,00		0,00		
115	25380092970	3688	23/03/2012	ALTOBELLI	MARIA ROSA	ORTONA A M	15/10/1960	C\DA PAOLINI 41	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	22	FID	22.805,10	11100	10.434,00	11100		0,00		10.434,00	11100	0,00		
116	25380052602	4757	04/04/2012	CUZZI	CARLO	ALANNO	22/01/1959	VIALE DELLA PINETA 3	PESCARA	PE	65100	PE	22	FID	58.094,52	22324	26.342,32	22324		26.342,32	22324	0,00		0,00		
117	25380000833	2284	28/02/2012	DE LUCA	MARISA	ORTONA A M	12/10/1958	VIA SABATINIELLO 54	TOLLO	CH	66010	CH	22	FID	32.443,43	12295	14.508,10	12295		14.508,10	12295	0,00		0,00		
118	25380106861	5063	10/04/2012	D'EUSANIO	FRANCO	TOLLO	16/04/1958	VIA TIRINO 275	PESCARA	PE	65100	PE	22	FID	97.487,41	35139	35.400,00	30000	5139	35.400,00	30000	0,00		0,00		
119	25380001294	2297	28/02/2012	ANZELLOTTI	NICETTA	MIGLIANICO	28/01/1957	C/DA MONTUPOLI AVEN	MIGLIANICO	CH	66010	CH	22	FID	14.908,94	5650	6.667,00	5650		6.667,00	5650	0,00		0,00		
120	25380085990	3784	26/03/2012	PERLA GAGLIARDI	NICOLA	TOLLO	23/03/1956	C\DA VACCARECCIA 34	TOLLO	CH	66010	CH	22	FID	16.966,55	6631	7.314,82	6631		5.318,26	4507	1.996,56	2124	0,00		
121	25380006749	3071	16/03/2012	NICOLO'	STEFANO	RIPA TEATIN	25/02/1955	VIA MONACO 26	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	22	FID	16.833,84	5926	6.992,68	5926		6.992,68	5926	0,00		0,00		
122	25380014974	3632	23/03/2012	MATRICARDI	VINCENZO	FRANCAVILL	01/04/1949	C\DA ALENTO 12	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	22	FID	33.662,48	13380	15.788,40	13380		15.788,40	13380	0,00		0,00		
123	25380087889	4435	30/03/2012	DE BOSIS	CAMILLO	GIULIANO TE	15/12/1947	VIA SAN ROCCO 390	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	22	FID	50.587,48	19171	22.621,78	19171		22.621,78	19171	0,00		0,00		
124	25380042850	4918	04/04/2012	SANTUCCIONE	FRANCESCO	CEPAGATTI	08/01/1931	VIA DEI PINI 43	CEPAGATTI	PE	65012	PE	22	FID	84.746,00	35037	35.400,00	30000	4981	35.400,00	30000	0,00		0,00		
125	25380096906	4811	04/04/2012	PINTI	ANTONIO	ORTONA A M	23/05/1982	C\DA SODERA 18	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	21	FID	14.539,51	5510	6.501,80	5510		6.501,80	5510	0,00		0,00		
126	25380080512	4814	04/04/2012	TARABORRELLI	LORENZO	PESCARA	06/06/1978	VIA PATINI 7	PESCARA	PE	65100	TE	**21**	**FID**	51.397,29	25226	23.213,30	24695		0,00		23.213,30	24695	0,00		
127	25380027877	4133	28/03/2012	MASCIULLI	MASSIMILIANO	CHIETI	15/08/1977	C\DA MARCILIANA 40/1	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	21	FID	53.079,30	19793	23.355,74	19793		23.355,74	19793	0,00		0,00		
128	25380102142	4741	04/04/2012	RANCITELLI	NICOLA	LANCIANO	10/06/1977	C\DA PIANO VALLE 62	POLLUTRI	CH	66020	CH	21	FID	30.117,40	6753	7.968,54	6753		7.968,54	6753	0,00		0,00		

129	25380097920	4498	02/04/2012	COLANERO	TOMMASO	GUARDIAGR	16/10/1971	C\DA PIANA SAN BERAR	ORSOGNA	CH	66036	CH	21	FID	33.064,50	14070	16.532,25	14070		16.602,60	14070	0,00		0,00		
130	25380081163	4695	04/04/2012	D'ERCOLE	DOMENICO	CUPELLO	13/02/1971	VIA VITTORIO VENETO 9	CUPELLO	CH	66051	CH	21	FID	27.324,12	9302	10.976,36	9302		10.976,36	9302	0,00		0,00		
131	25380100781	4843	04/04/2012	VALLE REALE SRL		VERONA	28/05/1969	VIA DEL LAVORO 45	SAN MARTINO BU	VR	37036	PE	**21**	FID	20.776,00	12985	10.388,00	12982		0,00		0,00		14.753,33	9273	12982
132	25380016805	2597	06/03/2012	DI RICO	NICOLA	GUARDIAGR	06/07/1968	VIA ROMA 26	CASACANDITELLA	CH	66010	CH	21	FID	10.298,48	4068	4.800,24	4068		4.800,24	4068	0,00		0,00		
133	25380002508	4211	28/03/2012	BOSCO	MICHELE	VASTO	30/09/1967	VIA PUNTA ADERCI 6	VASTO	CH	66054	CH	21	FID	33.644,19	11500	13.570,00	11500		13.570,00	11500	0,00		0,00		
134	25380011970	2598	06/03/2012	DI FRESCO	PINA	LANCIANO	24/02/1967	C/DA CERRETO 88	MIGLIANICO	CH	66010	CH	21	FID	34.094,92	13560	16.000,80	13560		16.000,80	13560	0,00		0,00		
135	25380000684	2633	07/03/2012	BUCCI	FERRUCCIO	CHIETI	09/10/1964	C/DA ASTIGNANO 125	PIANELLA	PE	65019	PE	21	**COL**	21.642,23	10030	9.428,20	10030		0,00		9.428,20	10030	0,00		
136	25380048634	3943	27/03/2012	MEZZADONNA	LILIANA	FILETTO	09/08/1964	VIA FOSSO DEI LUPI 14	FILETTO	CH	66030	CH	21	FID	8.707,88	3300	3.894,00	3300		3.894,00	3300	0,00		0,00		
137	25380043841	5035	05/04/2012	CONSALVO	MARIANICOLA RI	CASOLI	22/01/1964	C\DA COLLEBARONE 18	CASOLI	CH	66043	CH	21	FID	93.811,07	31466	35.400,00	30000	1466	35.400,00	30000	0,00		0,00		
138	25380026630	4141	28/03/2012	MANCINI	GIOVANNA CARM	ORSOGNA	16/07/1963	C\DA FEUDUCCIO 3	ORSOGNA	CH	66036	CH	21	COL	9.056,00	4370	4.107,80	4370		0,00		4.107,80	4370	0,00		
139	25380107612	4861	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA	TENUTA FONTE S	SULMONA	31/03/1962	VIA CESA 60	PIETRANICO	PE	65020	PE	21	FID	80.309,16	32199	28.200,00	30000	2199	0,00		28.200,00	30000	0,00		
140	25380060233	4433	30/03/2012	FLORIO	LORELLA	AUSTRALIA	06/11/1961	VIA SAN ROCCO 390	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	21	FID	24.091,79	9130	10.773,40	9130		10.773,40	9130	0,00		0,00		
141	25380019742	4620	03/04/2012	DI NUNZIO	CONCETTA	LANCIANO	14/11/1958	SANTA MARIA DEI MESI	LANCIANO	CH	66034	CH	21	FID	21.729,82	9489	10.864,91	9489		11.197,02	9489	0,00		0,00		
142	25380092921	4121	28/03/2012	SOCIETA' AGRICOLA	TERRE DEL TIRIN	L'AQUILA	17/03/1958	VIA CAPODACQUA 4	CAPESTRANO	AQ	67022	AQ	**21**	FID	25.341,50	12227	9.515,62	10123		0,00		9.515,62	10123	0,00		
143	25380052842	4896	04/04/2012	PICCIANO	LUIGI	CANOSA SAN	30/12/1957	VIA SAN MORO 70	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	21	FID	17.140,22	6800	8.024,00	6800		8.024,00	6800	0,00		0,00		
144	25380059557	4835	04/04/2012	MAZZIOTTI	NICOLA	SAN VITO CH	28/01/1957	VIA LANCIANO 126	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	21	FID	2.861,31	4654	1.429,01	4654		0,00		0,00		1.429,01	751	4654
145	25380026309	4136	28/03/2012	CARULLO	ANTONIO	ARIELLI	13/01/1955	C\DA CARLONI 16	ARIELLI	CH	66030	CH	21	FID	21.313,55	8130	9.593,40	8130		9.593,40	8130	0,00		0,00		
146	25380060373	4824	04/04/2012	PAOLUCCI	FRANCESCO	FOSSACESIA	04/10/1954	VIA SP EX SS 16 PER IL	FOSSACESIA	CH	66022	CH	21	FID	16.661,87	6360	7.504,80	6360		7.504,80	6360	0,00		0,00		
147	25380033453	4560	03/04/2012	DAMIANO	SALVATORE	ORSOGNA	03/09/1951	VIA ORTONESE 20	ORSOGNA	CH	66036	CH	21	COL	7.823,00	3969	3.730,86	3969		0,00		3.730,86	3969	0,00		
148	25380012259	3084	16/03/2012	D'ONOFRIO	IRMA	VACRI	03/10/1946	VIA ALENTO 36	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	21	FID	24.556,62	8400	9.912,00	8400		9.912,00	8400	0,00		0,00		
149	25380090313	4568	03/04/2012	MONTEFUSCO	CARMINE	POGGIOFIOR	15/08/1945	VIA ORTONESE 125	ORSOGNA	CH	66036	CH	21	FID	46.726,00	18638	21.992,84	18638		21.992,84	18638	0,00		0,00		
150	25380019874	3541	22/03/2012	DEL GRECO	NANNINO	FILETTO	14/03/1942	VIA BRIGATA MAIELLA 1	FILETTO	CH	66030	CH	21	COL	9.324,12	8326	4.662,06	8326		0,00		0,00		4.703,69	2775	8326
151	25380087897	4059	28/03/2012	RIZIO	LUCA	POPOLI	30/06/1982	VIA LAVATOIO 9	BOLOGNANO	PE	65020	PE	20	FID	31.431,00	10868	12.109,04	10868		9.307,84	7888	2.801,20	2980	0,00		
152	25380095247	4569	03/04/2012	STENTA	LAURENTINO	GUARDIAGR	29/01/1979	VIA CALCARA 35	CASACANDITELLA	CH	66010	CH	20	FID	20.160,00	8900	10.080,00	8900		10.502,00	8900	0,00		0,00		
153	25380017050	4606	03/04/2012	ZULLI	SANDRO	LANCIANO	16/07/1978	VIA COSTA DI CHIETI 57	LANCIANO	CH	66034	CH	20	FID	42.031,77	18339	21.015,89	18339		21.640,02	18339	0,00		0,00		
154	25380104981	4557	03/04/2012	LA PIETRA	VITTORIO	LANCIANO	19/05/1978	VIA COLLE DELLA FONT	FRISA	CH	66030	CH	20	FID	49.282,55	20408	22.049,71	20408		20.185,08	17106	0,00		1.864,63	1100	3302
155	25380076882	4853	04/04/2012	D'EUSANIO	ALFREDO	ORTONA A M	30/04/1977	C\DA RICCIO 79	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	20	FID	38.695,42	14128	16.671,04	14128		16.671,04	14128	0,00		0,00		
156	25380018447	4851	04/04/2012	GIAMMARINO	PATRIZIA	PESCARA	28/12/1975	VIA STRADA VERTONIC	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	**20**	FID	13.098,00	4760	5.616,80	4760		5.616,80	4760	0,00		0,00		
157	25380023777	4848	04/04/2012	EVANGELISTA	MARIA	PENNE	20/06/1975	C\DA VERTONICA 86	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	20	FID	36.507,00	14184	16.737,12	14184		16.737,12	14184	0,00		0,00		
158	25380000825	2281	28/02/2012	BISIGNANI	FABIO	ORTONA A M	20/04/1974	C/DA CALDARI STAZION	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	20	FID	26.134,69	10917	11.444,46	10917		5.813,86	4927	5.630,60	5990	0,00		
159	25380081262	4750	04/04/2012	LIBERATI	AUGUSTO	PENNE	13/07/1973	VIA STRADA EUGENIO M	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	20	FID	17.940,90	19584	9.078,87	19584		9.078,87	19584	0,00		0,00		
160	25380001021	2639	07/03/2012	ULISSE	LUIGI	PESCARA	25/09/1972	C/DA VILLA FORMICONE	CRECCHIO	CH	66014	CH	20	FID	18.423,75	6982	8.238,76	6982		8.238,76	6982	0,00		0,00		
161	25380002268	2595	06/03/2012	EVANGELISTA	TONINO	GUARDIAGR	31/07/1972	C.DA PORCARECCIA 14	VACRI	CH	66010	CH	20	FID	20.948,21	8318	9.812,88	8316		9.812,88	8316	0,00		0,00		
162	25380068632	4180	28/03/2012	IACOBUCCI	MARCO	SULMONA	25/04/1972	VIA DEI MARRUCINI 6	PRATOLA PELIGN	AQ	67035	AQ	**20**	FID	25.527,65	8797	10.380,46	8797		10.380,46	8797	0,00		0,00		
163	25380096633	4877	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA	COLLI PELIGNI S	PRATOLA PE	18/01/1972	VIA PIETRAFITTA VICO 4	PRATOLA PELIGN	AQ	67035	AQ	**20**	FID	67.829,06	27307	32.222,26	27307		32.222,26	27307	0,00		0,00		
164	25380032604	3907	27/03/2012	FERRANTE	LILIANA	ORTONA A M	15/05/1971	VIA SPACCARELLI 15	CASTEL FRENTAN	CH	66032	CH	20	FID	21.673,77	9423	10.836,89	9423		11.119,14	9423	0,00		0,00		
165	25380042785	4907	04/04/2012	SILVESTRI	GABRIELE	PESCARA	27/02/1970	C\DA CASALI 90	NOCCIANO	PE	65010	PE	20	FID	9.628,00	3997	4.716,46	3997		4.716,46	3997	0,00		0,00		
166	25380107638	4857	04/04/2012	DE MELIS	CARMINE	ROSCIANO	12/02/1968	C\DA SAN PELLEGRINO	PENNE	PE	65017	PE	20	FID	34.823,02	11700	13.806,00	11700		13.806,00	11700	0,00		0,00		
167	25380102043	4630	03/04/2012	FLORINDI	ANTONELLA	PESCARA	22/02/1966	C\DA SANT'AGNELLO SN	ELICE	PE	65010	PE	20	FID	27.848,22	12834	12.063,96	12834		0,00		12.063,96	12834	0,00		
168	25380097524	3846	27/03/2012	PERSICHITTI	STEFANO	TORINO DI S	25/02/1965	C\DA VALLEBRUNA 9	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	20	FID	9.380,58	3714	4.382,52	3714		4.382,52	3714	0,00		0,00		
169	25380100054	4587	03/04/2012	ZULLI	MARIA	FRISA	05/09/1963	VIA COLLE DELLA FONT	FRISA	CH	66030	CH	20	FID	36.608,00	14080	16.614,40	14080		16.614,40	14080	0,00		0,00		
170	25380088291	4899	04/04/2012	GALASSO	ETTORE	FRANCAVILL	31/03/1955	VIA NAZIONALE ADRIAT	FRANCAVILLA AL	CH	66023	PE	20	FID	292.747,00	97200	35.400,00	30000	67200	35.400,00	30000	0,00		0,00		
171	25380108230	4862	04/04/2012	D'ONOFRIO	MARENZO	VILLAMAGNA	13/09/1954	VIA PIANA 83	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	20	FID	120.145,11	45711	35.400,00	30000	15711	35.400,00	30000	0,00		0,00		
172	25380073665	4347	30/03/2012	AZ. AGR. CERULLI IRELLI SPINOZZI SP		ROMA	28/03/1947	CORSO SAN GIORGIO 3	TERAMO	TE	64100	TE	**20**	**FID**	52.775,00	20000	23.600,00	20000		23.600,00	20000	0,00		0,00		
173	25380037066	2918	14/03/2012	CORDONI	GIUSEPPE	ANCARANO	23/05/1941	VIA MADONNA DELLA C	ANCARANO	TE	64010	TE	**20**	**FID**	26.481,55	12173	11.442,62	12173		0,00		11.442,62	12173	0,00		
174	25380091477	4453	02/04/2012	FEBO	GIUSEPPINA	BUCCHIANIC	14/012/1950	C\DA CHIARAMILLA 69	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	19	FID	8.971,75	3400	4.012,00	3400		4.012,00	3400	0,00		0,00		
175	25380058252	4101	28/03/2012	DEL BORRELLO	GIUSEPPE	VASTO	04/02/1989	C\DA DIFENZA 58	VASTO	CH	66054	CH	19	FID	51.586,89	21903	23.736,46	20221		23.249,54	19703	486,92	518	0,00		
176	25380097466	3844	27/03/2012	ADAMI	ANTONIO	LANCIANO	01/08/1987	PIAZZA UMBERTO I SN	CASALBORDINO	CH	66021	CH	19	FID	24.462,10	9600	11.328,00	9600		11.328,00	9600	0,00		0,00		
177	25380053782	5018	05/04/2012	DI CAMILLO	CARMINE	LANCIANO	14/01/1987	C\DA FOLLANI 28/D	LANCIANO	CH	66034	CH	19	FID	9.298,70	3529	4.164,22	3529		4.164,22	3529	0,00		0,00		
178	25380078961	3877	27/03/2012	SANTONE	PASQUALINO	ATRI	11/09/1980	VIA POLACCHI 12\A	SILVI	TE	64028	TE	**19**	**FID**	30.815,88	28799	15.407,94	28799		0,00		0,00		15.551,94	9120	28799
179	58380036704	2755	12/03/2012	SABATINI	MARIADOMENICA	ATESSA	06/12/1978	VIA D. ALIGHIERI 3	SCERNI	CH	66020	CH	19	FID	71.139,09	30674	35.400,00	30000	674	35.400,00	30000	0,00		0,00		
180	25380061231	3282	20/03/2012	DI GREGORIO	DONATO	VASTO	05/09/1978	C\DA PIANO CROCE 66	POLLUTRI	CH	66020	CH	19	FID	16.544,07	6947	8.197,46	6947		8.197,46	6947	0,00		0,00		
181	25380062627	4697	04/04/2012	D'ERCOLE	MARIO	ATESSA	13/07/1978	C\DA BARDELLA 42	SCERNI	CH	66020	CH	19	FID	23.954,75	9925	11.029,46	9347		11.029,46	9347	0,00		0,00		
182	25380041076	3085	16/03/2012	DI GIUSEPPE	LINA	GUARDIAGR	23/08/1977	VIA ROMA 106	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	19	FID	12.092,60	5100	5.617,20	5100		4.047,40	3430	1.569,80	1670	0,00		
183	25380104213	4656	03/04/2012	BELFIORE	FABIO	PENNE	05/04/1977	C\DA FONTEMAGGIO 1	LORETO APRUTIN	PE	65014	PE	19	FID	21.158,39	11000	8.554,00	9100		0,00	0	8.554,00	9100	0,00		
184	25380025699	4858	04/04/2012	MELIDEO	ROBERTO	GUARDIAGR	22/10/1976	C\DA COSTE MICUCCI 7	RAPINO	CH	66010	CH	19	FID	18.923,95	7250	8.555,00	7250		8.555,00	7250	0,00		0,00		
185	25380023181	4086	28/03/2012	D'AGOSTINO	CATERINA	ATESSA	14/02/1975	C\DA PIANO PALME 7	POLLUTRI	CH	66020	CH	19	FID	20.013,70	8500	10.006,85	8500		10.030,00	8500	0,00		0,00		
186	25380099397	4881	04/04/2012	FARAONE	SILVIO	ORTONA A M	12/04/1974	VIA STORTINI 16	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	19	FID	20.482,05	8095	9.552,10	8095		9.552,10	8095	0,00		0,00		
187	25380102084	4675	03/04/2012	MARTELLI	QUINTINO	CHIETI	13/07/1972	C\DA ARENILE 82/A	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	19	FID	34.977,84	13000	15.340,00	13000		15.340,00	13000	0,00		0,00		
188	25380003522	2589	06/03/2012	KACMOLI	EDLIRA	ALBANIA	28/06/1972	C/DA CAPOCROCE 63	VACRI	CH	66010	CH	19	FID	12.797,96	5065	5.976,70	5065		5.976,70	5065	0,00		0,00		
189	25380071883	4097	28/03/2012	IASCI	DONATELLO	VASTO	28/03/1971	VIA COLLI 5	VASTO	CH	66054	CH	19	FID	29.406,33	11569	13.651,42	11569		13.651,42	11569	0,00		0,00		
190	25380072105	3233	20/03/2012	GRAZIANI	FRANCO	LANCIANO	11/01/1971	C\DA CERCHIGROSS 5	POLLUTRI	CH	66020	CH	19	FID	14.574,54	7910	7.287,27	7910		0,00		7.435,40	7910	0,00		
191	25380006384	2601	06/03/2012	D'ONOFRIO	MORENO	CHIETI	30/12/1970	C/DA PIANA 57	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	19	FID	25.170,00	10000	11.800,00	10000		11.800,00	10000	0,00		0,00		
192	25380075272	3788	26/03/2012	AZIENDA AGRICOLA	EMIDIO PEPE DI P	TERAMO	06/10/1970	VIA CHIESI 10	TORANO NUOVO	TE	64010	TE	**19**	**COL**	57.217,10	27700	25.782,32	27428		0,00		25.782,32	27428	0,00		
193	25380079423	3990	27/03/2012	STANISCIA	GENNARO	CASALBORD	29/08/1969	VIA LEOPARDI 27	CASALBORDINO	CH	66021	CH	19	FID	19.911,98	7479	8.825,22	7479		8.825,22	7479	0,00		0,00		
194	25380021607	4621	03/04/2012	LABBROZZI	FRANCESCO	LANCIANO	13/02/1969	VIA DEL COMUNE 28	FRISA	CH	66030	CH	19	FID	62.054,42	27098	31.027,21	27098		31.975,64	27098	0,00		0,00		
195	25380087962	4054	28/03/2012	CAVALLO	ROSARIA	CANADA	29/07/1968	VIA MILITE IGNOTO 9	MANOPPELLO	PE	65024	PE	19	FID	30.753,00	14254	13.398,76	14254		0,00		13.398,76	14254	0,00		
196	25380027018	3696	23/03/2012	DE CINQUE	ISABELLA	CASOLI	26/02/1968	C\DA STERPARO 5	ORSOGNA	CH	66036	CH	19	FID	78.936,88	31679	33.479,76	30000	1679	25.958,82	21999	7.520,94	8001	0,00		
197	25380032695	3904	27/03/2012	LANCI	ROSANNA	SANTA MARI	18/12/1967	VIA CASTEL DI SETTE 1	MOZZAGROGNA	CH	66030	CH	19	FID	13.447,64	5831	6.723,82	5831		6.880,58	5831	0,00		0,00		
198	25380039351	3078	16/03/2012	MAMMARELLA	GIUSEPPE	CHIETI	24/04/1966	VIA CELESTINO V 21	NOCCIANO	PE	65010	PE	19	FID	262.634,58	75891	29.327,76	30000	45991	5.544,82	4699	23.782,94	25301	0,00		
199	25380105525	4844	04/04/2012	NASUTI	GIANCARLO	GUARDIAGR	25/11/1965	VIA ORTONESE 99	ORSOGNA	CH	66036	CH	19	FID	29.756,61	16185	13.192,05	16185		11.133,30	9435	0,00		2.058,75	1080	6750

ALLEGATO A

200	25380014925	3671	23/03/2012	DI FABIO	CAMILLO	CANOSA SAI	15/07/1965	VIA COLLE GALLIANO 1	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	19	FID	9.720,60	3700	4.366,00	3700		4.366,00	3700	0,00		0,00		
201	25380023975	3092	16/03/2012	VERNA	ROMEO	AUSTRALIA	07/06/1965	C\DA ORTONESE 38	ORSOGNA	CH	66036	CH	19	COL	11.673,88	4600	5.428,00	4600		5.428,00	4600	0,00		0,00		
202	25380098548	4417	30/03/2012	FRAGASSI	GIUSEPPE	ATRI	28/11/1963	C\DA SAN POLO 4	CASTILENTI	TE	64035	TE	**19**	**FID**	23.651,40	10000	10.894,72	10000		7.349,04	6228	3.545,68	3772	0,00		
203	25380087392	5014	05/04/2012	CASALANGUIDA	RAIMONDO REM	LANCIANO	12/08/1963	C\DA RE DI COPPE 67/A	LANCIANO	CH	66034	CH	19	FID	9.517,54	3590	4.236,20	3590		4.236,20	3590	0,00		0,00		
204	25380022233	4671	03/04/2012	RUTOLO	NICOLA	VILLAMAGNA	10/05/1962	VIA SAN FRANCESCO 1	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	19	FID	8.788,08	4500	4.230,00	4500		0,00		4.230,00	4500	0,00		
205	25380015336	3677	23/03/2012	CANTOLI	LUIGI	PESCARA	23/09/1960	C\DA VILLA SELCIAROLI	CRECCHIO	CH	66014	CH	19	FID	12.672,69	5628	5.767,92	5628		2.348,20	1990	3.419,72	3638	0,00		
206	25380093754	3892	27/03/2012	FERRANTE	TOMMASO	CRECCHIO	01/02/1960	VIA VILLA MARCONE 31	CRECCHIO	CH	66014	CH	19	FID	15.621,42	5381	6.349,58	5381		6.349,58	5381	0,00		0,00		
207	25380007994	2701	09/03/2012	DI SIPIO	GIUSTINO	RIPA TEATIN	06/11/1959	VIA SANTO STEFANO 44	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	19	FID	13.236,68	5240	6.183,20	5240		6.183,20	5240	0,00		0,00		
208	25380087145	4847	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA FRANCO PASET		PESCARA	06/02/1959	VIA SAN POLO 21/A	FRANCAVILLA AL	CH	66023	AQ	**19**	FID	118.767,15	45434	28.200,00	30000	15434	0,00		28.200,00	30000	0,00		
209	25380002284	2295	28/02/2012	VERNA	VINCENZO	ORTONA A M	04/09/1957	C/DA SAVINI 47	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	19	FID	41.956,13	15900	18.762,00	15900		18.762,00	15900	0,00		0,00		
210	25380037660	3908	27/03/2012	NASUTI	CARMINE	CASTEL FRE	17/08/1957	VIA SILONE 40	LANCIANO	CH	66034	CH	19	FID	48.755,12	27482	24.377,56	27482		19.906,60	16870	0,00		5.062,28	2915	10612
211	25380088507	4916	04/04/2012	DI CLAUDIO	DERIO	LORETO APR	13/07/1951	C\DA CAPPUCCINI 41	LORETO APRUTIN	PE	65014	PE	19	FID	23.505,00	9449	10.688,44	9058		10.688,44	9058	0,00		0,00		
212	25380029899	4123	28/03/2012	MORETTA	GIUSEPPE	CASALBORD	10/07/1950	C\DA GIARDINI 6	CASALBORDINO	CH	66021	CH	19	FID	13.381,40	5600	6.608,00	5600		6.608,00	5600	0,00		0,00		
213	25380077005	3982	27/03/2012	DI MARTINO	ANTONIO	POLLUTRI	24/08/1949	C\DA CIVITA 21	POLLUTRI	CH	66020	CH	19	FID	18.301,04	6899	8.140,82	6899		8.140,82	6899	0,00		0,00		
214	25380082682	3598	23/03/2012	DI VIRGILIO	DOMENICO	ATESSA	14/04/1948	C\DA RUZZO 18	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	19	FID	27.574,21	6228	7.349,04	6228		7.349,04	6228	0,00		0,00		
215	25380001724	2856	13/03/2012	ZAPPACOSTA	CONSIGLIO	BUCCHIANIC	25/02/1948	C/DA TIBONI 102	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	19	FID	113.466,25	43000	35.400,00	30000	13000	35.400,00	30000	0,00		0,00		
216	25380076080	4207	28/03/2012	GIZZARELLI	GIOVANNI	POLLUTRI	19/11/1946	C\DA CAROSO 8	POLLUTRI	CH	66020	CH	19	FID	13.405,28	5280	4.963,20	5280		0,00		4.963,20	5280	0,00		
217	25380098225	4542	02/04/2012	ZULLI	ALESSIO ANTON	LANCIANO	05/12/1934	VIA SANTA MARIA D'OR	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	19	FID	17.197,30	7318	8.598,65	7318		8.635,24	7318	0,00		0,00		
218	25380081486	4759	04/04/2012	TRAVAGLINI	ALESSANDRO	ATESSA	01/09/1985	C\DA PIANA D'ALLORO 8	CASALBORDINO	CH	66021	CH	18	FID	39.466,05	16040	18.927,20	16040		18.927,20	16040	0,00		0,00		
219	25380105855	4762	04/04/2012	DO MI FA SOCIETA' AGRICOLA COOPE		CHIETI	09/03/1983	VIA ATERNO 309	CHIETI	CH	66100	CH	18	FID	133.707,80	43492	35.400,00	30000	13492	35.400,00	30000	0,00		0,00		
220	25380058955	3028	15/03/2012	FARINA	MARIA CONCETT	LANCIANO	03/11/1981	C/DA PIANO CROCE 1	POLLUTRI	CH	66020	CH	18	FID	15.881,10	7700	7.238,00	7700		0,00		7.238,00	7700	0,00		
221	25380044484	3292	20/03/2012	BATTISTA	DEVID	VASTO	10/09/1980	C\DA PIANA DELLA GUA	FRESAGRANDINA	CH	66050	CH	18	FID	23.617,50	8800	9.616,00	8800		6.608,00	5600	3.008,00	3200	0,00		
222	25380014883	3676	23/03/2012	D'ALLEVA	LUDOVICO	ORTONA A M	24/02/1977	C\DA MARTORELLA 14	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	18	FID	31.713,80	16063	15.099,22	16063		0,00		15.099,22	16063	0,00		
223	25380083821	3927	27/03/2012	STANTE	PATRIZIA DOMEN	LANCIANO	24/02/1976	VIA SP. EX SS 16 PER IL	FOSSACESIA	CH	66022	CH	18	FID	12.569,18	6668	6.267,92	6668		0,00		6.267,92	6668	0,00		
224	25380056439	3026	15/03/2012	SCIASCIA	DONATELLA	SVIZZERA	19/01/1976	VIA VITTORIO VENETO	CUPELLO	CH	66051	CH	18	FID	61.211,17	24558	28.978,44	24558		28.978,44	24558	0,00		0,00		
225	25380062718	4707	04/04/2012	IEZZI	GIOVANNA	LANCIANO	26/08/1974	VIA DEL PORTO 65 N	VASTO	CH	66054	CH	18	FID	17.651,08	6694	7.898,92	6694		7.898,92	6694	0,00		0,00		
226	25380001385	2273	28/02/2012	ZULLI	GIANFRANCO	ORTONA A M	02/05/1974	C/DA FALASCA 3	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	18	FID	28.981,60	13326	14.490,80	13326		15.724,68	13326	0,00		0,00		
227	25380062726	4698	04/04/2012	DI CLEMENTE	HEIDI	GERMANIA	26/11/1973	C\DA SALETTI 18	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	18	FID	13.866,92	5029	5.934,22	5029		5.934,22	5029	0,00		0,00		
228	25380014560	4108	28/03/2012	VITTORINI	ANTONIO	VASTO	25/10/1973	VIA DELLE VIOLE 8	VASTO	CH	66054	CH	18	FID	30.084,00	12000	14.160,00	12000		14.160,00	12000	0,00		0,00		
229	25380068426	4636	03/04/2012	MARRONCELLI	VITALINA	GUARDIAGR	24/12/1972	VIA RASELLI 148/B	GUARDIAGRELE	CH	66016	CH	18	FID	20.114,95	12647	8.064,84	7686		4.130,00	3500	3.934,84	4186	0,00		
230	25380101383	5022	05/04/2012	MARINO DELLA FAZI	BENEDETTA	ROMA	06/10/1971	CORSO MARINO DELLA	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	18	FID	14.635,42	6022	7.105,96	6022		7.105,96	6022	0,00		0,00		
231	25380079324	3967	27/03/2012	DI BIASE	ADELINA	CASALBORD	24/05/1971	VIA COLLE DONNE13	POLLUTRI	CH	66020	CH	18	FID	32.560,51	11741	13.854,38	11741		13.854,38	11741	0,00		0,00		
232	25380000650	2636	07/03/2012	DI FELICE	NICOLA	GUARDIAGR	01/10/1970	C/DA LENZETTA 3	FILETTO	CH	66030	CH	18	COL	15.621,51	7783	7.316,02	7783		0,00		7.316,02	7783	0,00		
233	25380002391	2603	06/03/2012	CIARAMELLANO	MICHELE	GUARDIAGR	27/06/1970	C/DA MAIURE 66	VACRI	CH	66010	CH	18	FID	8.548,59	3370	3.976,60	3370		3.976,60	3370	0,00		0,00		
234	25380090420	4635	03/04/2012	LUCA' DAZIO	MIRTA	NAPOLI	20/05/1970	PIAZZA GARIBALDI 17	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	18	FID	86.436,30	48089	33.448,28	28346		33.448,28	28346	0,00		0,00		
235	25380070810	4102	28/03/2012	LA PALOMBARA	MICHELE	VASTO	07/11/1969	CORSO MAZZINI 159	VASTO	CH	66054	CH	18	FID	78.759,91	31416	35.400,00	30000	1416	35.400,00	30000	0,00		0,00		
236	25380041415	4852	04/04/2012	FLORINDI	CLAUDIO	CITTA' SANT	09/02/1969	VIA STRADA VERTONIC	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	18	FID	48.418,00	21636	22.113,84	21636		8.732,00	7400	13.381,84	14236	0,00		
237	25380048279	4821	04/04/2012	TORTELLA	TOMMASO	LANCIANO	02/02/1967	VIA COLLE DELLA FONT	FRISA	CH	66020	CH	18	FID	7.630,62	7676	3.693,94	7676		0,00		0,00		3.693,94	2130	7676
238	25380006863	2706	09/03/2012	CIVITARESE	ALBERTINO	CHIETI	08/11/1966	C/DA CIVITARESE 9	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	18	FID	34.025,97	12750	15.045,00	12750		15.045,00	12750	0,00		0,00		
239	25380099983	4579	03/04/2012	STANTE	NICOLETTA	FOSSACESIA	09/09/1966	C\DA COLLE DEL TERMI	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	18	FID	24.408,80	9388	11.077,84	9388		11.077,84	9388	0,00		0,00		
240	25380025970	2979	15/03/2012	MARCOCELLI	GIUSEPPE	ALBA ADRIA	12/05/1966	C/DA COLLE76	CORROPOLI	TE	64013	TE	**18**	**FID**	30.662,21	12480	14.726,40	12480		14.726,40	12480	0,00		0,00		
241	25380079316	3960	27/03/2012	DEL RE	GABRIELE	LANCIANO	21/12/1965	C\DA PIANO PALME 7	POLLUTRI	CH	66020	CH	18	FID	19.516,32	5139	6.064,02	5139		6.064,02	5139	0,00		0,00		
242	25380073129	3946	27/03/2012	DI FELICE	CARMELINA	GUARDIAGR	24/11/1965	C\DA CALVARIO 14	FILETTO	CH	66030	CH	18	FID	8.784,26	4400	4.392,13	4400		5.192,00	4400	0,00		0,00		
243	25380004165	2280	28/02/2012	BIANCO	ANTONIO	LANCIANO	16/10/1965	VIA SAN ROCCO 100	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	18	FID	34.871,40	16161	15.191,34	16161		0,00		15.191,34	16161	0,00		
244	25380026382	4139	28/03/2012	POCETTI	TIZIANA	FOSSACESIA	01/02/1965	C\DA STERPARO 8	ORSOGNA	CH	66036	CH	18	COL	9.287,80	4300	4.042,00	4300		0,00		4.042,00	4300	0,00		
245	25380016888	4145	28/03/2012	SILVESTRI	RENATO	PALATA	12/10/1964	C\DA SAN GIACOMO 112	SCERNI	CH	66020	CH	18	COL	15.888,60	7800	7.332,00	7800		0,00		7.332,00	7800	0,00		
246	25380044088	3681	23/03/2012	CARULLI	AMERIGO	CRECCHIO	13/03/1961	C\DA VILLA SELCIAROLI	CRECCHIO	CH	66014	CH	18	FID	11.956,97	5290	4.972,60	5290		0,00		4.972,60	5290	0,00		
247	25380034014	2758	12/03/2012	MORETTI	GIUSEPPE	SCERNI	01/03/1961	C/DA RAGNA, 63	SCERNI	CH	66020	CH	18	FID	89.355,10	36399	34.295,76	30000	6399	29.970,82	25399	4.324,94	4601	0,00		
248	25380027802	4066	28/03/2012	ALIPRANDI	MARIA	SCERNI	15/05/1959	C\DA USCO SN	CASALBORDINO	CH	66021	CH	18	FID	35.098,00	14000	16.520,00	14000		16.520,00	14000	0,00		0,00		
249	25380000924	2290	28/02/2012	POLIDORI	DOMENICO	TOLLO	31/05/1957	C/DA COLLE CAVALIERI	TOLLO	CH	66010	CH	18	COL	8.280,40	3138	3.702,84	3138		3.702,84	3138	0,00		0,00		
250	25380020062	3652	23/03/2012	GENTILE	MARISA	ORTONA A M	18/10/1956	C\DA RICCIO 27	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	18	FID	17.719,52	7015	8.277,70	7015		8.277,70	7015	0,00		0,00		
251	25380067196	3700	23/03/2012	AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGN		TOCCO DA C	15/10/1956	C\DA POZZO SN	BOLOGNANO	PE	65010	PE	18	FID	30.208,50	14000	13.160,00	14000		0,00		13.160,00	14000	0,00		
252	25380041167	2872	13/03/2012	BASTI	LUIGI	CHIETI	08/06/1955	C/DA LAZZARETTO 67	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	18	COL	8.723,71	3306	3.901,08	3306		3.901,08	3306	0,00		0,00		
253	25380082773	4172	28/03/2012	SPINELLI	CARMINE LUCIA	ARCHI	19/06/1953	C\DA SANT'AMICO 47	ARCHI	CH	66040	CH	18	FID	9.976,34	4243	4.988,17	4243		5.006,74	4243	0,00		0,00		
254	25380010451	3101	16/03/2012	SCARINCI	ANGELO	CRECCHIO	19/01/1953	VIA VILLA MASCITI 122	CRECCHIO	CH	66014	CH	18	FID	6.879,23	3902	3.439,62	3902		4.604,36	3902	0,00		0,00		
255	25380079266	3983	27/03/2012	BRACALANTE	GIOVANNI	POLLUTRI	16/02/1951	C\DA MARTINA 42	POLLUTRI	CH	66020	CH	18	FID	9.326,98	5616	4.663,49	5616		6.626,88	5616	0,00		0,00		
256	25380008380	4084	28/03/2012	DI GIOVANNI	GRAZIA	SCERNI	18/11/1949	VIA CAVALLUCCIO 21	CASALBORDINO	CH	66021	CH	18	FID	17.943,90	7600	8.356,00	7600		5.959,00	5050	2.397,00	2550	0,00		
257	25380098407	4422	30/03/2012	CICCONE	FRANCESCO	BISENTI	10/04/1947	C\DA CHIOVIANO III 38	BISENTI	TE	64033	TE	**18**	**FID**	18.950,60	8830	8.300,20	8830		0,00		8.300,20	8830	0,00		
258	25380103918	4813	04/04/2012	SANTURBANO	ANTONIO TOMMA	ORTONA A M	08/05/1944	C\DA COLOMBO 28	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	18	FID	18.738,52	7101	8.379,18	7101		8.379,18	7101	0,00		0,00		
259	25380074275	3626	23/03/2012	PAOLINI	GIULIO	GIULIANO TE	20/05/1937	VIA SAN ROCCO 270	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	18	FID	18.273,51	7247	8.551,46	7247		8.551,46	7247	0,00		0,00		
260	25380028529	4681	03/04/2012	COSTANTINI	ANTONIO	CITTA' SANT	12/05/1937	VIA MADONNA DELLA P	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	18	FID	110.483,00	43000	30.680,00	26000		30.680,00	26000	0,00		0,00		
261	25380103827	4764	04/04/2012	PAOLINI	FEDERICO	CHIETI	12/01/1987	C\DA CASTELVECCHIO	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	17	FID	48.236,77	18253	21.538,54	18253		21.538,54	18253	0,00		0,00		
262	25380108776	4823	04/04/2012	CARAVAGGIO	ANNA LICIA	LANCIANO	11/11/1975	VIA SP PIANO FAVARO	FOSSACESIA	CH	66022	CH	17	FID	13.892,72	5200	4.888,00	5200		0,00		4.888,00	5200	0,00		
263	25380104866	4808	04/04/2012	SARCHESE	ANTONINO	ORTONA A M	08/02/1972	C\DA VILLA SARCHESE	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	17	FID	17.151,88	6500	7.670,00	6500		7.670,00	6500	0,00		0,00		
264	25380079373	3964	27/03/2012	OLTREMONTE	VALENTINA	ATESSA	08/01/1971	VIA TERMINI 13	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	47.776,12	18382	21.690,76	18382		21.690,76	18382	0,00		0,00		
265	25380092160	4850	04/04/2012	FATTORIA GAGLIERANO		CITTA' SANT	01/01/1971	VIA STRADA GAGLIERA	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	**17**	FID	12.865,00	4936	5.824,48	4936		5.824,48	4936	0,00		0,00		
266	25380032489	3902	27/03/2012	BOSCHETTI	GIANLUCA	CUPELLO	05/12/1970	VIA STRANE 7	CUPELLO	CH	66051	CH	17	FID	47.635,20	25000	23.500,00	25000		0,00		23.500,00	25000	0,00		
267	25380108222	4860	04/04/2012	FATTORIA BRUNO NICODEMI AZIENDA		ROMA	12/06/1970	C\DA VENIGLIO SN	NOTARESCO	TE	64024	TE	**17**	**FID**	40.267,05	15319	18.076,42	15319		18.076,42	15319	0,00		0,00		
268	25380005543	2867	13/03/2012	GIALLORETO	DINO	TOLLO	30/08/1969	PIAZZA DELLA LIBERAZ	TOLLO	CH	66010	CH	17	FID	15.304,75	5800	6.844,00	5800		6.844,00	5800	0,00		0,00		
269	25380042546	4613	03/04/2012	DI RISIO	DANIELA	CASALBORD	07/03/1969	VIALE DEI TIGLI 218	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	33.463,95	14484	16.731,98	14484		17.091,12	14484	0,00		0,00		
270	25380052024	4083	28/03/2012	CINOSI	ANNA MARIA	VILLALFONS	03/09/1968	VIA FONTANELLE 10	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	8.298,98	3500	4.130,00	3500		4.130,00	3500	0,00		0,00		

271	25380022571	4210	28/03/2012	BIANCO	MARIA	LANCIANO	07/06/1968	VIA STERPARI 11	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	17	FID	11.092,65	3842	4.533,56	3842		4.533,56	3842	0,00		0,00		
272	25380062742	4690	04/04/2012	CINALLI	MARCO	CASALBORD	11/05/1968	VIA COLOMBO 7	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	16.520,67	6246	7.370,28	6246		7.370,28	6246	0,00		0,00		
273	25380058237	3024	15/03/2012	MENNA	NICOLA	ATESSA	08/07/1967	C/DA RAGNA 33	SCERNI	CH	66020	CH	17	FID	44.809,60	18016	21.258,88	18016		21.258,88	18016	0,00		0,00		
274	25380078706	4694	04/04/2012	D'ERCOLE	CRISTINO	ATESSA	22/06/1967	C\DA BARDELLA 83	SCERNI	CH	66020	CH	17	FID	22.343,32	8384	9.893,12	8384		9.893,12	8384	0,00		0,00		
275	25380082948	4164	28/03/2012	PELLICCIOTTA	DOMENICO	ATESSA	25/01/1967	C\DA QUADRONI 82	PERANO	CH	66040	CH	17	FID	9.754,91	4106	4.845,08	4106		4.845,08	4106	0,00		0,00		
276	25380105988	4882	04/04/2012	BUCCI	LUCIANA	VASTO	11/10/1966	VIA CIVICA VASTESE 6	VASTO	CH	66054	CH	17	FID	39.453,20	17000	19.726,60	17000		20.060,00	17000	0,00		0,00		
277	25380071164	3924	27/03/2012	DE ANTONIIS	ADELE	SANT'OMER	12/04/1966	VIA METELLA NUOVA 56	SANT'OMERO	TE	64027	TE	**17**	**FID**	22.282,67	7140	6.711,60	7140		0,00		6.711,60	7140	0,00		
278	25380098761	5033	05/04/2012	OLIVASTRI	LIDIA	CANADA	16/09/1965	C\DA VALLEVO' 29	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	17	FID	11.357,91	3989	4.707,02	3989		4.707,02	3989	0,00		0,00		
279	25380101870	4442	02/04/2012	VALENTINI	ANTONIO	PESCARA	18/08/1965	C\DA VILLA SELCIAROL	CRECCHIO	CH	66014	CH	17	FID	71.473,18	27086	31.961,48	27086		31.961,48	27086	0,00		0,00		
280	25380062676	3277	20/03/2012	D'ANGELO	MIRELLA	CUPELLO	09/06/1965	C\DA PIANO PALME 35	POLLUTRI	CH	66020	CH	17	FID	12.638,50	4968	5.862,24	4968		5.862,24	4968	0,00		0,00		
281	25380084555	4682	04/04/2012	AGRICOMPANY SRL	SOCIETA' AGRIC	CASALBORD	27/10/1964	VIA CORSO ADRIATICO	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	17	FID	66.156,22	23394	27.604,92	23394		27.604,92	23394	0,00		0,00		
282	25380005972	3074	16/03/2012	DI SIPIO	IVANA	AUSTRALIA	06/07/1964	VIA MONACO 26	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	17	FID	36.511,33	13808	16.293,44	13808		16.293,44	13808	0,00		0,00		
283	25380060837	3061	16/03/2012	DI CANDILO	MARIO	CERIGNOLA	22/10/1963	C\DA SANTA LUCIA 17/A	MONTEODORISIO	CH	66050	CH	17	FID	45.801,16	20333	22.900,58	20333		23.992,94	20333	0,00		0,00		
284	25380044187	3087	16/03/2012	CIERI	ROCCO	ORTONA A M	28/09/1962	C\DA ALBORETO 19	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	17	FID	7.923,93	3890	3.656,60	3890		0,00		3.656,60	3890	0,00		
285	25380030442	4095	28/03/2012	D'ERCOLE	LUCIA ANNA	POLLUTRI	01/04/1962	CORSO MAZZINI 411/A	VASTO	CH	66054	CH	17	FID	8.567,27	3495	4.124,10	3495		4.124,10	3495	0,00		0,00		
286	25380087731	4674	03/04/2012	GIANDOMENICO	MARIA	VILLAMAGNA	12/03/1961	C\DA PIANA 75	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	17	FID	13.682,05	5338	6.298,84	5338		6.298,84	5338	0,00		0,00		
287	25380027646	5013	05/04/2012	D'ALESSANDRO	MARISA	ORSOGNA	08/03/1961	C\DA MARTORELLA 34	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	17	FID	36.229,37	14500	17.110,00	14500		17.110,00	14500	0,00		0,00		
288	25380098167	4539	02/04/2012	SMIGLIANI	GIOVANNI	CHIETI	24/10/1960	C\DA CHIUSA 22	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	17	FID	62.101,10	26426	31.050,55	26426		31.182,68	26426	0,00		0,00		
289	25380058229	3275	20/03/2012	DI COCCO	ANNA	POLLUTRI	02/05/1960	C\DA PIANO VALLE 18	POLLUTRI	CH	66020	CH	17	FID	18.802,18	7999	8.871,46	7999		6.649,30	5635	2.222,16	2364	0,00		
290	25380088994	5000	05/04/2012	SANTOFERRARA	ROCCO	CHIETI	15/03/1960	VIA PIANE 15	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	17	FID	24.567,89	8504	10.034,72	8504		10.034,72	8504	0,00		0,00		
291	25380105327	4787	04/04/2012	BUDANO	GIUSEPPE	ORTONA A M	17/09/1959	VIA PRINCIPE 27	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	17	FID	23.140,01	8764	10.341,52	8764		10.341,52	8764	0,00		0,00		
292	25380099496	4427	30/03/2012	COSTANTINI	ROSARIA	GIULIANO TE	05/09/1959	VIA SAN ROCCO 38	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	17	FID	31.717,78	12020	14.078,58	11931		14.078,58	11931	0,00		0,00		
293	25380101854	4763	04/04/2012	NASUTI	MARIO	POGGIOFIOR	19/06/1959	CORSO VITTORIO EMA	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	17	FID	25.861,00	9805	11.569,90	9805		11.569,90	9805	0,00		0,00		
294	25380093556	3981	27/03/2012	DI MARTINO	NICOLA	POLLUTRI	27/01/1959	C\DA PIANO PALME 43	POLLUTRI	CH	66020	CH	17	FID	13.597,70	5035	5.941,30	5035		5.941,30	5035	0,00		0,00		
295	25380075603	4432	30/03/2012	BUCCELLA	FRANCO	GIULIANO TE	25/02/1958	VIA SAN ROCCO 200	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	17	FID	14.513,13	5500	6.490,00	5500		6.490,00	5500	0,00		0,00		
296	25380027745	4070	28/03/2012	BRACALANTE	LUIGI	VILLALFONS	08/11/1957	VIA VILLA VECCHIA 6	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	17	FID	8.616,51	4230	3.976,20	4230		0,00		3.976,20	4230	0,00		
297	25380097599	3894	27/03/2012	TOTARO	GIOVANNA	FOGGIA	19/08/1957	VIA DI FRANCIA 3	TERMOLI	CB	86039	CH	17	FID	29.423,82	11704	13.810,72	11704		13.810,72	11704	0,00		0,00		
298	25380100203	4703	04/04/2012	DI VIRGILIO	ROBERTO	VILLALFONS	02/06/1957	VIA CORSO ADRIATICO	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	17	FID	67.977,65	26029	30.133,42	26029		27.858,62	23609	2.274,80	2420	0,00		
299	25380089927	4982	05/04/2012	CARAVAGGIO	NICOLA TOMMAS	ROCCA SAN	10/02/1957	C\DA PIANE FAVARO 21	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	17	FID	9.336,60	3800	4.484,00	3800		4.484,00	3800	0,00		0,00		
300	25380081528	3984	27/03/2012	DI SILVIO	NICOLETTA	SCERNI	23/10/1956	VIA VACCARA 21	POLLUTRI	CH	66020	CH	17	FID	26.740,16	12129	13.370,08	12129		14.312,22	12129	0,00		0,00		
301	25380080355	3528	22/03/2012	D'ALESSANDRO	ANGELO	ATESSA	15/09/1955	CORSO GARIBALDI 64	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	25.396,78	7965	9.398,70	7965		9.398,70	7965	0,00		0,00		
302	25380107604	4838	04/04/2012	DELL'OSA	RENZO BIAGIO	VILLAMAGNA	03/02/1955	VIA VAL DI FORO 130	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	17	FID	8.705,71	3741	3.840,44	3741		3.640,30	3085	0,00		200,14	105	656
303	25380079126	3978	27/03/2012	DI PIETRO	FIORENZO	POLLUTRI	05/01/1955	C\DA VACCARA 24	POLLUTRI	CH	66020	CH	17	FID	37.406,02	13499	15.928,82	13499		15.928,82	13499	0,00		0,00		
304	25380005493	2642	07/03/2012	ANTONUCCI	VINCENZO	CRECCHIO	24/02/1954	C/DA VILLA MASCITTI 67	CRECCHIO	CH	66014	CH	17	FID	31.192,66	11821	13.948,78	11821		13.948,78	11821	0,00		0,00		
305	25380105350	4782	04/04/2012	ALFINO	ALDO GABRIELE	ROCCA SAN	23/02/1954	C\DA PERAZZA 83	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	17	FID	22.508,54	8530	10.065,40	8530		10.065,40	8530	0,00		0,00		
306	25380041910	4617	03/04/2012	D'AURIZIO	DONATO	CASALBORD	04/07/1953	VIA FAGIANI 7	LANCIANO	CH	66034	CH	17	FID	40.046,48	17478	20.023,24	17478		20.624,04	17478	0,00		0,00		
307	25380098878	4538	02/04/2012	MICOMONACO	ROBERTO	RIPA TEATIN	13/07/1952	C\DA FEUDO 90 INTERN	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	17	FID	28.980,20	12332	14.490,10	12332		14.551,76	12332	0,00		0,00		
308	25380106432	4799	04/04/2012	DELLE VILLE	CARMINE	SAN VITO CH	28/06/1952	C\DA PASSO TUCCI 11	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	17	FID	19.619,75	7565	8.926,70	7565		8.926,70	7565	0,00		0,00		
309	25380105962	4883	04/04/2012	BUCCI	VINCENZO	VILLALFONS	08/04/1952	VIA POZZO 3	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	17	FID	17.726,70	7500	8.850,00	7500		8.850,00	7500	0,00		0,00		
310	25380083516	3830	27/03/2012	D'ERCOLE	VENERE	SCERNI	19/09/1951	C\DA BARDELLA 61	SCERNI	CH	66020	CH	17	FID	29.222,02	10848	12.800,64	10848		12.800,64	10848	0,00		0,00		
311	25380074978	5038	05/04/2012	PERSICHITTI	ITALO	TORINO DI S	15/12/1950	VIA LAZIO 16	PESCARA	PE	65100	CH	17	FID	76.151,38	26653	31.450,54	26653		31.450,54	26653	0,00		0,00		
312	25380038593	4743	04/04/2012	SANTAVENERE	VIVIANA	CEPAGATTI	20/09/1950	VIA SANT'ANDREA 21	ROSCIANO	PE	65020	PE	17	FID	7.800,00	3000	3.540,00	3000		3.540,00	3000	0,00		0,00		
313	25380058526	4828	04/04/2012	BUCCIANTE	ANGIOLA	FOSSACESIA	25/06/1945	C\DA SANT'EGIDIO 50	PAGLIETA	CH	66020	CH	17	FID	33.325,73	12397	14.628,46	12397		14.628,46	12397	0,00		0,00		
314	25380106085	4807	04/04/2012	MELATTI	ANTONIETTA	TREGLIO	11/02/1944	C\DA NOVELLA SECON	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	17	FID	14.885,19	5641	6.656,38	5641		6.656,38	5641	0,00		0,00		
315	25380103421	4784	04/04/2012	BELLANTE	CAMILLO	TORREVECC	04/07/1942	VIA COLLI 51	TORREVECCHIA T	CH	66010	CH	17	FID	16.436,77	6229	7.350,22	6229		7.350,22	6229	0,00		0,00		
316	25380089000	3986	27/03/2012	BRACALANTE	ANTONIO	POLLUTRI	30/07/1941	C\DA MARTINA 43	POLLUTRI	CH	66020	CH	17	FID	13.768,88	5101	6.016,82	5099		6.016,82	5099	0,00		0,00		
317	25380105947	4885	04/04/2012	D'AURIZIO	ANNA RITA	CASALBORD	26/03/1941	VIA DE GASPERI 29	VASTO	CH	66054	CH	17	FID	20.056,00	8000	9.440,00	8000		9.440,00	8000	0,00		0,00		
318	25380079829	4089	28/03/2012	D'AURIZIO	CARMINE	CASALBORD	11/11/1940	VIA SAN SEBASTIANO 6	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	36.815,80	14688	17.331,84	14688		17.331,84	14688	0,00		0,00		
319	25380082591	3523	22/03/2012	SANTOMERO	GIUSEPPE	CASALBORD	30/09/1940	C\DA VERDUGIA 66	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	17.703,20	7011	8.272,98	7011		8.272,98	7011	0,00		0,00		
320	25380018983	4085	28/03/2012	DADDARIO	ANTONIO	VILLALFONS	15/06/1940	VIA MORANDICI 1	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	17	FID	9.683,32	3983	4.699,94	3983		4.699,94	3983	0,00		0,00		
321	25380012663	2855	13/03/2012	D'ALESSANDRO	PASQUALE	ARI	28/05/1939	VIA SANT'ANTONIO 40	ARI	CH	66010	CH	17	FID	46.186,64	19909	23.093,32	19909		21.581,02	18289	1.522,80	1620	0,00		
322	25380019155	4103	28/03/2012	LUCENTE	NICOLA	CASALBORD	19/02/1939	C\DA VERDUGIA 69	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	15.485,70	7225	7.417,90	7225		3.079,80	2610	4.338,10	4615	0,00		
323	25380018660	4092	28/03/2012	D'ERCOLE	GIULIO	SCERNI	16/03/1938	C\DA COLLE BRECCIOL	SCERNI	CH	66020	CH	17	FID	20.201,41	8058	9.508,44	8058		9.508,44	8058	0,00		0,00		
324	25380105996	4912	04/04/2012	DI GIAMPAOLO	NEVIA	PIANELLA	06/08/1937	VIA ABRUZZO 17	CEPAGATTI	PE	65012	PE	17	FID	28.213,00	18950	14.106,50	18950		22.361,00	18950	0,00		0,00		
325	25380033636	3693	23/03/2012	TIBERIO	ANTONIO	TOLLO	05/07/1937	VIA MAZZINI 65	TOLLO	CH	66010	CH	17	FID	22.348,65	9200	9.894,08	9200		6.126,56	5192	3.767,52	4008	0,00		
326	25380086691	3586	23/03/2012	D'AURIZIO	MICHELANGELO	CASALBORD	03/11/1934	VIA PESCARA 4	CASALBORDINO	CH	66021	CH	17	FID	142.129,52	58290	35.400,00	30000	28290	35.400,00	30000	0,00		0,00		
327	25380035771	2983	15/03/2012	TACCONELLI	NICOLA	TORREVECC	10/04/1934	VIA L'AQUILA 5	TORREVECCHIA T	CH	66010	CH	17	FID	26.217,93	10418	12.293,24	10418		12.293,24	10418	0,00		0,00		
328	25380101565	4825	04/04/2012	SMIGLIANI	GIUSEPPE	POGGIOFIOR	02/10/1932	VIA DI MARTINO 11	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	17	FID	10.004,34	4916	4.621,04	4916		0,00		4.621,04	4916	0,00		
329	25380073095	4627	03/04/2012	ILLUMINATI	DINO	RIPATRANS	09/10/1930	C\DA SAN BIAGIO 18	CONTROGUERRA	TE	64010	TE	**17**	**FID**	60.958,13	18700	22.066,00	18700		22.066,00	18700	0,00		0,00		
330	25380014933	3662	23/03/2012	DI LUDOVICO	TOMMASO	CRECCHIO	07/0/10/195	C\DA VILLA MASCITTI 11	CRECCHIO	CH	66014	CH	16	FID	23.377,10	9757	9.883,66	9757		3.501,06	2967	6.382,60	6790	0,00		
331	25380021789	2981	15/03/2012	DE CECCO	GIULIO	CHIETI	20/12/1980	VIA MARCONI 5	SAN GIOVANNI TE	CH	66020	CH	16	FID	29.854,46	14607	13.730,58	14607		0,00		13.730,58	14607	0,00		
332	25380000866	2291	28/02/2012	SCUTTI	VALENTINA	LANCIANO	20/02/1979	VIA CIRCONVALLAZION	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	16	FID	11.345,72	4790	5.006,60	4790		2.478,00	2100	2.528,60	2690	0,00		
333	25380085974	3958	27/03/2012	OTTAVIANO	GIUSEPPE	ATESSA	15/04/1974	VIA DEL TRATTURO 3	VASTO	CH	66054	CH	16	FID	12.946,58	5100	6.018,00	5100		6.018,00	5100	0,00		0,00		
334	25380048097	4839	04/04/2012	STENTA	WALTER	PESCARA	05/04/1972	VIA LAGO DI GIULIANEL	PESCARA	PE	65100	CH	16	FID	20.643,89	6999	8.258,82	6999		8.258,82	6999	0,00		0,00		
335	25380103694	4790	04/04/2012	CIVITARESE	ALESSANDRA	ORTONA A M	03/12/1971	C\DA CIVITARESE 51	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	16	FID	17.151,88	6265	7.392,70	6265		7.392,70	6265	0,00		0,00		
336	25380105111	4709	04/04/2012	MARCHIOLI	GIANLUCA	CASALBORD	04/11/1971	C\DA CAVALLUCCIO 105	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	15.163,32	5391	6.360,20	5390		6.360,20	5390	0,00		0,00		
337	25380095601	4208	28/03/2012	D'AMARIO	GIULIANA	VASTO	03/08/1969	C\DA PIANO VALLE 33	POLLUTRI	CH	66020	CH	16	FID	23.048,04	9121	10.762,78	9121		10.762,78	9121	0,00		0,00		
338	25380052784	4872	04/04/2012	DI BARTOLOMEO	DOMENICO	ORTONA A M	12/04/1969	VIA VITTORIO VENETO	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	16	FID	16.894,67	6739	7.952,02	6739		7.952,02	6739	0,00		0,00		
339	25380103744	4810	04/04/2012	PETRONGOLO	SERENELLA	TORREVECC	26/05/1968	C\DA COCULLO SN	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	16	FID	14.563,26	5519	6.512,42	5519		6.512,42	5519	0,00		0,00		
340	25380002094	2299	28/02/2012	RADICA	SILVIA	TOLLO	02/04/1968	VIA DELLE VALLI 56	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	16	FID	44.858,75	17000	20.060,00	17000		20.060,00	17000	0,00		0,00		
341	25380062593	4686	04/04/2012	CICCHITTI	MARILENA	POLLUTRI	20/11/1967	C\DA SAN MICHELE 9	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	37.587,18	13204	15.580,72	13204		15.580,72	13204	0,00		0,00		

342	25380048857	4625	03/04/2012	ALEANDRI	CRISTIANO	ASCOLI PICE	06/10/1967	C\DA MADONNA DELLA	ANCARANO	TE	64010	TE	**16**	**FID**	22.090,75	9040	8.497,60	9040		0,00		8.497,60	9040	0,00		
343	25380079118	4879	04/04/2012	DI SARIO	DINO PANTALEO	CANOSA SAI	06/06/1967	VIA VERSO TOLLO 39	CANOSA SANNITA	CH	66010	CH	16	FID	64.968,77	25895	30.556,10	25895		30.556,10	25895	0,00		0,00		
344	25380045283	3826	27/03/2012	IEZZI	ANGIOLINA	VASTO	10/04/1967	VIA ALIGHIERI 248	SCERNI	CH	66020	CH	16	FID	26.908,88	12500	11.750,00	12500		0,00		11.750,00	12500	0,00		
345	25380016425	4093	28/03/2012	FERRANTE	NADIA	VENTIMIGLIA	28/02/1967	VIA SAN BENEDETTO 24	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	17.628,06	7237	8.539,66	7237		8.539,66	7237	0,00		0,00		
346	25380003449	2279	28/02/2012	D'ALESSANDRO	ANTONIO	CRECCHIO	23/02/1967	VIA VILLA MASCITTI 120	CRECCHIO	CH	66014	CH	16	FID	26.387,50	10000	11.800,00	10000		11.800,00	10000	0,00		0,00		
347	25380075868	4724	04/04/2012	PRESENZA	ANNA LUCIA	ATESSA	10/11/1966	C\DA FONTANELLA 11	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	23.610,67	10243	11.805,34	10243		12.086,74	10243	0,00		0,00		
348	25380078532	4702	04/04/2012	DI SIRO	BRUNO	POLLUTRI	07/07/1966	C\DA CALAMONI 7	POLLUTRI	CH	66020	CH	16	FID	9.357,00	6000	4.678,50	6000		7.080,00	6000	0,00		0,00		
349	25380032745	3911	27/03/2012	MARTELLI	NICOLA	ROCCA SAN	21/03/1966	VIA STRADA PROVINCIA	FOSSACESIA	CH	66022	CH	16	FID	23.559,52	10288	11.779,76	10288		12.139,84	10288	0,00		0,00		
350	25380029477	3651	23/03/2012	MARTINICCHIO	CONSALVO	VACRI	14/12/1963	C\DA PORCARECCIA 37	VACRI	CH	66010	CH	16	COL	10.035,47	4003	4.723,54	4003		4.723,54	4003	0,00		0,00		
351	25380028008	4654	03/04/2012	FERRANTE	TOMMASO	LANCIANO	08/10/1963	C\DA COSTA DI CHIETI 9	LANCIANO	CH	66034	CH	16	FID	10.969,40	4609	4.332,46	4609		0,00		4.332,46	4609	0,00		
352	25380048170	5006	05/04/2012	ZINNI	ANNA MARIA	ATESSA	22/01/1962	VIALE DELLA MADONNA	FRISA	CH	66030	CH	16	FID	11.870,33	4500	5.310,00	4500		5.310,00	4500	0,00		0,00		
353	25380084399	4701	04/04/2012	DI SILVIO	MARISA	SCERNI	30/03/1961	C\DA COLLE ORZO 80	SCERNI	CH	66020	CH	16	FID	20.632,54	7506	8.857,08	7506		8.857,08	7506	0,00		0,00		
354	25380092335	4859	04/04/2012	CAMERANO SPELTA	BRUNO	CITTA' SANT	02/02/1961	STADA SAN VITTORITO	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	16	FID	16.914,66	8000	7.520,00	8000		0,00		7.520,00	8000	0,00		
355	25380098092	4520	02/04/2012	DI RADO	GIUSEPPE	FILETTO	10/12/1959	VIA VALLE 4	FILETTO	CH	66030	CH	16	FID	27.734,70	11802	13.867,35	11802		13.926,36	11802	0,00		0,00		
356	25340101003	4689	04/04/2012	CINALLI	ANTONIO	CASALBORD	08/01/1959	C\DA VIDORNI 9	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	21.372,50	8300	9.794,00	8300		9.794,00	8300	0,00		0,00		
357	25380101029	4875	04/04/2012	DI DEO	CARMINE ANTON	ORTONA A M	04/05/1958	C\DA TAMARETE SN	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	16	COL	12.264,10	4872	5.748,96	4872		5.748,96	4872	0,00		0,00		
358	25380062452	4712	04/04/2012	MORLACCHETTI	ANTONIO	CASALBORD	10/12/1957	C\DA CAMPO GRANDE 3	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	16	FID	11.033,72	4004	4.724,72	4004		4.724,72	4004	0,00		0,00		
359	25380040912	5023	05/04/2012	DE SILVA DI CAMPLI	FEDERICO	LANCIANO	01/02/1957	C\DA TORRE SANSONE	LANCIANO	CH	66034	CH	16	FID	21.279,62	11160	10.639,81	11160		13.168,80	11160	0,00		0,00		
360	25380107281	4854	04/04/2012	ONOFRJ	CINTHIA	PESCARA	27/09/1956	VIA DANTE 8	PESCARA	PE	65100	TE	**16**	**FID**	51.942,18	19767	23.325,06	19767		23.325,06	19767	0,00		0,00		
361	25380062072	4710	04/04/2012	MARCUCCI	DOMENICO	CASALBORD	11/04/1956	VIA CORSO GARIBALDI	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	13.243,28	5325	6.283,50	5325		6.283,50	5325	0,00		0,00		
362	25380087269	4761	04/04/2012	VIRTU'	ANGELO CANZIA	PAGLIETA	30/01/1956	C\DA TORRE 18/A	PAGLIETA	CH	66020	CH	16	FID	43.719,12	18080	21.334,40	18080		21.334,40	18080	0,00		0,00		
363	25380098001	4516	02/04/2012	DE LUCA	ROBERTO	TOLLO	05/12/1955	C\DA VACCARECCIA 30	TOLLO	CH	66010	PE	16	FID	42.300,00	18000	21.150,00	18000		21.240,00	18000	0,00		0,00		
364	25380106283	4797	04/04/2012	D'ALESSANDRO	GIUSEPPE	CRECCHIO	12/11/1955	VIA VILLA SELCIAROLI 4	CRECCHIO	CH	66014	CH	16	FID	9.510,06	3604	4.252,72	3604		4.252,72	3604	0,00		0,00		
365	25380041332	4713	04/04/2012	NANNI	LIDIA	GISSI	03/05/1955	C\DA COLLE BRECCIOL	SCERNI	CH	66020	CH	16	FID	11.857,50	5580	5.245,20	5580		0,00		5.245,20	5580	0,00		
366	25380095650	4191	28/03/2012	ZIMARINO	ROSALIA	CASALBORD	09/02/1955	VIA SAN NICOLA 69	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	14.387,32	5578	6.582,04	5578		6.582,04	5578	0,00		0,00		
367	25380014214	4078	28/03/2012	DI BIASE	CELIDONIA	VASTO	06/09/1954	VIA BECCARIA 5	VASTO	CH	66054	CH	16	FID	12.717,21	5032	5.937,76	5032		5.937,76	5032	0,00		0,00		
368	25380028313	4124	28/03/2012	GIANDOMENICO	VINCENZO	CHIETI	23/07/1954	VIA COLLE DEI PRETI 11	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	16	FID	19.306,29	7200	8.496,00	7200		8.496,00	7200	0,00		0,00		
369	25380106010	4890	04/04/2012	DI SANTO	SILVANA TERES	LISCIA	07/12/1951	VIA GRAN SASSO 35	SAN SALVO	CH	66050	CH	16	COL	28.595,50	12532	14.297,75	12532		14.787,76	12532	0,00		0,00		
370	25380019569	4111	28/03/2012	ZINNI	NICOLA	VASTO	23/10/1951	VIA ALFIERI 35	VASTO	CH	66054	CH	16	FID	61.519,22	24885	28.503,90	24885		25.134,00	21300	3.369,90	3585	0,00		
371	25380010261	3080	16/03/2012	MATARAZZO	GENNARO	AUSTRALIA	08/09/1951	VIA TIBURTINA 49	MANOPPELLO	PE	65024	PE	16	FID	21.567,80	10640	10.001,60	10640		0,00		10.001,60	10640	0,00		
372	25380106101	4988	05/04/2012	CIANFRONE	RENATO	MOZZAGROG	11/02/1950	C\DA CAVEZZA 4	MOZZAGROGNA	CH	66030	CH	16	FID	74.328,60	29440	32.084,80	29440		21.688,40	18380	10.396,40	11060	0,00		
373	25380078557	4715	04/04/2012	NICOLUCCI	GIOVANNI	TORINO DI S	23/12/1949	C\DA CAVONE 3	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	16	FID	20.826,77	8145	9.611,10	8145		9.611,10	8145	0,00		0,00		
374	25380103199	4744	04/04/2012	SALLESE	GIOVANNI	VILLALFONS	07/02/1949	VIA CORSO ADRIATICO	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	16	FID	26.671,85	10358	12.222,44	10358		12.222,44	10358	0,00		0,00		
375	25380014917	3672	23/03/2012	DI CARLO	TERESA	ROCCA SAN	07/10/1947	VIA VILLA SELCIAROLI 9	CRECCHIO	CH	66014	CH	16	FID	18.711,78	7217	8.516,06	7217		8.516,06	7217	0,00		0,00		
376	25380068947	3522	22/03/2012	DI MENNO DI BUCCH	PIETRO	LANCIANO	07/09/1947	C\DA NASUTI 122	LANCIANO	CH	66034	CH	16	FID	12.801,00	5045	5.953,10	5045		5.953,10	5045	0,00		0,00		
377	25380105749	4812	04/04/2012	SARCHESE	UMBERTO	ORTONA A M	01/05/1943	VILLA CARLONE SN	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	16	COL	8.074,58	3060	3.610,80	3060		3.610,80	3060	0,00		0,00		
378	25380098951	4742	04/04/2012	SABATINI	GIUSEPPINA	SCERNI	16/07/1942	C\DA DIFESA VECCHIA 9	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	46.048,31	16592	19.578,56	16592		19.578,56	16592	0,00		0,00		
379	25380105889	4892	04/04/2012	NICOLUCCI	ALFREDO	TORINO DI S	09/03/1942	C\DA CASTRACANI 1	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	16	FID	12.535,00	5000	5.900,00	5000		5.900,00	5000	0,00		0,00		
380	25380066560	3940	27/03/2012	BIASONE	NICOLA	GIULIANO TE	13/11/1941	VIA NEVI 77	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	16	FID	11.338,71	4297	5.070,46	4297		5.070,46	4297	0,00		0,00		
381	25380105913	4888	04/04/2012	DELLE DONNE	FRANCESCO PA	VASTO	24/01/1940	VIA ZIMARINO 8	VASTO	CH	66054	CH	16	FID	18.555,44	7300	8.614,00	7300		8.614,00	7300	0,00		0,00		
382	25380092186	4112	28/03/2012	DI PIETRO	PANFILO	POLLUTRI	24/10/1939	C\DA MARTINA 18	POLLUTRI	CH	66020	CH	16	FID	13.472,39	5000	5.900,00	5000		5.900,00	5000	0,00		0,00		
383	25380078193	4683	04/04/2012	ANTOGNETTI	NICOLA	CASALBORD	12/07/1939	VIA VICO VII CROCETTA	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	57.726,83	22576	26.639,68	22576		26.639,68	22576	0,00		0,00		
384	25380085818	4752	04/04/2012	SQUADRONE	JOLANDA	SCERNI	10/05/1936	VIA ALIGHIERI 95	SCERNI	CH	66020	CH	16	FID	83.239,89	32542	35.400,00	30000	2542	35.400,00	30000	0,00		0,00		
385	25380093960	4194	28/03/2012	PRESENZA	LUIGI	TORINO DI S	27/11/1934	VIA PIANA DEL LAGO 12	CASALBORDINO	CH	66021	CH	16	FID	46.357,86	19498	23.007,64	19498		23.007,64	19498	0,00		0,00		
386	25380019528	3542	22/03/2012	CIPOLLONE	RAFFAELE	ORSOGNA	22/08/1929	C\DA CARLONI 14	ARIELLI	CH	66030	CH	16	FID	25.007,05	9935	11.723,30	9935		11.723,30	9935	0,00		0,00		
387	25380049731	3002	15/03/2012	BUCCIANTE	ELENA	LANCIANO	01/08/1992	VIA SP. MEDIANA 56	FOSSACESIA	CH	66022	CH	15	FID	17.945,40	7060	8.330,80	7060		8.330,80	7060	0,00		0,00		
388	25380085594	3792	26/03/2012	DE CLERICO	FABIOLA	CHIETI	22/02/1987	VIA ADRIATICA SUD 93\	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	15	FID	24.002,27	9096	10.733,28	9096		10.733,28	9096	0,00		0,00		
389	25380081452	4687	04/04/2012	CICCHITTI	STEFANO	TERMOLI	19/06/1976	VIA LATERNI 25	CASALBORDINO	CH	66021	CH	15	FID	34.720,52	14994	17.360,26	14994		17.692,92	14994	0,00		0,00		
390	25380098936	4904	04/04/2012	SARCHESI	MASSIMO	ORTONA A M	29/03/1974	C\DA VILLA CARLONE S	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	15	FID	35.280,87	11793	13.915,74	11793		13.915,74	11793	0,00		0,00		
391	25380000726	2599	06/03/2012	DI BARTOLOMEO	SAVIO	CHIETI	26/10/1972	C/DA CERRETO 53	MIGLIANICO	CH	66010	CH	15	FID	32.297,53	13218	15.117,24	13218		13.237,24	11218	1.880,00	2000	0,00		
392	25380083797	3899	27/03/2012	BIANCO	NICOLA	LANCIANO	12/06/1971	VIA CESE 33	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	15	FID	42.275,70	18461	21.137,85	18461		21.783,98	18461	0,00		0,00		
393	25380047362	4831	04/04/2012	BIANCO	ANNALISA	CHIETI	19/09/1970	C\DA SAN ROCCO VEC	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	15	FID	30.899,31	11292	12.935,76	11292		11.412,96	9672	1.522,80	1620	0,00		
394	25380082856	4175	28/03/2012	STANISCIA	MARCO	ORTONA A M	14/01/1970	VIA NAZIONALE 46	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	15	FID	44.921,05	18892	22.292,56	18892		22.292,56	18892	0,00		0,00		
395	25380085610	4357	03/04/2012	SCURTI	DOMENICANTON	PESCARA	13/02/1968	C\DA VALLE TORNELLO	SPOLTORE	PE	65010	PE	**15**	COL	11.824,05	18340	5.931,32	19551		0,00		0,00		5.931,32	3107	19551
396	25380032539	3622	23/03/2012	POLIDORO	SANDRO	ORTONA A M	04/07/1966	C\DA VILLA TORRE 48	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	15	FID	30.711,79	12206	14.403,08	12206		14.403,08	12206	0,00		0,00		
397	25380040201	4599	03/04/2012	DI BUCCHIANICO	RITA	GERMANIA	11/01/1965	VIA SPACCARELLI 10	LANCIANO	CH	66034	CH	15	FID	26.357,33	11656	13.178,67	11656		12.089,10	10245	1.326,34	1411	0,00		
398	25380012085	2593	06/03/2012	IEZZI	FABRIZIO	CHIETI	14/10/1964	STADA DEL SAN SALVA	CHIETI	CH	66100	CH	15	FID	12.764,00	5049	5.957,82	5049		5.957,82	5049	0,00		0,00		
399	25380092806	3686	23/03/2012	DI CROCE	IDA	ATESSA	05/08/1964	C\DA TRATTURO 23	GISSI	CH	66052	CH	15	FID	8.532,40	3400	4.012,00	3400		4.012,00	3400	0,00		0,00		
400	25380082971	4143	28/03/2012	CARAVAGGIO	EVA	SAN VITO CH	17/03/1964	C\DA PONTONI 7	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	15	FID	24.044,30	9061	10.691,98	9061		10.691,98	9061	0,00		0,00		
401	25380004868	2986	15/03/2012	DEL ROSARIO	CONCETTA	BUCCHIANIC	16/08/1963	VIA PIANE 21	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	15	FID	27.431,02	12167	13.715,51	12167		14.357,06	12167	0,00		0,00		
402	25380091444	3959	27/03/2012	MARCHIOLI	GIUSEPPE	AUSTRALIA	26/01/1963	C\DA CAVALLUCCIO 7	CASALBORDINO	CH	66021	CH	15	FID	72.437,52	26137	24.568,78	26137		0,00		24.568,78	26137	0,00		
403	25380000940	2285	28/02/2012	DI PIETRO	ROBERTO	CHIETI	09/09/1961	VIA SANTA LUCIA 151	TOLLO	CH	66010	CH	15	COL	9.499,50	3600	4.248,00	3600		4.248,00	3600	0,00		0,00		
404	25380052214	4213	28/03/2012	NICOLO'	LUIGI	AUSTRALIA	06/11/1960	VIA ARENILE 17	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	15	FID	23.034,81	9370	9.712,60	9370		4.448,60	3770	5.264,00	5600	0,00		
405	25380106721	5037	05/04/2012	LUCIANI	GIUSEPPE	MOZZAGROG	14/01/1960	VIA LUCIANETTI 19	MOZZAGROGNA	CH	66030	CH	15	FID	48.055,34	29160	22.606,72	29160		7.382,08	6256	5.727,42	6093	9.497,22	5603	16811
406	25380044740	5017	05/04/2012	OLIVASTRI	TOMMASO	CANADA	12/09/1959	C\DA QUERCIA DEL CO	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	15	FID	21.244,50	8076	9.529,68	8076		9.529,68	8076	0,00		0,00		
407	25380027547	4176	28/03/2012	DI SABATINO	ROBERTO	ORTONA A M	23/07/1959	VIA VILLA IUBATTI 51	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	15	FID	43.419,87	15369	17.518,62	15369		15.102,82	12799	2.415,80	2570	0,00		
408	25380030756	4135	28/03/2012	SANTILLI	MAURO	CASALBORD	03/02/1959	C\DA TERMINI 15	CASALBORDINO	CH	66021	CH	15	FID	59.173,70	23634	27.888,12	23634		27.888,12	23634	0,00		0,00		
409	25380023835	3692	23/03/2012	PALOMBARO	ROSANNA	TOLLO	16/11/1956	C\DA COLLE CAVALIERI	TOLLO	CH	66010	CH	15	FID	16.101,93	6377	7.524,86	6377		7.524,86	6377	0,00		0,00		
410	25380003407	2640	07/03/2012	ANDREOLI D'ALESSA	PAOLO	LANCIANO	18/12/1953	C/DA PONTONI 3	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	15	FID	21.901,63	8300	9.794,00	8300		9.794,00	8300	0,00		0,00		
411	25380002680	2630	07/03/2012	FUSELLA	ANTONIETTA	TOLLO	27/06/1951	VIA CROCEVECCHIA 84	TOLLO	CH	66010	CH	15	FID	18.735,13	7100	8.378,00	7100		8.378,00	7100	0,00		0,00		
412	25380053063	4867	04/04/2012	CAUTI	GIUSEPPE	ORTONA A M	12/03/1951	C\DA FEUDO 31	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	15	FID	14.314,83	5266	6.213,88	5266		6.213,88	5266	0,00		0,00		

413	25380048238	5027	05/04/2012	TULLIO	DOMENICO	TORINO DI S	20/02/1949	C\DA CIVITA 7	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	15	FID	45.552,96	16750	19.765,00	16750		19.765,00	16750	0,00		0,00		
414	25380103660	4793	04/04/2012	CIVITARESE	PAOLO TOMMAS	ORTONA A M	10/02/1941	C\DA CIVITARESE 51	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	15	FID	13.457,63	5100	6.018,00	5100		6.018,00	5100	0,00		0,00		
415	25380058260	3046	16/03/2012	IASCI	NICOLA	LANCIANO	14/07/1981	VIA COLLI 1	VASTO	CH	66054	CH	14	FID	44.298,50	19196	19.164,32	19196		5.507,06	4667	13.657,26	14529	0,00		
416	25380093135	4545	02/04/2012	MASSIMI	GIUSEPPINA	SAN BENEDE	20/05/1975	LUNGO MARE SIRENA 1	TORTORETO	TE	64018	TE	**14**	**FID**	95.541,49	35712	35.400,00	30000	5712	35.400,00	30000	0,00		0,00		
417	25380038049	4151	28/03/2012	MARRONE	GIANNI	LANCIANO	05/04/1973	VIA LUNGO MARE 24	FOSSACESIA	CH	66022	CH	14	FID	23.260,38	12375	11.630,19	12375		0,00		11.632,50	12375	0,00		
418	25380029303	4087	28/03/2012	DI RADO	MASSIMO	MONTEODOI	25/03/1973	C\DA GIARDINO 3	MONTEODORISIO	CH	66050	CH	14	COL	30.279,55	10278	12.128,04	10278		12.128,04	10278	0,00		0,00		
419	25380003290	2600	06/03/2012	D'ONOFRIO	SILVANO GIUSTI	GUARDIAGR	23/10/1971	C/DA VAL DI FORO 14	ARI	CH	66010	CH	14	FID	13.300,81	5260	6.206,80	5260		6.206,80	5260	0,00		0,00		
420	25380055589	4827	04/04/2012	PRIMAVERA	MAURIZIO	TORINO DI S	16/04/1971	C\DA COLLE FORCHE 3	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	14	FID	50.321,68	19273	22.742,14	19273		22.742,14	19273	0,00		0,00		
421	25380048113	4841	04/04/2012	LIBERATOSCIOLI	ANTONELLA	GUARDIAGR	04/02/1971	VIA CAPOCROCE 64	VACRI	CH	66010	CH	14	FID	11.933,02	5000	5.900,00	5000		5.900,00	5000	0,00		0,00		
422	25380069069	3935	27/03/2012	SOCIETA' AGRICOLA ROCCO PERRUC		PESCARA	13/04/1968	C\DA VARANO	CATIGNANO	PE	65011	PE	**14**	FID	269.491,00	122800	28.200,00	30000	92800	0,00		28.200,00	30000	0,00		
423	25380078862	4913	04/04/2012	VALENTINI	MARIA	CRECCHIO	02/06/1967	C\DA VILLA CARLONE S	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	23.203,98	7370	8.696,60	7370		8.696,60	7370	0,00		0,00		
424	25380047636	4214	28/03/2012	ROSCIOLI	MAURO	CHIETI	31/05/1966	VIA DEI PLATANI 6	CHIETI	CH	66100	CH	14	FID	26.144,53	9375	11.062,50	9375		11.062,50	9375	0,00		0,00		
425	25380040839	5028	05/04/2012	CALDORA	TADDEO	LANCIANO	04/05/1966	VIA DEL MARE 21	FRISA	CH	66030	CH	14	FID	19.088,10	8134	7.947,30	6735		7.947,30	6735	0,00		0,00		
426	25380103801	4800	04/04/2012	DI GIOVANNI	BRUNO	FRANCAVILL	16/01/1966	C\DA PIANE 65/B	FRANCAVILLA AL	CH	66023	CH	14	FID	21.413,46	8115	9.575,70	8115		9.575,70	8115	0,00		0,00		
427	25380061801	3286	20/03/2012	PIZZICA	ASSUNTA MARIA	PESCARA	18/09/1964	VIA ARENARO SANTA C	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	14	FID	25.889,66	8560	10.100,80	8560		10.100,80	8560	0,00		0,00		
428	25380093010	3684	23/03/2012	DI PAOLO	ANNUNZIATA	SAN VITO CH	12/07/1964	C\DA MURATA ALTA 23	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	14	FID	9.611,50	3700	4.366,00	3700		4.366,00	3700	0,00		0,00		
429	25380036969	4072	28/03/2012	DEL BORRELLO	MICHELE	VASTO	26/04/1964	C\DA SAN LORENZO 22	VASTO	CH	66054	CH	14	FID	25.731,20	11106	12.865,60	11106		13.105,08	11106	0,00		0,00		
430	25380026044	2845	13/03/2012	D'ORAZIO	GABRIELLA DOR	CASALINCON	30/03/1964	VIA ETTORE IANNI 179	CHIETI	CH	66100	CH	14	FID	21.863,85	8450	9.971,00	8450		9.971,00	8450	0,00		0,00		
431	25380020856	3704	23/03/2012	D'ANGELO	ADOLFO	CHIETI	03/03/1964	C\DA VILLA ROGATTI 3	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	43.426,79	16243	17.438,74	16243		10.670,74	9043	6.768,00	7200	0,00		
432	25380014891	3674	23/03/2012	DE IURE	ELVEZIO	ORTONA A M	02/07/1963	C\DA VILLA TORRE 12	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	18.978,31	7526	8.880,68	7526		8.880,68	7526	0,00		0,00		
433	25380079415	3970	27/03/2012	RUCCI	MARIO	POLLUTRI	14/04/1963	VIA MARCONE 79	POLLUTRI	CH	66020	CH	14	FID	10.301,93	4200	4.956,00	4200		4.956,00	4200	0,00		0,00		
434	25380054038	4652	03/04/2012	DI GHIONNO	ANTONIO	TOLLO	03/02/1963	C\DA PIANA MOZZONE 1	TOLLO	CH	66010	CH	14	FID	29.023,80	11163	13.172,34	11163		13.172,34	11163	0,00		0,00		
435	25380029592	4818	04/04/2012	DI CARLO	LILIANA	FOSSACESIA	09/10/1962	VIA SP TRAV PER ROCC	FOSSACESIA	CH	66022	CH	14	FID	16.493,83	7930	8.246,92	7930		9.357,40	7930	0,00		0,00		
436	25380038445	3544	22/03/2012	FUSELLA	ANTONELLO	TORREVECC	10/05/1962	VIA CASTELFERRATO 2	TORREVECCHIA T	CH	66010	CH	14	FID	13.587,22	8563	6.680,35	8563		5.487,00	4650	0,00		1.193,35	626	3913
437	25380058500	3532	22/03/2012	MICOZZI	GIUSEPPE	GUARDIAGR	03/04/1962	VIA VALLE 31	FILETTO	CH	66030	CH	14	FID	13.090,78	4578	5.402,04	4578		5.402,04	4578	0,00		0,00		
438	25380000890	2287	28/02/2012	GRANATA	ADRIANA	CRECCHIO	18/08/1961	C\DA VILLA MARCONE 4	CRECCHIO	CH	66014	CH	14	FID	8.444,00	3200	3.776,00	3200		3.776,00	3200	0,00		0,00		
439	25380092582	4893	04/04/2012	MENE'	WALTER	ORTONA A M	06/01/1961	C\DA VILLA SAN NICOLA	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	20.156,14	8020	9.463,60	8020		9.463,60	8020	0,00		0,00		
440	25380071933	4431	30/03/2012	POLIDORI	DONATO	MIGLIANICO	25/07/1959	VIA SAN ROCCO 378	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	14	FID	17.413,11	6599	7.786,82	6599		7.786,82	6599	0,00		0,00		
441	25380098977	4533	02/04/2012	MARCONE	ANTONIO	TOLLO	07/04/1959	C\DA COLLEMARINO 17	MIGLIANICO	CH	66010	CH	14	FID	29.767,45	12667	14.883,73	12667		14.947,06	12667	0,00		0,00		
442	25380028172	4672	03/04/2012	LUNELLI	GIANNINO	VILLAMAGNA	18/02/1959	C\DA PIANA 39	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	14	FID	19.936,08	7820	7.350,80	7820		0,00		7.350,80	7820	0,00		
443	25380107315	4550	03/04/2012	D'ERCOLE	MARIA ANTONIE	SCERNI	15/03/1958	C\DA TRATTURO 71	SCERNI	CH	66020	CH	14	FID	13.809,44	5437	6.415,66	5437		6.415,66	5437	0,00		0,00		
444	25380051471	3543	22/03/2012	DEL ROSARIO	MARINA	RIPA TEATIN	10/06/1957	C\DA SANTO STEFANO	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	14	COL	2.741,40	4570	1.298,27	4258		0,00		0,00		1.298,27	681	4258
445	25380048485	2808	13/03/2012	BARONE	CARMELA	LANCIANO	14/10/1956	C\DA COLLE DI TOLLO 1	TOLLO	CH	66010	CH	14	FID	7.932,08	3006	3.547,08	3006		3.547,08	3006	0,00		0,00		
446	25380002383	2605	07/03/2012	BRUNETTI	NICOLA	BUCCHIANIC	10/09/1956	C/DA SAN MARTINO TEL	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	14	COL	3.015,00	3500	1.507,50	3500		0,00		0,00		1.525,00	865	3500
447	25380001799	2277	28/02/2012	DI CAMPLI	RAFFAELE	ORTONA A M	07/06/1956	C/DA LAZZARETTO 24	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	9.572,81	6500	4.213,75	6500		3.009,00	2550	0,00		1.204,75	632	3950
448	25380048295	5007	05/04/2012	MANCINI	FRANCESCO	SAN VITO CH	27/05/1956	C\DA MANCINI 17	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	14	FID	77.687,21	27073	31.946,14	27073		31.946,14	27073	0,00		0,00		
449	25380005147	2644	07/03/2012	DI PAOLO	GUIDO	LANCIANO	23/04/1956	C/DA BARDELLA 30	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	25.332,00	9600	11.328,00	9600		11.328,00	9600	0,00		0,00		
450	25380070299	5004	05/04/2012	D'ANGELO	LUCIANO	BUCCHIANIC	04/02/1955	C\DA FONTE PIETRA 38	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	14	FID	16.789,44	6198	6.941,64	6198		5.484,64	4648	1.457,00	1550	0,00		
451	25380015005	3620	23/03/2012	SALEMME	TONINO	TOLLO	26/01/1955	VIA SANTA LUCIA 49	TOLLO	CH	66010	CH	14	FID	28.617,80	11375	13.422,50	11375		13.422,50	11375	0,00		0,00		
452	25380096559	4826	04/04/2012	D'ARCANGELO	MARIA TERESA	ROCCA SAN	28/04/1954	VIA CIOMMI 51	CASTEL FRENTAN	CH	66032	CH	14	FID	4.153,10	3542	2.076,55	3542		4.179,56	3542	0,00		0,00		
453	25380014586	3083	16/03/2012	DE IURE	CARLO	ORTONA A M	17/03/1953	VIA VILLA PINCIONE SN	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	12.478,55	4942	5.831,56	4942		5.831,56	4942	0,00		0,00		
454	25380080637	4815	04/04/2012	SCIULLI	ELISABETTA	FRANCAVILL	06/01/1952	C\DA FORO 10	ARI	CH	66010	CH	14	FID	17.137,43	6132	7.235,76	6132		7.235,76	6132	0,00		0,00		
455	25380003936	2587	06/03/2012	QUINTILI	DIONINO	RIPA TEATIN	06/10/1950	C/DA ALENTO 126	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	14	FID	26.162,77	10396	12.267,28	10396		12.267,28	10396	0,00		0,00		
456	25380048519	2814	13/03/2012	PATRICELLI	ARNALDO	TOLLO	05/09/1950	C/DA COLLE DI TOLLO 6	TOLLO	CH	66010	CH	14	FID	8.106,24	3072	3.624,96	3072		3.624,96	3072	0,00		0,00		
457	25380106218	4795	04/04/2012	D'ALESSANDRO	GIUSEPPE	CRECCHIO	20/08/1950	VIA VILLA SELCIAROLI 1	CRECCHIO	CH	66014	CH	14	FID	21.954,40	8320	9.817,60	8320		9.817,60	8320	0,00		0,00		
458	25380005600	2275	28/02/2012	LUCIANO	PASQUALE	PESCARA	20/02/1950	VIA G.CECCARIO 15	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	67.597,85	33960	28.788,00	30000	3960	2.891,00	2450	25.897,00	27550	0,00		
459	25380055399	5010	05/04/2012	RAPINO	EMILIO	LANCIANO	04/12/1947	C\DA CASTEL DI SETTE	MOZZAGROGNA	CH	66030	CH	14	FID	61.567,82	29018	30.783,91	29018		18.741,94	15883	12.346,90	13135	0,00		
460	25380020799	3099	16/03/2012	SCARINCI	DANTE	CRECCHIO	19/11/1947	VIA VILLA MASCITTI 74	CRECCHIO	CH	66014	CH	14	FID	38.087,68	14471	17.075,78	14471		17.075,78	14471	0,00		0,00		
461	25380079084	4906	04/04/2012	SCARINCI	ALBERTO	CRECCHIO	05/09/1946	C\DA VILLA MASCITTI 7	CRECCHIO	CH	66014	CH	14	FID	52.361,06	20840	18.836,34	15963		18.836,34	15963	0,00		0,00		
462	25380027752	3086	16/03/2012	DI CAMPLI	ARCANGELA	ORTONA A M	05/05/1946	C\DA LAZZARETTO 65	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	10.718,63	4700	5.359,32	4700		5.546,00	4700	0,00		0,00		
463	25380006335	2632	07/03/2012	ROSA	BRUNO	MIGLIANICO	05/02/1946	C/DA MONTUPOLI AVEN	MIGLIANICO	CH	66010	CH	14	FID	27.891,59	10570	12.472,60	10570		12.472,60	10570	0,00		0,00		
464	25380047834	5026	05/04/2012	MATTIOLI	NICOLA	FRISA	25/05/1945	VIALE DELLA MADONNA	FRISA	CH	66030	CH	14	FID	20.556,84	7919	9.344,42	7919		9.344,42	7919	0,00		0,00		
465	25380018454	2602	06/03/2012	D'EUSANIO	TOMMASO	NICORVO	03/01/1944	C/DA MAIURE 26	VACRI	CH	66010	CH	14	FID	13.303,81	5187	6.120,66	5187		6.120,66	5187	0,00		0,00		
466	25380105863	4897	04/04/2012	TRAVAGLINI	SILVIO	VILLALFONS	31/08/1943	VIA DEL SOLE 37	CASALBORDINO	CH	66021	CH	14	FID	8.641,63	3284	3.875,12	3284		3.875,12	3284	0,00		0,00		
467	25380020963	3703	23/03/2012	DI PIETRO	SEBASTIANO	POLLUTRI	20/01/1940	C\DA MARTINA 20	POLLUTRI	CH	66020	CH	14	FID	20.463,66	7000	8.260,00	7000		8.260,00	7000	0,00		0,00		
468	25380088838	4212	28/03/2012	D'AURELIO	GIOVANNI	SAN GIOVAN	15/09/1937	VIA LUCANIA 30	SAN GIOVANNI TE	CH	66020	CH	14	FID	20.474,44	7000	8.260,00	7000		8.260,00	7000	0,00		0,00		
469	2538001012	4884	04/04/2012	MARIANI	DOMENICO	CRECCHIO	11/09/1936	C\DA CASINO VEZZANI	CRECCHIO	CH	66014	CH	14	FID	18.651,94	7420	8.755,60	7420		8.755,60	7420	0,00		0,00		
470	25380080553	4864	04/04/2012	PARDI	LICIO	PESCARA	25/05/1935	CORSO SANTARELLI 68	MANOPPELLO	PE	65024	PE	**14**	FID	193.745,03	68202	35.400,00	30000	34117	35.400,00	30000	0,00		0,00		
471	25380085024	4845	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA COLLE MANFRE		TOLLO	08/06/1934	C\DA VERTONICA 83	CITTA' SANT'ANGE	PE	65013	PE	14	FID	276.695,00	105578	35.400,00	30000	73614	35.400,00	30000	0,00		0,00		
472	25380052818	4900	04/04/2012	SARCHESE	GABRIELE	ORTONA A M	30/10/1933	C\DA VILLA SARCHESE	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	14	FID	21.869,54	8554	10.093,72	8554		10.093,72	8554	0,00		0,00		
473	25380057031	3006	15/03/2012	PERILLI	UGO	CASTILENTI	07/03/1932	C/DA MONTERONE 10	ATRI	TE	64032	TE	**14**	**FID**	23.178,68	10670	10.029,80	10670		0,00		10.029,80	10670	0,00		
474	25380080983	3589	23/03/2012	CIBOTTI	FILOMENA	POGGIOFIOR	06/01/1929	VICO III DEL CORSO 7	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	14	FID	18.781,33	7286	8.597,48	7286		8.597,48	7286	0,00		0,00		
475	25380106093	4611	03/04/2012	DI STEFANO	CARLO VINCENZ	FOSSACESIA	09/012/196	VIA SS 524 LANCIANO F	FOSSACESIA	CH	66022	CH	13	FID	9.524,77	4893	4.599,42	4893		0,00		4.599,42	4893	0,00		
476	25380099009	4534	02/04/2012	MARINO	MARCO	GUARDIAGR	10/08/1981	C\DA PORCARECCIA 20	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	13	FID	20.915,00	8900	10.457,50	8900		10.502,00	8900	0,00		0,00		
477	25380009198	2870	13/03/2012	D'ONOFRIO	LUANA	CHIETI	23/11/1980	C/DA CAMPO DI ROMA 1	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	13	FID	17.540,11	6000	7.080,00	6000		7.080,00	6000	0,00		0,00		
478	25380063278	3279	20/03/2012	DI MARTINO	PANFILO	ATESSA	30/04/1980	C\DA PIANO PALME 19	POLLUTRI	CH	66020	CH	13	FID	24.727,65	12050	11.327,00	12050		0,00		11.327,00	12050	0,00		
479	25380053766	5016	05/04/2012	CASALANGUIDA	NICOLA	LANCIANO	20/12/1972	C\DA RE DI COPPE 124	LANCIANO	CH	66034	CH	13	FID	12.679,18	4500	5.310,00	4500		5.310,00	4500	0,00		0,00		
480	25380012119	3180	19/03/2012	D'EUSANIO	LIANA	TOLLO	10/06/1971	VIA CROCEVECCHIA 12	TOLLO	CH	66010	CH	13	FID	89.079,13	39500	30.120,00	30000	9500	9.440,00	8000	20.680,00	22000	0,00		
481	25380085768	3793	26/03/2012	D'EUSANIO	DOMENICO	TOLLO	28/05/1971	C\DA COLLE CAVALIERI	TOLLO	CH	66010	CH	13	FID	41.098,07	16232	19.153,76	16232		19.153,76	16232	0,00		0,00		
482	25380096534	4973	05/04/2012	PASQUINI	ADRIANO	ROCCA SAN	01/03/1971	C\DA ACQUARELLI 28	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	13	COL	2.763,20	3637	1.109,41	3637		0,00		0,00		1.109,41	582	3637
483	25380075561	4876	04/04/2012	DI GIAMPAOLO	REMO	ORTONA A M	21/11/1970	C\DA FOSSATO 43	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	13	FID	20.577,32	8188	9.661,84	8188		9.661,84	8188	0,00		0,00		

ALLEGATO A

484	25380098217	4541	02/04/2012	TORRIERI DI TULLIO	NICOLA	CHIETI	13/07/1969	VIA DE IANUARIO 33/2	ORSOGNA	CH	66036	CH	13	FID	60.023,70	25542	30.011,85	25542		30.139,56	25542	0,00		0,00		
485	25380068327	4640	03/04/2012	CIANCAGLINI	BIAGIO	CASALBORD	13/05/1967	C\DA VIDORNI 5	CASALBORDINO	CH	66021	CH	13	FID	26.952,71	22284	13.476,36	22284		26.295,12	22284	0,00		0,00		
486	25380097904	4496	02/04/2012	CENTANNI	NICOLA	GUARDIAGR	30/04/1966	C\DA FEUDUCCIO 1	ORSOGNA	CH	66036	CH	13	FID	21.448,45	9127	10.724,23	9127		10.769,86	9127	0,00		0,00		
487	25380013083	3181	19/03/2012	TENUTA SCARPARA SAS SOC. AGRIC		PESCARA	26/02/1966	C\DA CASALI 147	NOCCIANO	**PE**	65010	PE	**13**	COL	92.815,51	38000	28.200,00	30000	8000	0,00		28.200,00	30000	0,00		
488	25380062544	4685	04/04/2012	CICCHITTI	ANTONIO	CASALBORD	06/02/1966	C\DA INCOTTA 56	CASALBORDINO	CH	66021	CH	13	FID	9.501,25	3793	4.475,74	3793		4.475,74	3793	0,00		0,00		
489	25380027950	2849	13/03/2012	D'ALOISIO	FRANCESCA	ROMA	21/05/1965	VIA DELLA BALDUINA 1	ROMA	RM	00136	CH	13	FID	82.605,51	38280	28.200,00	30000	8280	0,00		28.200,00	30000	0,00		
490	25380071073	3786	26/03/2012	LA VERGHETTA	ANTONIO	VASTO	06/04/1965	VIA STIRLING 1	VASTO	CH	66054	CH	13	FID	23.900,00	11234	11.950,00	11232		13.253,76	11232	0,00		0,00		
491	25380071222	3413	21/03/2012	DI SILVIO	EMIDIO	FURCI	04/03/1965	C\DA SOLAGNOLI 5	FURCI	CH	66050	CH	13	FID	13.700,00	6540	6.147,60	6540		0,00		6.147,60	6540	0,00		
492	25380062700	4728	04/04/2012	PRESENZA	BRUNO	TORINO DI S	18/10/1963	C\DA QUARTICELLI 43	TORINO DI SANGF	CH	66020	CH	13	FID	22.819,60	9984	11.409,80	9984		11.781,12	9984	0,00		0,00		
493	25380062437	4747	04/04/2012	SCHIPSI	LUCIA	FOSSACESIA	15/05/1963	C\DA PIANA D'ALLORO 7	CASALBORDINO	CH	66021	CH	13	FID	15.262,65	5966	7.039,88	5966		7.039,88	5966	0,00		0,00		
494	25380051349	3789	26/03/2012	MONSIGNORI	GIUSTINO	ANCARANO	07/04/1963	VIA MADONNA DELLA C	ANCARANO	TE	64010	TE	**13**	**FID**	13.597,14	6369	5.986,86	6369		0,00		5.986,86	6369	0,00		
495	25380062122	4705	04/04/2012	GIORDANO	NICOLETTA	SCERNI	17/02/1963	VIA IV NOVEMBRE 113	SCERNI	CH	66020	CH	13	FID	34.284,45	12962	15.295,16	12962		15.295,16	12962	0,00		0,00		
496	25380098340	4413	30/03/2012	DI RITO	TOMMASO	CHIETI	27/06/1962	C\DA SAN PIETRO 144	ARI	CH	66010	CH	13	FID	44.605,66	17794	9.913,18	8401		9.913,18	8401	0,00		0,00		
497	25380063252	4641	03/04/2012	FLAMMINIO	ADELIA	FOSSACESIA	03/01/1962	VIA PIANTONATA 18	FOSSACESIA	CH	66022	CH	13	FID	15.148,06	6214	6.136,00	5200		6.136,00	5200	0,00		0,00		
498	25380085404	3791	26/03/2012	PRONIO	ENRICO	ORTONA A M	29/03/1960	C\DA SAVINI 38	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	13	FID	8.892,58	3370	3.976,60	3370		3.976,60	3370	0,00		0,00		
499	25380079100	4908	04/04/2012	SETTIMIO	PATRIZIA	CRECCHIO	27/09/1959	C\DA FEUDO 37	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	13	COL	7.989,80	3080	3.634,40	3080		3.634,40	3080	0,00		0,00		
500	25380096971	4969	05/04/2012	UCCI	ROSSANA MARIA	ROCCA SAN	28/05/1959	C\DA ACQUARELLI11/B	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	13	COL	3.036,24	4003	1.220,20	4003		0,00		0,00		1.220,20	640	4003
501	25380107430	4840	04/04/2012	ROSA	VILMA	VENEZUELA	16/04/1959	C\DA FORESTE 51	MIGLIANICO	CH	66010	CH	13	COL	4.030,11	6153	1.871,45	6153		0,00		0,00		1.871,45	981	6153
502	25380062064	4700	04/04/2012	DI NELLA	MARISA	CHIETI	12/03/1958	VIA VICO II ASCENSION	CASALBORDINO	CH	66021	CH	13	FID	11.487,08	4461	5.261,62	4459		5.261,62	4459	0,00		0,00		
503	25380089968	4532	02/04/2012	GIURASTANTE	MARIO	VACRI	05/07/1954	C\DA PORCARECCIA 70	VACRI	CH	66010	CH	13	FID	15.434,80	6568	7.717,40	6568		7.750,24	6568	0,00		0,00		
504	25380062940	3280	20/03/2012	CIERI	DONATO	POLLUTRI	29/01/1954	C\DA PIANO CROCE 63	POLLUTRI	CH	66020	CH	13	FID	23.099,92	9622	11.353,96	9622		11.353,96	9622	0,00		0,00		
505	25380062538	4691	04/04/2012	D'AULERIO	MARIA LUCIA	MONTENER	26/02/1953	C\DA MORANDICI 15	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	13	FID	42.378,18	17040	20.107,20	17040		20.107,20	17040	0,00		0,00		
506	25380105038	4659	03/04/2012	AZ. VINIC. TORRE ZAMBRA DI DE CER		VILLAMAGNA	20/07/1952	VIA REGINA MARGHERI	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	13	FID	56.299,56	23549	23.827,82	23549		8.317,82	7049	15.510,00	16500	0,00		
507	25380062221	4760	04/04/2012	TRAVAGLINI	NICOLA	CASALBORD	05/07/1952	C\DA SAN SAVINO 1	CASALBORDINO	CH	66021	CH	13	FID	22.616,16	9566	10.713,32	9566		8.462,96	7172	2.250,36	2394	0,00		
508	25380066685	4983	05/04/2012	CARAVAGGIO	GINO	ROCCA SAN	17/10/1951	C\DA PUNGICHITTI 22	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	13	COL	4.333,53	5742	1.751,73	5742		0,00		0,00		1.751,73	919	5742
509	25380005568	2641	07/03/2012	MONACO	TOMMASO	ARIELLI	13/04/1949	VIA COLLE VENNA 16	ARIELLI	CH	66030	CH	13	FID	24.306,97	10030	10.757,80	10030		6.537,20	5540	4.220,60	4490	0,00		
510	25380080363	4816	04/04/2012	D'ONOFRIO	ANTONIO	ARI	17/01/1949	C\DA FORO 10	ARI	CH	66010	CH	13	FID	17.137,43	6131	7.234,58	6131		7.234,58	6131	0,00		0,00		
511	25380071131	3412	21/03/2012	SANTINI	MARIA ANNA	CASALBORD	29/04/1948	VIA VILLA DE NARDIS 52	VASTO	CH	66054	CH	13	FID	17.450,00	8212	8.725,00	8212		9.690,16	8212	0,00		0,00		
512	25380094349	3794	26/03/2012	AGRICOLTORI D'ABRUZZO SPA SOCIE		SCERNI	23/03/1945	C\DA SAN GIACOMO SN	SCERNI	CH	66020	CH	13	FID	318.533,60	116043	35.400,00	30000	86043	35.400,00	30000	0,00		0,00		
513	25380026978	4667	03/04/2012	D'ERCOLE	GIUSEPPE	MIGLIANICO	03/11/1940	C\DA FORESTE 52	MIGLIANICO	CH	66010	CH	13	COL	12.422,03	8873	5.747,50	8873		0,00		4.502,60	4790	1.244,90	653	4083
514	25380105921	4765	04/04/2012	SPADACCINI	LUIGI	VASTO	21/09/1936	VIA CARLO DELLA PENN	VASTO	CH	66054	CH	13	FID	24.930,29	9739	11.492,02	9739		11.492,02	9739	0,00		0,00		
515	25380093770	5062	10/04/2012	CASA VINICOLA CAMPOTINO DI MAZZ		SABAUDIA	12/06/1935	C\DA CAMPOTINO SN	COLLECORVINO	PE	65010	PE	**13**	FID	50.159,80	21000	19.740,00	21000		0,00		19.740,00	21000	0,00		
516	25380012309	3103	16/03/2012	D'ERCOLE	DOMENICA	SCERNI	11/12/1931	VIA TORRE 24	PAGLIETA	CH	66020	CH	13	COL	12.837,17	6302	5.923,88	6302		0,00		5.923,88	6302	0,00		
517	25380101235	4708	04/04/2012	MARCHIOLI	AMERICO	VASTO	23/11/1930	C\DA CAVALLUCCIO 9/C	CASALBORDINO	CH	66021	CH	13	FID	31.947,70	10396	12.131,58	10281		12.131,58	10281	0,00		0,00		
518	25380099991	4684	04/04/2012	CERICOLA	NICOLA	LANCIANO	26/10/1987	C\DA PIANA D'ALLORO 3	CASALBORDINO	CH	66021	CH	12	FID	17.917,03	6774	7.993,32	6774		7.993,32	6774	0,00		0,00		
519	25380002748	2278	28/02/2012	MONACO	BERARDINO	GUARDIAGR	25/09/1984	VIA COLLE VENNA 16	ARIELLI	CH	66030	CH	12	COL	7.875,79	3650	3.431,00	3650		0,00		3.431,00	3650	0,00		
520	25380105954	4986	05/04/2012	D'ANNIBALE	MASSIMO	CHIETI	12/01/1978	C\DA VALLE 54	ARIELLI	CH	66030	CH	12	COL	10.392,00	10740	4.367,68	10195		0,00		0,00		4.367,68	2470	10195
521	25380003431	3182	19/03/2012	MANCINELLI	FABIANA	ORTONA A M	20/01/1975	VIA CROCEVECCHIA, 12	TOLLO	CH	66010	CH	12	FID	28.294,72	11737	12.514,30	11737		7.284,14	6173	5.230,16	5564	0,00		
522	25380088705	4051	28/03/2012	D'ERCOLE	ROSARIO	ATESSA	03/03/1963	C\DA CIPRESSI 8	SCERNI	CH	66020	CH	12	FID	45.285,85	22241	20.906,54	22241		0,00		20.906,54	22241	0,00		
523	25380047735	3165	19/03/2012	DI PAOLO	RINALDO	CRECCHIO	05/06/1962	VIA PIANA 57	CRECCHIO	CH	66014	CH	12	COL	4.942,80	8240	2.471,40	8240		0,00		0,00		2.512,60	1318	8240
524	25380100120	4649	03/04/2012	CAPORALE	MARIA CONCETT	LANCIANO	11/01/1960	C\DA COSTA DI CHIETI 8	LANCIANO	CH	66034	CH	12	FID	31.902,00	12270	14.478,60	12270		14.478,60	12270	0,00		0,00		
525	25380008513	4149	28/03/2012	SQUADRONE	NICOLA PIO	SCERNI	06/07/1957	VIA ALFIERI 35	VASTO	CH	66054	CH	12	FID	9.692,08	3860	4.554,80	3860		4.554,80	3860	0,00		0,00		
526	25380060308	5008	05/04/2012	FABRIZIO	NICOLA	TORINO DI S	25/11/1956	VIA CROCE DI MARE 49	TORINO DI SANGF	CH	66020	CH	12	FID	37.507,21	15408	18.181,44	15408		18.181,44	15408	0,00		0,00		
527	25380037629	3089	16/03/2012	DI VIRGILIO	CAMILLO	CRECCHIO	15/04/1950	VIA VILLA MASCITTI 1	CRECCHIO	CH	66014	CH	12	FID	16.154,76	6352	7.495,36	6352		7.495,36	6352	0,00		0,00		
528	25380044690	3091	16/03/2012	DI SALVATORE	CAMILLO	ORTONA A M	12/03/1950	VIA VILLA IUBATTI 3	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	12	FID	12.372,05	4935	5.823,30	4935		5.823,30	4935	0,00		0,00		
529	25380105210	4555	03/04/2012	D'ALESSANDRO	GIULIANA	FRISA	21/09/1949	VIA DEI DUBBI 1	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	12	FID	18.771,54	7099	8.376,82	7099		8.376,82	7099	0,00		0,00		
530	25380092343	3909	27/03/2012	AZIENDA AGRICOLA MONTI DI MONTI		MONTEPRAN	17/09/1943	C\DA PIGNOTTO 54	CONTROGUERRA	TE	64010	TE	**12**	**FID**	81.758,47	25599	30.206,82	25599		30.206,82	25599	0,00		0,00		
531	25380099108	4869	04/04/2012	D'ANTONA	ANGELO GIUSEP	ORTONA A M	06/05/1981	VIA CIAMPOLI 22	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	11	FID	92.912,98	40235	35.400,00	30000	10235	35.400,00	30000	0,00		0,00		
532	25380002342	2857	13/03/2012	TRIVARELLI	TINO	CHIETI	21/11/1980	VIA DON MOROSINI 10	TOLLO	CH	66010	CH	11	FID	31.928,88	12100	14.278,00	12100		14.278,00	12100	0,00		0,00		
533	25380098886	4535	02/04/2012	MASCI	LUCA	CHIETI	04/12/1978	C\DA VALLE MARTELLO	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	11	FID	12.306,95	5237	6.153,48	5237		6.179,66	5237	0,00		0,00		
534	25380088499	4917	04/04/2012	DI CLAUDIO	GIAMPIERO	PENNE	13/09/1975	C\DA CAPPUCCINI 41	LORETO APRUTIN	PE	65014	PE	11	FID	23.103,00	9140	10.778,12	9134		10.778,12	9134	0,00		0,00		
535	25380038312	2821	13/03/2012	CIVITARESE	JONNY	ORTONA A M	18/04/1974	C/DA CIVITARESE 38	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	11	FID	16.624,12	6300	7.434,00	6300		7.434,00	6300	0,00		0,00		
536	25380106366	4984	05/04/2012	AGNELLO	ANGELO	LANCIANO	13/01/1974	VIA BELVEDERE 22	FRISA	CH	66030	CH	11	FID	64.965,54	26441	31.200,38	26441		31.200,38	26441	0,00		0,00		
537	25380105079	4677	03/04/2012	AGRIVERDE		VENEZUELA	03/09/1973	VIA STORTINI 42/A	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	11	FID	99.475,88	42423	35.400,00	30000	12423	35.400,00	30000	0,00	0	0,00		
538	25380046190	3064	16/03/2012	DI PASQUALE	SILVIO	FURCI	27/06/1972	C\DA SOLAGNOLI 1	FURCI	CH	66050	CH	11	FID	16.617,46	5540	5.207,60	5540		0,00		5.207,60	5540	0,00		
539	25380016946	5009	05/04/2012	DE FRANCESCO	REGINELLA	PAGLIETA	29/07/1971	C\DA NOVELLA II 48	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	11	FID	27.193,26	10336	12.196,48	10336		12.196,48	10336	0,00		0,00		
540	25380014008	4855	04/04/2012	LAUDUCCI	ANTONIO	PESCARA	22/09/1969	VIA TORINO 5	PIANELLA	PE	65019	PE	**11**	FID	18.602,46	7000	7.080,00	6000		7.080,00	6000	0,00		0,00		
541	25380023553	4525	02/04/2012	D'ONOFRIO	LAURENTINO	VACRI	28/02/1968	C\DA SQUARCHIETTO 3	VACRI	CH	66010	CH	11	FID	10.964,16	5832	5.482,08	5832		0,00		5.482,08	5832	0,00		
542	25380063005	3291	20/03/2012	SANTILLI	FERNANDO	GISSI	29/12/1964	C\DA TERZI 43	GISSI	CH	66052	CH	11	FID	10.693,20	5200	4.888,00	5200		0,00		4.888,00	5200	0,00		
543	25380014602	4461	02/04/2012	TACCONELLI	MARISA	ORTONA A M	27/11/1964	VIALE EUROPA 104	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	11	FID	18.382,69	7650	8.127,00	7650		4.602,00	3900	3.525,00	3750	0,00		
544	25380000981	2635	07/03/2012	RADICA	CLAUDIO	CHIETI	23/09/1963	C/DA SABATINIELLO 45	TOLLO	CH	66010	CH	11	FID	77.174,68	30100	35.400,00	30000	100	35.400,00	30000	0,00		0,00		
545	25380100062	4424	30/03/2012	ROMANO	ANNA	CASTIGLION	25/07/1958	C\DA CUPO 14	NOTARESCO	TE	64024	TE	**11**	**FID**	58.073,80	28400	26.414,00	28100		0,00		26.414,00	28100	0,00		
546	25380053923	4901	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI VARAN		PESCARA	06/09/1957	VIA R. ELENA 219	PESCARA	PE	65100	PE	**11**	FID	190.092,00	82000	28.200,00	30000	52000	0,00		28.200,00	30000	0,00		
547	25380089901	4527	02/04/2012	FALCONE	FERNANDO	FRANCAVILL	26/04/1954	C\DA PIANA GRANDE 27	ARI	CH	66010	CH	11	FID	20.703,50	8810	10.351,75	8810		10.395,80	8810	0,00		0,00		
548	25380047933	4819	04/04/2012	SCHIPSI	DOMENICO	TORINO DI S	11/12/1952	VIA UOMILI 11	TORINO DI SANGF	CH	66020	CH	11	FID	24.506,25	11403	10.718,82	11403		0,00		10.718,82	11403	0,00		
549	25380058823	3949	27/03/2012	PAOLINI	ANTONIO CLAUD	GIULIANO TE	11/05/1948	VIA PIANE 16	GIULIANO TEATIN	CH	66010	CH	11	FID	11.623,69	4405	5.197,90	4405		5.197,90	4405	0,00		0,00		
550	25380101284	4871	04/04/2012	DEL ZOPPO	ENRICO	POGGIOFIOR	22/03/1942	C\DA CHIUSA 27	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	11	COL	2.675,92	3520	1.071,80	3520		0,00		0,00		1.071,80	562	3520
551	25380053774	4822	04/04/2012	RANIERI	BENITO	PAGLIETA	26/01/1936	C\DA SANT'EGIDIO 50	PAGLIETA	CH	66020	CH	11	FID	23.680,04	9594	11.320,92	9594		11.320,92	9594	0,00		0,00		
552	25380048287	4829	04/04/2012	GIOVANNANGELO	GIUSEPPE	TORINO DI S	11/07/1927	VIA ROMA 53	TORINO DI SANGF	CH	66020	CH	11	FID	13.189,25	5000	5.900,00	5000		5.900,00	5000	0,00		0,00		
553	25380089513	4184	28/03/2012	GALANTE	PATRIZIA	CASALBORD	26/08/1973	C\DA QUARTICELLI 30/1	TORINO DI SANGF	CH	66020	CH	10	FID	13.194,79	4945	5.835,10	4945		5.835,10	4945	0,00		0,00		
554	25340038932	4688	04/04/2012	CICCOTOSTO	LUCIA	VASTO	27/06/1972	VIA GOZZANO 2	CASALBORDINO	CH	66021	CH	10	FID	45.591,56	15814	18.660,52	15814		18.660,52	15814	0,00		0,00		

555	25380071255	4334	29/03/2012	DI FLORIO	NICOLA	VASTO	17/04/1971	VIA VITTORIO VENETO 4	CUPELLO	CH	66051	CH	10	FID	24.136,00	11000	12.068,00	11000		12.980,00	11000	0,00		0,00			
556	25380105053	4837	04/04/2012	SOCIETA' AGRICOLA MARRAMIERO		PALERMO	13/10/1966	C\DA TRATTURO 48	ROSCIANO	PE	65020	PE	10	FID	243.602,54	93387	35.400,00	30000	31687	35.400,00	30000	0,00		0,00			
557	25380067774	3698	23/03/2012	ROCCA ANTICA DI F.LLI DI CAMILLO G		PESCARA	30/06/1963	VIA PIGAFETTA 22	PESCARA	PE	65100	CH	10	FID	17.832,47	6100	7.198,00	6100		7.198,00	6100	0,00		0,00			
558	25380107091	5040	06/04/2012	AQUILANTE	GRAZIELLA	PALOMBARO	19/01/1961	VIA PAGLIARA 71	CASACANDITELLA	CH	66010	CH	10	FID	26.621,37	11548	13.310,69	11548		13.626,64	11548	0,00		0,00			
559	25380029196	4642	03/04/2012	DI NUCCI	NICOLA ANTONIO	PAGLIETA	20/10/1959	C\DA SINAGLIA 3	PAGLIETA	CH	66020	CH	10	FID	7.985,94	3214	3.021,16	3214		0,00		3.021,16	3214	0,00			
560	25380106945	4849	04/04/2012	AZ. AGR. LA CASCINA DEL COLLE SS		VILLAMAGNA	19/09/1959	C\DA PIANA 85/A	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	10	FID	14.505,60	9980	3.975,70	9980		0,00		0,00		3.975,70	2218	9980	
561	25380097979	4511	02/04/2012	DAMIANO	MARIA VINCENZA	ORSOGNA	24/04/1952	C\DA TRATTURO 13	FILETTO	CH	66030	CH	10	FID	14.861,40	6324	7.430,70	6324		7.462,32	6324	0,00		0,00			
562	25380087244	4116	28/03/2012	CIRULLI	DORINO	SCHIAVI D'AB	07/04/1950	C\DA COLLE PIETRE 62	ATESSA	CH	66041	CH	10	FID	7.646,40	3000	3.540,00	3000		3.540,00	3000	0,00		0,00			
563	25380046026	5020	05/04/2012	FEDELE	ADAMO	MOZZAGROG	05/03/1946	C\DA FONTE DELLA NO	MOZZAGROGNA	CH	66030	CH	10	FID	18.938,77	8741	9.469,39	8741		10.314,38	8741	0,00		0,00			
564	25380106978	5041	06/04/2012	DI PAOLO	CHRISTIAN	GUARDIAGR	14/11/1985	VIA PAGLIARA 71	CASACANDITELLA	CH	66010	CH	9	FID	21.801,03	9457	10.900,52	9457		11.159,26	9457	0,00		0,00			
565	25380098134	4522	02/04/2012	DI VIRGILIO	CINZIA	SVIZZERA	07/09/1975	VIA DI CHIETI 8	FILETTO	CH	66030	CH	9	FID	12.574,85	5351	6.287,43	5351		6.314,18	5351	0,00		0,00			
566	25380000916	2286	28/02/2012	MANSOLI	ELIO	CHIETI	09/10/1971	VIA CASALE VENNA 37	TOLLO	CH	66010	CH	9	FID	33.248,25	12600	14.868,00	12600		14.868,00	12600	0,00		0,00			
567	25380078672	4889	04/04/2012	MASCITTI	LUCIANO	CRECCHIO	29/09/1971	C\DA VILLA MASCITTI 28	CRECCHIO	CH	66014	CH	9	COL	27.401,37	10819	12.766,42	10819		12.766,42	10819	0,00		0,00			
568	25380043387	4669	03/04/2012	MASCI	PINO	CHIETI	29/08/1970	C\DA FONTE GRANDE 9	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	9	FID	13.679,16	6300	6.839,58	6300		5.664,00	4800	1.410,00	1500	0,00			
569	25380057171	3004	15/03/2012	STANTE	ELISA	FOSSACESIA	08/07/1970	VIA SP MEDIANA 71	FOSSACESIA	CH	66022	CH	9	FID	36.405,43	13130	15.493,40	13130		15.493,40	13130	0,00		0,00			
570	25380058971	5011	05/04/2012	FATTORE	LAURA	SANTA MARI	22/04/1969	C\DA FATTORE 54	SANTA MARIA IME	CH	66030	CH	9	FID	38.286,04	13802	16.286,36	13802		16.286,36	13802	0,00		0,00			
571	25380103298	4444	02/04/2012	NASUTI	ROBERTO	ORTONA A M	12/08/1968	C\DA SAN MARTINO SN	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	9	FID	43.213,26	20027	18.825,38	20027		0,00		18.825,38	20027	0,00			
572	25380016755	4619	03/04/2012	GIAMMARINO	LUCIO	FRISA	03/01/1968	VIA RE DI COPPE 55	LANCIANO	CH	66034	CH	9	FID	17.541,40	7660	8.770,70	7660		9.038,80	7660	0,00		0,00			
573	25380052156	5024	05/04/2012	ALTOBELLI	STEFANIA	SANTA MARI	11/12/1967	C\DA VALLE BRUNA 14	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	9	FID	13.643,48	5866	6.618,76	5866		5.431,54	4603	1.187,22	1263	0,00			
574	25380034469	2760	12/03/2012	MARROLLO	RICCARDO	SCERNI	30/11/1967	C/DA COLLE MARROLL	SCERNI	CH	66020	CH	9	FID	10.833,32	4935	4.638,90	4935		0,00		4.638,90	4935	0,00			
575	25380014222	4106	28/03/2012	MANZI	GIULIANO	MONTEODOI	18/10/1966	C\DA TRATTURO 7/A	MONTEODORISIO	CH	66050	CH	9	COL	14.096,04	6920	6.504,80	6920		0,00		6.504,80	6920	0,00			
576	25380098357	3956	27/03/2012	BRACALANTE	ANGELA	POLLUTRI	02/09/1966	VIA ALDO MORO 31	SCERNI	CH	66020	CH	9	FID	38.160,64	14441	17.040,38	14441		17.040,38	14441	0,00		0,00			
577	25380089406	4204	28/03/2012	TARTAGLIA	NICOLA	LANCIANO	02/05/1966	VIA TRAMONTANA 3	VASTO	CH	66054	CH	9	FID	21.740,58	7400	8.732,00	7400		8.732,00	7400	0,00		0,00			
578	25380105103	4551	03/04/2012	CAMISCIA	GASPARE	LANCIANO	11/10/1965	C\DA CAMICIA 30	LANCIANO	CH	66034	CH	9	FID	12.776,17	5412	3.558,84	3786		0,00		3.558,84	3786	0,00			
579	25380034261	2751	12/03/2012	GIACOMUCCI	QUINTINO	USA	06/05/1964	C/DA SAN GIACOMO 12	SCERNI	CH	66020	CH	9	FID	17.233,80	7390	6.946,60	7390		0,00		6.946,60	7390	0,00			
580	25380037520	4692	04/04/2012	D'AURIZIO	LUCIANO	CASALBORD	03/03/1963	C\DA VERDUGIA 13	CASALBORDINO	CH	66021	CH	9	FID	13.804,20	5394	6.364,92	5394		6.364,92	5394	0,00		0,00			
581	25380105871	4894	04/04/2012	RAIMONDI	NICOLA	MONTEODOI	18/03/1962	VIA SAN FRANCESCO 1	MONTEODORISIO	CH	66050	CH	9	FID	10.943,06	4365	5.150,70	4365		5.150,70	4365	0,00		0,00			
582	25380056421	3697	23/03/2012	DI TIZIO	LUCIANO	TOLLO	12/12/1961	C\DA CIGNELLI 25	TOLLO	CH	66010	CH	9	FID	10.792,00	5000	4.964,00	5000		1.298,00	1100	3.666,00	3900	0,00			
583	25380096526	4979	05/04/2012	LA PIETRA	TOMMASO	FRISA	24/12/1960	C\DA COLLE DELLA FON	FRISA	CH	66030	CH	9	FID	9.995,08	4068	4.800,24	4068		4.800,24	4068	0,00		0,00			
584	25380052586	4215	28/03/2012	VALENTINI	RODOLFO	POGGIOFIOR	16/08/1959	VIA DEL POPOLO 15	POGGIOFIORITO	CH	66030	CH	9	FID	14.153,78	4901	5.783,18	4901		5.783,18	4901	0,00		0,00			
585	25380089489	4491	02/04/2012	BASCELLI	DONATO	RIPA TEATIN	07/07/1957	C\DA FEUDO 153	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	9	FID	32.900,00	14000	16.450,00	14000		16.520,00	14000	0,00		0,00			
586	25380079282	3988	27/03/2012	CRISCI	LUIGI	MAFALDA	29/12/1955	C\DA SAN MICHELE 6	CASALBORDINO	CH	66021	CH	9	FID	10.517,85	3851	4.544,18	3851		4.544,18	3851	0,00		0,00			
587	25380097714	3972	27/03/2012	DI RICO	FRANCO	SCERNI	14/11/1955	C\DA PIANO VALLE 46	POLLUTRI	CH	66020	CH	9	FID	22.681,79	8075	9.528,50	8075		9.528,50	8075	0,00		0,00			
588	25380093044	3841	27/03/2012	DELL'OSO	ANNA	SCERNI	07/03/1954	C\DA SAN GIACOMO 47	SCERNI	CH	66020	CH	9	FID	12.313,31	4740	5.593,20	4740		5.593,20	4740	0,00		0,00			
589	25380037223	4091	28/03/2012	D'AURIZIO	LUIGI	CASALBORD	22/12/1953	VIA DELLA CROCE 13	CASALBORDINO	CH	66021	CH	9	FID	22.617,50	9218	10.877,24	9218		10.877,24	9218	0,00		0,00			
590	25380060696	3047	16/03/2012	DI COCCO	MARIA	POLLUTRI	21/04/1953	C/DA CIVITA 67	POLLUTRI	CH	66020	CH	9	COL	4.845,96	6729	2.037,89	6729		0,00		0,00		2.037,89	1067	6729	
591	25380027372	4543	02/04/2012	ZAPPACOSTA	LIBERATO MARIO	BUCCHIANIC	09/03/1953	C\DA CHIARAMILLA 63	BUCCHIANICO	CH	66011	CH	9	COL	6.025,40	3205	3.012,70	3205		0,00		3.012,70	3205	0,00			
592	25380106051	4880	04/04/2012	BRACALANTE	NICOLA	VILLALFONS	06/02/1951	VIA CORSO ADRIATICO	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	9	FID	26.874,70	11500	13.437,35	11500		13.570,00	11500	0,00		0,00			
593	25380105830	4895	04/04/2012	RUCCI	ANTONIETTA	ATESSA	03/10/1950	C\DA VERDUGIA 69	CASALBORDINO	CH	66021	CH	9	FID	20.330,00	10000	9.400,00	10000		0,00		9.400,00	10000	0,00			
594	25380090545	3968	27/03/2012	GRAZIANI	DOMENICO	POLLUTRI	16/06/1948	C\DA CIVITA 13	POLLUTRI	CH	66020	CH	9	FID	8.711,12	3147	3.713,46	3147		3.713,46	3147	0,00		0,00			
595	25380081155	3976	27/03/2012	DI PIETRO	NICOLA	POLLUTRI	10/04/1941	C\DA PIANO VALLE 7	POLLUTRI	CH	66020	CH	9	FID	26.041,85	8700	10.266,00	8700		10.266,00	8700	0,00		0,00			
596	25380040920	5032	05/04/2012	NACCARELLI	GIGINO	TORINO DI S	24/12/1940	C\DA CAMPOGRANDE 5	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	9	FID	43.687,87	17365	20.490,70	17365		20.490,70	17365	0,00		0,00			
597	25380000759	2645	07/03/2012	AZIENDA AGRICOLA BERARDI S.S. DI		CHIETI	14/02/1937	PIAZZA RISORGIMENTO	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	9	FID	39.400,36	16300	19.234,00	16300		19.234,00	16300	0,00		0,00			
598	25380001740	2586	06/03/2012	QUINTILI	VALERIO	CHIETI	04/04/1982	C/DA ALENTO 126	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	8	FID	23.472,76	9323	11.001,14	9323		11.001,14	9323	0,00		0,00			
599	25380048253	4834	04/04/2012	CICOLINI	EMILIANO	ORTONA A M	22/05/1981	C\DA VALLE 36	ARIELLI	CH	66030	CH	8	FID	26.791,60	10228	12.069,04	10228		12.069,04	10228	0,00		0,00			
600	25380074085	4338	29/03/2012	DI GIULIO	FRANCESCA	TOLLO	17/05/1974	C\DA COLLESECCO 34	TOLLO	CH	66010	CH	8	FID	22.389,49	15030	11.194,75	15030		17.735,40	15030	0,00		0,00			
601	25380089620	4971	05/04/2012	UCCI	DINO	LANCIANO	23/04/1973	C\DA TORRE SANSONE	LANCIANO	CH	66034	CH	8	COL	9.946,67	4883	4.590,02	4883		0,00		4.590,02	4883	0,00			
602	25380085164	3879	27/03/2012	DE SANTIS	NICOLA	ORTONA A M	24/02/1973	VIA STORTINI 42	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	8	FID	9.804,34	3389	3.999,02	3389		3.999,02	3389	0,00		0,00			
603	25380025723	2897	14/03/2012	SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTIC		CASALBORD	07/10/1971	VIA OSIMO 53	CASALBORDINO	CH	66021	CH	8	FID	21.800,00	9490	10.900,00	9488		11.195,84	9488	0,00		0,00			
604	25380071230	4155	28/03/2012	TONDODIMAMMA	PAOLO	CASALBORD	28/09/1971	VIA MARCONI 11	CASALBORDINO	CH	66021	CH	8	FID	67.689,00	27000	31.860,00	27000		31.860,00	27000	0,00		0,00			
605	25380081601	4746	04/04/2012	SCATOZZA	MARIO	VILLALFONS	15/08/1971	VIA VAL SIMONE 3	VILLALFONSINA	CH	66020	CH	8	FID	49.891,54	19137	22.581,66	19137		22.581,66	19137	0,00		0,00			
606	25380106416	4804	04/04/2012	DRAGANI	MARCO	ORTONA A M	17/10/1968	VIA PALAZZO 40	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	8	COL	2.629,20	4385	1.314,60	4385		0,00		0,00		1.336,53	701	4385	
607	25380062494	4706	04/04/2012	GIZZARELLI	ANNA	POLLUTRI	29/07/1968	C\DA TRATTURA 76	SCERNI	CH	66020	CH	8	FID	14.936,56	7398	6.954,12	7398		0,00		6.954,12	7398	0,00			
608	25380062460	4729	04/04/2012	PRIORI	NICOLA	LANCIANO	23/10/1965	VIA GOZZANO 2	CASALBORDINO	CH	66021	CH	8	FID	26.256,93	12890	12.116,60	12890		0,00		12.116,60	12890	0,00			
609	25380103488	4809	04/04/2012	PANTALONE	MAURIZIO	FRANCAVILL	22/02/1962	C\DA RICCIO SN	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	8	FID	15.602,93	5913	6.977,34	5913		6.977,34	5913	0,00		0,00			
610	25380062445	4699	04/04/2012	DI FONZO	MARIA	SCERNI	04/08/1961	C\DA SAN GIACOMO 108	SCERNI	CH	66020	CH	8	FID	10.586,01	4141	4.886,38	4141		4.886,38	4141	0,00		0,00			
611	25380093879	4670	03/04/2012	DI MUZIO	PAOLO	CHIETI	23/11/1959	STRADA CORTA 16	CHIETI	CH	66100	CH	8	FID	11.258,94	4200	4.956,00	4200		4.956,00	4200	0,00		0,00			
612	25380002706	2294	28/02/2012	PERLA	ALDO ANTONIO	CHIETI	08/11/1958	C/DA COLLE CAVALIERI	TOLLO	CH	66010	CH	8	FID	15.990,83	6060	7.150,80	6060		7.150,80	6060	0,00		0,00			
613	25380101979	4414	30/03/2012	SOCIETA' AGRICOLA SAVINI SAS DI SI		TERAMO	11/07/1957	C\DA PIANE VOMANO S	MORRO D'ORO	TE	64020	TE	**8**	**FID**	148.866,30	70786	28.200,00	30000	40786	0,00		28.200,00	30000	0,00			
614	25380100526	4529	02/04/2012	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALI		AFRAGOLA	14/06/1955	C\DA COLLE COMUNE 1	SCERNI	CH	66020	CH	8	FID	26.228,77	10080	11.894,40	10080		11.894,40	10080	0,00		0,00			
615	25380105343	4722	04/04/2012	PODERI SETTE TERRE SOCIETA' AGR		CASALBORD	16/02/1955	C\DA TERMINE SN	CASALBORDINO	CH	66021	CH	8	FID	143.555,92	64785	35.400,00	30000	34785	35.400,00	30000	0,00		0,00			
616	25380006418	3104	16/03/2012	DEL BORRELLO	LUIGI	VASTO	01/08/1950	VIA DIFENZA 79	VASTO	CH	66054	CH	8	FID	9.030,00	3611	4.260,98	3611		4.260,98	3611	0,00		0,00			
617	25380046315	4833	04/04/2012	DI LORETO	ANNA	LANCIANO	15/01/1949	C\DA MOZZONI 15	TREGLIO	CH	66030	CH	8	FID	21.983,12	8335	9.835,30	8335		9.835,30	8335	0,00		0,00			
618	25380106341	4806	04/04/2012	MARINE	TOMMASO	CRECCHIO	18/12/1948	VIA VILLA SELCIAROLI 1	CRECCHIO	CH	66014	CH	8	COL	12.544,62	4754	5.609,72	4754		5.609,72	4754	0,00		0,00			
619	25380062528	4756	04/04/2012	TIBERIO	PASQUALE	CASALBORD	31/12/1947	C\DA DIFESA VECCHIA	CASALBORDINO	CH	66021	CH	8	COL	3.506,09	4609	1.405,09	4609		0,00		1.405,09	737	4609			
620	25380036084	4639	03/04/2012	DI GIAMBATTISTA	ANTONIO GIACIN	ARCHI	19/05/1947	C\DA CERRAIOLO 4	ARCHI	CH	66040	CH	8	FID	31.770,53	13478	14.244,96	12072		14.244,96	12072	0,00		0,00			
621	25380099017	4537	02/04/2012	MASCIULLI	DOMENICO	MIGLIANICO	02/03/1947	C\DA MONTUPOLI FORC	MIGLIANICO	CH	66010	CH	8	FID	16.031,70	6822	8.015,85	6822		8.049,96	6822	0,00		0,00			
622	25380078300	5029	05/04/2012	LUCIANI	IDA	MOZZAGROG	18/02/1947	C\DA BORGATA FATTOR	SANTA MARIA IME	CH	66030	CH	8	FID	6.611,07	6661	3.200,47	6661		0,00		0,00		3.200,47	1845	6661	
623	25380029733	3673	23/03/2012	DI CARLO	RICCARDO	CRECCHIO	11/03/1946	C\DA VILLA FORMICONE	CRECCHIO	CH	66014	CH	8	FID	54.937,94	22630	26.703,40	22630		26.703,40	22630	0,00		0,00			
624	25380075553	4754	04/04/2012	STANISCIA	ANTONIO	CASALBORD	01/01/1945	VIA LEOPARDI 27	CASALBORDINO	CH	66021	CH	8	FID	23.013,00	9000	10.620,00	9000		10.620,00	9000	0,00		0,00			
625	25380103900	4974	05/04/2012	DI CIANO	DOMENICA	LANCIANO	07/10/1941	C\DA SAN FINO 104	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	8	FID	35.007,88	17186	16.154,84	17186		0,00		16.154,84	17186	0,00			

ALLEGATO A

626	25380036886	2756	12/03/2012	DE FRANCESCO	NICOLA	SCERNI	24/09/1941	C/DA RIGUARDATA 63	SCERNI	CH	66020	CH	8	FID	19.973,47	7204	8.500,72	7204		8.500,72	7204	0,00		0,00		
627	25380027794	4140	28/03/2012	SCARDAPANE	ALFONSO	MONTEODOI	17/03/1941	VIA SAN BERARDINO 30	MONTEODORISIO	CH	66050	CH	8	FID	9.117,95	3971	4.558,98	3971		4.685,78	3971	0,00		0,00		
628	25380083888	4696	04/04/2012	D'ERCOLE	MARIA PASQUIN	SCERNI	17/04/1938	VIA MORO 45	SCERNI	CH	66020	CH	8	FID	38.355,00	15000	17.700,00	15000		17.700,00	15000	0,00		0,00		
629	25380079290	3963	27/03/2012	D'ATTILIO	NICOLA	POLLUTRI	02/02/1928	VIA COLLE DONNE 2	POLLUTRI	CH	66020	CH	8	FID	24.768,84	8940	10.549,20	8940		10.549,20	8940	0,00		0,00		
630	25380000817	4458	02/04/2012	DI BARTOLOMEO	ROCCO	PENNE	24/04/1986	C\DA RICCIO 42	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	7	FID	37.369,56	18400	17.296,00	18400		0,00		17.296,00	18400	0,00		
631	25380025764	3178	19/03/2012	DI TOTTO	MICHELE	VASTO	20/04/1979	VIA CODALFA 30	VASTO	CH	66054	CH	7	FID	8.840,00	3844	4.535,92	3844		4.535,92	3844	0,00		0,00		
632	25380089430	4477	02/04/2012	AZIENDA AGRICOLA VALLE MARTELL		CHIETI	13/10/1968	C\DA VALLE MARTELLO	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	7	FID	32.234,95	13717	16.117,48	13717		16.186,06	13717	0,00		0,00		
633	25380002698	2282	28/02/2012	ANTONUCCI	NICOLA	ORTONA A M	11/10/1962	C/DA CALDARI STAZION	ORTONA A MARE	CH	66026	CH	7	FID	45.254,56	17150	20.237,00	17150		20.237,00	17150	0,00		0,00		
634	25380001815	2293	28/02/2012	POLIDORI	ELDA	TOLLO	06/11/1959	VIA G.NITTOLI 1	TOLLO	CH	66010	CH	7	FID	11.610,50	4400	5.192,00	4400		5.192,00	4400	0,00		0,00		
635	25380027505	4666	03/04/2012	MAURO	GIULIANO	VILLAMAGNA	08/11/1955	C\DA MARCILIANA 27	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	7	FID	8.916,44	4510	4.239,40	4510		0,00		4.239,40	4510	0,00		
636	25380076833	3843	27/03/2012	CINALLI	NINELLA	PAGLIETA	03/09/1954	C\DA PILI 154	ATESSA	CH	66041	CH	7	FID	32.812,26	12352	14.575,36	12352		14.575,36	12352	0,00		0,00		
637	25380068715	3701	23/03/2012	DI PILLO	REMO	TOLLO	28/06/1951	VIA CROCEVECCHIA 88	TOLLO	CH	66010	CH	7	FID	11.508,00	5600	5.264,00	5600		0,00		5.264,00	5600	0,00		
638	25380082807	5019	05/04/2012	CANTINA SOCIALE FRENTANA SOC. C		ROCCA SAN	13/11/1945	C\DA PERAZZA 32	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	7	FID	19.504,89	11301	9.752,45	11301		4.802,60	4070	0,00		5.289,52	3213	7231
639	25380070745	4336	29/03/2012	LA MONACA	ROBERTINO	CHIETI	21/03/1971	VIA CASTELLUCCIO 1/A	RIPA TEATINA	CH	66010	CH	6	FID	20.584,82	9410	10.016,60	9410		5.758,40	4880	4.258,20	4530	0,00		
640	25380032042	4836	04/04/2012	DI FRESCO	ELISEA	LANCIANO	14/09/1969	VIA SANTA CATERINA 1	FRISA	CH	66030	CH	6	FID	47.467,64	18030	21.275,40	18030		21.275,40	18030	0,00		0,00		
641	25380090040	3820	27/03/2012	DE FRANCESCO	LIDIA	ATESSA	03/05/1967	C\DA TRATTURO 63	SCERNI	CH	66020	CH	6	FID	13.196,05	6240	6.598,03	6240		6.807,42	5769	442,74	471	0,00		
642	25380046208	4820	04/04/2012	AMOROSO	MARIA	SAN VITO CH	01/12/1964	VIA SANTA CATERINA 7	FRISA	CH	66030	CH	6	FID	26.149,63	9927	11.713,86	9927		11.713,86	9927	0,00		0,00		
643	25380090230	4985	05/04/2012	DI CARLO	ELISA	SAN VITO CH	04/10/1963	C\DA SCIUTICO 86	SAN VITO CHIETIN	CH	66038	CH	6	FID	20.339,05	8278	9.768,04	8278		9.768,04	8278	0,00		0,00		
644	25380103926	5030	05/04/2012	D'ETTORRE	NICOLETTA	FRISA	26/12/1960	VIA ADRIATICA 55	FRISA	CH	66030	CH	6	FID	24.540,58	8901	8.901,90	8901		2.630,22	2229	6.271,68	6672	0,00		
645	25380004074	4638	03/04/2012	AZIENDA AGRICOLA TERRA D'ALIGI DI		ATESSA	14/11/1960	VIA PIANA LA FARA 90	ATESSA	CH	66041	CH	6	FID	28.240,39	11093	13.089,74	11093		13.089,74	11093	0,00		0,00		
646	25380106333	4968	05/04/2012	URSINI	VINCENZO	LANCIANO	09/10/1954	C\DA SERRE 50	LANCIANO	CH	66034	CH	6	FID	8.148,00	4000	3.760,00	4000		0,00		3.760,00	4000	0,00		
647	25380105806	4805	04/04/2012	MARCUCCI	ANTONIO	VACRI	13/06/1953	VIA PAGLIARA SN	CASACANDITELLA	CH	66010	CH	6	FID	13.379,00	5070	5.982,60	5070		5.982,60	5070	0,00		0,00		
648	25380047768	5025	05/04/2012	MATTIOLI	CLAUDIO	FRISA	12/02/1953	VIALE DELLA MADONNA	FRISA	CH	66030	CH	6	FID	20.556,84	7919	9.344,42	7919		9.344,42	7919	0,00		0,00		
649	25380048469	2818	13/03/2012	DE LUCA	ANTONIO	MIGLIANICO	20/12/1949	VIA VACCARECCIA 3/A	TOLLO	CH	66010	CH	6	FID	8.881,96	3508	4.139,44	3508		4.139,44	3508	0,00		0,00		
650	25380079381	3974	27/03/2012	PICCIRILLI	DOMENICO	POLLUTRI	26/04/1949	C\DA CIVITA 17	POLLUTRI	CH	66020	CH	6	FID	9.853,15	3559	4.135,90	3505		4.135,90	3505	0,00		0,00		
651	25380021276	3097	16/03/2012	SCARINCI	UMBERTO	CRECCHIO	16/06/1944	VIA VILLA MASCITTI 76	CRECCHIO	CH	66014	CH	6	FID	31.320,80	11900	14.042,00	11900		14.042,00	11900	0,00		0,00		
652	25380016680	4612	03/04/2012	DELLA FAZIA	VITO	ORTONA A M	06/12/1943	C\DA CODACCHIE 96	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	6	FID	8.269,13	3609	4.134,57	3609		4.258,62	3609	0,00		0,00		
653	25380101292	4887	04/04/2012	MASCITTI	FRANCO	CRECCHIO	03/09/1943	VIA VILLA MASCITTI 18	CRECCHIO	CH	66014	CH	6	COL	7.776,57	3082	3.636,76	3082		3.636,76	3082	0,00		0,00		
654	25380085420	4972	05/04/2012	ROMANELLI	ANTONINO	ROCCA SAN	09/09/1942	C\DA VALLE SANTA MA	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	6	FID	20.788,68	8461	9.983,98	8461		9.983,98	8461	0,00		0,00		
655	25380021045	3100	16/03/2012	SCARINCI	VITO	CRECCHIO	15/06/1942	VIA VILLA MASCITTI 75	CRECCHIO	CH	66014	CH	6	FID	29.715,28	11290	13.322,20	11290		13.322,20	11290	0,00		0,00		
656	25380016482	4115	28/03/2012	MENNA	GIOVANNI	FRESAGRAN	14/07/1938	C\DA GUARDIOLA 57	FRESAGRANDINA	CH	66050	CH	6	FID	15.971,54	6539	7.716,02	6539		7.716,02	6539	0,00		0,00		
657	25380088101	4711	04/04/2012	MENNA	ANNA DOMENICA	ATESSA	28/06/1968	VIA DANTE ALIGHIERI 4	SCERNI	CH	66020	CH	5	FID	91.041,71	32855	35.400,00	30000	2855	35.400,00	30000	0,00		0,00		
658	25380103934	4967	05/04/2012	ZULLI	CAMILLO	LANCIANO	14/05/1968	C\DA SANTA CATERINA	FRISA	CH	66030	CH	5	FID	42.437,30	17272	20.380,96	17272		20.380,96	17272	0,00		0,00		
659	25380078771	4749	04/04/2012	SFORTUNATO	NICOLA	LANCIANO	24/11/1965	VIA MANZONI 21	CASALBORDINO	CH	66021	CH	5	FID	13.583,10	5408	6.381,44	5408		6.381,44	5408	0,00		0,00		
660	25380019726	3533	22/03/2012	CIPOLLONE	LUIGI	FILETTO	20/09/1960	C\DA VIANO 45	FILETTO	CH	66030	CH	5	FID	20.609,37	10400	10.304,69	10400		12.272,00	10400	0,00		0,00		
661	25380007812	2848	13/03/2012	DE ANGELIS SPADA	MARCO	ROMA	22/05/1959	VIA DELLA BALDUINA 15	ROMA	RM	00136	CH	5	FID	68.750,47	31860	28.200,00	30000	1860	0,00		28.200,00	30000	0,00		
662	25380079464	3992	27/03/2012	GIZZARELLI	DOMENICO	POLLUTRI	16/02/1956	C\DA PIANO CROCE 42	POLLUTRI	CH	66020	CH	5	FID	13.792,05	4980	5.876,40	4980		5.876,40	4980	0,00		0,00		
663	25380090552	4975	05/04/2012	DI RADO	ANTONIO	SANTA MARI	15/01/1956	C\DA FATTORE 64	SANTA MARIA IMB	CH	66030	CH	5	FID	18.503,67	7531	8.886,58	7531		8.886,58	7531	0,00		0,00		
664	25380105814	4886	04/04/2012	D'OVIDIO	PASQUALE	CUPELLO	09/01/1952	VIA PAPA GIOVANNI XX	CUPELLO	CH	66051	CH	5	FID	20.928,50	8900	10.464,25	8900		10.502,00	8900	0,00		0,00		
665	25380106259	4978	05/04/2012	KALSCHEUER	JOHANNA ELISA	GERMANIA	17/12/1950	C\DA NASUTI 117	LANCIANO	CH	66034	CH	5	FID	13.369,25	5240	6.183,20	5240		6.183,20	5240	0,00		0,00		
666	25380028214	2778	12/03/2012	LA PALOMBARA	CESARIO	VASTO	09/03/1950	VIA SAN LORENZO 63	VASTO	CH	66054	CH	5	FID	12.750,00	6000	6.375,00	6000		7.080,00	6000	0,00		0,00		
667	25380106358	4981	05/04/2012	MEMME	ANTONIO	ROCCA SAN	21/02/1947	C\DA MORTELLETE 33	ROCCA SAN GIOV	CH	66020	CH	5	COL	6.359,51	3122	2.934,68	3122		0,00		2.934,68	3122	0,00		
668	25380049772	3003	15/03/2012	DI GIUSEPPE	VITTORIO	FOSSACESIA	14/06/1937	VIA CUPONE 4	FOSSACESIA	CH	66022	CH	5	FID	17.551,06	7300	8.614,00	7300		8.614,00	7300	0,00		0,00		
669	25380081825	4987	05/04/2012	D'ALESSANDRO	ANTONIO CLAUD	FRISA	16/01/1936	VIA DEL MARE 35	FRISA	CH	66030	CH	5	FID	20.815,70	8472	9.996,96	8472		9.996,96	8472	0,00		0,00		
670	25380086238	4668	03/04/2012	RUTOLO	ERCOLE	VILLAMAGNA	03/12/1933	C\DA COLLE RUZZO 1	VILLAMAGNA	CH	66010	CH	5	COL	2.232,00	3000	915,00	3000		0,00		0,00		915,00	480	3000
671	25380078979	4874	04/04/2012	DI CARLO	ANTONIO	CHIETI	19/02/1970	VIA VILLA SELCIAROLI 4	CRECCHIO	CH	66014	CH	4	FID	32.189,74	12663	14.942,34	12663		14.942,34	12663	0,00		0,00		
672	25380050523	3088	16/03/2012	CALDORA	LEONELLO	FRISA	07/07/1968	VIA DEL MARE 4	FRISA	CH	66030	CH	4	FID	12.976,10	5105	6.023,90	5105		6.023,90	5105	0,00		0,00		
673	25380048105	4832	04/04/2012	MARTELLI	GIUSEPPE ANTO	TORINO DI S	15/11/1957	C\DA SALETTI 23	TORINO DI SANGR	CH	66020	CH	3	FID	26.942,87	10105	11.923,90	10105		11.923,90	10105	0,00		0,00		
674	25380106234	5003	05/04/2012	ROSA	GIOVANNI	MIGLIANICO	14/06/1933	C\DA MONTUPOLI AVEN	MIGLIANICO	CH	66010	CH	3	FID	44.845,04	15525	18.319,50	15525		18.319,50	15525	0,00		0,00		
									TOTALI						**20.981.789,62**	**8640706**	**8.384.034,10**	**7658851**	**869007**							

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 13.07.2012, n. DG21/67:
Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo. Aggiornamento ed integrazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 495 del 10.12.1997 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile";

Visto l'art. 13 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 587 del 29.11.1999 che istituisce l'anagrafe degli equidi;

Visto il D.M. 7 gennaio 2000 "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)";

Visto il Decreto Ministero della Sanità 19 giugno 2000 n. 303 "Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 dell'11.10.2000 "Sistema Regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE)".

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 1664 del 14.12.2000 "Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per il risanamento e l'eradicazione della Brucellosi bovina, ovi-caprina, TBC e LEB. Triennio 2000-2002";

Vista la Decisione CEE n. 471 dell'8 giugno 2001;

Vista la Deliberazione di G.R.A. n.1146 del 30.11.2001 "Approvazione programma di prevenzione del Randagismo ai sensi dell'art.3 della Legge 14 agosto 1991, n.281. Triennio 2001 – 2003";

Visto l'art 14 del D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina";

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 31 del 22 maggio 2002 "Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Interventi urgenti. Anno 2002";

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 198 del 05/04/2004 "Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Interventi urgenti".

Vista la propria precedente Determinazione DG/11/109 del 24.12.2002, che istituisce l'Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo;

Accertata la regolarità delle nuove istanze pervenute, in ordine alla richiesta di iscrizione all'Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo;

Ritenuto necessario aggiornare ed integrare l'elenco dei Veterinari di cui alla richiamata Determinazione 109/2002;

Visto l'art. 4 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 13;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa –

1. di aggiornare ed integrare l'Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo, istituito con determinazione DG/11/109 del 24.12.2002;
2. di iscrivere pertanto, all'Albo predetto, i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che

sono riportati in grassetto sul prospetto allegato, con numero di codice che va da **RA 336 VET** al numero di codice **RA 348 VET**;

3. di stabilire che ogni medico veterinario iscritto all'Albo, dovrà dotarsi di timbro riportante il proprio codice, che verrà apposto su ogni certificazione rilasciata;
4. di dare atto che il compenso da corrispondere al veterinario riconosciuto per le prestazioni di carattere privato - nel rispetto delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali - sarà a carico del soggetto richiedente;
5. di stabilire che l'iscrizione all'Albo di cui al presente provvedimento, avrà durata triennale e gli iscritti che in tale arco di tempo non avranno frequentato con esito positivo un corso di formazione organizzato o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, saranno depennati dall'elenco;
6. di trasmettere la presente Determinazione al Ministero della Salute, per ogni eventuale seguito di competenza;
7. di dare atto che ogni Veterinario iscritto potrà prendere cognizione del codice assegnato, per i successivi adempimenti prescritti, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
8. l'elenco dei Medici Veterinari riconosciuti sarà consultabile presso il sito Internet della Regione Abruzzo;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*;
10. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Giammaria	Livio	GMMLVI64E27A345P	L'Aquila	27/05/64	Via San Sisto, 27	L'Aquila	RA 001 VET	109 del 24.12.02
Della Torre	Marina	DLL MRN65H43H501T	Roma	03/06/65	C.da Colle Cera	Loreto Aprutino	RA 002 VET	109 del 24.12.02
Fusco	Daniela	FSCDNL62P47B963Q	Caserta	07/09/62	Via Galilei, 6	Montesilvano	RA 003 VET	109 del 24.12.02
Pugliese	Grazia	PGLGRZ60P65A662L	Bari	25/09/60	Via Isonzo 31	Pescara	RA 004 VET	109 del 24.12.02
Recinella	Giuliana	RCNGLN69A52G482M	Pescara	12/01/69	Via Vittorio Veneto 73	Loreto Aprutino	RA 005 VET	109 del 24.12.02
Soccio	Aida	SCCDAI69E41G438B	Penne (PE)	01/05/69	Via degli Ebrei 7	Loreto Aprutino	RA 006 VET	109 del 24.12.02
Scattolini	Mauro	SCTMRA58H25F870D	Nereto	25/06/58	Viale Roma 190	Nereto	RA 007 VET	109 del 24.12.02
Izzicupo	Germano	ZZCGMN65R09G555U	Pianella (PE)	09/10/65	C.da Casali 59	Nocciano	RA 008 VET	109 del 24.12.02
Barbone	Fausto	BRBFST63M20C632N	Chieti	20/08/63	Strada S. Salvatore	Chieti	RA 009 VET	109 del 24.12.02
Mastropietro	Sabatino	MSTSTN53M08A603O	Balsorano (AQ)	08/08/53	Via Pigliacelli 16	Teramo	RA 010 VET	109 del 24.12.02
Ianni	Giammarco	NNIGMR 57A03I348D	Sant'Omero (TE)	03/01/57	Via Torrette 158	Isola del Gran Sasso	RA 011 VET	109 del 24.12.02
Torlontano	Paolo	TRLPLA58P17G482U	Pescara	17/09/58	Via Forti 11/7	Pescara	RA 012 VET	109 del 24.12.02
Sulpizio	Bianca Maria	SLPBCM61L58F196N	Miglianico (CH)	18/07/61	Via Cerreto 3/2	Miglianico	RA 013 VET	09 del 25.03.03
Abrugiati	Lucio	BRGLCU57T22G482H	Pescara	22/12/57	C.da Villa Selciaroli 109	Crecchio	RA 014 VET	09 del 25.03.03
Di Giovanni	Daniela	DGVDNL72C41G482J	Pescara	01/03/72	Via Trigno 10	Francavilla al Mare	RA 015 VET	09 del 25.03.03
De Cinque	Giuseppe	DCNGPP63H08Z345A	Jamana (Somalia)	08/06/63	Via Sportello 14	Tocco da Casauria	RA 016 VET	09 del 25.03.03
Di Carlo	Patrizio	DCRPRZ62E11G482Q	Pescara	11/05/62	Via P.Nenni, 25	Pescara	RA 017 VET	09 del 25.03.03
Freschi	Fabrizio	FRSFRZ74B06F870S	Nereto (TE)	06/02/74	Via Giovanni XXIII	Tortoreto Lido	RA 018 VET	09 del 25.03.03
Angelini	Simona	NGLSMN74H58E058O	Giulianova (TE)	18/06/74	C.da Caselle-San Felice	Torricella Sicura	RA 019 VET	09 del 25.03.03
Sacripante	Gemina	SCRGMN62R47A488L	Atri (TE)	07/10/62	C.da Santa Margherita 37	Atri	RA 020 VET	09 del 25.03.03
Colavolpe	Giuseppe	CLVGPP58L07A251Y	Amalfi (SA)	07/07/58	C.da Santa Margherita 37	Atri	RA 021 VET	09 del 25.03.03
Domenicone	Antonio	DMNNTN61P01A445U	Arsita (TE)	01/09/61	Via Pignatara 129	Cappelle sul Tavo	RA 022 VET	09 del 25.03.03
Di Pillo	Rosemarie	DPLRMR69C52C632M	Chieti	12/03/69	Via G. Galilei 65	Pescara	RA 023 VET	09 del 25.03.03
Colananni	Maria Pia	DPLRMR69C52C632M	Roma	18/04/67	Via Balsorano 46	Avezzano	RA 024 VET	09 del 25.03.03
Ioannoni	Alessia	NNNLSS76M47L103S	Teramo	07/08/76	Via Rischiera 18	Teramo	RA 025 VET	09 del 25.03.03
Giammarino	Angelo	GMMNGL77P26G438J	Penne (PE)	26/09/77	C.da Ponte S. Antonio 16	Penne	RA 026 VET	09 del 25.03.03
Rastelli	Marzia	RSTMRZ74B63F704U	Monza (MI)	23/02/74	Via dei Sabini 32	Pescara	RA 027 VET	09 del 25.03.03
Di Bartolomeo	Francesca	DBRFNC76D43G482I	Pescara	03/04/76	C.so Umberto I° n.1	Palena	RA 028 VET	09 del 25.03.03
Campania	John	CMPJNB59R02Z404Y	Cleveland (USA)	02/10/59	V.Cavour 93	Trasacco	RA 029 VET	09 del 25.03.03
Di Corinto	Germano	DCRGMN71L24E435M	Lanciano (CH)	27/07/71	Via di Villa Mosca 47/b	Teramo	RA 030 VET	09 del 25.03.03
Di Pietro	Attilio	DPTTTL67E10I804T	Sulmona (AQ)	10/05/67	Via Pola 54	Sulmona	RA 031 VET	09 del 25.03.03
Iezzi	Silvio	ZZISLV62T24A488G	Atri (TE)	24/12/62	C.da Cavalieri 9	Teramo	RA 032 VET	18 del 09.05.03
Pediconi	Berardino	PDCBRD70H13C781O	Civitella d T.(TE)	13/06/70	V.Contado 6	Civitella del T.	RA 033 VET	18 del 09.05.03
Bernini	Sara	BRNSRA72E51E058V	Giulianova (TE)	11/05/72	Via Ippodromo 5	Giulianova	RA 034 VET	18 del 09.05.03

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Ceccomancini	Liana	BRNSRA72E51E058V	Chieti	26/01/71	Via Tornaturo 13	Cepagatti	RA 035 VET	18 del 09.05.03
Faricelli	Marino	FRCMRN56T28C354P	Catignano (PE)	28/12/56	Via Alcide De Gasperi 41	Catignano	RA 036 VET	18 del 09.05.03
Marcella	Antonio	MRCNTN64A17C779J	Civitella C. (PE)	17/01/64	C.da S. Maria Mirabello 8	Civitella Casanova	RA 037 VET	18 del 09.05.03
Ricci	Pasquale	MRCNTN64A17C779J	Pescara	23/01/65	C.da Casa del Barone	Caramanico Terme	RA 038 VET	18 del 09.05.03
Di Matteo	Raffaele	DMTRFL51R31G438G	Penne (PE)	31/10/51	C.da Portacaldaia 69	Penne	RA 039 VET	18 del 09.05.03
Greco	Angiola	GRCNGL75H54E5580	Lettomanoppello PE)	14/06/75	Via Vitt. Emanuele 3	Lettomanoppello	RA 040 VET	18 del 09.05.03
D'Ottavio	Mara	DTTMRA73M48E611L	Liscia (CH)	08/08/73	Via Ignazio Silone 5	Liscia	RA 041 VET	18 del 09.05.03
Di Pietro	Liliana	DPTLLN76E67E372M	Vasto (CH)	27/05/76	Via Pitagora 48	Vasto	RA 042 VET	18 del 09.05.03
De Angelis	Antonio	DPTLLN76E67E372M	Tocco Cas(PE)	21/02/54	Via Don Minzoni 12	Tocco Casauria	RA 043 VET	18 del 09.05.03
Fiore	Elisabetta	FRILBT58A48D612S	Firenze	08/01/58	V.le Crispi 190/a	Teramo	RA 044 VET	18 del 09.05.03
Pietrobattista	Luigi Maria	PTRLMR70A20A515I	Avezzano (AQ)	20/01/70	Via Petronilla Paolini	Magliano dei Marsi	RA 045 VET	18 del 09.05.03
Rossi	Quintino	RSSQTN63S22G290J	Palmoli (CH)	22/11/63	Via Napoli 2	Carunchio	RA 046 VET	18 del 09.05.03
Di Pirro	Vincenza	DPRVCN74H41A515I	Avezzano (AQ)	01/06/74	C.so Plistia 38	Pescasseroli	RA 047 VET	18 del 09.05.03
Villani	Matteo	VLLMTT53S24D643I	Foggia	24/11/53	Via Rabottini 4	Torrevecchia	RA 048 VET	18 del 09.05.03
Buccella	Claudio	BCCCLD65L27E691J	Loreto Aprutino (PE)	27/07/65	Via Aldo Moro 53/3	Loreto Aprutino	RA 049 VET	18 del 09.05.03
Di Marzio	Valerio	DMRVLR72E16A515K	Avezzano (AQ)	16/05/72	Via dei Tulipani 14	Avezzano	RA 050 VET	18 del 09.05.03
Di Gregorio	Federico	DGRFRC76A28E514E	Legnano (MI)	28/01/76	Via Giovanni De Caesaris 6	Penne	RA 051 VET	18 del 09.05.03
Castagna	Monica	CSTMNC71L56Z401R	Toronto (Canada)	16/07/71	Via A. Di Iorio 27	Atri	RA 052 VET	18 del 09.05.03
Lelii	Armando	LLERND67M16A462K	Ascoli Piceno	16/08/67	Via M. Iachini 72	Nereto	RA 053 VET	18 del 09.05.03
Di Matteo	Antonio	DMTNTN64E18Z133A	Neuchatel (Svi)	18/05/64	Via G. Marconi 5	Bolognano	RA 054 VET	18 del 09.05.03
Della Noce	Giuseppe	DLLGPP61T30L103U	Teramo	30/12/61	C.da Colli	Penna S. Andrea	RA 055 VET	18 del 09.05.03
Lalla	Anna	LLLNNA69H57H784A	S. Buono (CH)	17/06/69	Via S. Lucia 3	S. Buono	RA 056 VET	18 del 09.05.03
D'Annunzio	Monica	DNNMNC71C48G482S	Pescara	08/03/71	Via Caboto	Montesilvano	RA 057 VET	18 del 09.05.03
Lelli	Sonia	LLLSNO72E48Z133B	Aarberg(Svi)	08/05/72	Via Sanzio 45	Pineto	RA 058 VET	18 del 09.05.03
Carbone	Marcellino	CRBMCL63S03L186R	Tocco Cas (PE)	03/11/63	Via I° Maggio 107	Scafa	RA 059 VET	18 del 09.05.03
Di Palma	Beatrice	DPLBRC70T53A488M	Atri (TE)	13/12/70	Via Buonarroti 27	Pineto	RA 060 VET	18 del 09.05.03
Lemme	Paolo	LMMPLA59B11L253A	Torrebruna (CH)	11/08/59	Via Istonia 41	Torrebruna	RA 061 VET	18 del 09.05.03
Totaro	Paolo	TTRPLA73D16A485D	Atessa (CH)	16/04/73	C.so Vittorio Emanuele	Atessa	RA 062 VET	18 del 09.05.03
Sebastiani	Valentina	SBSVNT75B50A515K	Avezzano (AQ)	10/02/75	Via dei Vestini 7	Avezzano	RA 063 VET	18 del 09.05.03
Marà	Marino	MRAMRN73R14A488N	Atri (TE)	14/10/73	Via A. Bafile 30	Giulianova	RA 064 VET	18 del 09.05.03
Di Loreto	Desiree	DLRDSR76S62E435D	Lanciano (CH)	22/11/76	V.le San F.d'Assisi 15/a	Lanciano	RA 065 VET	18 del 09.05.03
Scarazza	Domenico	SCRDNC67P23F764O	Mosciano S.A. (TE)	23/09/67	Via S. Maria Assunta 4	Mosciano S. Angelo	RA 066 VET	18 del 09.05.03
Viola	Antonello	VLINNL67L12A345K	L'Aquila	12/07/67	loc.Giardino 10	Scoppito	RA 067 VET	18 del 09.05.03
Cipriani	Micaela	CPRMCL75L66H501T	Roma	26/07/75	Via Orti Farnesina 141	Roma	RA 068 VET	18 del 09.05.03

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Primavera	Miria	PRMMRI67A61E243L	Guardiagrele (CH)	21/01/67	via Lungomare 127	Fossacesia	RA 069 VET	18 del 09.05.03
Borreca	Carla	BRRCRL60B48F924P	Notaresco (TE)	08/02/60	via Colleventano 31	Notaresco	RA 070 VET	18 del 09.05.03
Menna	Corrado	MNNCRD65T02A485D	Atessa (CH)	02/12/65	via Gramsci	Atessa	RA 071 VET	18 del 09.05.03
D'Anello	Luigi	DNLLGU65D28I804Y	Sulmona (AQ)	28/04/65	via Avezzano 1/6	Sulmona	RA 072 VET	18 del 09.05.03
Malatesta	Filiberto	MLTFBR59C28L103B	Teramo	28/03/59	via Giovanni XXIII 71-73	Teramo	RA 073 VET	18 del 09.05.03
Sabini	Vera	SBNVRE69C60I348K	Sant'Omero (TE)	20/03/69	via Metella Nuova 103	Sant'Omero	RA 074 VET	18 del 09.05.03
Amante	Nicola	MNTNCL56H22L103F	Teramo	22/06/56	via S.Arcangelo 50	Bellante	RA 075 VET	67 del 04.12.03
Luciani	Alessia	LCNLSS72R59G482S	Pescara	19/10/72	C/da S.Giovanni 1/M	Francavilla al mare	RA 076 VET	67 del 04.12.03
Marini	Antonello	MRNNNL59L22F441U	Montebello di B. (PE)	22/07/59	via G. D'Annunzio 12	Montebello di	RA 077 VET	67 del 04.12.03
Piscione	Iginio	PSCGNI61E10G482L	Pescara	10/05/61	via Tibullo 6	Montesilvano	RA 078 VET	67 del 04.12.03
Rossi	Emanuela	RSSMNL73E61H501G	Roma	21/05/73	via Case Sparse 4	Campli	RA 079 VET	67 del 04.12.03
Mattozzi	Claudio	MTTCLD64L30E783T	Macerata	30/07/64	via Corridoni 31	Civitanova Marche	RA 080 VET	67 del 04.12.03
Rosini	Emidio	RSNMDE59E09D043G	Corropoli (TE)	09/05/59	via Teramo 28	Martinsicuro	RA 081 VET	67 del 04.12.03
Cipollone	Emily	CPLMLY68P66G482J	Pescara	26/09/68	via della Pace 1	Teramo	RA 082 VET	67 del 04.12.03
Fragassi	Giorgio	FRGGRG65D03A488F	Atri (TE)	03/04/65	c.da Colle dei Galli 1	Castilenti	RA 083 VET	67 del 04.12.03
Ruffini	Fausto	RFFFST68A07F764K	Mosciano S. Angelo	07/01/68	vai Piao La Torre 4	Mosciano S. Angelo	RA 084 VET	67 del 04.12.03
Befacchia	Giovanni	BFCGNN54C26L103C	Teramo	26/03/54	via Melarangelo 48	Teramo	RA 085 VET	67 del 04.12.03
Misantone	Pasquale	MSNPQL63C14E058U	Giulianova (TE)	14/03/63	via A. Pepe 6	Teramo	RA 086 VET	67 del 04.12.03
Petrarca	Roberta	PTRRRT73H67L103W	Teramo	27/06/73	c.da Salara 150	Basciano	RA 087 VET	67 del 04.12.03
Valente	Marco	VLNMRC52M29A885D	Bisenti (TE)	29/08/52	via Chioviano I° 6	Bisenti	RA 088 VET	67 del 04.12.03
Pistilli	Maria	PSTMGB74E43E058D	Giulianova (TE)	03/05/74	V.Villa Frio, 3	Basciano	RA 089 VET	67 del 04.12.03
Di Giulio	Pietro Enzo	DGLPRN59R16E058Y	Giulianova (TE)	16/10/59	via S. Rocco -	Roseto degli A.	RA 090 VET	67 del 04.12.03
Lofoco	Fabio	LFCFBA73H17A662W	Bari	17/06/73	Via del castello 3	Anversa degli A.	RA 091 VET	67 del 04.12.03
Casa	Angela	CSANGL73S52L219N	Torino	12/11/73	Via S. Lucia 117/F	Vasto	RA 092 VET	67 del 04.12.03
Attili	Flavia	TTLFLV75L42L219K	Torino	02/07/75	Via Cosenza 46	Avezzano	RA 093 VET	67 del 04.12.03
Brunelli	Cristina	BRNCST73S51G888D	Pordenone	11/11/73	Via Caravaggio 209	Pescara	RA 094 VET	67 del 04.12.03
Pomanti	Andrea	PMNNDR74E06L103F	Teramo	06/05/74	Villa Stanchieri - Miano	Teramo	RA 095 VET	67 del 04.12.03
Cianfaglione	Vittorio	CNFVTR61M18I804R	Sulmona	18/08/61	Via del Paradosso III, 30	L'Aquila	RA 096 VET	67 del 04.12.03
Giancristofaro	Patrizia	GNCPRZ62L55E435T	Lanciano	15/07/62	Torre Sansone 131	Lanciano	RA 097 VET	67 del 04.12.03
Del Vecchio	Tito	GNCPRZ62L55E435T	S. Vincenzo V.R:	11/10/59	Via Roma 31	S. Vincenzo Valle R.	RA 098 VET	67 del 04.12.03
Crescia	Cecilia	CRSCCL73H50G482T	Pescara	10/06/73	Via Cilli 13/15	Città S. Angelo	RA 099 VET	73 del 22.03.05
Ferzoco	Vincenzo	FRZVCN61A06C999V	Corfinio	06/01/61	Via Aldo Moro 6	Sulmona	RA 100 VET	73 del 22.03.05
Di Franco	Andrea	DFRNDR73S01C096M	Castel di Sangro	01/11/73	Fraz. Montalto 63	Rionero Sannitico	RA 101 VET	73 del 22.03.05
Liotti	Pasquale	LTTPQL61A08F839X	Napoli	08/01/61	Via De Amicis 29	Pescara	RA 102 VET	73 del 22.03.05

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Morelli	Maria	MRLMRA69C43L049G	Taranto	03/03/69	Via Carducci 29	Casalbordino	RA 103 VET	73 del 22.03.05
Toscani	Tonino	TSCTNN57A17E058B	Giulianova	17/01/57	Via del Campetto 24	Giulianova	RA 104 VET	73 del 22.03.05
Carosi	Alessia	CRSLSS77E60G482N	Pescara	20/05/77	Via Aterno 52	Pescara	RA 105 VET	73 del 22.03.05
Zippilli	Claudio	ZPPCLD64D14I348U	S. Omero	14/04/64	Via Pierantozzi 2	S. Omero	RA 106 VET	73 del 22.03.05
Di Giampalma	Maria	DGMMRA60B54B515E	Campli	14/02/60	Via degli Arcioni 4	Teramo	RA 107 VET	73 del 22.03.05
Paganico	Daniela	PGNDNL73M47L103K	Teramo	07/08/73	Via Flaiani 10	Teramo	RA 108 VET	73 del 22.03.05
De Acetis	Luigi	DCTLGU77H09B722A	Popoli	09/06/77	Via Fonte S. Croce 2	Caramanico T.	RA 109 VET	73 del 22.03.05
De Benedictis	Paola	DBNPLA77H58D643L	Foggia	18/06/77	C.da Centorame 7	Atri	RA 110 VET	73 del 22.03.05
Luciani	Leonardo	LCNLRD76B20H501Q	Roma	20/02/76	C.daRapello 4	Subiaco	RA 111 VET	73 del 22.03.05
Bisegna	Giuseppe	BSGGPP74DISA515V	Avezzano	15/04/74	Via F. Stati 13	Capistrello	RA 112 VET	73 del 22.03.05
Ettorre	Chiara	TTRCHR78R66E058E	Giulianova	26/10/78	Via Nievo 70	Giulianova	RA 113 VET	73 del 22.03.05
Di Vona	Luigi	DVNLGU56A30E435R	Lanciano	30/01/56	Via Garibaldi 69	Lanciano	RA 114 VET	73 del 22.03.05
Castorani	William	CSTWLM75A18A488Y	Atri	18/01/75	c.da della Corte - Montepagano	Roseto degli A.	RA 115 VET	73 del 22.03.05
Mastrocola	Raffaele	MSTRFL54P15E243P	Guardiagrele	15/09/54	Via S. Domenico	Guardiagrele	RA 117 VET	73 del 22.03.05
Della Sciucca	Emidio	DLLMDE72D21A488F	Atri	21/04/72	Via A. Grue 5	Atri	RA 118 VET	73 del 22.03.05
Ciarcelluti	Antonino	CRCNNN79H26G438O	Penne	26/06/79	Via S. Rocco 39	Collecorvino	RA 119 VET	162 del 27.10.05
Giardinelli	Gabriella	GRDGRL58M70Z614F	Venezuela	30/08/58	Via Ottaviano 2	S. Giovanni Teatino	RA 120 VET	162 del 27.10.05
Giancristofaro	Roberta	GNCRRT63R45E423T	Lanciano	05/10/63	Via Fagiani 33	Lanciano	RA 121 VET	162 del 27.10.05
Villani	Anna Linda	VLLNLN68M55I158Q	San Severo	15/08/68	Via Giove 52	San Severo	RA 122 VET	162 del 27.10.05
Graziani	Cristiana	GRZCST74H67A345R	L'Aquila	27/06/74	Via delle Svolte-pal.C4	L'Aquila	RA 123 VET	162 del 27.10.05
Farda	Domenico	FRDDNC78R29A345M	L'Aquila	29/10/78	Via Collemusino 104	L'Aquila	RA 124 VET	179 del 24.11.05
Rucci Francesco	Francesco	FRDDNC78R29A345M	Chieti	05/11/59	Via Piana Matteo 86	Atessa	RA 125 VET	179 del 24.11.05
Borsini	Maria Laura	BRSMLR76P59A488U	Atri (TE)	19/09/76	via Roma, 136	Silvi Marina	RA 126 VET	155 del 29.12.06
Carta	Francesco	CRTFNC72E14L103P	Teramo	14/05/72	via Vedetta al Castello	Cermignano	RA 127 VET	155 del 29.12.06
Ciancetta	Cinzia	CNCCNZ78C55G482Q	Pescara	15/03/78	via Tirino 278	Pescara	RA 128 VET	155 del 29.12.06
Della Penna	Antonio	DLLNTN71S24E243F	Guardiagrele (Chieti)	29/11/71	via Faralonga 1/A	Orsogna	RA 129 VET	155 del 29.12.06
Di Leonardo	Meri	DLNMRE76M65H769R	S. Benedetto del T.	25/08/76	viale della Resistenza	Teramo	RA 130 VET	155 del 29.12.06
Di Marco	Natale	DMRNTL58B24L103L	Teramo	24/02/58	via Papa Giovani XXIII 9	Atri	RA 131 VET	155 del 29.12.06
Di Prinzio	Iolanda	DPRLND72D69G141X	Ortona	29/04/72	via San Bartolomeo 35	Guardiagrele	RA 132 VET	155 del 29.12.06
Esposito	Gianluca	SPSGLC72D13A515I	Avezzano (AQ)	13/04/72	via lago di Scanno 46	Avezzano	RA 133 VET	155 del 29.12.06
Gaita	Lucio	GTALCU60L24I804H	Sulmona	24/07/60	via Circonv. Occidentale	Sulmona	RA 134 VET	155 del 29.12.06
Musa	Massimiliano	SPSGLC72D13A515I	Penne (PE)	05/08/76	via Dottorelli 8	Penne	RA 135 VET	155 del 29.12.06
Piattoni	Eleonora	PTTLNR80E50H769N	S. Benedetto del	10/05/80	via E. Berlinguer 21/A	Martinsicuro Rosa	RA 136 VET	155 del 29.12.06
Piro	Pasqualino	PRIPQL72D01D086U	Cosenza	01/04/72	via Castello n. 3	Anversa degli	RA 137 VET	155 del 29.12.06

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Rapacchia	Luigi	RPCLGU70E12L103U	Teramo	12/05/70	via Caporetto 2	Notaresco	RA 138 VET	155 del 29.12.06
Sorgi	Corrado	SRGCRD69D13A515T	Avezzano	13/04/69	via Tommaso Brogi, 56	Avezzano	RA 139 VET	155 del 29.12.06
Striglioni	Pietro	STRPTR72L25G482V	Pescara	25/07/72	via Argentina 9	Teramo	RA 140 VET	155 del 29.12.06
Lombardo	Francesca	LMBFNC72T66G482V	Pescara	26/12/72	via De Cesaris 8	Pescara	RA 141 VET	58 del 12.03.07
Montalto	Deborah	MNTDRH73L62F205R	Milano	22/7/73	via E. De Simone 3	Pescara	RA 142 VET	58 del 12.03.07
Di Carmine	Paola	DCRPLA60C595482G	Pescara	19/3/60	via De Amicis 138	Pescara	RA 143 VET	58 del 12.03.07
De Camillis	Michele	DCMMHL58T05G920P	Porto S. Giorgio	5/12/58	via degli Uliveti 13	Silvi Marina	RA 144 VET	58 del 12.03.07
Stati	Dario	STTDRA61B02B656J	Capistrello	2/2/61	Via Martiri 101	Capistrello	RA 145 VET	58 del 12.03.07
De Sanctis	Alessandra	DSNLSN70D62H501G	Roma	22/4/70	via Vagna 29	Bussi sul Tirino	RA 146 VET	58 del 12.03.07
Cofini	Giovanni	STRPTR72L25G482V	Avezzano	23/7/62	Piazza della Chiesa	Massa D'Albe	RA 147 VET	58 del 12.03.07
Scorrano	Alida	SCRLDA76C47G482N	Pescara	7/3/76	strada vicinale Villa	Pescara	RA 148 VET	58 del 12.03.07
Mariani	Giammarco	MRNGMR67R15H772U	San Benedetto dei Marsi	15/10/67	via Marruvio 10	San Benedetto dei	RA 149 VET	58 del 12.03.07
Di Francesco	Raffaella	DFRRFL61R47F942L	Notaresco	7/10/61	via Giolitti 6	Montesilvano	RA 150 VET	58 del 12.03.07
Orsini	Alberto	RSNLRT72T15G482D	Pescara	15/12/72	via Carducci 32	Pescara	RA 152 VET	58 del 12.03.07
Pantalone	Barbara	PNTBBR78L43G482M	Pescara	8/7/78	via Leoncavallo snc	Montesilvano	RA 153 VET	58 del 12.03.07
Bucci	Vittorio	BCCVTR67S05A345A	L'Aquila	5/11/67	via Castiglione - San	Tornimparte	RA 154 VET	58 del 12.03.07
Branella	Giuseppina	BRNGPP69B45E058B	Giulianova	5/2/69	via Gramsci 131/A	Giulianova	RA 155 VET	58 del 12.03.07
Bucci	Valter	BCCVTR58A14D898L	Gamberale	14/1/58	via Vittorio Veneto 1	Gamberale	RA 156 VET	58 del 12.03.07
Di Falco	Nicola Elia	DFLNCL62M26H442R	Roccascalegna	26/8/62	via Santa Croce 39	Roccascalegna	RA 157 VET	58 del 12.03.07
Delle Donne	Cristina	DLLCST67L49E716N	Lucera	9/7/67	via della Chiesa 4	Villa Vomano	RA 158 VET	58 del 12.03.07
Tentarelli	Simona	TNTSMN72R63E058D	Giulianova	23/10/72	via dello Splendore 88	Giulianova	RA 159 VET	58 del 12.03.07
Saraceni	Annalisa	SRCNLS76M68G482H	Pescara	8/8/76	via D'Avalos 13	Pescara	RA 160 VET	58 del 12.03.07
Perozzi	Carlo	PRZCRL59E13E435C	Pescara	19/2/76	via Garibaldi 83	Roseto	RA 161 VET	58 del 12.03.07
Ciocoiu	Edward	CCIDRD68R09Z129K	Romania	9/10/68	piazza del Santuario 45	Viterbo	RA 162 VET	58 del 12.03.07
D'Intino	Alessio	DNTLSS76L15C632L	Chieti	15/7/76	via Aventino 84	Chieti	RA 163 VET	58 del 12.03.07
La Rovere	Carola	LRVCRL79H55C632J	Chieti	15/6/79	via Fontevecchia 9	Chieti	RA 164 VET	58 del 12.03.07
Maggi	Stefano	MGGSFN60M17A515F	Avezzano	17/8/60	via Lago di Albano 8	Avezzano	RA 165 VET	58 del 12.03.07
Lissa Lattanzio	Valeriano	LSSVRN75TI5I482A	Scafa	15/12/75	via Turchi 60	Chieti	RA 166 VET	58 del 12.03.07
Ventura	Gioacchino	VNTGCH68L24G484V	Pescasseroli	24/7/68	via S. Maria 46	Celano	RA 167 VET	58 del 12.03.07
Di Luzio	Bruno	DLZBRN69H14A515L	Avezzano	14/6/69	via Avezzano 61	Magliano dei Marsi	RA 168 VET	58 del 12.03.07
Straticò	Paola	STRPLA80M62D122M	Crotone	22/8/80	via Bastione San	Crotone	RA 169 VET	58 del 12.03.07
Febi	Stefano	FBESFN77D09E058S	Giulianova	9/4/77	via Mazzini 46	Alba Adriatica	RA 170 VET	58 del 12.03.07
Di Marcoberardino	Crescenzo	DMRCSC60D05G438L	Penne	15/4/60	via Clemente de Caesaris	Penne	RA 171 VET	58 del 12.03.07
D'Angelo	Antonio	DNGNTN75A26G482N	Pescara	26/1/75	via Colli Innamorati 424	Pescara	RA 172 VET	58 del 12.03.07

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Massimini	Genesio	MSSGNS73L23E435Y	Lanciano	23/7/73	c.so Umberto I	Casoli (CH)	RA 173 VET	58 del 12.03.07
Martellone	Vincenzo	MRTVCN64S25G145B	Ortucchio	25/11/64	piazza Torlonia 56	Avezzano	RA 174 VET	58 del 12.03.07
Cipriani	Antonino	CPRNNN70T29A515Z	Avezzano	29/12/70	piazza Corradino 12	Carsoli	RA 175 VET	58 del 12.03.07
Aseleti	Giuseppe	STLGPP64D24A515V	Avezzano	24/4/64	via S. Francesco 291	Avezzano	RA 176 VET	58 del 12.03.07
Di Carlo	Ennio	DCRNNE63S15A515V	Avezzano	15/11/63	via Monte Velino 24	Avezzano	RA 177 VET	58 del 12.03.07
Arteconi	Carlo	RTCCRL66B09G157T	Osimo	9/2/66	via Amendola, 4	Giulianova	RA 178 VET	58 del 12.03.07
D'Antonio	Claudio	DNTCLD58P24L307J	Tortoreto	27/9/58	via Gorizia 46	Alba Adriatica	RA 179 VET	58 del 12.03.07
Forese	Monica	FRSMNC74T69F205F	Milano	29/12/74	via Torrette 18	Città S. Angelo	RA 180 VET	58 del 12.03.07
D'Amico	Giovanni	DMCGNN62L12L696K	Vastogirardi	12/7/62	via G. Verdi 71	Vastogirardi	RA 181 VET	58 del 12.03.07
Capparella	Enrico	CPPNRC61P22A345S	L'Aquila	22/9/61	g. campomizzi 1	L'Aquila	RA 182 VET	58 del 12.03.07
Di Bernardo	Maria	DBRNDN62E48C632S	Chieti	8/5/62	via G. D'Annunzio 81/83	Francavilla al Mare	RA 183 VET	58 del 12.03.07
Della Torre	Marco	DLLMRC64C10G482U	Pescara	10/3/64	Machiavelli 15	Spoltore	RA 184 VET	58 del 12.03.07
Del Ciotto	Sabrina	DLCSRN73B45C632U	Chieti	5/2/73	via Foro 14	Francavilla al Mare	RA 185 VET	58 del 12.03.07
De Sanctis	Virginio	DSNVGN51E18L103Z	Teramo	18/5/51	via Cavour 1	Teramo	RA 186 VET	58 del 12.03.07
Parabella	Marianna	PRBMNN78D65L103E	Teramo	25/4/78	f.ne Sardinara 74	Teramo	RA 187 VET	58 del 12.03.07
Sciarretta	Priscilla	SCRPSC78S66Z133O	Svizzera	26/11/78	via Polo 10	Montesilvano	RA 188 VET	58 del 12.03.07
Di Martino	Maria Grazia	DMRMGR70P54G482D	Pescara	14/9/70	via Tiburtina Valeria 159	Pescara	RA 189 VET	58 del 12.03.07
Puccinelli	Roberta	PCCRRT72E57G482C	Pescara	17/5/72	via Ronchi 73	Pescara	RA 190 VET	58 del 12.03.07
Musci de Sommain	Fabrizio	MSCFRZ71B14E371A	Vasto	14/2/71	via Alfieri 2	Vasto	RA 191 VET	58 del 12.03.07
Deidda	Valentina	DDDVNT78D66H501U	Roma	26/4/78	via G.M. Terreni	Roma	RA 192 VET	58 del 12.03.07
Valerio	Flavio	VLRFLV66H22E435D	Lanciano	22/6/66	via Tiburtina Valeria 159	Pescara	RA 193 VET	58 del 12.03.07
Di Matteo	Gianluca	DMTGLL69T07G237B	Paglieta	7/12/69	c.da Sinaglia 15	Paglieta	RA 194 VET	58 del 12.03.07
Di Ubaldi	Christine	DBLCRS65E41Z404M	U.S.A.	1/5/65	c.so S. Leonardo 60	Ortona	RA 195 VET	58 del 12.03.07
D'Intino	Guido	DNTGDU63S24G141O	Ortona	24/11/63	via Bardella	Ortona	RA 196 VET	58 del 12.03.07
Panunzi	Michela	PNNMHL77S56G482E	Pescara	16/11/77	vai Puglia 13	Montesilvano	RA 197 VET	58 del 12.03.07
Mordenti	Settimio	MRDSTM66E19Z614G	Venezuela	19/5/66	via Danubio 28	Roseto degli	RA 198 VET	58 del 12.03.07
Pagliarini	Alessia	PGLLSS71L65G482T	Pescara	25/7/71	via Kennedy 10	S.Giovanni Teatino	RA 199 VET	58 del 12.03.07
Dalle Feste	Attilio	DLLTTL62R14F952H	Novara	14/10/62	via A. Caselli 76	Penne	RA 200 VET	58 del 12.03.07
Di Girolamo	Rina	DGRRNI72T60H769B	S. Benedetto del T.	20/12/72	via Arno 61	Alba Adriatica	RA 201 VET	58 del 12.03.07
Curci	Daniela	CRCDNL73A44G224N	Padova	4/1/73	391, Str. Da Denominare	Pescara	RA 202 VET	58 del 12.03.07
Gizzi	Ettore	GZZTTR57P30G482M	Pescara	30/9/57	via Chiarini 124	Pescara	RA 203 VET	58 del 12.03.07
Cameli	Angelo	CMLNGL80A22C632I	Chieti	22/1/80	v. da Denominare13 -snc	Bolognano	RA 204 VET	58 del 12.03.07
Di Marzio	Alessandra	DMRLSN64C41L103F	Teramo	1/3/64	VillaTurri 3 - S. Atto	Teramo	RA 205 VET	58 del 12.03.07
Paoli	Luca	PLALCU63A23A952G	Bolzano	23/1/63	via Pagliette 31	Cepagatti	RA 206 VET	58 del 12.03.07

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Rivo	Giuseppe	RVIGPP59R14A515J	Avezzano	14/10/59	via XX settembre 252	Avezzano	RA 207 VET	58 del 12.03.07
Valleriani	Valeriano	VLLVRN70C14L103N	Teramo	14/3/70	via dell'Orsa Maggiore 1	Montorio al Vomano	RA 208 VET	58 del 12.03.07
Arquilla	Achille	RQLCLL60R01Z614O	Venezuela	1/10/60	via F. Freda 7	Sulmona	RA 209 VET	58 del 12.03.07
D'Alanno	Marco	DLNMRC65P06G482W	Pescara	6/5/65	via Mazini 86	Pescara	RA 210/A VET	58 del 12.03.07
Fuorto	Filippo	FRTFPP64M19I804G	Sulmona	19/8/64	via G. Galilei 2	Sulmona	RA 210/B/ VET	58 del 12.03.07
Brignone	Alessandra	PLMMCL78T09G482S	Torino	2/9/73	via Istonia 77	Vasto	RA 211/A VET	58 del 12.03.07
Palombo	Marcello	BRGLSN73P42L219I	Pescara	9/12/78	corso Manthonè 53	Pescara	RA 211/B VET	58 del 12.03.07
Falcone	Antonello	FLCNNL65C17E435P	Lanciano	17/3/65	via Peligna 85	Gessopalena	RA 212 VET	58 del 12.03.07
Di Costanzo	Romina	DCSRMN69T65G438H	Penne	25/12/69	str. prov.le Colle S. Maria	Teramo	RA 213 VET	58 del 12.03.07
Di Nillo	Flora	DNLFLR60T68C632Z	Chieti	28/12/60	v. Madonna degli Angeli	Chieti	RA 214 VET	58 del 12.03.07
Reinach	Emanuela	RNCMLG70C67D969O	Genova	27/03/70	via Nazionale 200	Castellalto	RA 215 VET	58 del 12.03.07
Di Rocco	Camillo	DRCCLL77B03G482B	Pescara	03/02/1977	via Luciani 20	Montesilvano	RA 216 VET	79 del 16.04.07
Cinquina	Giancarlo	CNQGCR64E31F839B	Napoli	31/05/1964	via Spataro 27/A	Vasto	RA 217 VET	79 del 16.04.07
Angelucci	Simone	NGLSMN77D04C632O	Chieti	04/04/1977	via Cappuccini, s.n.c.	Caramanico Terme	RA 218 VET	79 del 16.04.07
D'Aurelio	Roberta	DRLRRT79P66C632R	Chieti	26/09/1979	via Modesto della Porta	Chieti	RA 219 VET	79 del 16.04.07
Moretti	Monica	MRTMNC69B63L103I	Teramo	23/02/1969	via Camerale 6	Tossicia	RA 220 VET	79 del 16.04.07
Rulli	Ivaldo	RLLVLD57E28C114J	Castelfrentano	28/05/1957	viale Cappuccini 433/7	Lanciano	RA 221 VET	79 del 16.04.07
Tucci	Giustino	TCCGTN68R07A080I	Agnone	07/10/1968	via Carducci 4	Vasto	RA 222 VET	79 del 16.04.07
Ceci	Chiara	CCECHR76L48A952D	Bolzano	08/07/1976	piazza Indipendenza 6	Crognaleto	RA 223 VET	79 del 16.04.07
Di Nicola	Umberto	DNCMRT76H14L103C	Teramo	14/06/1976	via Scarpone 34	Torricella Sicura	RA 224 VET	79 del 16.04.07
Ricci	Loredana	RCCLDN72S54L103F	Teramo	14/11/1972	villa Maggiore 32/b	Montorio al Vomano	RA 225 VET	79 del 16.04.07
Manni	Federico	MNNFRC76B18L182D	Tivoli	18/02/1976	via Monte Grappa 3 -	L'Aquila	RA 226 VET	79 del 16.04.07
Di Domizio	Antonio	DDMNTN72M13A120L	Alanno	13/06/1972	via A. Moro 76	Alanno	RA 227 VET	79 del 16.04.07
Marinucci	Alessia	MRNLSS75H49I804O	Sulmona	09/06/1975	via dei Garibaldini 35	Monterotondo (RM)	RA 228 VET	142 del 20.09.07
Sonzogni	Silvana	SNZSVN63T42L750I	Vercelli	02/12/1963	via Giardino 44	Pescara	RA 229 VET	142 del 20.09.07
Marcone	Debora	MRCDBR68B43L103I	Teramo	03/02/1968	via Roma 177	Torino di Sangro	RA 230 VET	142 del 20.09.07
Campana	Cesare	CMPCSR69D21C096H	Castel di Sangro	21/04/1969	via S. Antonio 21	Barrea	RA 231 VET	142 del 20.09.07
Falasca	Domenico	FLSDNC57C09B810Z	Carovilli	09/03/1957	via Vaglie 21	Carovilli	RA 232 VET	142 del 20.09.07
Giacco	Orlando	GCCRND75L20A345L	L'Aquila	20/07/1975	via Cadore 30-Pozza di Preturo	L'Aquila	RA 233 VET	142 del 20.09.07
Gianvincenzo	Duilio	GNVDLU59P02A345P	L'Aquila	02/09/59	Via S. Maria 7	Scoppito	RA 116 VET	73 del 22.03.05
Adriani	Franca	DRNFNC72H55A345T	L'Aquila	15/06/1972	via Cardinale Mazzarino 22	L'Aquila	RA 234 VET	142 del 20.09.07
Macolino	Annalaura	MCLNLR66D42F839N	Napoli	02/04/1966	c.da Fonte Galliano-Montone	Mosciano Sant'Angelo	RA 235 VET	142 del 20.09.07
Calegaro	Giuseppe	CLGGPP77C13A345M	L'Aquila	13/03/1977	Piazzetta dei Fiori 1	Montereale	RA 236 VET	142 del 20.09.07
Sebastiani	Paola	SBSPLA70B44A345U	L'Aquila	04/02/1970	via Fontegrossa – S. Giacomo	L'Aquila	RA 237 VET	142 del 20.09.07

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Rosati	Francesca	RSTFNC77P65A488T	Atri	23/09/1977	c.so Vittorio Emanuele II 394	Pescara	RA 238 VET	142 del 20.09.07
Rotellini	Annamaria	RTLNMR69R47A345A	L'Aquila	07/10/1969	Via Onna 36 Paganica	L'Aquila	RA 239 VET	142 del 20.09.07
D'Amore	Pierfrancesc	DMRPFR68C14H501A	Roma	14/03/1968	via Melarangelo 51	Teramo	RA 240 VET	142 del 20.09.07
Guardiani	Pierluigi	GRDPLG71M27A488Z	Atri	27/08/1971	c.da crocetta - S. Maria	Montefino	RA 241 VET	5 del 14.10.08
Lattanzi	Genesia	LTTGNS75S62A269C	Anagni	22/11/1975	fraz. Colle Fiorito	Torricella Sicura	RA 242 VET	5 del 14.10.08
Cimei	Giampiero	CMIGPR62A18C841V	Collalto Sabino	18/01/1962	via Roma 30	Collalto Sabino	RA 243 VET	5 del 14.10.08
Seca	Francesca	SCEFNC79E53L103L	Teramo	13/05/1979	fraz. Cavuccio	Teramo	RA 244 VET	5 del 14.10.08
Verni	Fabiana	VRNFBN80D69E058R	Giulianova	29/04/1980	via S.Acangelo 18	Mosciano	RA 245 VET	5 del 14.01.08
Montesanti	Aristide	MNTRTD64E07A345S	L'Aquila	07/05/1964	via del Pianello 52 -	L'Aquila	RA 246 VET	5 del 14.01.08
Leone	Rocco	LNERCC76L13A662H	Bari	13/07/1976	via Papa Urbano VI 18	Bari	RA 247 VET	5 del 14.01.08
Cocco	Ugo	CCCGUO59L26F839J	Napoli	26/07/1959	via Pie dei Colli 6	San Pio delle	RA 248 VET	5 del 14.01.08
Di Pardo	Maryline	DPRMYL78B64Z110O	Francia	24/02/1978	via Fonticella 6	Rivisondoli	RA 249 VET	5 del 14.01.08
Tosi	Umberto	TSOMRT70C06H501J	Roma	06/03/1970	via Emilio Calvi 24	Roma	RA 250 VET	5 del 14.01.08
Bianchi	Raffaele	BNCRFL61T24C279F	Castelvecchio	24/12/1961	villaggio Eurofin 1A	Gagliano Aterno	RA 251 VET	5 del 14.01.08
Dimitri	Carmelo	DMTCML76T18E882B	Manduria	18/12/1976	via G. Guerzoni 9	Manduria	RA 252 VET	5 del 14.01.08
Sciannimanico	Massimo	SCNMSM61M17A662S	Bari	17/08/1961	via Bardet 62	Pescara	RA 253 VET	5 del 14.01.08
De Angelis	Elisabetta	DNGLBT82D45L103Y	Teramo	05/04/1982	fraz. San Giorgio	Crognaleto	RA 254 VET	5 del 14.01.08
Santilli	Pasquale	SNTPQL81M21E335I	Isernia	21/08/1981	Via Falconi 20	Capracotta	RA 255 VET	25 del 13.02.08
Jamali	Feridoun	JMLFDN60D21Z224X	Iran	21/04/1960	Via del Tricalle 74	Chieti	RA 256 VET	25 del 13.02.08
Paolucci	Fiorenzo	PLCFNZ278A26E435L	Lanciano	26/01/1978	Via San Francesco d'Assisi	Lanciano	RA 257 VET	25 del 13.02.08
Di Fabio	Francesco	DFBFNC55M28E724Y	Lucoli	28/08/1955	via Della Chiesa 11	Lucoli	RA 258 VET	25 del 13.02.08
Liberale	Barbara	LBRBBR72S42Z103Z	Belgio	02/11/1972	via Fonte 7	Turrivalignani	RA 259 VET	57 del 04.04.08
Marangoni	Mara	MRNMRA57P45A795	Bergantino	05/09/1957	c.da Tre Ciminiere 22	Atri	RA 260 VET	57 del 04.04.08
Celani	Gianluca	CLNGLC75E21H769C	San Benedetto del	21/05/1975	viale Marche 14	Sant'Egidio alla	RA 261 VET	57 del 04.04.08
Carluccio	Augusto	CRLGST60R03G136N	Ortelle	03/10/1960	str. N. 1	Ortelle	RA 262 VET	57 del 04.04.08
Sergiacomo	Mariangela	SRGMNG74A47G438G	Penne	07/01/1974	via del Genio, 9	Penne	RA 263 VET	57 del 04.04.08
Sconza	Sarah	SCNSRH76T550548F	Ferrara	15/12/1976	via Padova 28	Ferrara	RA 264 VET	57 del 04.04.08
Frangione	Sergio	FRNSRG78P12E372J	Vasto	12/09/1978	via Conti Ricci 41/A	Vasto	RA 265 VET	57 del 04.04.08
Liberale	Patrizia	LBRPRZ72S42Z103D	Belgio	02/11/1972	via Madonna dell'Elcina 1	Abbateggio	RA 266 VET	57 del 04.04.08
D'Alfonso	Luca	DLFLCU75R22L103S	Teramo	22/10/1975	Via Degli Orti 5	Montorio al Vomano	RA 267 VET	162 del 15.10.08
Pediconi	Domenico	PDCDNC61P30C781I	Civitella del Tronto	30/09/1961	Via per Teramo 14	Civitella del Tronto	RA 268 VET	162 del 15.10.08
Giovannini	Giorgia	GVNGRG77C49L378S	Trento	09/03/1977	Via Faralonga 1/A	Orsogna	RA 269 VET	162 del 15.10.08
Profico	Chiara	PRFCHR78S42A488V	Atri	02/11/1978	Via Colle Innamorati 38/6	Pescara	RA 270 VET	162 del 15.10.08
Finocchio	Alessio	FNCLSS80M12G482N	Pescara	02/08/1980	c.da Camposacro 30	Loreto Aprutino	RA 271 VET	162 del 15.10.08

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Di Nicola	Donatella	DNCDTL78D44E058X	Giulianova	04/04/1978	Via Nazionale 5/F	Roseto degli Abruzzi	RA 272 VET	162 del 15.10.08
Aquilio	Serena	QLASRN78D43A345U	L'Aquila	03/04/1978	Strada vic.le dell'Aterno 22	L'Aquila	RA 273 VET	162 del 15.10.08
Barchiesi	Antonio	BRCNTN70A05G438A	Penne	05/01/1970	Via dei Lanaioli 24	Penne	RA 274 VET	162 del 15.10.08
Prato	Valentina	PRTVNT68C64A345F	L'Aquila	24/03/1968	Via G. Feneziani 14	L'Aquila	RA 275 VET	162 del 15.10.08
Aratari	Francesco	RTRFNC77D10H501L	Roma	10/04/1977	Via Campomizzo 19	Gioia dei Marsi	RA 276 VET	162 del 15.10.08
Cotturone	Giuseppe	CTTGPP84D03A515W	Avezzano	03/04/1984	Via Crocifisso 47	Celano	RA 277 VET	59 del 25.03.09
Del Corvo	Santina	DLCSTN76S68A515Z	Avezzano	28/11/1976	Via M. Mastroianni 13	Avezzano	RA 278 VET	59 del 25.03.09
Falasca	Giulio	FLSGLI81E17G438I	Penne	17/05/1981	Via Roma 105	Colledimezzo	RA 279 VET	59 del 25.03.09
Maitino	Antonio	MTNNNG70H24E335M	Isernia	24/06/1970	Via De Berardinis 12	Teramo	RA 280 VET	59 del 25.03.09
Rapacchia	Luigi	RPCLGU70E12L103V	Teramo	12/05/1970	Cia Caporetto 2	Notaresco	RA 281 VET	59 del 25.03.09
Valerii	Valeria	VLRVLR77S43L103G	Teramo	03/11/1977	Via Bafile	Teramo	RA 282 VET	59 del 25.03.09
Zaccagno	Elisa	ZCCLSE78R46A345D	L'Aquila	06/10/1978	Via Colle Brincioni	Arischia AQ	RA 283 VET	74 del 27.04.09
Pasquali	Manuela	PSQMNL66T55H501N	Roma	15/12/1966	Via Castiglione 99	Tornimparte AQ	RA 284 VET	74 del 27.04.09
Filomarino	Gigliola	FLMGLL60R44H501P	Roma	04/10/1960	Via S.Maria a Colle	Scoppito AQ	RA 285 VET	74 del 27.04.09
Di Silverio	Francesca	DSLFNC73B63G482N	Pescara	23/02/1973	v.le Colle delle more 48	Città Sant'Angelo	RA 286 VET	135 del 14.07.09
Orsini	Benedetta	RSNBDT80E53A488T	Atri	13/05/1980	Via Tintoretto 61	Silvi Marina	RA 287 VET	135 del 14.07.09
Pape	Anja Monika	PPANMN61L54Z112Y	Aachen (Germania)	14/07/1961	Via case sparse-Pagann	Campli	RA 288 VET	135 del 14.07.09
D'Alessandri	Andrea	DLSNDR71O21F205J	Milano	21/02/1974	Via Dante 34	Pescara	RA 289 VET	45 del 22.04.10
Torbidone	Alessandra	TRBLSN77T67L103Q	Teramo	27/12/1977	Via Piermarini 35	Teramo	RA 290 VET	45 del 22.04.10
Angelucci	Clelia	NGLCLL73P43L103V	Teramo	03/09/1973	Via Giovanni XXIII	Teramo	RA 291 VET	45 del 22.04.10
Pagnanelli	Antonio	PGNNTN61P14E340K	Isola Del Liri	14/09/1961	Via Carnello 15	Arpino FR	RA 292 VET	45 del 22.04.10
Civitella	Carla	CVTCRL72S56L103R	Teramo	16/09/1972	Via Roma 33	Bellante TE	RA 293 VET	45 del 22.04.10
Perilli	Maria	PRLMCR77M54A662K	Bari	14/08/1978	Via Cellamare 70	Capurso BA	RA 294 VET	45 del 22.04.10
Frescura	Paolo	FRSPLA72B08B354R	Cagliari	08/02/1972	Via Morosini 2	Montesilvano PE	RA 295 VET	45 del 22.04.10
Della Torre	Marina	DLLMRN65H43H501T	Roma	03/06/1965	C.da Da Colle Cera 4	Loreto Aprutino PE	RA 296 VET	45 del 22.04.10
Pagano	Flavia	PGNFLV85C61E435T	Lanciano	02/03/1985	Via Patrono 40	Chieti	RA 297 VET	45 del 22.04.10
Innocenti	Marco	NNCMRC79S05H282C	Cittaducale	05/11/1979	Loc San Vittorino	Cittaducale	RA 298 VET	45 del 22.04.10
Di Giulio	Emanuela	DGLMNL77H69A4881	Atri	29/06/1977	Via De Gasperi 16	Notaresco TE	RA 299 VET	45 del 22.04.10
Di Menna	Mario	DMNMRA42E24G516V	Petritoli AP	24/05/1942	Via D'Urbano 49	Fila Filorium P. CH	RA 300 VET	45 del 22.04.10
Sebastiani	Valentina	SBSVNT75B50A515K	Avezzano AQ	10/02/1975	Via Dei Vestini 7	Avezzano AQ	RA 301 VET	45 del 22.04.10
Lelli	Daniele	LLLDNL74MO6I754Q	Siracusa	06/08/1974	Via dei Vestini, 4	Raiano AQ	RA 302 VET	45 del 22.04.10
Galli	Alessandra	GLLLSN77L59E058T	Giulianova TE	19/07/1977	Via Seneca 9	Sant'Omero TE	RA 303 VET	**154 del 7.12.10**
Tamaro	Giuliana	TMRGLN72E60F205L	Milano	20/05/1972	Via Muracchi 42	Tortoreto TE	RA 304 VET	**154 del 7.12.10**
Capuani	Roberta	CPNRRT78H49A345T	L'Aquila	09/06/1978	Via Don Minzoni 3	Nereto TE	RA 305 VET	**154 del 7.12.10**

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Di Gianfrancesco	Lucia	DGNLCU77D49A515W	Avezzano AQ	09/04/1977	Via Valle d'Aosta 34	Luco dei Marsi AQ	RA 306 VET	**154 del 7.12.10**
Petrucci	Luigi	PTRLGU81A08L186U	Tocco Da Casauria PE	08/01/1981	Via Battistelli 8	Teramo	RA 307 VET	**154 del 7.12.10**
Scarazza	Domenico	SCRDNC68P23F764O	Mosciano S.A. TE	23/09/1967	Via S. Maria Assunta 4	Mosciano S.A. TE	RA 308 VET	**154 del 7.12.10**
Faccia	Nicola	FCCNCL82M12G438B	Penne Pe	12/08/1982	C.Da Cupo 2	Penne Pe	RA 309 VET	33 del 15.03.11
Gramenzi	Monica	GRMMNC67R69L103D	Teramo	29/10/1967	V.Le Crispi 311	Teramo	RA 310 VET	33 del 15.03.11
Masci	Stefano	MSCSFN81H09A345L	L'aquila	09/06/1981	Via Vado Di Sole 46	L'aquila	RA 311 VET	33 del 15.03.11
Gramaglia	Roberta	GRMRRT83S60A515G	Avezzano Aq	20/11/1983	Via Gobetto 4	Avezzano	RA 312 VET	33 del 15.03.11
D'andrea	Alessandra	DNDLSN82M66G482V	Pescara	26/08/1982	Via Macerone 11	Pescara	RA 313 VET	33 del 15.03.11
Rulli	Emma	RLLMME85C67E435I	Lanciano Ch	27/03/1985	V.Le Cappuccini 43433/7	Lanciano Ch	RA 314 VET	33 del 15.03.11
Catini	Roberta	CTNRRT77R65L103B	Teramo	25/10/1977	C.Da Spineto 21	Montorio Al V. (Te)	RA 315 VET	33 del 15.03.11
Galante	Emino	GLNMNE82L22L186S	Tocco Da CasauriaPe	22/07/1982	V.Le Del Lago 164	Scanno Aq	RA 316 VET	33 del 15.03.11
Vallesi	Corrado	VLLCRD82M24A462E	Ascoli Piceno	24/08/1982	Via Mari 6	Ascoli P. Ap	RA 317 VET	33 del 15.03.11
Patrizio	Antonio	PTRNTN86T04C832N	Chieti	04/12/1986	Via Cerreto 254	Miglianico CH	RA 318 VET	83 del 05.08.11
Romanelli	Dante	RMNDNT82M27G438V	Penne PE	27/08/1982	Via Tre Re 26	Penne PE	RA 319 VET	83 del 05.08.11
Falasca	Cristina	FLSCST70B54G482Y	Pescara	14/02/1970	C.da Cappellini 51	Ortona CH	RA 320 VET	83 del 05.08.11
Di Sante	Paolo	DSNPLA58P21A885V	Bisenti TE	29/09/1958	Via Roma 78	Bisenti TE	RA 321 VET	83 del 05.08.11
Fellini	Barbara	FLLBBR69E66G482Y	Pescara	26/05/1969	Monte Corno 10	Francavilla CH	RA 322 VET	83 del 05.08.11
Colletta	Giovanni	CLLGNN66B15L103I	Teramo	12/02/1966	Via Gramsci 32	Nereto TE	RA 323 VET	83 del 05.08.11
Zoi	Leonardo	ZOILRD80P03H501X	Roma	03/09/1980	C.da Moscufo 2	Cermignano TE	RA 324 VET	21 del 19.03.12
Grelli	Barbara	GRLBBR83A42A462C	Ascoli Piceno	02/01/1983	Via per Popoli 215/B	Chieti	RA 325 VET	21 del 19.03.12
Squadrito	Anna	SQDNNA80C41A345Q	L'Aquila	01/03/1980	Via Della Croce 22	L'Aquila	RA 326 VET	21 del 19.03.12
Mastrovalerio	Paola	MSTPLA75T70I158P	San Severo FG	30/12/1975	Via Giolitti 31	Sannicandro G. FG	RA 327 VET	21 del 19.03.12
Di Profio	Federica	DPRFRC81C57C632N	Chieti	17/03/1981	C.da Casali 153	Nocciano PE	RA 328 VET	21 del 19.03.12
Mattei	Manuela	MTTMNL80D54A345C	L'Aquila	14/04/1980	Via Gandhi snc	L'Aquila	RA 329 VET	21 del 19.03.12
Ciambotti	Rolando	CMBRND55M22B569L	Campotosto AQ	22/08/1955	Via Belvedere snc	Campotosto AQ	RA 330 VET	21 del 19.03.12
Trevisan	Carlo	TRVCRL83S24E243X	Guardiagrele CH	24/11/1983	Via Cappuccini 25	Guardiagrele CH	RA 331 VET	21 del 19.03.12
Andrenacci	Gabriella	NDRGRL83P65L103O	Teramo	25/09/1983	Via S.Arcangelo 103	Bellante TE	RA 332 VET	21 del 19.03.12
Mastropierro	Antonia	MSTNTN83R55F284S	Molfetta BA	15/10/1983	Via Doninzetti 11	Castellalto TE	RA 333 VET	21 del 19.03.12
Battistini	Carolina	BTTCLN78E67E435I	Lanciano CH	27/05/1978	Via Renzetti 19	Lanciano CH	RA 334 VET	21 del 19.03.12
Splendiani	Francesca	SPLFNC75P60A345K	L'Aquila	20/09/1975	Via del Nibbio 23/A	L'Aquila	RA335 VET	21 del 19.03.12
De Amicis	**Ippolito**	**DMCPLT74S09A345K**	**L'AQUILA**	**09.11.1974**	**VIA GARIBALDI 25**	**MOSCIANO S.A. TE**	**RA 336 VET**	
Di Toro	**Nicola**	**DTRNCL82B01B985X**	**CASOLI CH**	**01.02.1982**	**VIA CASTELLATA 131**	**S.EUSANIO CH**	**RA 337 VET**	
Gentile	**Leonardo**	**GNTLRD60H26C096K**	**CASTEL DI DANGRO**	**26.06.1969**	**C.SO UMBERTO 130**	**SCONTRONE AQ**	**RA 338 VET**	
Lalli	**Ottavio**	**LLLTTV81L18A485R**	**ATESSA CH**	**18.07.1981**	**VIA ISTONIA 11**	**CASTEL MESS. .RAIM.**	**RA 339 VET**	

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/21/67 del 13 luglio 2012

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Leucci	Alberto	LCCLRT80B02H501P	ROMA	02.02.1980	LARGO JACOBINI 12	ROMA	RA 340 VET	
Mariotti	Flavia	MRTFLV79E65H501X	ROMA	25.05.1979	VIA DELLA MACCHIA 14/A	BRACCIANO RM	RA 341 VET	
Piscione	Luca	PSCLCU68B04G822S	PESCARA	04.02.1968	VIA S.ANTONIO 12	COLLECORVINO PE	RA 342 VET	
Pompei	Federica	PMPFRC84E50A794C	BERGAMO	10.05.1984	VIA VICENZA 5	MARTINSICURO TE	RA 343 VET	
Scatena	Giuliano	SCTGLN67R28A515Z	AVEZZANO	28.10.1967	VIA TURATI 5	AVEZZANO AQ	RA 344 VET	
Sfirro	Michele	SFRMHL84R20H385S	S.MARCO IN LAMIS FG	20.10.1984	P.ZZA SAN FRANCESCO 3	S. MARCO IN LAMIS	RA 345 VET	
Tempesta	Marco	TMPMRC81T06G478L	PERUGIA	06.12.1981	VIA CASE SPARSE 13	CITTADUCALE RI	RA 346 VET	
Timperi	Antonio	TMPNTN72A06L182Y	TIVOLI RM	06.01.1972	V.LE CRISPI 311	TERAMO	RA 347 VET	
Zappacosta	Francesca	ZPPFNC81E63F257M	MODEANA	23.05.1981	VIA RUELLA 41	ROSCIANO PE	RA 348 VET	

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Piero Bertazzi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 13.07.2012, n. DB8/112:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2012

N° Atto 112	Data Atto 13/07/2012	Organo DB8	Esecutività Esecutiva

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.02.004	12354	1	DA.00.00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE INTERNE	74.004,58		74.004,58	
S	12.02.002	82321	1	DG.02.00	ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEI MUTUI DESTINATI ADEDILIZIA SANITARIA - OPERE PRIORITARIE, SICUREZ-ZA, MATERNO-INFANTILE (QUOTA 5x100 A CARICO DELLAREGIONE) -	13.313,57		13.313,57	
S	05.02.005	272421	1	DA.15.00	LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA, PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONO NATURALE, DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ED EQUILIBRATO DEL TERRITORIO - L.R. 21.06.2006, N. 38 -.	93.000,00		93.000,00	
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3 -.		180.318,15		180.318,15
			TOTALI SPESA			180.318,15	180.318,15	180.318,15	180.318,15
			TOTALI ENTRATA			0,00	0,00	0,00	0,00

DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE
ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 19.07.2012, n. DE9/83:

Art. 30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio per l'impianto seggioviario biposto denominato "Orsa Maggiore – Monte Vitelle" in Comune di Pescasseroli (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI:

Premesso che:

- la IGLOO Coop. Soc. a r.l. di Pescasseroli (AQ), gestisce gli impianti di risalita, le piste da sci e le infrastrutture accessorie, di proprietà del Comune di Pescasseroli (AQ), tra detti impianti è ricompresa la seggiovia biposto "Orsa Maggiore – Monte Vitelle";
- con nota del 07/06/2012 la IGLOO Coop. Soc. a r.l. , ha chiesto l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi quale Direttore di Esercizio per la seggiovia biposto "Orsa Maggiore – Monte Vitelle";

Visto il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza, di cui al DPR 753/80 e DM 18/02/2011, rilasciato dall'USTIF di Pescara in data 19/07/2012 n. 821/PE/RC02/I4 alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi, residente a L'Aquila in Via Filomusi Guelfi, quale Direttore di Esercizio dell'impianto seggioviario "Orsa Maggiore – Monte Vitelle" (Allegato n. 1);

Considerato che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 90 del DPR 753/80, del Decreto 18/02/2011 e dell'art. 30 della L.R. 24/2005, si rende necessario rilasciare l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi, residente a L'Aquila in Via Filomusi Guelfi, quale Direttore di Esercizio dell'impianto seggioviario "Orsa Maggiore – Monte Vitelle", gestito dalla IGLOO Coop. Soc. a r.l. in Comune di Pescasseroli (AQ);

Vista la L.R. n. 77/1999, art. 5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 90 del DPR 753/80, del Decreto 18/02/2011 e dell'art. 30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Marco Cordeschi, residente a l'Aquila in Via Filomusi Guelfi, quale Direttore di Esercizio per l'impianto di seggiovia denominato "Orsa Maggiore – Monte Vitelle", impianto gestito nel Comune di Pescasseroli (AQ) dalla IGLOO Coop. Soc. a r.l. con sede nello stesso comune;
2) di concedere la deroga all'obbligo di residenza a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 91 del DPR 753/80 e art. 13 del Decreto 18/02/2011;
3) Di subordinare l'assenso regionale alla seguente condizioni: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
4) di inviare la presente Determinazione all'ing. Marco Cordeschi, alla IGLOO Coop. Soc. a r.l. e per conoscenza al Comune di Pescasseroli (AQ), all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
5) di inviare la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e *BURA*", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Carla Mannetti

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

ESTRATTO ATTO DI DETERMINAZIONE N. 1403 DEL 28.05.2012.

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n. 1403 del 28.05.2012 a firma del Dirigente del Settore V Opere Pubbliche, Ing. Paolo D'Incecco, ha proceduto alla riapprovazione del piano particellare di esproprio ed elenco ditte ed alla determinazione dell'indennità di esproprio ed asservimento per i lavori "Variante plano-altimetrica della SP 60 Pianapuccia-Lettomanoppello-Passolanciano Cod. V. 39/10-3"

...OMISSIS...

n° d'ord.	ditte catastali						colt. Catast	SUP. DA ASSERVIRE	INDEN. DI ASSERV.	SUP. DA ESPROPR.		Val. Agr. (€/mq)	Val. Edif. (€/mq)	TOTALE DI PARTITA (€)
		propr.	Fg.	p.lla orig	p.lla def.	sup.	Qualità verb. Cons 09.12.2008			fuori centri edific	entro centri edific	(art. 40 D.P.R. 327/01)	(art.37 D.P.R. 327/01)	
1	DATTOLI Maria Luisa nata il 3/08/1940	prop. 12/144	9	747	853	1970	sem.	1		1577		10,00		15.770,00
											393		17,50	6.877,50
	DELLA PORTA Adriana nata il 27/12/1928	prop. 12/144		507	870	851	sem.				38		17,50	665,00
										813		10,00		8.130,00
	D'INNOCENZO Alessandra nata il 21/06/1966	prop. 8/144												
	D'INNOCENZO Dario nato il 30/09/1956	prop. 6/144												
	D'INNOCENZO Diego nato il 30/09/1959	prop 6/144												
	D'INNOCENZO Enzo nato il 15/07/1928	prop. 36/144												
	D'INNOCENZO Gianluca nato il 09/03/1973	prop. 8/144												
	D'INNOCENZO Giuseppe nato il 11/09/1922	prop. 36/144												
	D'INNOCENZO Nicola nato il 29/07/1955	prop. 6/144												
	D'INNOCENZO Pierluigi nato il 26/01/1968	prop. 8/144												
	D'INNOCENZO Simone nato il 24/05/1968	prop. 6/144												

2	ITALCEMENTI S.P.A.	prop. 1/1	9	535	858	35	incolto			35		10,00		350,00
				536	860	42	incolto			42		10,00		420,00
				866	893	523	inc.pist a cicl.			523		10,00		5.230,00
3	ANTINUCCI Carmela	prop. 720/864	9	534	862	34	sem.			34		10,00		340,00
	ANTINUCCI Costantino	prop. 720/864												
	ANTINUCCI Domenica	prop. 720/864												
	ANTINUCCI Donato	prop. 30/864												
	ANTINUCCI Laura	prop. 720/864												
	ANTINUCCI Lidia nata il 28/05/1933	prop. 18/864												
	ANTINUCCI Livia nata il 06/06/1927	prop. 18/864												
	ANTINUCCI Maria	prop. 720/864												
	ANTINUCCI Rocco nato il 18/01/1947	prop. 15/864												
	ANTONUCCI Antonino nato il 30/10/1924	prop. 30/864												
	ANTONUCCI Giuseppina nata il 30/10/1924	prop. 18/864												
	CHIACCHIA Marianna nata il 18/02/1923	prop. 15/864												
4	ANTONUCCI Leonardo nato il 22/12/1962	prop. 1/1	9	749	864	48	sem.			48		10,00		480,00
5	COPERSAN	prop. 1/1	9	503	872	11	sem.	11	3,00					33,00
				502	875	78	sem.	78	3,00					234,00
				502	877	8	sem.	8	3,00					24,00
				502	878	13	sem.			13		6,00		78,00
				502	879	12	sem.			12		6,00		72,00
				502	880	58	sem.	58	3,00					174,00
6	PUCCI Mario nato il 03/08/1933	propr. 1/1	9	37	882	47	sem.	47	3,00					141,00
				37	884	13	sem.	13	3,00					39,00
				37	885	13	sem.			13		6,00		78,00
7	Demanio dello Stato	propr. 1000/1000	9	851		1	sem.							0,00
				856		164	Ferr. SP							0,00
TOTALE														39.135,50
Somme a disposizione per indennità di occupazione e varie														28.900,80
TOTALE ESPROPRI														68.036,30

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 1403 del 28.05.2012, esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 03.07.2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V OPERE PUBBLICHE
Ing. Paolo D'Incecco

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

ESTRATTO ATTO DI DETERMINAZIONE N. 1404 DEL 28.05.2012.

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n. 1404 del 28.05.2012 a firma del Dirigente del Settore V Opere Pubbliche, Ing. Paolo D'Incecco, ha proceduto alla riapprovazione del piano particellare di esproprio ed elenco ditte ed alla determinazione dell'indennità di esproprio ed asservimento per i lavori "Variante plano-altimetrica della SP 60 Pianapuccia-Lettomanoppello-Passolanciano Cod. V. 39/10-3"

...OMISSIS...

n° d'ord.	ditte catastali	propr.	Fg.	p.lla orig	p.lla def.	sup.	COLT. CATAS. Qualità come da verb. cons. del 09.12.2008	SUP. DA ASSERVIRE	IND. ASSERV.	INDEN. DI OCCUPAZ.	SUP. DA ESPROPR. fuori centri edific	SUP. DA ESPROPR. entro centri edific	Val. Agr. (€/mq) (art. 40 D.P.R. 327/01)	Maggioraz. 50% su ind. espr. €/mq.	TOT PARZ.(€)	TOT. DI PARTITA (€)
1	PUCCI Romeo nato il 03/03/1935	1/1	9	490	887	71	sem.	71	3,00						213,00	
				490	889	13	sem.	13	3,00						39,00	252,00
				490	890	10	sem.				10		6,00	3,00	90,00	90,00
										173,25						173,25
TOTALE INDENNITA'																515,25

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 1404 del 28.05.2012, esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 03.07.2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V OPERE PUBBLICHE
Ing. Paolo D'Incecco

CITTA' DI PINETO (TE)
Tel. 085/94971 - Fax: 085/9492930
AREA
"Urbanistica – Assetto del Territorio
Attività Produttive "

AVVISO DI APPROVAZIONE "VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE: TRASFORMAZIONI COMPATIBILI DEL TERRITORIO EXTRA-URBANO".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 e succ. modificazioni e integrazioni e dell'art. 43 della L.R. 03.03.1999, n. 11,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09.07.2012 e stata definitivamente approvata la "VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE: TRASFORMAZIONI COMPATIBILI DEL TERRITORIO EXTRA-URBANO", già adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.12.2009, che avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Pineto, 18 luglio 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Ing. Marcello D'Alberto

COMUNE DI BARISCIANO (AQ)

Avviso relativo al Giudizio del CRR-VIA n. 1993 del 7.06.2012

AVVISO AL PUBBLICO

Lo scrivente Comune di Barisciano., con sede ubicata in Piazza Trieste, 1 - 67021 Barisciano (AQ), in qualità di proponente del progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Realizzazione ed esercizio del "Polo Tecnologico" per il trattamento delle macerie prodotte dal sisma del 6.04.2009 composto di un impianto di recupero delle macerie (operazione R5) e da una discarica per rifiuti non pericolosi per lo smaltimento dei sovvalli non altrimenti recuperabili, da ubicare in loc."Forfona" del Comune di Bariscaino.

LOCALIZZAZIONE: Comune di Barisciano (AQ) – località "Forfona"

COMUNICA

ai sensi dell'ad. 27 c. 1) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che con GIUDIZIO n. 1993 del 7/06/2012 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, ha espresso PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Giudizio potrà essere consultato nella sua interezza presso gli uffici della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, in Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila.

Dalla data della presente pubblicazione, decorrono i termini per eventuali impugnazione in sede giurisdizionale.

IL SINDACO DI BARISCIANO
Francesco Di Paolo

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DECRETO DI ESPROPRIO n. 7762/2012 (ex art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) - LAVORI di: "Il Parco del Tempo in Città, Completamento degli interventi di scavo, restauro, valorizzazione e musealizzazione dei beni archeologici ed architettonici di Castel di Sangro nel Territorio Aufidenate. MUSEO CIVICO AUFIDENATE – RESTAURO VANO CHIESA".

LAVORI di: "Il Parco del Tempo in Città, Completamento degli interventi di scavo, restauro, valorizzazione e musealizzazione dei beni

archeologici ed architettonici di Castel di Sangro nel Territorio Aufidenate. MUSEO CIVICO AUFIDENATE – RESTAURO VANO CHIESA".

LEGGE: Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali fra Regione Abruzzo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero del Tesoro - Delibera CIPE n.20/2004.

DECRETO DI ESPROPRIO n. 7762 / 2012

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV (Ufficio Espropri)

Premesso che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 53 del 30/03/2006 ha approvato il progetto esecutivo del lavori di: "Il Parco del Tempo in Città, Completamento degli interventi di scavo, restauro, valorizzazione e musealizzazione dei beni archeologici ed architettonici di Castel di Sangro nel Territorio Aufidenate.MUSEO CIVICO AUFIDENATE – RESTAURO VANO CHIESA";

Premesso che l'approvazione del progetto in esame, per l'avvenuta approvazione da parte della competente Soprintendenza B.A.A.A.S. con nota Prot. N. 13031 del 10/04/1989 - tutt'ora valida in quanto si conferma la scelta progettuale adottata- costituisce ai fini della procedura espropriativa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il piano particellare di esproprio con relativo elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al progetto dell'opera con la predetta delibera di Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2006;

Visto che per i su esposti motivi questa Autorità ha determinato in via d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione nella misura riportata ed evidenziata nell'allegato Piano Particellare di Esproprio;

Visto il decreto di occupazione d'urgenza emanato ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001 con contestuale determinazione dell'indennità provvisoria;

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 07/06/07 stabiliva di approvare la stima aggiornata del valore dell'immobile adiacente il vano chiesa del Convento della Maddalena, individuato in catasto al F. 32, Partic. 707 (ex F. 32, Partic. 274), per un importo complessivo di € 19.775,00 e di proporre agli interessati la cessione volontaria alla predetta condizione;

Preso atto che i proprietari dell'immobile oggetto di esproprio, con nota del 05/12/2007, in atti al Prot. n. 14666 del 06/12/2007, comunicano la volontà di accettare l'indennità di esproprio nell'importo complessivo del valore in € 19.775,00, cosi come approvata con la D.G.C. n. 87 del 07/06/07;

Dato atto che si è proceduto alla liquidazione delle indennità in favore delle ditte espropriande;

Riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato testo unico,

DECRETA

Art. 1 – È pronunciata a favore del Comune di Castel di Sangro con sede in Castel di Sangro – corso Vittorio Emanuele n. 10, quale autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione dell' immobile sito nel comune di Castel di Sangro, adiacente il vano chiesa del Convento della Maddalena, individuato in catasto al F. 32, Partic. 707 (ex F. 32, Partic. 274), autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

1. immobile adiacente il vano chiesa del Convento della Maddalena, individuato in catasto al F. 32, Partic. 707 (ex F. 32, Partic. 274)

in ditta per ¼, a Pavone Maria Nunziata, nata il 16.02.1932 a Castel di Sangro ed ivi residente in Via Cavalieri di Malta, n.26
cod. fiscale PVNMNN32B56C096P
- indennità di esproprio determinata in € 4.943,75

2. immobile adiacente il vano chiesa del Convento della Maddalena, individuato in catasto al F. 32, Partic. 707 (ex F. 32, Partic. 274)
in ditta per ¼, a Pavoni Antonio, nato il 28.02.1944 a Castel di Sangro ed ivi residente in Via Numicia, n.22
cod. fiscale PVNNTN44B28C096P
- indennità di esproprio determinata in € 4.943,75

3. immobile adiacente il vano chiesa del Convento della Maddalena, individuato in catasto al F. 32, Partic. 707 (ex F. 32, Partic. 274)
in ditta per ¼, a Pavoni Gioacchino, nato il 09.05.1935 a Castel di Sangro ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele, n. 155
cod. fiscale PVNGCH35E09C096B
- indennità di esproprio determinata in € 4.943,75

4. immobile adiacente il vano chiesa del Convento della Maddalena, individuato in catasto al F. 32, Partic. 707 (ex F. 32, Partic. 274)
in ditta per 1/8, a Santostefano Cesare, nato il 14.11.19656 a Castel di Sangro ed ivi residente in Via Degli Umbri s.n.c.
cod. fiscale SNTCSR56S14C096I
- indennità di esproprio determinata in € 2.471,875

5. immobile adiacente il vano chiesa del Convento della Maddalena, individuato in catasto al F. 32, Partic. 707 (ex F. 32, Partic. 274)
in ditta per 1/8, a Santostefano Maria, nata il 06.03.1962 a Castel di Sangro ed ivi residente in Via Numicia, n.22
cod. fiscale SNTMRA62C46C096X
- indennità di esproprio determinata in € 2.471,875

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2 – Il presente decreto verrà notificato, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge ai proprietari ablati e agli eventuali possessori.

Art. 3 – Questa autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.

Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma liquidata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Elio Frabotta

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
SETTORE IV
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Graduatoria definitiva – Bando di concorso Integrativo per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale e pubblica – Anno 2009 (prot.n. 16261 del 23/12/2009).

GRADUATORIA DEFINITIVA
(Art. 9 L.R. n. 96/1996)

Si avvisa che la Commissione Circondariale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sede di Sulmona, nella seduta del 4 gennaio 2012, ha formulato la seguente

GRADUATORIA DEFINITIVA,

sulla base della documentazione esibita dai concorrenti ed acquisita agli atti, previo sorteggio effettuato in forma pubblica dal presidente della Commissione tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio.

Castel di Sangro, 16 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Elio Frabotta

Segue Allegato

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2009

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi ERP in Comune di Castel di Sangro

N. d'ordine	Richiedente	Nucleo Familiare	Punteggio per le condiszioni soggettive						Punteggio per le condizioni oggettive				Punteggio Totale
			Reddito Familiare	Nucleo Familiare	Anziani	Famiglia di nuova formazione	Handicap	Emigrati e profughi	Disagio abitativo	Alloggio Sovraffollato	Alloggio Antigienico	Sfratto o rilascio	
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	
1	PIZZUTO LIDIA	2			2		2		5				**9**
2	D'ACHILLE MASSIMO	4	2	2					5				**9**
3	LA SELVA GIUSEPPE	5	1	3					5				**9**
4	CENTRACCHIO MARIA	3	2	1					5				**8**
5	RANALLI LUCIA ANNA	3	1	1	1				5				**8**
6	DI ROSA NELLA	3	2	1					5				**8**
7	MANNARELLI ANNA CLETA	2			2		2					4	**8**
8	LEGGE ANNA MARIA	1	2						5				**7**
9	PISCITANI ANTONIO CARLOS	1	2						5				**7**
10	BERNABEI ADRIANA	3	1	1					5				**7**
11	CELIFONIO ADELIA	3		1	1				5				**7**
12	DI CARLO NINO	4		2			2				2		**6**
13	ROSSI GIOVANNA	3		1								4	**5**
14	FATTORE MICHELE	5		3						2			**5**
15	PALLOTTA FABIO	5		3							2		**5**
16	ONORATO EMIDIO	3		1	1		2						**4**
17	URAS LUIGI	4		2		1				1			**4**
18	SCALZITTI ANGELA	2	2				2						**4**
19	CORE VINCENZO	3	2	1	1								**4**
20	CALIENDO LUIGI	4		2									**2**
21	ROSATI NINO	3		1				1					**2**
22	CAPRIOLO ESMERALDA	1	2										**2**
23	TIZZANO LUIGI	3		1									**1**
24	MORARU FLORIAN	3		1									**1**
25	PETRARCA AGATA	2	1										**1**
26	PETRARCA FRANCESCA	1											**0**
27	PACELLA GIUSEPPINA	1											**0**

	ESCLUSI	
1	ANTONELLIS ANTONIO	per superamento limiti di reddito
2	CAMPANA MARIA GRAZIA	per superamento limiti di reddito
3	CARMOSINO CARMELA	per possidenza di beni immobili
4	IANIRO ANNA	domanda inviata fuori termine
5	MIKULAK JANUSZ Arkadiusz	domanda inviata fuori termine
6	PERFETTO ANTONIETTA	per decesso della richiedente ed emigrazione del nucleo familiare
7	SALARIS GAVINA	per emigrazione in altro Comune e perdita della residenza

Sulmona, 4 gennaio 2012

Gli interessati possono fare ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente graduatoria sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Ditta S.C. S.R.L.
Via Laterni, 23 Cap 66020 Casalbordino (CH)

Procedura di verifica di assoggettabilità riguardante: REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI.

PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO
REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

PROPONENTE
CICCHITTI STEFANO in qualità di Amministratore della S.C. S.R.L. con sede in Casalbordino (Ch) in via Laterni,23 P.I. 02181720695

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' PUNTO 7,Lett. Zb all.IV, D.Lgs 4/2008

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
LOCALITA' CASTELLANA NEL COMUNE DI CASALBORDINO (CH)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Il progetto consiste nella messa in riserva di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni edilizie nell'impianto di recupero da realizzarsi in località Castellana del Comune di Casalbordino.
L'impianto prevede la messa a riserva (R13) e il recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi di materiali inerti provenienti dall'edilizia nelle seguenti quantità massime: giornaliera: 80 t; annua: 20.000 t.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.
Dalla data dì pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Ditta S.C. S.R.L.
Via Laterni, 23 Cap 66020 Città Casalbordino
Firma e timbro

VALAGRO SpA
Zona Industriale - Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (CH)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ Istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di produzione di fertilizzanti ubicato nell'Agglomerato Industriale di Atessa (CH).

PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.L.vo n. 152/2006 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito

specificato:

OGGETTO
Istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di produzione di fertilizzanti ubicato nell'Agglomerato Industriale di Atessa (CH).

PROPONENTE
VALAGRO SpA - Stabilimento produttivo e sede legale: Via Cagliari, 1 - Zona Industriale, 66041 ATESSA (CH). Tel: 0872 8811; Fax: 0872 897416; sito web: www.valagro.com; e-mail: info@valagro.com.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'attività dell'impianto in argomento si configura come fattispecie indicata al punto 8, lettera l) dell'Allegato IV alla Parte II del D.L.vo 152/06 e s.m.i. ("trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate").

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Il complesso impiantistico esistente ed in esercizio della VALAGRO è ubicato nella Val di Sangro, nella Zona Industriale, in Comune di ATESSA, su una superficie catastalmente individuata al Foglio 8, particelle 365, 4184, 4185, 4494.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
La VALAGRO rappresenta un'azienda leader internazionale nella produzione e nella commercializzazione di fertilizzanti speciali. L'attività, nata nei primi anni '80, in un insediamento diverso dall'attuale, dopo aver realizzato le strutture della configurazione odierna, ha vissuto un imponente sviluppo sul mercato europeo e mondiale negli anni '90 e 2000. Nel dicembre 2004 la VALAGRO ha acquistato l'adiacente sito industriale ex-Aural, le cui strutture sono attualmente parzialmente destinate all'immagazzinamento di materie prime e prodotti finiti. Nel corso degli anni sono state attivate diverse linee produttive e installati numerosi macchinari che impiegano circa 175 dipendenti con potenzialità di lavorazione molto consistenti (prodotto finito anno 2010: 26.863 ton). La superficie totale del complesso impiantistico, comprese le aree di più recente acquisizione, è di 49.493 m^2.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.
Dalla data dì pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quaranticinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Data 04/06/2012

VALAGRO S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ottorino La Rocca

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta

UFFICIO BURA

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S.Antonio - Pile
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it